Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

Davide Dimodugno

LA GESTIONE E IL RIUSO DELLE CHIESE CATTOLICHE IN UNA PROSPETTIVA COMPARATA

UN'INDAGINE TRA BELGIO, FRANCIA E ITALIA

UNIVERSITÀ DI TORINO

Edizioni Scientifiche Italiane

Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Torino
3/2025

Comitato scientifico dei Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza

Barbati Stefano, Cavanna Maurizio, Ciani Sciolla Jacopo, Consito Manuela, Consulich Federico, D'Alessandro Elena, de Caria Riccardo, Fenoglio Anna, Gigliotti Valerio, Losana Matteo, Mantovani Giulia, Mola Lorenza, Montaldo Stefano, Olivero Luciano, Pallante Francesco, Pennini Andrea, Praduroux Sabrina, Riva Ilaria, Sciandrello Enrico (coordinatore), Tosi Dario Elia, Zara Georgia, Zuanazzi Ilaria.

Davide Dimodugno

La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in una prospettiva comparata

Un'indagine tra Belgio, Francia e Italia

UNIVERSITÀ DI TORINO

Edizioni Scientifiche Italiane

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

La presente opera è stata sottoposta a revisione da parte di una Commissione di Lettura composta da esperti del tema trattato e nominata dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

I revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

Dimodugno, Davide
La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in una prospettiva comparata.
Un'indagine tra Belgio, Francia e Italia
Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - 3/2025
Napoli-Torino: Edizioni Scientifiche Italiane - Università degli Studi di Torino

© 2025 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
www.edizioniesi.it
info@edizioniesi.it

© 2025 Università degli Studi di Torino
10124 Torino, Via Verdi 8
www.collane.unito.it/oa/
openaccess@unito.it

pp. 292; 22,5 cm
ISBN: 978-88-495-5797-8

ISBN: 9788875903381

Prima edizione: marzo 2025
un volume in lingua italiana

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale
Non opere derivate 4.0 Internazionale

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS E CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Sommario

Introduzione 11

Capitolo I
La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in Belgio

1. Cenni storici sulla nascita delle *fabriques d'église* e sul finanziamento pubblico ai culti riconosciuti in Belgio 17
2. La disciplina federale delle *fabriques d'église* in Belgio 36
3. La regionalizzazione della disciplina sulle *fabriques d'église* 46
   3.1. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Regione delle Fiandre 48
   3.2. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Regione della Vallonia 52
   3.3. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Regione di Bruxelles-Capitale 58
   3.4. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Comunità germanofona 60
4. Il riuso delle chiese cattoliche in Belgio tra imposizioni governative, dialogo a livello municipale e linee guida dell'episcopato 62
   4.1. Il contesto di secolarizzazione avanzata 62
   4.2. La situazione nelle Fiandre tra interventi governativi, orientamenti dell'episcopato e obbligo di stipula dei piani strategici 67
      4.2.1. La normativa sul patrimonio culturale e la sua incidenza sulle possibilità di riuso 78
      4.2.2. La visione delle diocesi fiamminghe sul futuro delle chiese parrocchiali 86
      4.2.3. I piani strategici sul futuro delle chiese cattoliche nelle Fiandre: il caso di Leuven 91
      4.2.4. I decreti di riduzione ad uso profano nella diocesi di Anversa 96
      4.2.5. Soluzioni giuridiche e casi concreti di riuso nelle Fiandre 99

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

4.2.6. Altre iniziative per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale religioso nelle Fiandre 106
4.3. Il riuso delle chiese in Vallonia e nella Regione di Bruxelles-Capitale 108
4.4. Il dibattito a livello di episcopato nazionale 123
4.5. Verso una "privatizzazione" della proprietà delle chiese in Belgio? Spunti di riflessione a partire dal caso lussemburghese 125

Capitolo II

La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in Francia

1. Gli edifici di culto cattolici nell'ordinamento giuridico francese 133
2. Il finanziamento pubblico alle chiese cattoliche in Francia 140
3. Le chiese cattoliche francesi come "beni comuni" 145
4. L'uso culturale compatibile con quello cultuale 149
5. La *désaffectation* degli edifici di culto nell'ordinamento giuridico francese 157
6. Le problematiche di diritto civile: l'ultrattività del vincolo di uso non indecoroso 163
7. La procedura canonica di dimissione delle chiese e il loro riuso a scopi profani in Francia 164
8. Preoccupazioni e speranze sul futuro delle chiese cattoliche in Francia 174
9. L'impegno dei privati per la conoscenza, il restauro e la valorizzazione del patrimonio religioso di Francia 179
10. Alcuni casi concreti di riuso di chiese in Francia 184

Capitolo III

Dallo studio comparato verso nuove prospettive per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche in Italia

1. Dallo studio comparato verso nuove possibili soluzioni per il contesto italiano 191
2. Le clausole di non indecorosità dell'uso e il trasferimento a terzi: una proposta interpretativa 200
3. La prospettiva dei beni comuni 205
4. Dalle fabbricerie alle fondazioni di partecipazione: "il modello delle cattedrali" 217
5. Valutazioni conclusive 226

Bibliografia 249

Legislazione canonica 285

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

«C'est ainsi que devant cette réalisation artistique, la plus complète qui fut jamais puisque tous les arts y collaborèrent, du plus grand rêve auquel se soit jamais élevée l'humanité, on peut rêver de bien des manières, et la demeure est assez grande pour que nous y puissions tous trouver place.
La cathédrale qui abrite tant de saints, de patriarches, de prophètes, d'apôtres, de rois, de confesseurs, de martyrs, que des générations entières se pressent jusqu'à l'entrée des porches, souvent suppliantes, angoissées, élevant l'édifice en tremblant sous le ciel comme un long gémissement, tandis que des anges se penchent en souriant du haut des galeries qui dans l'encens rose et bleu du soir et l'or éblouissant du matin apparaissent vraiment comme "les balcons du ciel", la cathédrale, dans son immensité, peut aussi bien donner asile au lettré qu'au croyant, au vague rêveur qu'à l'archéologue;
ce qui importe, c'est qu'elle reste vivante et que du jour au lendemain la France ne soit pas transformée en une grève desséchée où de géants coquillages ciselés sembleraient comme échoués, vidés de la vie qui les habita, et n'apportant même plus à l'oreille qui se pencherait sur eux la vague rumeur d'autrefois, simples pièces de musée, musées glacés elles-mêmes».

M. Proust, *La mort des cathédrales. Une conséquence du projet Briand sur la Séparation*, in *Le Figaro*, 16 agosto 1904, 4

Alla mia Maestra

A tutti quei docenti che,
ovunque nel mondo,
mi hanno accolto
con stima, amicizia e cordialità
e dai cui insegnamenti
ho potuto trarre
ispirazione e incoraggiamento
per affrontare l'arduo cammino
lungo i sentieri della conoscenza

Introduzione

Dopo aver presentato, in un primo volume[1], i temi della gestione e del riuso degli edifici di culto in Italia, affrontando le problematiche giuridiche emerse dall'analisi di numerosi casi di studio e proponendo soluzioni innovative per un inquadramento più ampio e sistematico del fenomeno, questo secondo volume intende ampliare gli orizzonti e offrire una comparazione con il Belgio e la Francia.

Sia il Belgio sia la Francia sono due Paesi di antica tradizione cattolica, entrambi oggetto negli ultimi decenni di un processo di secolarizzazione avanzata, ancora più intesa rispetto a quella che si può riscontrare oggi in Italia[2]. Volgere lo sguardo alle soluzioni adottate in questi due Paesi significa, dunque, prefigurare possibili scenari futuri e anticipare una riflessione, a livello academico e di dibattito pubblico, onde evitare di ritrovarsi impreparati di fronte ad una situazione potenzialmente esplosiva, con decine di migliaia di edifici in disuso e in potenziale stato di abbandono, tanto nelle aree urbane quanto in quelle più rurali e periferiche.

Se è vero, infatti, che la normativa canonica[3] e, nello specifico, il can. 1222 sulla riduzione a uso profano delle chiese[4], si ap-

[1] Sia consentito rinviare a D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*, Torino 2023.

[2] Anche in Italia la tendenza è quella di una significativa riduzione del numero dei praticanti e un avvicinamento alle percentuali di Francia e Belgio. Si veda, da ultimo sul punto, L. Diotallevi, *La messa è sbiadita. La partecipazione ai riti religiosi in Italia dal 1993 al 2019*, Soveria Mannelli 2024, 17, il quale segnala una riduzione della partecipazione alla messa domenicale della popolazione adulta dal 37,3% del 1993 al 23,7% del 2019.

[3] Per agevolare la lettura e la comprensione, si farà riferimento, nel corso della trattazione, alla traduzione in lingua italiana del codice di diritto canonico e delle altre norme extracodiciali.

[4] Can. 1222 - § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

plica universalmente, stabilendo criteri piuttosto stringenti cui il vescovo diocesano deve attenersi, vale a dire la non indecorosità del futuro nuovo uso, la sussistenza di una causa grave, il previo parere (obbligatorio ma non vincolante) del consiglio presbiterale, il consenso degli aventi diritto e la salvaguardia del bene delle anime[5], è altresì vero che cambiano notevolmente, nei diversi contesti, le modalità applicative della norma. Addirittura, può mutare ciò che si ritiene indecoroso o meno, alla luce del diverso livello di secolarizzazione, del regime proprietario, pubblico o privato, degli edifici di culto, e del sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose proprio di ciascun Paese.

In ambito belga e francese la dottrina, soprattutto architettonica, è da anni che si confronta intorno alle tematiche connesse con il riuso adattivo degli edifici di culto, e, in particolare, delle chiese[6]. Il nostro tentativo è stato, anche in questo caso, di presentare il problema nella sua fondamentale e imprescindibile dimensione giuridica, nell'intreccio tra il diritto canonico, universale e particolare, il diritto amministrativo dei beni culturali e urbanistico, il diritto civile. L'obiettivo di questo secondo volume consiste, infatti, nel comprendere come i diversi sistemi di relazioni tra Stato e confessioni religiose e le differenti normative coinvolte incidano rispetto all'attuazione delle soluzioni di riuso e di uso misto nello spazio e nel tempo, in modo da poter suggerire proposte di soluzione e modifiche da apportare, sia all'interno dell'ordinamento italiano sia nell'approccio tenuto

culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

§ 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

[5] Sia consentito rinviare, sul punto, a D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 36-44.

[6] A livello di dibattito europeo, si segnalano quantomeno i lavori di L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans (sous la direction de), *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?*, Québec 2006; H. Bisseling - H. de Roest - P. Valstar (onder redactie van), *Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen*, Zoetermeer 2011; T. Coomans - H. De Dijn - J. De Maeyer - R. Haeynickx - B. Verschaffel (eds.), *Loci Sacri. Understanding sacred places*, Leuven 2012; A. Gerhards - K. de Wildt (herausgegeben von), *Der sakrale Ort im Wandel*, Würzburg 2015; B. Chavardès - P. Dufieux (sous la direction de), *L'avenir des églises. État des lieux, stratégies et programmes de reconversion*, Lyon 2019.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalle singole diocesi, che riteniamo si ritroveranno sempre più spesso ad affrontare questa sfida, nei prossimi decenni.

Il metodo d'indagine seguito da questa ricerca ha inteso comparare i tre Paesi sotto diversi profili, sia quelli di diritto ecclesiastico, attinenti i rapporti tra gli Stati e le confessioni religiose con riguardo all'edilizia di culto, sia quelli relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, sia quelli più propriamente di diritto civile, con riguardo al comune problema di garantire l'efficacia nel tempo delle clausole di uso non indecoroso, al fine di prospettare soluzioni adeguate al contesto italiano. A questo scopo, è stato fondamentale analizzare come la proprietà e la gestione degli edifici di culto siano regolati nei tre Paesi oggetto della nostra indagine, alla luce dell'evoluzione dei diversi sistemi di relazione tra Stato e confessione religiose.

Il Belgio è l'unico Paese rimasto essenzialmente fedele all'originario disegno napoleonico, frutto degli *Articles organiques*, emanati unilateralmente durante la Prima Repubblica Francese (a cui apparteneva anche il Belgio), pochi mesi dopo la stipula del Concordato tra Napoleone e Pio VII nel 1801. Nel corso della trattazione, la nostra attenzione si concentrerà in modo specifico sulla situazione nelle Fiandre, regione belga che è sinora maggiormente intervenuta a modificare tale normativa, giungendo ad individuare nello strumento dei "piani strategici" un mezzo efficace e partecipativo – anche se imposto unilateralmente dallo Stato – per instaurare un dialogo sul futuro di questi beni tra la proprietà comunale, le diocesi e le fabbricerie. Ancora oggi, infatti, pur nella diversità di discipline che caratterizza le tre Regioni delle Fiandre, della Vallonia e di Bruxelles-Capitale, il Regno del Belgio contempla ancora l'istituto della *fabrique d'église* o fabbriceria.

Si tratta di un ente pubblico, corrispondente alla persona giuridica canonica della parrocchia, che risulta preposto alla gestione delle chiese cattoliche, divenute di proprietà pubblica a seguito delle espropriazioni subite nel periodo rivoluzionario, e che deve essere economicamente sostenuto, in caso di deficit, dai Comuni e dalle Province. Questo modello è stato condiviso anche dalla Francia fino all'approvazione della legge di separazione del 1905, con cui si è abbandonato questo sistema in favore di un regime di separazione. Tale scelta ha comportato non solo l'abolizione delle fabbricerie ma, paradossalmente, a causa della mancata creazione, da parte della Chiesa cattolica, delle associazioni cultuali, anche il mantenimento in proprietà pubblica delle chiese costruite anteriormente.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

L'Italia, infine, si caratterizza per un regime di proprietà tendenzialmente privata delle chiese, in capo per la maggior parte ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (parrocchie, confraternite, diocesi, istituti di vita consacrata ecc.) e in misura minore alla mano pubblica (Demanio, Fondo Edifici di Culto, Regioni, Province e Comuni). Tale regime appare notevolmente rafforzato dall'inserimento, all'interno del codice civile del 1942, emanato durante la *pax concordataria* tra il regime fascista e la Chiesa cattolica, di una disposizione, l'art. 831, comma secondo, che riconosce, per i soli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, un vincolo di destinazione che sorge e cessa «in conformità alle leggi che li riguardano». Si tratta, sostanzialmente, di un rinvio implicito al codice di diritto canonico e, più specificatamente, agli atti liturgici della dedicazione e della benedizione e all'atto amministrativo singolare con cui il vescovo diocesano riduce una chiesa ad un uso profano non indecoroso.

La nostra ricerca intende esaminare, quindi, come il vincolo di destinazione al culto, presente in tutti e tre gli ordinamenti considerati, possa incidere rispetto alla procedura canonica di dimissione e alla possibilità di riutilizzare gli edifici di culto per finalità di natura sociale o culturale[7]. In Belgio e in Francia il vincolo dell'*affectation cultuelle* è strettamente legato alla proprietà tendenzialmente pubblica delle chiese, rendendo necessario avviare un procedimento amministrativo, disciplinato dal diritto civile, per la sua cessazione (*désaffectation*). Ciò differisce dall'ordinamento italiano, nel quale il decreto di riduzione a usi profani non indecorosi *ex* can. 1222 § 2 comporta la cessazione del vincolo di destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico, stabilito dalla disciplina civilistica.

Allo stesso modo, intendiamo indagare quanto e come la normativa di tutela incida rispetto all'attuazione delle ipotesi di riuso prospettate. Possiamo anticipare che la mancanza, tanto nella normativa belga quanto in quella francese, di un istituto simile alla valutazione di compatibilità dell'uso con il carattere storico-artistico dei beni, che deve essere resa dal Soprintendente ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma primo, e dell'art. 21, comma quarto, secondo periodo, del d.lgs. 22 gen-

[7] Sulla distinzione tra le nozioni di "dimissione", relativa al procedimento canonico di riduzione di una chiesa ad usi profani non indecorosi, e di "dismissione", concernente l'eventuale successivo trasferimento proprietario, sia consentito rinviare a D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 23.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

naio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, sembra semplificare notevolmente il quadro, restando alla sola autorità ecclesiastica la valutazione circa la decorosità del nuovo uso profano ovvero la sua compatibilità rispetto a quello liturgico, in caso di usi misti. Inoltre, occorre sottolineare il fatto che ambedue le legislazioni prevedono livelli differenziati e graduati di tutela, per cui solo una ridotta porzione del loro patrimonio chiesastico risulta integralmente protetta a titolo di *monument historique*, ovvero ricompresa tra la parte più pregiata del *patrimoine culturel*. Al contrario il meccanismo presuntivo italiano, in forza del quale la stragrande maggioranza delle chiese, in quanto appartenenti ad enti ecclesiastici o ad enti pubblici, è ricompresa tra i beni culturali e le tutela tutte allo stesso modo, non distingue tra la cattedrale di eccezionale valore, magari riconosciuta come patrimonio dell'umanità, e la piccola cappella di montagna.

Sarà interessante, altresì, rilevare come, una volta venuta meno la destinazione cultuale e riespanse le facoltà dominicali in capo al soggetto proprietario, sia esso pubblico o privato, si presenti ovunque il problema di come garantire nel tempo la non indecorosità dell'uso, e come gli strumenti sinora adottati, quali i patti di preferenza e le clausole di inalienabilità temporanea, non riescano a superare il principio, derivante dal *code Napoléon*, della relatività delle clausole contrattuali, che non possono spingersi fino a vincolare, *pro futuro*, tutti i successivi acquirenti.

In conclusione, individuare, analizzare e comparare i princìpi e la disciplina sottesi alla gestione e al riuso degli edifici di culto in tre diversi Paesi appare essenziale al fine di valutare quali siano le soluzioni migliori a livello internazionale e come adattarle al peculiare contesto italiano, attraverso il suggerimento di modifiche *de iure condendo*, tanto alla normativa canonica particolare quanto a quella statale. Sarà necessario, altresì, abbandonare il tradizionale approccio, fondato sulla "emergenza più urgente" e sul "caso per caso", senza alcuna visione complessiva del fenomeno, per tracciare una nuova "via italiana", più convincente e sostenibile, al riuso degli edifici di culto sovrabbondanti. A nostro avviso, soltanto il ricorso a strumenti giuridici innovativi, ispirati al meglio di quanto le esperienze estere possono offrire, potrà riuscire a trasformare un oggettivo problema in una risorsa, in una straordinaria opportunità per la rinascita e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle nostre comunità.

Questo è l'ambizioso obiettivo che ha inteso perseguire la presente indagine, resa possibile grazie alla linea di internazio-

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

nalizzazione del progetto "Dipartimento di Eccellenza 2018-2022" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, che mi ha consentito di trascorrere due periodi di studio all'estero, rispettivamente nel 2020 alla KU Leuven (Belgio) e nel 2021 all'Université Paris-Saclay (Francia). Queste esperienze, oltre ad ampliare gli orizzonti culturali della mia ricerca e permettermi di individuare nuove soluzioni applicabili al contesto italiano, mi hanno fornito l'opportunità di entrare in contatto con numerosi docenti, professionisti e cittadini attivi, impegnati a studiare e ad affrontare, nei rispettivi Paesi, le problematiche relative alla gestione e al riuso delle chiese cattoliche. Ai loro preziosi suggerimenti e contributi il presente lavoro è fortemente debitore: ad essi va, pertanto, il mio più caloroso e sentito ringraziamento.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Capitolo I

La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in Belgio

Sommario: 1. Cenni storici sulla nascita delle *fabriques d'église* e sul finanziamento pubblico ai culti riconosciuti in Belgio. – 2. La disciplina federale delle *fabriques d'église* in Belgio. – 3. La regionalizzazione della disciplina sulle *fabriques d'église*. - 3.1. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Regione delle Fiandre. - 3.2. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Regione della Vallonia. - 3.3. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Regione di Bruxelles-Capitale. - 3.4. La disciplina delle *fabriques d'église* nella Comunità germanofona. – 4. Il riuso delle chiese cattoliche in Belgio tra imposizioni governative, dialogo a livello municipale e linee guida dell'episcopato. - 4.1. Il contesto di secolarizzazione avanzata. - 4.2. La situazione nelle Fiandre tra interventi governativi, orientamenti dell'episcopato e obbligo di stipula dei piani strategici. - 4.2.1. La normativa sul patrimonio culturale e la sua incidenza sulle possibilità di riuso. - 4.2.2. La visione delle diocesi fiamminghe sul futuro delle chiese parrocchiali. - 4.2.3. I piani strategici sul futuro delle chiese cattoliche nelle Fiandre: il caso di Leuven. - 4.2.4. I decreti di riduzione ad uso profano nella diocesi di Anversa. - 4.2.5. Soluzioni giuridiche e casi concreti di riuso nelle Fiandre. - 4.2.6. Altre iniziative per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale religioso nelle Fiandre. - 4.3. Il riuso delle chiese in Vallonia e nella Regione di Bruxelles-Capitale. - 4.4. Il dibattito a livello di episcopato nazionale. - 4.5. Verso una "privatizzazione" della proprietà delle chiese in Belgio? Spunti di riflessione a partire dal caso lussemburghese.

1. *Cenni storici sulla nascita delle* fabriques d'église *e sul finanziamento pubblico ai culti riconosciuti in Belgio*

In un'ottica comparatistica, l'analisi della gestione e del riuso degli edifici di culto in Belgio, e poi, più specificatamente, nella Regione delle Fiandre, non può prescindere da un approfondimento sulle *kerkfabrieken* o *fabriques d'église*[1]. Si tratta di

[1] Sulle *fabriques d'église* in Belgio, si vedano M. Damoiseaux, *Traité prati-*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

un istituto di origine medioevale, nato quale manifestazione di autonomia organizzativa e gestionale delle parrocchie nei confronti del Vescovo, che prevedeva la presenza di un consiglio, composto originariamente da soli chierici e poi anche da laici, detti *marguilliers*[2], i quali si dovevano occupare della gestione materiale dei beni di proprietà della comunità parrocchiale e, in particolare, dell'edificio "chiesa"[3].

A seguito dell'annessione delle Province belghe alla Prima Repubblica francese, avvenuta nel 1795[4], hanno trovato piena applicazione in Belgio tutte le norme adottate dal regime rivoluzionario prima e dall'impero napoleonico poi[5]. Si tratta di disposizioni che continuano a rimanere tuttora in vigore, in forza di un'interpretazione *a contrario* dell'art. 138 (oggi 188) della

que de l'administration des fabriques d'église, Louvain 1957; M. Davagle - J.-F. Husson - J.-F. Debuisson (sous la coordination de), *Les Fabriques d'église*, Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012; P. Wynants, *Les pouvoirs publics et les fabriques d'église en Belgique. Aperçu historique*, Cahiers du CHIREL n. 16, Wavre 2012; X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés. Édition 2014*, Waterloo 2013; J. Vannerom (ed.), *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen*, Antwerpen 2014; B. Van Dooren (ed.), *Kerkfabrieken in Vlaanderen - Een erfenis van Napoleon voor de toekomst*, Brugge 2015; J.-F. Husson (ed.), *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle*, Wauthier-Braine 2017.

[2] P. Wynants, *Évolution de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence sur les fabriques d'églises*, in *Les Fabriques d'église*, cit., 17. X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 64, spiega che il termine *marguillier* deriva dal latino *matricularis* e designava in origine colui che teneva il registro parrocchiale delle elemosine e, quindi, con il tempo, è stato utilizzato per designare i membri laici della fabbriceria.

[3] T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, in *Quel avenir pour quelles églises?*, cit., 54, riporta la definizione di "chiesa", ai fini della sua gestione da parte delle *fabriques*: «Par "église" on entend tous les biens immobiliers qui sont directement liés à l'exercice du culte, y compris ceux qui ne sont pas physiquement liés à l'église en tant que bâtiment. Cette définition inclut les sacristies, les baptistères, les tours, les escaliers, les murs, les calvaires, les chapelles, etc., ainsi que les meubles, immeubles par destination, comme les autels, les orgues, le fonts baptismaux, les cloches, etc.».

[4] *Décret de la Convention du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795).*

[5] I testi originari delle leggi del periodo rivoluzionario e imperiale sono consultabili in *Pasinomie ou Collection complète des lois, décrets, arrêtés réglemens généraux qui peuvent être invoqués en Belgique*, Bruxelles 1789, e in *Code des lois ecclésiastiques. Recueil des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d'Etat et autres documents relatifs à la législation et à la jurisprudence en matière ecclésiastique* (par A. Desprez), Paris 1842, entrambi disponibili su Google Books.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Costituzione belga del 1831, in quanto ritenute con essa compatibili[6].

Durante la Rivoluzione francese gli ordini e le congregazioni religiose[7], così come le *fabriques d'église*, furono soppressi anche in Belgio[8] e tutti i loro beni sottoposti al medesimo regime vigente in Francia ovvero, con un'espressione piuttosto ambigua, «mis à la main de la Nation»[9] per essere, quindi, alienati a privati[10] oppure messi a disposizione dei Comuni o di altri enti pubblici. Tra tutti questi beni, le chiese furono quelli che, per concrete difficoltà oggettive, meno si prestavano ad usi diversi

[6] Art. 188 (*ex* 138) cost.: «À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogées».

[7] Sul regime dei beni delle congregazioni religiose presenti in Belgio, dalle soppressioni rivoluzionarie ad oggi, si veda, specificatamente, J. De Maeyer - K. Suenens, *Le patrimoine historique et culturel des instituts religieux en Belgique*, in *Des couvents en héritage. Religious houses: a legacy* (sous la direction de L. Noppen - T. Coomans - M. Drouin), Québec 2015, 329-341.

[8] *Loi du 15 fructidor an IV (1er septembre 1796) qui supprime les établissements religieux dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire, an IV*.

[9] Le *décret du 2 novembre 1789 des biens du clergé mis à la disposition de la Nation* dispone:

«L'Assemblée nationale décrète:

1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces;

2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1 200 livres par an, non compris le logement et les jardins en dépendant».

Altre disposizioni in materia di soppressioni, alienazioni, rendite e saldi attivi di beni ecclesiastici sono contenute nella *loi du 19 août-3 septembre 1792*, nella *loi du 24 août-13 septembre 1793* e nel *décret du 13 brumaire an II (3 novembre 1793)*, i cui principi risultano applicabili in Belgio in forza dell'*arrêt du 5 brumaire, an VI (26 octobre 1797)*, il quale afferma: «Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances, arrête que les biens, maisons presbytérales et églises des cures non desservies, dans les neuf départements réunis, et de celles où le culte serait exercé par des ecclésiastiques qui n'auraient pas fait le serment exigé en dernier lieu par la loi, seront séquestrés, et mis sous la main de la nation, pour être régis et administrés comme les autres biens nationaux, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé pour les départements réunis».

[10] *Arrêté du Directoire du 17 ventôse an VI (7 mars 1798) qui ordonne la promulgation de 2 articles de la loi du 5 novembre 1790 sur les biens nationaux dans les 9 départements réunis*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

da quelli cultuali e, pertanto, non trovando facilmente degli acquirenti, nella maggior parte dei casi rimasero in mano pubblica.

Nell'ambito del tentativo, intrapreso da Napoleone Bonaparte, di restaurare una *paix religieuse* tra lo Stato francese e la Chiesa cattolica[11], il Concordato stipulato con Papa Pio VII il 15 luglio 1801 prevedeva specificatamente un articolo, l'art. 12, sulle chiese già sequestrate in epoca rivoluzionaria ma poi non alienate, il quale così dispone: «Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques». Successivamente veniva adottata la *loi 18 germinal an X* (8 aprile 1802), attuativa del Concordato (*Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX*), la quale contiene due disposizioni relative agli edifici destinati al culto cattolico. Nello specifico, l'art. 75 afferma che: «Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes», mentre l'art. 76 dispone l'istituzione di «fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes». Un'altra norma, l'art. 72, con riguardo alle case canoniche, stabilisce che: «Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. À défaut de ces presbytères les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin». E ancora, l'art. 1 dell'*arrête du 7 thermidor an XI* (26 luglio 1803) prevede che: «Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination». A sua volta, l'art. 2 dispone che: «Les biens des fabriques des églises supprimés seront réunis à ceux des églises conservées et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent».

L'ambiguità delle espressioni «mis à la disposition», «rendus» e «réunis» ha lasciato aperte diverse possibili interpretazioni circa l'effettivo ed attuale statuto proprietario delle chiese e delle case canoniche, espropriate nel periodo rivoluzionario. La dottrina giuridica belga si è, infatti, divisa tra i sostenitori di una posizione di ispirazione liberale, favorevole a riconoscere la

[11] P. De Pooter, *Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan*, in *Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrech* 49, n. 9 (1994), 596.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

proprietà pubblica delle chiese e delle case canoniche, e i sostenitori di un approccio filocattolico, favorevole a riconoscerne la proprietà in capo alle *fabriques d'église* medesime[12]. Molte volte lo scontro tra le fabbricerie e i Comuni è approdato sin dentro alle aule di giustizia, con procedimenti nei quali le parti, oltre a invocare un'interpretazione a sé favorevole della complessa, contraddittoria e frammentaria normativa napoleonica, esibivano documenti d'archivio, quali antichi atti notarili, mappe catastali, vecchi accordi o riconoscimenti, a sostegno delle proprie tesi[13]. La giurisprudenza è alla fine pervenuta, non senza qualche oscillazione nel corso del tempo, alla soluzione di considerare generalmente pubblica (*rectius* comunale) la proprietà di questi beni[14], riconoscendone soltanto l'uso per il culto, ovvero per un servizio di pubblica utilità[15], all'autorità ecclesiastica[16].

[12] Per un'approfondita ricostruzione del dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla proprietà delle chiese cattoliche e delle case canoniche in Belgio, si vedano J. Gennart, *Propriété des anciennes églises et des anciens presbytères en Belgique*, in *Annales de Droit et de Sciences Politiques* 21, 1961, 3-42; P. Godding, *Les presbytères antérieurs au début du XIXe siècle appartiennent-ils à la commune ou à la fabrique d'église?*, in *Annales de droit de Louvain* 57, n. 2 (1992), 161-173; P. De Pooter, *Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan*, in *Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrech* 49, n. 9 (1994), 594-602; J. Gennart, *Les édifices du culte et le droit de propriété*, in *Annales de droit de Louvain* 61, n. 2 (1996), 213-224; P. Blondiau, *Gestion du patrimoine: régime juridique des presbytères*, in *Mouvement communal*, n. 8-9 (2001); F. Judo, *Recente rechtspraak over het eigendomsrecht van pastorieën. Van dogmatisme naar casuïstiek*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2010), 35-54; F. Judo, *Waarschuwen en geraadpleegd worden - of net iets meer? Welke rol kan een overheid spelen in het beheer van religieus onroerend patrimonium?*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2014), 17-32.

[13] P. Vlietinck, *Wie is eigenaar van de (parochie)kerk?*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 45. Si veda, inoltre, sul contenzioso insorto tra *fabriques d'église* e Comuni circa la proprietà delle chiese, F. Judo, *Recente rechtspraak over het eigendomsrecht van pastorieën. Van dogmatisme naar casuïstiek*, in *Recht, Religie en Samenleving*, 2 (2010), 35-54.

[14] F. Amez, *Quel avenir pour le patrimoine privé des fabriques d'église?*, in *Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles*, n. 16 (2019), 758.

[15] S. Demeter, *Lieux de culte et réaffectation. Aperçu des modalités réglementaires*, in *Bruxelles Patrimoine* 13 (2014), 75, afferma che: «Plus que la propriété effective du bâtiment, qui peut être privée ou publique, c'est son affectation autorisée au culte qui en fait un patrimoine affecté à une mission de service public».

[16] T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 55; X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 84-88; P. Vlietinck, *Wie is eigenaar van de (parochie)kerk?*, cit., 46; J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux,

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Nell'intenzione del legislatore napoleonico, la creazione delle fabbricerie corrispondeva, in ogni caso, alla volontà di piegare ai propri fini un istituto di origine medioevale, trasformandolo in un ente pubblico, da costituirsi obbligatoriamente in corrispondenza di ciascuna parrocchia e al quale attribuire i compiti di amministrazione e gestione di beni ormai divenuti pubblici, quali gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto, e le altre proprietà private delle chiese parrocchiali[17]. Ancora oggi, secondo la prassi amministrativa consolidatasi nel tempo, per potersi costituire una *fabrique d'église* è necessario il riconoscimento, da parte dell'autorità pubblica, della corrispondente parrocchia[18], ai soli fini della corresponsione, da parte dello Stato, della remunerazione al ministro di culto ad essa preposto. Tale riconoscimento risulta subordinato ad una estensione territoriale della parrocchia tale da coprire una popolazione di almeno 600 abitanti, indipendentemente dal fatto che questi siano cattolici o meno. Sotto la competenza della *fabrique* della "chiesa-madre" possono rientrare anche cappellanie e chiese succursali, rispettivamente per almeno 400 e 200 abitanti, purché siano localizzate ad una distanza di non più di 2 km dalla "chiesa madre"[19] e siano individuate, d'accordo tra il Vescovo e il Prefetto, in piani oggetto di approvazione gover-

Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en subsidiëring, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 246. Si veda, da ultimo, Conseil d'État, Section d'Administration, *Arrêt n° 171.268 du 16 mai 2007*, il quale ha affermato: «Normalement, les églises rendues au culte en vertu de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X) relative à l'organisation des cultes sont des propriétés communales. La remise aux Fabriques d'église de biens ecclésiastiques nationalisés faite en exécution de cette loi n'impliquant aucun transfert de propriété, l'église paroissiale mise à la disposition d'une fabrique, en vertu de ladite loi, fait en principe partie du domaine communal». La sentenza è disponibile sul sito: *http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/171000/200/171268.pdf*.

[17] Si vedano, sul punto, G. Delbeke, *Het geld van de kerk*, Leuven 2002, 80-116; J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux, *Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en subsidiëring*, cit., 243-244.

[18] La definizione di parrocchia è fornita dal can. 515, il quale così dispone:

§ 1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

§ 2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.

§ 3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso.

[19] J.-F. Husson, *Les fabriques d'église, leur fonctionnement et leurs relations avec les pouvoirs publics*, in *Les Fabriques d'église*, cit., 58-59.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

nativa[20]. Questa impostazione tradizionale è riuscita a mantenersi inalterata fino ai nostri giorni: pertanto, una *fabrique d'église* può essere tuttora definita come «la paroisse, la succursale, la chapelle, en tant que celle-ci possède, en vertu de son institution canonique et de sa reconnaissance par l'autorité civile, le droit de recevoir, posséder, administrer des biens meubles ou immeubles destinés à pourvoir aux frais de l'exercice du culte»[21].

Sul fronte della disciplina normativa, il Concordato del 1801, applicabile anche alle "province belghe" dell'impero napoleonico, seppur mai formalmente abrogato o sostituito – in quanto il Belgio non è mai pervenuto alla stipula di un proprio Concordato con la Chiesa cattolica – lo è nella sostanza, in quanto ritenuto non compatibile con la Costituzione del 1831[22]. La carta fondamentale belga, frutto di un compromesso tra cattolici e liberali[23], garantisce, infatti, la libertà di coscienza e di culto, compreso il suo pubblico esercizio[24], e la libertà di non praticarne alcuno[25], e afferma al contempo il principio di non ingerenza dello Stato nell'organizzazione

[20] L'art. 61 della *loi du 18 germinal an X* (*8 avril 1802*) così dispone: «Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation».

[21] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 67.

[22] Ciò significa, in concreto, che l'affermazione del principio di non ingerenza dello Stato nelle nomine ecclesiastiche ha implicitamente abrogato il Concordato del 1801, nella parte in cui esso prevede la nomina dei vescovi da parte dell'autorità statale e il loro giuramento di fedeltà allo Stato.

[23] R. Torfs, *The Permissible Scope of Legal Limitations on the Freedom of Religion or Belief in Belgium*, *Emory International Law Review* 19, n. 2 (2005), 649; E. Witte, *Breakthrough of a Liberal Constitutional State (1830-1848)*, in E. Witte - J. Craeybeckx - A. Meynen, *Political history of Belgium. From 1830 onwards*, Bruxelles 2009, 24-28; C. Sägesser, *Les rapports entre l'Église et l'État en Belgique au XIX^e siècle: l'application de la Constitution de 1831*, in *Le droit ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIII^e-XX^e siècle)* (sous la direction de B. Basdevant-Gaudemet - F. Jankowiak), Leuven 2009, 37-46; V. Viaene, *La liberté comme en Belgique. The semantic stakes of 'separation' between church and state in Belgium*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2009), 129-146; C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, in *Dossiers du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques* 78, n. 3 (2011), 11; J.-F. Husson, *Financer les cultes pour promouvoir le «vivre ensemble» et l'ordre public? La Belgique entre discours et réalités*, in *Eurostudia* 13, n. 1 (2018), 73.

[24] Art. 19 cost. (*ex* art. 14): «La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés».

[25] Art. 20 cost. (*ex* art. 15): «Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

interna dei culti[26]. Il contenuto del Concordato risulta, inoltre, superato dalle successive normative adottate, nei rispettivi ambiti di competenza, dalle Regioni e dalle Comunità linguistiche.

Il Regno del Belgio è, infatti, uno Stato federale, diviso in tre Regioni, Bruxelles-Capitale, Fiandre e Vallonia, che negli anni hanno veduto accrescere i propri poteri, con riguardo a tutte le politiche concernenti "il territorio", inteso in senso ampio, e in tre Comunità linguistiche, fiamminga, francofona e tedesca, che si occupano, invece, delle politiche concernenti la "persona", e, quindi, principalmente di educazione, cultura e cooperazione tra le diverse comunità. A seguito della riforma costituzionale del 1989, la tutela del patrimonio culturale immobile è divenuta di competenza delle Regioni, mentre quella dei beni culturali mobili delle Comunità linguistiche[27]. Allo stesso modo, a seguito della *loi spéciale du 13 juillet 2001*, spetta attualmente alle Regioni disciplinare le *fabriques d'église* e gli enti assimilati per la gestione degli aspetti materiali degli altri culti riconosciuti[28].

Sulla base del soddisfacimento o meno del duplice requisito del riconoscimento della confessione religiosa a livello nazionale da parte dello Stato federale e a livello territoriale da parte della Regione, è possibile distinguere i *bâtiments destinés au culte public* e i *bâtiments destinés au culte privé*: solo ai primi è attribuito il finanziamento pubblico, in ragione della funzione di pubblico servizio che in essi si esercita[29]. Gli edifici destinati al culto pri-

[26] Art. 21 cost. (*ex* art. 16): «L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu».

[27] La *loi du 8 août 1988* ha modificato la *loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980*, inserendo tra le competenze delle Regioni, quelle su «les monuments et les sites», mentre le Comunità sono divenute competenti per «le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles», ovvero per il patrimonio mobiliare.

[28] La *loi spéciale du 13 juillet 2001* ha modificato l'art. 6, § 1er, VIII, n° 6, inserendo, tra le materie oggetto dei «pouvoirs subordonnés», «les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes». Si veda, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di confessioni religiose, F. Amez, *De bevoegdheidsverdeling inzake erediensten*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 25-39.

[29] T. Coomans, *Quelle protection pour les églises à Bruxelles? Vers une approche patrimoniale intégrée*, in *Bruxelles Patrimoines* 2 (2012), 55.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

vato possono, a loro volta, essere adibiti a culti non riconosciuti oppure a comunità territoriali di culti riconosciuti, ma prive del medesimo status a livello locale. Ciò significa, ad esempio, che le chiese, le cappelle e gli oratori di conventi, abbazie, scuole e ospedali, gestiti in genere da associazioni senza scopo di lucro, non potranno godere di alcun contributo, in quanto le relative comunità non sono formalmente riconosciute dalle Regioni, a differenza delle *fabriques* corrispondenti a ciascuna parrocchia.

Con specifico riguardo alle chiese cattoliche, occorre identificarne due tipologie: 1) le *églises domaniales*, costruite in epoca anteriore alla stipula del Concordato, le quali, in forza delle disposizioni adottate in epoca rivoluzionaria e napoleonica, risultano essere tuttora di proprietà o comunque appartenenti ai Comuni (le chiese parrocchiali) e alle Province (le cattedrali) e soltanto messe a disposizione dei Vescovi e, quindi, a loro volta, dei parroci; esse sono, in linea di principio, inalienabili, inviolabili, non soggette a sequestro o a usucapione[30]; 2) le *églises non domaniales*, ovvero quelle che furono oggetto di alienazione a privati in epoca rivoluzionaria, ma che furono successivamente riacquistate a titolo oneroso o gratuito da parte di congregazioni religiose o di *fabriques d'église*, oppure ancora quelle costruite successivamente al Concordato, e che sono rimaste tuttora in proprietà di comunità religiose o di associazioni senza scopo di lucro ovvero delle *fabriques d'église* medesime[31], se proprietarie del terreno su cui sono state costruite[32], secondo il principio generale dell'accessione. Secondo una rilevazione risalente al 2014 e concernente le sole chiese cattoliche parrocchiali nelle Fiandre, il 49% (871) sono risultate di proprietà delle *fabriques*, il 33% (593) dei Comuni, mentre per il 10% (172) vi è una sostanziale incertezza giuridica su chi sia l'effettivo proprietario; 99 edifici soggiacciono a un regime di comproprietà tra il Comune e la *fabrique*, mentre 45 chiese appartengono ad un'associazione senza scopo di lucro o a una congregazione religiosa[33].

[30] P. Vlietinck, *Wie is eigenaar van de (parochie)kerk?*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 47.

[31] Si vedano, sul punto, T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 55-56; J. Ghysels - A.-S. Vanwinsen, *Reorganisatie van parochies*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 218.

[32] F. Amez, *Quel avenir pour le patrimoine privé des fabriques d'église*, in *Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles*, n. 16 (2019), 758.

[33] J. Aerts - J. Jaspers - J. Klinckaert - D. Stevens - A. Van Dyck, *Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen*, Heverlee 2014, 145.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Dal punto di vista della legislazione civile[34], le 3.577 parrocchie esistenti in Belgio al 2023[35], ben 342 in meno rispetto al 2011[36] e 214 in meno rispetto al 2019[37], sono considerate un mero istituto di diritto canonico[38], in linea di principio irrilevante ai fini della legislazione civile[39], e non sono in alcun modo riconosciute quali persone giuridiche[40]. L'unico soggetto che rileva è la *fabrique* corrispondente a ciascuna parrocchia, in quanto ente pubblico, dotato di personalità giuridica in forza della legge[41] e deputato ad occuparsi della gestione di tutti gli aspetti materiali del culto. Ciò avviene, in concreto, per mezzo di un *Conseil de la fabrique d'église*, organo deliberativo, composto da un numero variabile di parrocchiani, che svolgono la propria funzione a titolo gratuito e che sono eletti a scrutinio segreto dalla maggio-

[34] A. Borras, *Fabrique d'église et droit canonique*, in *Les Fabriques d'église*, cit., 35; X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'église et établissements assimilés*, cit., 72.

[35] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2024*, 81, disponibile sul sito: *https://documents.cathobel.be/PDF%20GRATUITS/rapport-annuel-eglise/RAPPORT%20ANNUEL%20DIGI%202024.pdf*

[36] C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 28, riporta il numero di parrocchie al 2011, pari a 3.919.

[37] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2019*, 14, disponibile sul sito: *http://newsletter.cathobel.be/191204/Eglise_catholique_en_Belgique_2019-Rapport_annuel_2019.pdf.*

[38] J. Ghysels - A.-S. Vanwinsen, *Reorganisatie van parochies*, cit., 207.

[39] In generale, in Belgio, le norme di diritto canonico non possono trovare applicazione se non come diritto interno alla confessione religiosa. Possono, tuttavia, essere applicate dai giudici civili, laddove il rispetto di alcune disposizioni canoniche sia previsto a pena di nullità all'interno di un contratto o degli statuti di una associazione senza scopo di lucro. Sul rapporto tra il diritto civile belga e il diritto canonico in materia patrimoniale, si vedano P. De Pooter - J.-P. Schouppe *Hoe kan de erosie van het belgisch kerkelijk patrimonium worden tegengegaan? Een canoniekrechtelijke aanpak*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2008), 85-109; P. De Pooter - J.-P. Schouppe, *Sur les traces du droit canonique des biens temporels en Belgique*, in *Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique* (sous la direction de J.-P. Schouppe), Bruxelles 2008, 145-171; J. Vannerom, *De alienatione. Vervreemding van tijdelijke goederen naar canoniek recht*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 107-108.

[40] A. Borras, *Paroisses et fabriques d'église, un héritage pour le futur*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 56.

[41] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 72, riporta la definizione di «établissement public» come «personne morale de droit public qui est créée par une loi fédérale, qui bénéficie d'une autonomie d'organisation et de gestion dans l'exercice de ses activités, mais qui reste assujettie à divers contrôles, dont ceux de la tutelle administrative».

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

ranza assoluta dei membri del consiglio medesimo, secondo un meccanismo che costituisce, di fatto, una sorta di cooptazione. Seppur membri di un ente pubblico a tutti gli effetti, ai consiglieri non è riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali[42].

Nell'originaria disciplina napoleonica, il parroco (*curé* o *desservant*) e il sindaco (*maire*) erano sempre considerati membri di diritto del Consiglio. A questo organo spettava e spetta tuttora adottare le decisioni necessarie per assicurare la manutenzione e la conservazione dell'immobile[43], indipendentemente da chi ne sia il proprietario, se la fabbriceria medesima o un ente pubblico territoriale, ovverosia il Comune (chiese parrocchiali) o la Provincia (cattedrali). Tali enti pubblici territoriali, quand'anche risultassero proprietari del bene, sono tenuti a rispettare la destinazione al culto dell'immobile e a lasciarlo in uso esclusivo all'autorità ecclesiastica[44].

Tuttavia, gli atti adottati dal Consiglio della *fabrique* sono sottoposti ad un pervasivo controllo, consistente nella cosiddetta "tutela amministrativa"[45] da parte delle autorità pubbliche, in specie il Comune, il Governatore della Provincia, il Governo Regionale e il Ministero federale della Giustizia. In concreto, ciò significa che la loro esecuzione può essere sospesa ovvero che gli atti medesimi possono essere annullati con effetto retroattivo dall'autorità di volta in volta competente, qualora siano ravvisati una violazione di legge, un eccesso di potere o un inadempimento, a garanzia del rispetto della legge e a tutela dell'interesse pubblico generale. In caso di gravi e reiterate violazioni, può essere disposta la nomina di un commissario governativo, con poteri sostitutivi o decisori. Addirittura, per il compimento di atti dispositivi e per l'accettazione di donazioni e legati, è richiesta un'autorizzazione ministeriale, originariamente a livello federa-

[42] M. Damoiseaux, *Traité pratique de l'administration des fabriques d'église*, cit., 11.

[43] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 41.

[44] *Ivi*, 82.

[45] *Ivi*, 341-342, riporta la definizione di «tutelle administrative» come «l'ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité supérieure aux fins d'assurer le respect du droit et de la sauvegarde de l'intérêt général contre l'inertie préjudiciable, les excès et les empiètements des agents décentralisés» ovvero come un «droit de regard que conserve l'État sur les services décentralisés qu'il a créés». Si veda, inoltre, sulla tutela amministrativa, J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux - A.-S. Vanwinsen, *Administratief Toezicht*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 57-80.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

le, oggi a livello regionale. Trattasi, di fatto, di una contropartita volta a bilanciare l'ingente intervento economico che gli enti pubblici sono tenuti a corrispondere alle fabbricerie e agli altri enti ad esse assimilati[46].

Tutti questi organismi, regolati dal diritto pubblico, risultano competenti a gestire beni pubblici o quantomeno di interesse pubblico quali sono le chiese, le cattedrali e, più in generale, i luoghi di culto dove si riuniscono le comunità locali[47] delle sei confessioni religiose ufficialmente riconosciute a livello federale[48]. La legge federale stabilisce l'obbligo, in capo ai Comuni, di

[46] J.-F. Husson, *La tutelle concernant les fabriques d'églises*, in *Les Fabriques d'église*, cit., 75.

[47] L'istituzione delle comunità territoriali delle sei confessioni riconosciute a livello federale spetta alle Regioni, le quali possono subordinarla al soddisfacimento di determinati criteri e al rilascio di dichiarazioni. A titolo di esempio, l'art. 7 del *Decret réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnu* subordina il riconoscimento di una comunità religiosa nelle Fiandre al soddisfacimento di determinate condizioni, tra cui una struttura giuridica trasparente, adeguata allo suo statuto di diritto pubblico; la sostenibilità e la trasparenza finanziaria; la mancata riscossione di finanziamenti o sostegni stranieri che influiscano sulla sua indipendenza o che siano direttamente o indirettamente ricollegati al terrorismo, all'estremismo, allo spionaggio o all'ingerenza clandestina; la dimostrazione della rilevanza sociale della comunità religiosa locale sulla base della conferma, da parte dell'organo rappresentativo, che la comunità religiosa locale ha almeno duecento membri nella circoscrizione territoriale; il rispetto delle condizioni materiali che consentono l'esercizio del culto e il mantenimento della sua dignità; la garanzia della manutenzione e la conservazione degli edifici adibiti al culto, nonché il mantenimento di contatti costanti con l'autorità locale del comune in cui si trovano gli edifici adibiti al culto, il rispetto del principio di buon vicinato e il mantenimento di contatti duraturi con la comunità locale in cui sono ubicati gli edifici di culto.

[48] Il riconoscimento delle confessioni religiose – attualmente sei – spetta ad una decisione sovrana del Parlamento Federale. Non essendoci una legislazione organica in materia, esso avviene, per prassi, in modo implicito, mediante l'emanazione di disposizioni legislative concernenti la gestione dei beni della confessione religiosa e le remunerazioni e pensioni dei ministri di culto. In assenza di indicazioni nel testo costituzionale e nelle leggi, i requisiti che per giurisprudenza e prassi sono stati seguiti per il riconoscimento sono il numero di fedeli (alcune decine di migliaia), il carattere storico della presenza della confessione religiosa in Belgio, un'organizzazione interna della comunità religiosa che preveda un organo rappresentativo in grado di dialogare con l'autorità civile, un'utilità sociale e non svolgere attività in contrasto con l'ordine pubblico. Si vedano, sul punto, J.-F. Husson, *Le financement public des cultes, de la laïcité et des cours philosophiques*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

contribuire a colmare l'eventuale deficit delle *fabriques*, ai sensi dell'art. 255, n° 9, della *nouvelle loi communale du 24 juin 1988*[49], mentre compete alle Province contribuire alle spese per la manutenzione delle chiese cattedrali, degli episcopi e dei seminari diocesani, così come previsto dall'art. 69, n° 9, della *loi provinciale du 30 avril 1836*[50]. Ne discende che i Comuni e le Province sono obbligati a sostenere questi enti dal punto di vista economico: si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo in loro favore[51], che deve essere attuato a condizione, però, che i conti e i bilanci siano stati redatti e depositati presso i Comuni nel rispetto dei termini e delle formalità imposti dalla legge[52].

La struttura organizzativa di questi enti prevede un consiglio di amministrazione, detto *conseil d'église* per il culto cattolico e *conseil d'administration* per le altre confessioni religiose, che risulta competente ad approvare i bilanci e i piani pluriennali di intervento, secondo scadenze definite dalla legge, e a presentarli all'autorità ecclesiastica di riferimento (*l'organe représentatif agréé* ovvero, in linea generale per il culto cattolico, il Vescovo

recherche et d'information socio-politiques, vol. 1703-1704, n. 38 (2000), 8-10; J.-F. Husson, *Le financement des cultes et de la laïcité organisée en Belgique*, in *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives* (sous la direction de J.-F. Husson), Namur 2005, 24; C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 23 e 28; F. Amez, *De bevoegdheidsverdeling inzake erediensten*, cit., 26 e 29.

[49] L'art. 255, n° 9, della *nouvelle loi communale du 24 juin 1988*, così dispone: «Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes: […]

9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements».

[50] L'art. 69, n. 9, della *Loi provinciale du 30 avril 1836* così dispone: «Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes: […]

9° les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an X et 30 décembre 1809».

[51] J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux, *Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en subsidiëring*, cit., 264. Da ciò discende che, se il Comune si rifiuta di adempiere a quest'obbligo, la *fabrique* potrà, esauriti i rimedi amministrativi interni, agire in giudizio, sollevando la questione avanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo, che sarà invece competente allorquando si discuta non dell'*an* ma del *quantum* della pretesa.

[52] J.-F. Husson, *Les fabriques d'église, leur fonctionnement et leurs relations avec les pouvoirs publics*, cit., 67.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

posto a capo di ciascuna diocesi[53]), al Consiglio comunale del Comune nel quale l'edificio di culto si situa e al Governatore della Provincia o al Governo regionale. Poteri rappresentativi ed esecutivi sono esercitati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, il cui numero di componenti può variare, secondo parametri correlati al numero di abitanti corrispondenti.

Sul piano del diritto canonico, invece, anche in Belgio è sorta la prassi di raggruppare più parrocchie in "Unità pastorali"[54], ben 379 alla fine del 2021[55], che assumono diverse denominazioni a seconda della Comunità linguistica o della specifica diocesi: *Parochiefederatie* (Fiandre), *Unités pastorales* (Vallonia, eccetto la diocesi di Namur, dove si parla di *Secteurs parossiaux*) e *Pfarrverband* (area linguistica tedesca)[56]. Questi raggruppamenti, che trovano una base giuridica nel can. 374 § 2[57] e in un documento

[53] J. Ghysels - A.-S. Vanwinsen, *Reorganisatie van parochies*, cit., 217-218, precisano che, attualmente, non vi è alcuna norma giuridica federale che stabilisca che l'*organe représentatif agréé* della confessione religiosa cattolica sia sempre il Vescovo. L'art. 9 della loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X) dispone, infatti, che: «Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés, dans leurs paroisses». Per cui, nella prospettiva dell'autorità pubblica, l'organo rappresentativo potrebbe mutare, a seconda che la questione riguardi la diocesi, e quindi sarà il Vescovo, o la parrocchia, e quindi sarà il Parroco. A contraddire questa interpretazione si pone, però, l'art. 5 del *décret du 7 mai 2004* fiammingo, il quale dispone, con riguardo alla composizione del *Conseil de la fabrique d'église*, che: «Le conseil d'église se compose de cinq membres et du responsable de la paroisse ou son suppléant désigné par l'organe représentatif agréé, qui en fait partie de plein droit», con ciò lasciando chiaramente intendere che deve considerarsi il Vescovo quale organo rappresentativo.

[54] Si vedano, sull'istituto delle unità pastorali in Belgio, A. Borras, *De heraanleg van het parochielandschap*, in *Collationes* 30 (2000), 391-413; A. Borras, *La voie belge des Unités pastorales*, in *Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique* (sous la direction de J.-P. Schouppe), Bruxelles 2008, 75-97; C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 45; A. Borras, *Les regroupements paroissiaux: questions en cours*, in *Lumen vitae* 67, n. 1 (2012), 19-31; O. Fröhlich, *Les regroupements paroissiaux en Belgique francophone. Restructuration ou renaissance?*, in *Lumen vitae* 67, n. 1 (2012), 85-91; A. Borras, *Paroisses et fabriques d'église, un héritage pour le futur*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 64-67.

[55] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2022*, cit., 80.

[56] A. Borras, *Fabrique d'église et droit canonique*, in *Les fabriques d'église*, cit., 38.

[57] Can. 374 § 2. Per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

della Congregazione per i vescovi del 2004[58], sono affidati alla cura dello stesso parroco o di una medesima équipe pastorale, con la conseguente razionalizzazione degli orari e degli edifici nei quali le funzioni festive sono celebrate[59]. Questa modalità organizzativa consente la condivisione di spazi per lo svolgimento di servizi e di attività in comune[60], come quelle catechetiche, e si inserisce nell'ambito di una più ampia riflessione circa l'evoluzione dell'istituto della "parrocchia" all'interno di una società sempre più secolarizzata[61].

L'unione estintiva di parrocchie a norma del diritto canonico, cui è di fatto preordinata sul lungo periodo questa riorganizzazione pastorale[62], incide, peraltro, anche sull'organizzazione materiale del culto[63] e sull'esistenza stessa delle fabbricerie, in quanto

[58] Congregazione per i Vescovi, *Apostolorum successores*, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Città del Vaticano 2004, n. 216, lett. b), 233: «Si va diffondendo il ricorso alle cosiddette "unità pastorali" con le quali si intendono promuovere forme di collaborazione organica tra parrocchie limitrofe, come espressione della pastorale d'insieme. Quando il Vescovo ritiene opportuno la costituzione di tali strutture, conviene che si attenga ai seguenti criteri: che le aree territoriali siano delimitate in modo omogeneo, anche dal punto di vista sociologico; che le parrocchie coinvolte realizzino una reale pastorale d'insieme; che si garantiscano efficacemente i servizi pastorali alle singole comunità presenti sul territorio. La diversa organizzazione del servizio pastorale non deve far dimenticare che ogni comunità, anche piccola, ha diritto ad un autentico ed efficace servizio pastorale».

[59] É. Arcq - C. Sägesser, *Le fonctionnement de l'Église catholique dans un contexte de crise*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d'information socio-politiques*, vol. 2112-2113, n. 27 (2011), 54; J. Ghysels - A.-S. Vanwinsen, *Reorganisatie van parochies*, cit., 209.

[60] A. Borras, *Paroisses et fabriques d'église, un héritage pour le futur*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 66.

[61] Si vedano, sul punto, A. Borras, *Le remodelage paroissial: un impératif canonique et une nécessité pastorale*, in *Paroisses et ministère. Métamorphoses du paysage paroissial et avenir de la mission* (dir. G. Routhier - A. Borras), Montréal 2001, 43-195; A. Borras, *Les paroisses et l'avenir*, in *Studia canonica* 35, n. 2 (2001), 421-462; A. Join-Lambert, *Évolutions et avenir des paroisses et des Églises: Aperçu de recherches et réflexions récentes*, in *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 90, n. 1 (2014), 127-151.

[62] Questo è l'approccio adottato dal sinodo della diocesi di Tournai, come riporta il suo vicario generale, O. Fröhlich, *Évolution des paroisses et avenir des fabriques d'église*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 228-229.

[63] La fusione di parrocchie, in quanto capace di incidere sull'organizzazione territoriale del culto, richiede anche un procedimento di natura civile, oggi regolato, nelle Fiandre, dagli artt. 36-44 del *Décret du 22 octobre 2021 réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

ne dovrebbe comportarne la fusione totale[64] o parziale ovvero un raggruppamento a livello comunale, o quantomeno ciò è quanto auspica parte della dottrina[65]. Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione, la disciplina fiamminga del 2004 è stata emendata nel 2012 e poi ancora nel 2017 proprio per considerare questa evenienza e facilitare la fusione delle fabbricerie parallelamente a quella delle parrocchie, nonché per consentire la modifica dei confini parrocchiali, onde adattarsi a quelli dei Comuni, oggetto di fusioni intervenute a partire dagli anni 1970 e che continuano tuttora[66]. Questo fenomeno, per il momento limitato ad alcune diocesi, ma auspicato per tutte da certa dottrina fiamminga[67], in concreto potrebbe non comportare una semplificazione, ma soltanto un aggravio di lavoro: si può immaginare, infatti, che, se prima cinque chiese erano gestite da venticinque persone, cinque membri per ciascuna delle cinque *fabriques*, a seguito della fusione, in capo a sole cinque persone sarà imposto l'onere di gestire ben cinque chiese. D'altra parte, è pur vero che alcune *fabriques* faticano sempre più a reclutare nuovi membri e devono sopportare tutta una serie di adempimenti burocratici piuttosto impegnativi rispetto al numero dei fedeli beneficiari degli stessi.

Complessivamente questo sistema, se da un lato consiste in un'obiettiva ingerenza ed in una forte imposizione dello Stato sulla determinazione delle modalità di gestione dei luoghi di culto, ritenuta tuttavia compatibile con i principi costituzionali[68],

[64] A. Borras, *Fabrique d'église et droit canonique*, in *Les fabriques d'église*, cit., 46-48. Anche T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 58, afferma che, seppur sino ad allora raro, il fenomeno della soppressione di parrocchie ha normalmente comportato la fusione delle due *fabriques* e dei loro patrimoni.

[65] A. Borras, *Paroisses et fabriques d'église, un héritage pour le futur*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 68-69.

[66] Le modificazioni sono state introdotte con il *décret du 06 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus* e con il *décret du 2 décembre 2017 sur l'administration locale*

[67] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, cit., 21.

[68] J. Ghysels - A.-S. Vanwinsen, *Reorganisatie van parochies*, cit., 216, sottolineano che l'ingerenza dello Stato belga nella gestione degli aspetti materiali del culto e, in specie, il sistema delle *fabriques d'église*, non violerebbe il disposto di cui agli artt. 19 e 21 cost., essendo preclusa soltanto l'ingerenza negli aspetti dottrinari e di organizzazione interna delle confessioni religiose, mentre potrebbe, secondo gli Autori, porsi in contrasto con la libertà di associazione, garantita dall'art. 27 cost.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

nell'arco di due secoli di applicazione ha certamente spinto verso un coinvolgimento dei laici, soprattutto di quelli "più impegnati", nella vita della propria parrocchia, anticipando una tendenza emersa sempre più fortemente negli ultimi anni, che vede nell'impegno dei fedeli non consacrati un ausilio imprescindibile per l'organizzazione delle attività parrocchiali, sia per gli aspetti pastorali, sia per i profili gestionali. D'altronde, a bilanciare questa forte ingerenza dell'autorità pubblica, vi sono i notevoli contributi per il mantenimento e il restauro dei luoghi di culto: solo nelle Fiandre, nell'anno 2009, i Comuni hanno erogato più di 43 milioni di euro agli enti pubblici rappresentativi sul territorio delle sei confessioni religiose riconosciute, di cui quasi 42 alle *fabriques d'église* cattoliche[69]. A livello nazionale, per il sostegno ai culti e alle organizzazioni filosofiche non confessionali, si è stimato che, a titolo di spese ordinarie con riferimento al budget per l'anno 2004, i Comuni belgi avessero speso all'incirca 100 milioni di euro, di cui il 96% in favore del culto cattolico[70]. Lo Stato federale si fa, invece, carico del pagamento delle remunerazioni e delle pensioni dei ministri di culto e dei delegati delle organizzazioni non confessionali[71], in forza dell'art. 181 della Costituzione belga[72], con un costo per le casse statali pari, nel 2008, a 136,2 milioni di euro[73] sui complessivi 320,6, erogati dal complesso di tutti gli organi pubblici (Stato centrale, Regioni, Comunità, poteri locali) per il finanziamento delle confessioni

[69] G. Bourgeois, Conceptnota *Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk*, 24 giugno 2011, 3, disponibile sul sito: *https://www.parcum.be/files/Erfgoedadvies/kerkenbeleidsplannen/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf*.

[70] J.-F. Husson, *Le financement des cultes et de la laïcité organisée en Belgique*, cit., 34-36.

[71] Si veda, sul punto, Commission chargée de l'examen du statut des ministres des cultes reconnus, *Le financement par l'Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque*, 2005-2006, disponibile sul sito: *https://justice.belgium.be/sites/default/files/rapport_commission_des_sages.pdf*. Per un commento all'esito dei lavori della commissione, si veda A. Piraux, *Le financement par l'Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque*, in *Piramides*, 13 (2007), 1-29.

[72] L'art. 181 (*ex* art. 117) della costituzione belga così dispone:

«§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget».

[73] C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 31.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

religiose e della laicità organizzata, di cui 275,2 milioni di euro, pari all'85,8%, destinati al culto cattolico[74]. Ciò detto, appare evidente che, in una congiuntura economica come quella attuale, queste cifre non appaiano più sostenibili.

Le origini di questo sistema di finanziamento risalgono alla volontà del neo-Stato belga di compensare, quantomeno in parte, la Chiesa cattolica dei beni espropriati e venduti durante la Rivoluzione francese. Esso è stato esteso, nel corso del tempo, anche agli altri cinque culti riconosciuti (protestante, israelita, anglicano, musulmano, ortodosso)[75], mentre nessuna erogazione diretta è prevista per le altre confessioni non riconosciute[76]. Un siffatto meccanismo, particolarmente esoso per le casse pubbliche, è stato criticato e giudicato discriminatorio, ad esempio perché non contempla, se non come facoltativi, i finanziamenti per la costruzione di nuovi edifici di culto[77], ed è stato comunque ritenuto dai rappresentanti di alcuni partiti politici non più in linea con il sentire della popolazione, fra cui il numero dei non credenti appare in costante aumento, e non più economicamente sostenibile. Pertanto, già nel 2006 è stata istituita a livello federale una "commissione di saggi"[78] che ha provveduto a stendere una relazione in merito al finanziamento dei ministri di culto da parte dello Stato centrale[79], contenente anche diverse raccomandazioni, alcune immediatamente applicabili, altre in vista di una possibile riforma

[74] C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 35.

[75] Si vedano, per un'analisi storico-normativa del sistema belga di finanziamento dei culti e della laicità organizzata, J.-F. Husson, *Le financement public des cultes, de la laïcité et des cours philosophiques*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d'information socio-politiques*, vol. 1703-1704, n. 38 (2000), 1-90; J.-P. Delville, *Le financement des cultes en Belgique: approche historique*, in *Le financement des cultes et de la laïcité*, cit., 79-90; J. De Mayer, *Kirchenfinanzierung seit Napoleon in Belgien - zwischen direkter staatlicher Finanzierung und Subventionspolitik. Ein historischer und aktueller Überblick*, in *Kirchenfinanzierung in Europa: Modelle und Trends* (Hg. R.K. Höfer), Innsbruck-Wien 2014, 9-29; S. Wattier, *Le financement public des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. Analyse de constitutionnalité et de conventionnalité*, Bruxelles 2016.

[76] C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 15.

[77] J.-F. Husson, *Les pouvoirs publics et les édifices cultuels en Belgique*, in *Revue du droit des religions*, 3 (2017), 72-73.

[78] *Arrêté royal du 10 novembre 2005 portant création d'une Commission «chargée de l'examen du statut des ministres des cultes reconnus».*

[79] Commission chargée de l'examen du statut des ministres des cultes reconnus, *Le financement par l'Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque*, 2005-2006, disponibile sul sito: *https://justice.belgium.be/sites/default/files/rapport_commission_des_sages.pdf*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

del sistema. In questa prospettiva un secondo gruppo di esperti è stato costituto nel 2009[80], il quale ha concluso i propri lavori con la pubblicazione di un rapporto contenente una proposta di legge completamente sostitutiva del precedente modello[81], volta ad introdurre un doppio meccanismo di registrazione e di riconoscimento. Solo a seguito di quest'ultimo, la confessione potrebbe godere dei finanziamenti pubblici, ripartiti sulla base di periodiche e ampie rilevazioni scientifiche circa le convinzioni religiose della popolazione oppure mediante l'imposizione di un «impôt philosophiquement dédié», ovverosia di un'imposta orientata dalle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi[82]. Ancora, tra il 2010 e il 2011 numerose proposte di riforma, ispirate da esponenti dei partiti liberali, socialisti ed ecologisti[83], sono state avanzate e sostenute alla luce della contrazione del numero dei fedeli cattolici praticanti, delle prese di posizione ritenute particolarmente conservatrici e apparentemente poco concilianti dell'allora appena nominato Vescovo di Mechelen-Brussels, nonché dello scandalo suscitato, nel 2010, dalla scoperta di alcuni casi di presunti abusi sessuali di prelati su minori, che ha spinto il Vescovo di Bruges a rassegnare le dimissioni[84].

Nessuna di queste iniziative è riuscita, tuttavia, ad ottenere alcun riscontro pratico, sia a causa dell'elevata frammentazione delle competenze tra i diversi livelli di governo[85], sia per l'instabilità politica e i frequenti cambi di governo, formati per lo più

[80] *Arrêté royal du 13 mai 2009*.

[81] L.-L. Christians - M. Magits - C. Sägesser - L. De Fleurquin, *La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du groupe de travail instauré par Arrêté royal du 13 mai 2009*, Bruxelles 2010, disponibile sul sito: *http://belgianlawreligion.e.b.f.unblog.fr/files/2011/02/RapportChristiansMagitsCultes.pdf*; L.-L. Christians - M. Magits - C. Sägesser - L. De Fleurquin, *La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du groupe de travail instauré par Arrêté royal du 13 mai 2009. Note additionnelle*, Bruxelles 2011, disponibile sul sito: *https://www.laicite.be/app/uploads/2016/11/Cultes_note_additionnelle.pdf.*

[82] Si veda, per un commento critico ai lavori della commissione, K. Martens, *Komen oude geesten terug?*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2011), 6-9.

[83] C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 38.

[84] Sulla situazione di crisi della Chiesa cattolica in Belgio a seguito degli scandali del 2010, si veda C. Sägesser, *Le fonctionnement de l'Église catholique dans un contexte de crise*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 2112-2113, n. 27 (2011), 5-85.

[85] J.-F. Husson, *Les pouvoirs publics et les édifices cultuels en Belgique*, cit., 77.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

da coalizioni politiche molto eterogenee, incapaci di stemperare le tensioni che siffatti cambiamenti avrebbero inevitabilmente prodotto all'interno della società belga. Si tratta, infatti, di una società estremamente frammentata, sia dal punto di vista politico, sia da quello linguistico, nella quale si cerca strenuamente di raggiungere un compromesso soddisfacente per tutti, preferendo, allorquando ciò non fosse possibile, l'inamovibilità piuttosto che la rottura di equilibri precari.

2. *La disciplina federale delle* fabriques d'église *in Belgio*

Il sistema originario di gestione e organizzazione interna delle *fabriques d'église* in Belgio si fondava su due fonti principali, il *décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises* e la *loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes*.

Il decreto imperiale, attualmente in vigore, anche se con qualche modifica, solo più in Vallonia, in quanto è stato abrogato dalle Fiandre, dalla regione di Bruxelles-Capitale e dalla Comunità germanofona, stabilisce alcuni princìpi fondamentali che saranno ripresi anche dalle normative successive, ovvero:

– Una procedura di tutela amministrativa, con riguardo agli atti adottati dalle *fabriques d'église*;

– Regole formali e sostanziali sulle modalità di redazione del bilancio;

– Modalità di designazione dei membri del Consiglio.

Può essere dunque interessante, da un punto di vista storico e per consentire la comparazione con la disciplina vigente, presentare nei suoi tratti salienti il testo originario del decreto imperiale, il quale si divide in cinque capitoli:

1) Sull'amministrazione delle *fabriques d'église* (artt. 1-35);

2) Sulle entrate, gli oneri e il bilancio delle *fabriques d'église* (artt. 36-49);

3) Sulla gestione dei beni e sui conti (artt. 50-91);

4) Sugli oneri in capo ai Comuni relativamente ai culti (92-103);

5) Sulle chiese cattedrali, i vescovadi e i seminari (artt. 104-113).

L'art. 1 indica quali sono i compiti delle fabbricerie, create ai sensi dell'art. 76 della *loi 18 germinal an X*, ovvero:

– Manutenzione e conservazione dei templi;

– Amministrazione di elemosine, donazioni, rendite e riscossioni autorizzate da leggi e regolamenti, somme aggiuntive fornite dai comuni, e in generale tutti i fondi che vengono stanziati per l'esercizio del culto;

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

– Provvedere alle spese necessarie al mantenimento della "dignità" delle chiese.

Dalla lettura di questa disposizione si può evincere che le fabbricerie dispongono di una duplice tipologie di entrate: quelle pubbliche, derivanti dai contributi comunali o comunque provenienti da altri enti pubblici, e quelle private, derivanti da donazioni, legati e rendite di beni di loro proprietà. Secondo quanto disposto dal capitolo quarto, allorquando la fabbriceria non sarà in grado di coprire con le proprie risorse le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, subentrerà l'intervento pubblico, in primo luogo del Comune, volto a colmare la differenza, anche a mezzo di tributi straordinari (artt. 92 n. 1, 94, 98, 99)[86]. Nel caso in cui neanche in questo modo sia possibile sopperire alle riparazioni straordinarie, è prevista la possibilità di richiedere l'intervento dello Stato, mediante un fondo apposito (art. 100). Ai Comuni spetta, inoltre, mettere a disposizione dei sacerdoti preposti all'officiatura un *presbytère*, ovvero una casa canonica, o, in mancanza, corrispondere un'indennità pecuniaria per la locazione di un alloggio (art. 92, n. 2).

Per quanto riguarda l'organizzazione interna della *fabrique*, sono previsti due organi, il *Conseil* e il *Bureau de marguilliers*. Secondo l'originario impianto napoleonico, il *Conseil*, organo assembleare e con funzioni deliberative, risulta composto da 9 o da 5 membri, a seconda che la parrocchia corrispondente alla *fabrique* sia composta da almeno "5.000 anime" (da intendersi con riferimento alla popolazione residente, indipendentemente dal credo confessionale) ovvero da un numero inferiore, scelti tra i notabili cattolici[87] residenti nel territorio parrocchiale (art. 3). Si aggiungono, inoltre, come membri di diritto del Consiglio, il parroco o un suo vicario e il sindaco o un suo delegato. Se il sindaco non è cattolico, è prevista la sua sostituzione da parte di un suo rappresentante che lo sia (art. 4). Ogni tre anni è previsto un rinnovo parziale del Consiglio, con la fuoriuscita di alcuni membri, individuati, per la prima volta, mediante sorteggio, poi seguendo l'anzianità di mandato, per lasciar posto ad altri, eletti

[86] La *loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques d'église* specifica nel dettaglio le modalità di ripartizione dell'eventuale deficit della *fabrique*.

[87] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 186-187, affermano che per *notable* deve intendersi una «personne à laquelle sa situation sociale confère une certaine autorité dans les affaires publiques», mentre spetterà esclusivamente al Vescovo, in caso di contestazioni, valutare la sussistenza del requisito della "cattolicità" del membro della *fabrique*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

dai consiglieri rimanenti, salva, tuttavia, la possibilità di una loro rielezione (artt. 7 e 8). Il Consiglio elegge a scrutinio segreto tra i propri membri un Presidente e un Segretario, in carica per un anno, con possibilità di riconferma. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di più della metà dei membri e le decisioni sono assunte a maggioranza: in caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante (art. 9). In quanto atti amministrativi, essi devono essere sempre motivati in fatto e in diritto[88]. Il Consiglio si deve riunire almeno quattro volte all'anno[89] e, in casi straordinari, previa richiesta approvata dal Vescovo o dal Prefetto (art. 10). Spetta al Consiglio approvare il budget (preventivo), il conto annuale predisposto dal Tesoriere (che deve astenersi sul punto), l'impiego dei fondi derivanti da legati e donazioni, l'autorizzazione alle spese straordinarie oltre determinate soglie e agli atti di straordinaria amministrazione (art. 12).

Il *Bureau des marguilliers*, organo esecutivo, composto dal parroco o da un suo rappresentante, e da altri tre membri eletti tra i consiglieri, secondo un meccanismo di rinnovo parziale ogni anno (artt. 13-18), nomina al proprio interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere (art. 19), e si riunisce almeno una volta al mese, per redigere il budget, predisporre i lavori del Consiglio ed eseguirne le deliberazioni. Al contempo spetta ai membri del *Bureau* provvedere all'amministrazione giornaliera di tutti gli aspetti relativi alle necessità temporali della parrocchia (artt. 22-24), ivi compreso l'acquisto dei beni di consumo necessari al culto e il controllo sull'utilizzo dei fondi ricevuti, in conformità ai vincoli di destinazione imposti dai disponenti (artt. 26 e 27). Spetta sempre al *Bureau* la nomina e la revoca, su proposta

[88] I. Leclercq, *Délibérer en conseil de fabrique*, in *Délibérer en Église. Hommage à Monsieur l'abbé Raphaël Collinet, official du diocèse de Liège* (sous la direction de A. Borras), Bruxelles 2010, 247-248, riferisce che alle deliberazioni del *conseil de fabrique* si applica la *loi du 29 juillet 1991*, in forza della quale tutti gli atti amministrativi devono contenere una *motivation formelle*, consistente nella «indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate», a pena di annullabilità dell'atto.

[89] Nelle prime domeniche dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I. Leclercq, *Délibérer en conseil de fabrique*, cit., 246, cita la *Circolare du Ministère de la justice 14 janvier 1992, Réf. 3/38.208 A.Z.*, che raccomanda l'applicazione analogica della *loi communale*, per cui le convocazioni si possono tenere anche in altri giorni, purché vi sia un preavviso di almeno sette giorni, siano fatte per iscritto e inviate anche al sindaco.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

del parroco, dell'organista, dei musicisti e delle altre persone che prestano servizi in favore della chiesa (art. 33). Il Tesoriere è tenuto, invece, a presentare ogni tre mesi al *Bureau* lo stato attivo e passivo dei conti, nonché a disporre i mandati di pagamento (artt. 34-35), a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, secondo le puntuali indicazioni di cui agli artt. 82-89, nonché a vigilare, insieme con gli altri *marguilliers*, sull'esecuzione a regola d'arte degli interventi disposti e approvati (art. 41).

Il secondo capitolo del decreto si concentra su tutti gli aspetti economici, individuando analiticamente le voci di entrata (art. 36) e quelle di uscita (art. 37) da considerare nella redazione del bilancio delle *fabriques*: tra le prime, occorre sottolineare i *produits* derivanti dai *biens et rentes restitués aux fabriques* nonché i *biens, rentes et fondations* che la fabbriceria sia stata autorizzata dal Ministro dei culti ad accettare. Bisogna, peraltro, distinguere le entrate derivanti da donazioni di privati che siano state vincolate ad uno scopo preciso, dette *fondations*, il cui effettivo perseguimento dovrà essere verificato dai *marguilliers* (art. 26), da quelle che, invece, risultano prive di tale finalizzazione. Se la fabbriceria non dispone dei fondi necessari per provvedere alle riparazioni ordinarie o straordinarie, il Consiglio dovrà adottare una deliberazione, con la quale richiederà l'intervento del Comune e che dovrà essere trasmessa al Prefetto (artt. 43, 49 e 94).

Gli artt. 50-81 dettano disposizioni pratiche in ordine alla custodia del denaro contante, degli inventari e degli archivi, nonché sulla gestione dei beni della fabbriceria, prevedendo accorgimenti tali da evitare potenziali conflitti di interesse, quali il divieto, per i membri del *Bureau*, di acquistare beni della *fabrique* o eseguire riparazioni, costruzioni e ricostruzioni per conto di essa. Per poter accettare donazioni o legati ovvero per poter compiere operazioni immobiliari (alienazioni, permute, locazioni ultranovennali ecc.) su beni di proprietà della *fabrique* per un valore superiore a diecimila euro[90], si rende necessaria una delibera del Consiglio della *fabrique*, nonché il parere favorevole del Vescovo e l'autorizzazione governativa (artt. 59 e 62). La richiesta del Consiglio di agire o di resistere in giudizio, nell'interesse e in nome della fabbriceria, dovrà essere autorizzata dal Consiglio Prefettizio, mentre spetterà al Tesoriere esercitare tutti gli atti

[90] L'importo è stato attualizzato, dapprima in quattrocentomila franchi belgi, per mezzo della *loi du 10 mars 1999*, e poi in diecimila euro, per mezzo dell'*arrête royal du 20 juillet 2000*, che ha modificato gli artt. 59 e 62 del decreto imperiale del 1809.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

conservativi relativi ai beni di proprietà della stessa, nonché rappresentare la *fabrique* in giudizio (artt. 77-79). La competenza circa le contestazioni relative alla proprietà dei beni è posta in capo al giudice ordinario (art. 80).

L'ultimo capitolo, il quinto, riguarda le *fabriques* delle chiese cattedrali, i vescovadi e i seminari: allorquando sia necessario provvedere a riparazioni straordinarie relative a questi beni, il Vescovo potrà richiedere l'intervento del Prefetto, che disporrà l'esecuzione degli interventi seguendo le norme relative ai lavori pubblici[91]. Si dovrà procedere, quindi, con l'elaborazione di un dossier, che deve essere inviato al Vescovo per un parere e, successivamente, al Governatore della Provincia, che notificherà la propria decisione alla *fabrique*, al Vescovo, al Ministro e al Comune. Da quel momento sarà possibile pubblicare il bando pubblico: all'esito della procedura selettiva, la *fabrique* individuerà l'aggiudicatario e provvederà a comunicare la sua scelta al Governatore, che notificherà la propria decisione a tutte le autorità coinvolte e al Ministro, il quale, infine, notificherà il proprio provvedimento, autorizzativo o meno, per l'esecuzione dei lavori[92].

La seconda normativa che viene in rilievo per quanto riguarda la gestione e il controllo sulle *fabriques d'église* è ravvisabile nella *loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes* che si occupa di dettare le norme di bilancio e sulla tutela amministrativa. Tale disciplina, ancora parzialmente in vigore, così come modificata in ciascuna Regione, si può dividere in quattro macro-argomenti:

1) Sul *budget* e sui *comptes* delle *fabriques d'église* delle chiese parrocchiali e succursali;
2) Sulla tutela generale e sulla tutela coercitiva;
3) Sul *budget* e sui *comptes* delle *fabriques d'église* delle chiese cattedrali;
4) Sull'applicabilità delle norme relative alle *fabriques d'église*

[91] Il principio per cui alle *administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues* si applicano le norme sui *marchés publics* è stato introdotto dall'art. 4, § 2, n° 4 della *loi du 24 décembre 1993*. Attualmente, le *fabriques d'église* rientrano nella nozione di *pouvoir adjudicateur* quali «organismes de droit public» ai sensi dell'art. 2, n° 1, lett. c) della *loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics*.

[92] J.-F. Husson, *La tutelle concernant les fabriques d'église*, cit., 81. Si veda, inoltre, sull'applicazione delle norme sugli appalti pubblici alle *fabriques d'église*, T. Villé, *De toepassing van het overheidsopdrachtenrecht, het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel in het kader van de herbestemming van religieus vastgoed door kerkelijke entiteiten*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 81-103.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

alle organizzazioni assimilate per la gestione degli aspetti temporali degli altri culti (disciplina introdotta con la *loi du 10 mars 1999*).

Per quanto riguarda il *budget*, ovvero il bilancio preventivo, la legge dispone che esso sia trasmesso al Consiglio Comunale, unitamente ai documenti giustificativi, affinché questo possa esprimersi prima dell'approvazione del proprio bilancio (artt. 1 e 2). Il *Conseil des bourgmestres et des échevins* (equivalente alla nostra Giunta comunale) trasmette il bilancio, con il parere del Consiglio comunale, al Governatore della Provincia, il quale, a sua volta, lo deve inoltrare al Vescovo. L'autorità ecclesiastica risulta competente ad approvare le sole spese relative alla celebrazione del culto, rendendole così immodificabili, e a rinviare il budget al Governatore, affinché possa esprimersi la deputazione permanente. Una volta che questa assise si è potuta esprimere, tre copie della decisione sono inviate rispettivamente al Vescovo, al Consiglio Comunale e alla fabbriceria, mentre una copia è conservata presso l'archivio della Provincia (art. 3). In caso di contestazioni rispetto alla decisione finale, il Vescovo, il Governatore, il Comune o la fabbriceria possono proporre una *réclamation* entro 30 giorni dal rinvio delle copie, che sarà decisa con un *arrête royal motivé* (art. 4). Similarmente il *compte*, ovverosia il bilancio consuntivo, deve essere predisposto dal Tesoriere ed inoltrato al Consiglio Comunale, unitamente ai giustificativi, seguendo il medesimo procedimento previsto per il bilancio preventivo (artt. 6-10).

Il successivo gruppo di disposizioni riguarda, invece, la tutela amministrativa, generale, speciale e coercitiva, così come modificata dalla *loi du 10 mars 1999*[93]. Una prima forma di tutela generale consiste nel potere, in capo al Governatore della Provincia, di sospendere, mediante *arrêté motivé*, l'esecuzione di un atto adottato dalla *fabrique* che si ritiene posto in violazione di legge o dell'interesse generale, ovvero di annullarlo, entro quaranta giorni dalla sua recezione (artt. 15-*bis* e 15-*ter*). La seconda forma di tutela, quella speciale, consiste nell'autorizzazione al compimento di atti o all'accettazione di liberalità dal valore inferiore a diecimila euro, resa sempre da parte del Governatore, mediante l'invio di un elenco ogni trimestre (art. 15-*quater*). Può, infine, disporre l'invio di uno o più commissari per l'esercizio della tutela coercitiva (art. 15-*quinquies*).

[93] *Loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Per la *fabrique* della chiesa cattedrale valgono le stesse norme di tutela, salvo il fatto che i provvedimenti di sospensione o di annullamento sono resi rispettivamente dal Ministro della Giustizia e dal Re, così come le autorizzazioni per le operazioni di valore inferiore a diecimila euro sono disposte dal Ministro della Giustizia e l'invio dei commissari è disposto dal Re (artt. 17-*bis*-17-*quinquies*). I bilanci consuntivo e preventivo delle *fabriques* delle cattedrali sono trasmessi ai Governatori delle Province compresi nella circoscrizione diocesana, affinché siano sottoposti all'approvazione del Governo, dopo aver ottenuto il parere della deputazione permanente (art. 17). Contro le decisioni delle autorità di tutela, la *fabrique* può proporre un *recours en annulation* o *en suspension* avanti al Consiglio di Stato[94].

L'art. 18 estende l'applicazione delle norme su bilancio e tutela previste per le *fabriques* delle chiese cattoliche parrocchiali alle amministrazioni dei luoghi di culto protestanti, anglicani e israeliti, mentre l'art. 19-*bis* ne estende l'ambito applicativo alle amministrazioni del culto islamico e di quello ortodosso, con la sola differenza che, in questi casi, le attività di tutela sono esercitate dal Ministro della Giustizia. Per i culti diversi da quello cattolico è previsto un unico organismo di gestione, denominato *conseil d'administration* per le chiese protestanti e anglicane e per le comunità ebraiche, *conseil de fabrique* per le chiese ortodosse e *comité islamique* per le comunità islamiche, con un numero di membri e con modalità di elezione diverse a seconda della specifica normativa riguardante ciascuna confessione religiosa.

Occorre, da ultimo, ricordare che, a seguito della riforma costituzionale del 1993, ai fini del finanziamento pubblico sono assimilate alle confessioni religiose riconosciute le organizzazioni filosofiche non confessionali riconosciute che svolgano attività di assistenza morale, rappresentate a livello federale dal *Conseil central laïque*, che a sua volta riunisce la fiamminga *Unie Vrijzinnige Verenigingen* e il francofono *Centre d'action laïque*[95]. La *loi du 21 juin 2002*[96] ha riconosciuto la personalità giuridica

[94] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 371-373.

[95] Sul finanziamento della laicità organizzata, si vedano C. Sägesser - J.-F. Husson, *La reconnaissance et le financement de la laïcité (I)*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1756, n. 11 (2002), 5-43; C. Sägesser - J.-F. Husson, *La reconnaissance et le financement de la laïcité (II)*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1760, n. 15 (2002), 5-54.

[96] *Loi du 21 juin 2000 relative au Conseil central des Communautés philo-*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

di diritto pubblico agli *établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues*, istituiti a livello provinciale e gestiti da un *conseil d'administration* composto da 7 membri, e li ha sottoposti a forme di controllo e di tutela amministrativa simili a quelle previste per le *fabriques d'église*.

Questa è, in sintesi, la normativa federale originaria sulla gestione degli aspetti materiali dei culti, così come desumibile dai provvedimenti napoleonici e dalle successive modificazioni intervenute a livello federale nel corso del tempo, le quali hanno inteso disciplinare minuziosamente e sottoporre ad un rigoroso controllo ogni aspetto organizzativo, gestionale ed economico relativo alle *fabriques d'église*.

Nel complesso, si tratta di un sistema particolarmente complesso e gravoso, a maggior ragione se si considera che i membri delle *fabriques* sono volontari non retribuiti ai quali, di fatto, si richiedono conoscenze e competenze tecniche, gestionali e amministrative, tali da poter essere in grado di apprestare bilanci, redatti secondo i principi e le regole contabili propri degli altri enti pubblici[97], che possano superare indenni i numerosi vagli da parte delle autorità competenti. Si può immaginare, quindi, che in un contesto di costante diminuzione e invecchiamento dei fedeli possa risultare vieppiù difficile individuare persone capaci e disponibili ad assumersi questo tipo di responsabilità[98], soprattutto per ciò che concerne la figura del Tesoriere, il quale, ricordiamo, assume le vesti di un vero e proprio *comptable public* ed è tenuto a prestare una cauzione a garanzia della propria buona gestione. Allo stesso modo, egli è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti fiscali, compreso il pagamento delle imposte sui redditi, derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare della *fabrique*, esenti soltanto gli immobili destinati all'esercizio pubblico del culto, la sacrestia, la casa canonica e gli altri luoghi in cui si tengono il catechismo, attività di beneficenza, insegnamento o di formazione dei giovani, nonché il pagamento delle imposte sulle donazioni e i legati[99].

sophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.

[97] F. Maillard, *La comptabilité des fabriques d'église*, in *Les Fabriques d'église*, cit., 123.

[98] J. Ghysels - A.-S. Vanwinsen, *Reorganisatie van parochies*, cit., 209.

[99] Per una disamina degli aspetti fiscali, si rinvia a B. de Clippel, *La gestion des fabriques d'église et les implications fiscales*, cit., 131-152.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Secondo la giurisprudenza amministrativa, al Tesoriere può essere riconosciuta quantomeno una indennità (*remise*), pari al 5% delle entrate ordinarie[100].

Il controllo pubblico rispetto alle attività delle fabbricerie non si limita, tuttavia, ad una revisione formale dei bilanci, ma si sostanzia anche in una forma particolarmente pervasiva qual è l'autorizzazione agli acquisti, che riguarda, seppur con una diversa procedura, sia le operazioni di valore inferiore che superiore a diecimila euro. Proprio per cercare di svolgere attività con finalità di culto, pastorali o caritative, senza dover subire queste pesanti ingerenze da parte delle pubbliche autorità, molto spesso sussistono, accanto alle fabbricerie, delle VZW, *Verenigingen Zonder Winstoogmerk*, in francese ASBL, *Associations Sans But Lucratif*, associazioni dotate di personalità giuridica di diritto privato che possono raccogliere fondi e ricevere donazioni e legati da impiegare per tutti i fini non squisitamente legati alla manutenzione dell'edificio chiesa, ad esempio per supportare le attività di catechismo, l'associazionismo giovanile o iniziative di beneficenza[101]. In forza del principio di specialità, infatti, le fabbricerie non possono occuparsi di qualsiasi altro aspetto che esuli dalla gestione materiale del culto[102]. Queste associazioni possono, tuttavia, essere proprietarie o conduttrici di edifici di culto costruiti dopo il 1801, sia adibiti al culto cattolico, sia ad altri culti, anche non riconosciuti[103].

Secondo la disciplina originaria, risalente al 1921, questo tipo di associazioni si caratterizzava per il fatto che «ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel»[104]. L'introduzione di questa normativa, fortemente sostenuta dai politici cattolici nel primo dopoguerra, sottendeva l'obiettivo di consentire una forma giuridica e organizzativa parallela rispetto a quella delle fabbricerie, non sottoposta al penetrante controllo statale

[100] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 182.

[101] J.-F. Husson, *Les fabriques d'églises, leur fonctionnement et leurs relations avec les pouvoirs publics*, in *Les Fabriques d'église*, cit., 58; É. Arcq, C. Sägesser, *Le fonctionnement de l'Église catholique dans un contexte de crise*, cit., 55-56.

[102] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'églises et établissements assimilés*, cit., 77.

[103] J.-F. Husson, *Les pouvoirs publics et les édifices cultuels en Belgique*, cit., 66-67.

[104] Art. 1, § 3, della *loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

previsto per queste ultime[105]. Tuttavia, a seguito di una riforma risalente al 2019, che ha abrogato completamente la precedente legislazione e ha riunito in un unico codice la disciplina delle associazioni, delle fondazioni e delle società, adesso tutte le associazioni si caratterizzano per il perseguimento di un «but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet» e per il divieto, a pena di nullità degli atti, di «distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts»[106]. La principale differenza che emerge tra le due discipline consiste nel fatto che l'attuale normativa non pone più l'accento su quali attività una ASBL possa o non possa compiere, ma sul fatto che gli utili e i proventi derivanti da qualsivoglia attività esercitata non debbano essere distribuiti agli associati, ma destinati esclusivamente al perseguimento dei propri fini statutari.

Se è indubbiamente positivo il ricorso a questa normativa per convogliare le forze più attive del laicato all'interno di enti associativi di diritto privato, al fine di supportare e sostenere attività in senso lato religiose, questo sistema non appare esente da problemi nel momento in cui l'associazione, composta in maggior parte da laici, si possa discostare dall'insegnamento e dalla dottrina confessionale, cosa che è in concreto avvenuta con riguardo ad alcuni nosocomi, gestiti da una ASBL legata ad un istituto religioso, i cui dirigenti ospedalieri si erano dichiarati favorevoli a praticare l'eutanasia[107]. Allo stesso modo potenziali conflitti potrebbero sorgere nel momento in cui l'ASBL, ente che, come si è visto, può essere proprietario di un edificio di culto costruito

[105] Sulle diverse forme giuridiche per il riconoscimento delle comunità religiose in Belgio, si veda A. Overbeeke, *Geschiedenis, maar niet voorbij. Bijdragen over (bijzondere) rechtsvormen voor religie*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2009), 119-128.

[106] Art. 1:2 della *loi du 23 mars 2019, Code des sociétés et des associations*.

[107] A. Gagliarducci, *Eutanasia in Belgio, gli ospedali dei Fratelli della Carità non sono più cattolici*, in *Aci Stampa*, 4 maggio 2020, riporta il caso dei quindici istituti psichiatrici gestiti in Belgio dalla ASBL *Provincialat des Frères de la Charitè*, la quale si è posta in contrasto con la congregazione dei *Frères de la Charité*, contrari alla pratica dell'eutanasia nei propri ospedali. Il conflitto è giunto sino alla Congregazione della Dottrina della Fede, la quale ha dichiarato che gli ospedali gestiti da quella ASBL non possono più dirsi "enti cattolici". La notizia è disponibile sul sito: *https://www.acistampa.com/story/eutanasia-in-belgio-gli-ospedali-dei-fratelli-della-carita-non-so-piu-cattolici-14098*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

dopo la stipula del Concordato napoleonico, intenda adibirlo o utilizzarlo, direttamente o indirettamente, in modo difforme da quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica, in quanto quest'ultima non potrebbe esercitare nei suoi confronti alcun potere, non trattandosi di una persona giuridica canonica sottoposta alla sua giurisdizione ma soltanto di un ente di diritto civile.

3. *La regionalizzazione della disciplina sulle* fabriques d'église

A seguito della legge speciale di riforma istituzionale del 13 luglio 2001[108], la competenza sulle «fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes» è stata trasferita dallo Stato centrale alle tre Regioni di Bruxelles-Capitale, delle Fiandre e della Vallonia, nonché, per delega di quest'ultima, alla Comunità linguistica tedesca[109]. Ne discende che questi testi normativi, originariamente applicabili quale diritto federale a tutto il Paese, sono divenuti passibili di modificazioni a livello regionale o di comunità linguistica, che possono andare a novellare in tutto o in parte l'originaria disciplina. Nelle materie di propria competenza, infatti, i Parlamenti regionali e delle Comunità linguistiche possono adottare *décrets* aventi forza di legge (ad eccezione della Regione di Bruxelles-Capitale, dove questi atti prendono il nome di *ordonnances*), mentre spetta ai Governi locali adottare degli *arrêtés* di esecuzione.

[108] *Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.*

[109] Si vedano, sulla regionalizzazione delle competenze relative all'organizzazione territoriale dei culti, F. Amez, *Un aspect oublié de la réforme de l'État: le régime des cultes*, in *Journal des tribunaux* 121, n. 6062 (7 septembre 2002), 529-537; J. Brassinne de la Buissière, *La régionalisation des lois communale et provinciale et de la législation connexe*, in *Courier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1751-1752, n. 6 (2002), 7-69; A. Coenen, *La régionalisation du temporel des cultes reconnus*, in *Mouvement communal*, avril 2002; J. Dujardin - E. Vandenbossche, *De regionalisering van de bestuursinstellingen van de erkende erediensten*, in *Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht* 57, n. 7 (2002), 447-453; C. Sägesser, *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, in *Courier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1968, n. 23 (2007), 5-50; J.-F. Husson, *Les fabriques d'église dans le cadre des compétences locales. Un paysage convictionnel éclaté et des divergences croissantes entre entités fédérées*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 36-53.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Per stabilire un minimo comune denominatore e definire meglio le competenze federali (relative al riconoscimento delle confessioni religiose, al pagamento delle remunerazioni e delle pensioni ai ministri di culto, alla designazione dell'organo rappresentativo di ciascuna confessione, nonché alla legislazione relativa alla laicità organizzata) e quelle regionali (relative alla contribuzione e alla disciplina della gestione degli aspetti materiali dei culti riconosciuti, nonché all'istituzione delle loro articolazioni territoriali, alla cui cura sono preposti i ministri di culto retribuiti dallo Stato), è stato siglato nel 2004 un accordo di cooperazione tra l'Autorità federale, le Regioni e la Comunità linguistica tedesca[110], da ultimo modificato nel 2008[111]. Tale documento ha provveduto a fornire una nuova definizione di *fabriques d'église* che tenesse conto del mutato contesto normativo, come gli «établissements publics chargés de la gestion du temporel du culte catholique, conformément à l'organisation territoriale, comme prévue à la réglementation organique prise par le législateur régional compétent ou le législateur de la Communauté germanophone».

Ciò nonostante, emerge un quadro decisamente frastagliato: nelle Fiandre, il decreto imperiale del 1809 e la legge del 1870 sono stati completamente abrogati; nella regione di Bruxelles-Capitale e nella Comunità germanofona è rimasta in vigore solo la legge del 1870, così come modificata e integrata; solo in Vallonia non si è ancora pervenuti all'approvazione di una riforma complessiva del sistema, ad eccezione di alcune lievi modifiche all'originaria disciplina federale. La regionalizzazione delle competenze ha comportato notevoli differenziazioni di disciplina in ordine al numero dei membri del consiglio delle *fabriques d'église*, alla presenza o meno, come membri di diritto, di sindaco (*bourgmestre*) e parroco (*curé*), nonché in ordine alle autorità

[110] Sul quale si veda J.-F. Husson, *Reconnaissance des cultes - le projet d'accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*, in *Mouvement communal*, octobre 2003, 353-355.

[111] *Accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

competenti ad esercitare la tutela amministrativa. Anche laddove la disciplina è stata completamente riscritta, non sono stati, tuttavia, intaccati i principi fondamentali posti alla base dell'originaria normativa, in quanto ritenuti tuttora un compromesso accettabile sia dai liberali sia dai cattolici[112].

Per ragioni di completezza si ritiene opportuno dar conto, in estrema sintesi, delle peculiarità riscontrabili nelle diverse discipline dettate, in materia di fabbricerie, dalle tre Regioni e dalla Comunità linguistica tedesca, per poi concentrarci sul tema del riuso degli edifici di culto, soffermando specificatamente la nostra attenzione sul contesto fiammingo, nel quale questo tema è stato oggetto di un più attento dibattito scientifico e di maggiori innovazioni, sia a livello di normativa regionale, sia di linee guida ecclesiastiche. Si tenga, tuttavia, presente che si tratta di normative non ancora del tutto stabilizzate, che sono state oggetto di piccoli e grandi cambiamenti nel corso degli ultimi anni e che ancora lo potranno essere nel prossimo futuro.

3.1. *La disciplina delle* fabriques d'église *nella Regione delle Fiandre*

Il decreto imperiale del 1809 e la *loi sur le temporel des cultes* del 1870 sono stati abrogati[113] e sostituiti dal decreto 7 maggio 2004, il cosiddetto *Eredienstendecreet* o *décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus*[114], da

[112] J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux, *Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en subsidiëring*, cit., 245, riferiscono che il rapporto di assistenza finanziaria tra Comuni e fabbricerie è rimasto sinora immutato, nonostante l'intervenuto processo di secolarizzazione della società belga, in quanto si ritiene in questo modo di valorizzare l'utilità morale e sociale delle religioni.

[113] Fa eccezione il Capitolo V del decreto imperiale del 1809 (artt. 104-113), rimasto ancora in vigore e rubricato *Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires*.

[114] Si vedano, per un commento sulla nuova disciplina fiamminga relativa alla gestione degli aspetti materiali dei culti, F. Judo, *Vlaams Eredienstendecreet van 7 mei 2004. De kerk in het midden van het dorp?*, in *Nieuw juridisch weekblad* 96, n. 2 (2005), 38-44; A. Overbeeke, *Le nouveau décret flamand sur le régime des cultes: quelques réflexions*, in *Le financement des cultes et de la laïcité*, cit., 123-130; A. Overbeeke, *Nieuw, Vlaams eredienstenrecht. Een bespreking van het Vlaamse Eredienstendecreet van 7 mei 2004, in het licht van de organisatie-autonomie van godsdienstige gemeenschappen*, in *Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht*, 2007, 67-104; V. Verlinden, A. Overbeeke, *Het Vlaamse Eredienstendecreet: overlegd of opgelegd?*, in *Tijdschrift voor Wetgeving*, 2007, 386-401; C. Sägesser, *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, cit., 15-21.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

ultimo aggiornato nel 2022[115]. In questo modo, le Fiandre hanno provveduto a dettare una propria normativa autonoma, che apporta una generale semplificazione del sistema, anche se, nel merito, ricalca sostanzialmente i principi contenuti nelle previgenti disposizioni ottocentesche[116]. Tra questi, spicca il mantenimento dell'obbligo, in capo ai Comuni, di ripianare i deficit delle *fabriques*[117] e di contribuire agli investimenti per i lavori di riparazione degli edifici destinati al culto pubblico, purché appartengano a persone giuridiche di diritto pubblico (art. 52/1). Questo principio d'ordine generale risulta però temperato a seguito dell'entrata in vigor del *Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021*, il quale ha stabilito che il governo fiammingo possa sospendere o ridurre i propri obblighi economici nei confronti delle *fabriques* e degli enti assimilabili per gli altri culti, a titolo di sanzione per il mancato rispetto degli obblighi loro imposti dalla legge[118]. Si tratta, in sintesi, di obblighi di trasparenza, di rendicontazione finanziaria, di non discriminazione e di rispetto delle leggi, della Costituzione belga e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, necessari al fine dell'ottenimento del riconoscimento della comunità religiosa locale, appartenente ad uno dei sei culti riconosciuti a livello federale. La nuova disciplina fiamminga considera, infatti, quali *administrations du culte* non solo la *fabrique d'église* cattolica, anglicana e ortodossa, ma anche la *paroisse* (culto protestante), la *communauté israélite* (culto ebraico) e la *communauté islamique* (culto islamico). Più nello specifico, se i Comuni sono tenuti a contribuire alla gestione delle chiese cattoliche, anglicane, protestanti e delle sinagoghe, le Province devono, invece, interveni-

[115] *Décret du 10 novembre 2022 modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subside s pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la réaffectation ou la destination secondaire éventuelle d'églises paroissiales*.

[116] J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux, *Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en subsidiëring*, cit., 248-250.

[117] *Ivi*, 245, riferisce che nelle Fiandre circa l'80% delle *fabriques d'église* non è economicamente autosufficiente e beneficia dei contributi comunali, al fine di poter ripianare i propri bilanci.

[118] Art. 52/1, § 4 del *décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus*, inserito dall'art. 51 del *décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021*, in relazione all'art. 29, § 1 del medesimo *décret.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

re a sostegno delle chiese cattedrali, dei vescovati e dei seminari diocesani cattolici, così come degli edifici di culto ortodossi e musulmani, nonché dei luoghi di ritrovo delle istituzioni d'assistenza morale non confessionali.

Per quanto riguarda il *conseil d'église*, adesso risulta composto da un numero fisso di cinque membri, oltre al parroco, mentre non è più prevista la presenza, come membro di diritto, del sindaco (*bourgmestre*), così come è stato abolito il *Bureau des marguilliers*. La disciplina introdotta nel 2004 aveva originariamente previsto che i membri del Consiglio non potessero avere più di 75 anni; tuttavia, questa norma è stata dichiarata incostituzionale e annullata da una sentenza della *Cour d'arbitrage* per violazione dei principi di eguaglianza e di non discriminazione[119].

Dal punto di vista organizzativo, nei Comuni in cui vi siano due o più parrocchie, si è resa necessaria la creazione di una «centraal kerkbestuur» o «administration centrale»[120]; per gli altri culti, è richiesta, invece, l'esistenza di più comunità a livello provinciale. L'amministrazione centrale, organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, composto da rappresentanti dei consigli delle singole *fabriques*, costituisce il punto di raccordo tra le diverse *fabriques d'église* e le autorità pubbliche, in quanto alla stessa devono essere inviati i bilanci, per un vaglio preventivo, prima del loro inoltro ai Comuni, divenuti responsabili del loro controllo.

Questo sistema ha comportato una notevole semplificazione: il bilancio preventivo si intenderà approvato se conforme a quanto concordato nel piano pluriennale, redatto sulla base delle richieste di intervento provenienti da tutte le *fabriques* presenti sul territorio comunale. Questo piano consiste di un documento che, ai sensi dell'art. 41 del decreto del 7 maggio 2004, deve essere predisposto nei sei mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio comunale e include tutti gli interventi che si intendono realizzare sugli edifici di culto presenti sul territorio municipale nell'arco dei successivi sei anni. Il ruolo assunto dall'*administration centrale* risulta, quindi, vieppiù dirimente, in quanto organo deputato a supportare e financo a sostituire le

[119] *Arrêt n° 152/2005 du 5 octobre 2005 de la Cour d'arbitrage annulant les art. 10 et 126 du décret de la Région Flamande du 7 mai 2004*.

[120] Sulle *administrations centrales* delle fabriques d'église cattoliche, si veda B. Van Dooren, *Les fabriques d'église et l'administration centrale (centraal kerkbestuur) en Région Flamande*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 143-147.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

fabriques nella redazione dei budget e dei piani economici pluriennali, nonché a rappresentare le *fabriques d'église* durante le trattative con Comune e Diocesi per l'adozione dei piani politici o strategici sul futuro degli edifici di culto in un determinato Comune[121]. Si tratta di piani distinti da quelli pluriennali ma ad essi collegati, sui quali si riferirà meglio e più specificatamente nel prosieguo della trattazione.

Questa riforma, come ben osservato dalla dottrina belga, ha comportato una "doppia istituzionalizzazione", sia dei rapporti tra le diverse fabbricerie, sia tra queste ultime e le amministrazioni comunali[122]. Il dialogo tra le parti si sostanzia nella convocazione obbligatoria, almeno due volte all'anno, di un incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e/o delle *fabriques* e degli enti assimilati per gli altri culti e i rappresentanti del Comune, onde pervenire a più efficaci soluzioni condivise.

Per quanto riguarda la tutela amministrativa generale, quella sospensiva è esercitata dal Governatore anziché dal Ministro della Giustizia, mentre quella di annullamento dal Governo fiammingo anziché dal Re. Ai Comuni è consentito disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti delle *fabriques* e delle amministrazioni centrali che possano risultare in contrasto con l'interesse comunale e, in special modo, con quello finanziario, mentre il Governatore potrà sospendere l'esecuzione dell'atto in caso di violazione di legge o lesione dell'interesse pubblico. Al fine di consentire l'esercizio della tutela generale, i verbali delle riunioni del Consiglio devono essere inviati entro venti giorni al Governatore della Provincia, al Comune e al Vescovo per i controlli di competenza di ciascuno, da effettuarsi nei trenta giorni successivi. Dal momento della ricezione del provvedimento di sospensione, la *fabrique* o l'amministrazione centrale dispongono di cento giorni entro i quali decidere se ritirare il proprio atto ovvero mantenerlo, fornendo un'adeguata motivazione, a pena di nullità dell'atto sospeso. Lo stesso procedimento vale anche per le fabbricerie delle chiese cattedrali, con la differenza che il provvedimento di sospensione è emanato dalla deputazione permanente, laddove risultino violati gli interessi finanziari della Provincia,

[121] Si veda, per un primo commento della dottrina giuridica belga sui piani strategici per il futuro delle chiese cattoliche parrocchiali, F. Judo, *Kerkenbeleidsplannen: een kort verhaal over de lange termijn*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2016), 5-17.

[122] J.-F. Husson, *Les fabriques d'églises, leur fonctionnement et leurs relations avec les pouvoirs publics*, cit., 68.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

ovvero dal Governatore della Provincia, per violazione di legge o lesione dell'interesse pubblico. Contro le decisioni assunte dalle autorità di tutela in materia di bilancio, sono esperibili ricorsi sia in sede amministrativa, avanti al Governatore della Provincia, sia in sede giurisdizionale, avanti al Consiglio di Stato[123].

Dal punto di vista della tecnica di redazione giuridica, il metodo che la legislazione fiamminga ha deciso di adottare consiste, in linea generale, nel riprodurre pedissequamente la disciplina pensata per il culto cattolico, in sezioni e disposizioni specifiche per ciascuno degli altri culti riconosciuti a livello federale, seppur con le opportune modificazioni e i necessari adattamenti. Se, ad esempio, i membri del Consiglio delle *fabriques* cattoliche continuano a essere cooptati da coloro che già ne sono membri, per le altre confessioni se ne prevede, invece, l'elezione diretta da parte dei fedeli. Altre specifiche disposizioni sono stabilite soltanto per il culto cattolico, come quelle relative alla creazione di un'amministrazione centrale, in quanto il decreto si limita a disporre la loro applicazione analogica anche alle altre *administrations du culte*, ampliandone, però, la scala territoriale di riferimento, da comunale a provinciale.

3.2. *La disciplina delle* fabriques d'église *nella Regione della Vallonia*

In Vallonia[124] la disciplina originaria del XIX secolo è rimasta sostanzialmente in vigore, anche se con qualche piccola modificazione, apportata nel 2014[125], con specifico riguardo ai procedimenti di tutela amministrativa, al fine di prevedere maggiori poteri di controllo in capo ai Comuni[126], in particolare l'approva-

[123] J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux - A.-S. Vanwinsen, *Administratief Toezicht*, cit., 76-77.

[124] Si veda, sulla disciplina vallona relativa alla gestione degli aspetti materiali dei culti, C. Sägesser, *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, cit., 28-32.

[125] *Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*.

[126] L'art. L3111-1, n° 7, del *Code de la démocratie locale et de la décentralisation*, introdotto nel 2014, sottopone «les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande» alla disciplina della tutela amministrativa ordinaria applicabile nella Regione Vallona.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

zione e non più il semplice parere da parte del Consiglio comunale sui bilanci delle *fabriques*. Restando la più fedele alle norme ottocentesche, è attualmente l'unica Regione a prevedere ancora il *Bureau des marguilliers*, abrogato in tutte le altre, e la composizione variabile di 5 o 9 membri del *Conseil de fabrique*, a seconda del numero di abitanti riferibili al territorio parrocchiale.

Alcune innovazioni introdotte nel corso degli ultimi anni hanno riguardato la previsione di specifiche disposizioni in relazione al culto islamico[127], nonché in ordine alle modalità di riconoscimento delle comunità di base dei sei culti riconosciuti a livello federale e dei nuovi oneri ad esse imposti[128]. Spiccano, in particolare, la richiesta di esibizione dei titoli di proprietà o di possesso degli edifici adibiti al culto e i relativi certificati di assicurazione e di conformità alla normativa antincendio, nonché l'impegno, sottoscritto dai membri degli organi di gestione, a rispettare la Costituzione belga e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[129].

Risulta, invece, ancora aperto il dibattito circa una riforma complessiva del sistema dei rapporti tra comunità territoriali locali e confessioni religiose[130], ritenuto da più parti insostenibile e bisognevole di una modifica, soprattutto per ciò che concerne i pesanti oneri imposti a carico della collettività per la manutenzione e il restauro degli edifici di culto. A seguito di un convegno internazionale, svoltosi a Namur l'8 ottobre 2004[131], è stato predisposto uno studio preliminare sullo stato dell'arte da parte del centro di ricerca universitario CIFOP, *Centre Interuniversitaire*

[127] Il Governo vallone ha provveduto ad emanare in data 13 ottobre 2005 tre *arrêtés*, relativi alla *organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues*.

[128] Le innovazioni relative al procedimento di riconoscimento delle organizzazioni territoriali dei culti e alle obbligazioni poste in capo alle organizzazioni territoriali dei culti sono state apportate dal *décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*.

[129] Art. 10 del *décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*.

[130] J.-F. Husson, *Les fabriques d'église dans le cadre des compétences locales. Un paysage convictionnel éclaté et des divergences croissantes entre entités fédérées*, cit., 42-44, riferisce che alcune riflessioni e proposte di riforma sono state presentate nel Parlamento vallone tra il 2004 e il 2017 ma non sono mai pervenute ad un'approvazione.

[131] Gli atti del convegno sono stati pubblicati in J.-F. Husson (sous la direction de), *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives*, Namur 2005.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

de Formation Permanente. All'esito di numerose audizioni parlamentari, nelle quali è emersa la forte contrarietà della Chiesa cattolica a un cambiamento radicale della disciplina, tale studio è confluito in una proposta di riforma[132]. L'idea era, infatti, quella di promuovere un nuovo sistema di finanziamento, con una dotazione complessiva da ripartire tra i vari culti, sulla base di piani economici pluriennali, e l'elezione diretta dei membri delle fabbricerie e degli altri *établissements assimilés* da parte delle rispettive comunità, i cui bilanci sarebbero stati soggetti ad una penetrante tutela amministrativa, esercitata in via esclusiva da parte dei Comuni.

A seguito della mancata approvazione di questa iniziativa, un'ulteriore proposta di riforma è stata avanzata nel 2013 dal Ministro dei poteri locali e della città Paul Furlan, con l'idea di "contrattualizzare" il contenuto delle disposizioni con le confessioni religiose: in particolare i Comuni, le Province e le *fabriques d'églises* avrebbero potuto, su base volontaria, concertare e, in caso di raggiungimento di un accordo, stipulare una «convention pluriannuelle administrative et financière». L'obiettivo, nemmeno tanto velato, era quello di superare il consolidato paradigma «une église, un presbytère et une fabrique», spingendo verso la fusione delle *fabriques*[133], in cambio di impegni circa il finanziamento dei lavori relativi alle chiese mantenute aperte al culto. La volontà di sperimentare questo modello contrattualizzato è sfociata in una circolare, inviata dal Ministro Furlan ai consiglieri provinciali e comunali e ai rappresentanti dei diversi culti[134], la quale, tuttavia, non ha riscontrato il successo auspicato[135], naufragando così la prospettiva dell'approvazione di una riforma in questo senso[136].

[132] Si veda, sul punto, C. Sägesser, *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, cit., 28-31.

[133] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'église et établissements assimilés*, cit., 39-42.

[134] P. Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Politique de la Ville et du Tourisme, *Circulaire du 18 juillet 2014 - Opération pilote volontaire d'une convention pluriannuelle entre le communes / provinces et les établissements chargées de la gestion du temporel du culte*, disponibile sul sito: *http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/users/136756/public/2014_07_Operation%20pilote%20volontaire%20gestion%20temporel%20culte.pdf*.

[135] J.-F. Husson, *Les fabriques d'église dans le cadre des compétences locales. Un paysage convictionnel éclaté et des divergences croissantes entre entités fédérées*, cit., 43.

[136] Ulteriori proposte di riforma sono state avanzate da più parti negli ultimi anni. Si veda, per una ricostruzione del dibattito sul punto, P.-Y. Jeholet -

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Con specifico riguardo al riuso degli edifici di culto, il Ministro Furlan aveva espresso, nel corso di un'interrogazione parlamentare, la propria preferenza per un uso misto delle chiese, trasformandole, ad esempio, in centri culturali a disposizione del comune, nei quali, due volte all'anno, si sarebbero potute comunque celebrare delle funzioni religiose, in quanto una *désaffectation* totale per un uso solo profano comporterebbe il passaggio della competenza sul bene dalla Regione allo Stato federale e un procedimento che, a suo dire, richiederebbe parecchi anni per essere concluso[137]. Effettivamente, essendo l'edificio "chiesa" destinato al culto cattolico in forza di una legge o di un *arrêt royal*, soltanto un atto equivalente potrebbe consentire la sua adibizione ad usi diversi, con l'assenso del Vescovo, ovverosia previa emanazione di un decreto *ex* can. 1222 § 2, nel rispetto di tutte le condizioni sostanziali e procedurali ivi previste[138]. Peraltro, per i beni confiscati in epoca napoleonica, è necessario che la decisione, assunta dalla comunità locale e avallata dal Vescovo, sia ratificata sia dallo Stato federale, attraverso un *arrêté royal*[139], sia dal Governo Regionale[140]. Il bene, una volta completato il duplice procedimento di riduzione a usi profani a livello canonico e di *désaffectation* a livello civile, diviene parte del *domaine privé* del suo proprietario (Comune, fabbriceria, ecc.), che potrà disporne a sua discrezione[141]. Spetterà, inoltre, all'ente proprie-

J.-F. Husson - C. Sägesser, *La législation wallonne sur les cultes: état des lieux et pistes de réformes,* disponibile sul sito: *http://www.mrpw.be/wp-content/uploads/2016/05/Cultes_Rapport-last-version.pdf.*

[137] Commission des affaires intérieures et du tourisme du Parlement Wallon, *Question orale de M. Hazée à M. Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, sur "le projet de réforme de l'organisation et du financement du temporel des cultes»*, Mardi 23 avril 2013, C.R.I.C. N° 117 (2012-2013), 19.

[138] Sul procedimento canonico di dimissione *ex* can. 1222, si vedano K. Martens, *A good lawyer knows the law, a great lawyer knows the judge. Canonieke beschouwingen bij fusies van parochies en sluitingen van kerkgebouwen*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2013), 5-33; K. Martens, *Geef aan de keizer… Kerkelijk onroerend erfgoed en de kerkjuridische spelregels*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2014), 3-16.

[139] P. De Pooter, *Quel avenir pour les lieux de culte en Belgique?*, in *Le financement des cultes et de la laïcité*, cit., 174.

[140] Nelle Fiandre, l'art. 275/1 del décret du 7 mai 2004 dispone che: «Les presbytères et les églises qui, en application des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X 'relative à l'organisation des cultes', sont à nouveau mis à disposition du culte, ne peuvent recevoir une nouvelle destination qu'après leur désaffectation par le Gouvernement flamand, après l'avis de l'autorité épiscopale».

[141] X. Ghuysen - X. Drion, *Les fabriques d'église et établissements assimilés*, cit., 89.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

tario assumere gli oneri relativi alle opere necessarie per il nuovo uso e per la sua successiva gestione, incluse quelle necessarie per l'adeguamento energetico e antincendio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche[142], che non appare peregrino ipotizzare possano rivelarsi ben superiori rispetto a quelli necessari per il mantenimento della destinazione al culto.

Tra le altre fonti applicabili in Vallonia, occorre menzionare l'art. L1321-1, n° 9, del *code de la démocratie locale et de la décentralisation*[143], il quale prevede che il Consiglio comunale debba inserire annualmente nel proprio bilancio le spese per i «secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements» e «la mise à disposition d'un logement pour les desservants d'un culte reconnu ou l'octroi d'une indemnité compensatoire». Una norma similare, l'art. L2232-1, n° 2, dispone lo stesso per le Province, in relazione alle chiese cattedrali. Di fatto, si riprendono, in un testo normativo regionale, i contenuti delle obbligazioni gravanti su Comuni e Province in forza del decreto imperiale del 1809, fornendo una nuova base giuridica a queste significative erogazioni. Basti pensare che in Vallonia, nel periodo 2015-2017, i circa 250 Comuni presenti nella Regione hanno speso ogni anno tra i 39 e i 42 milioni di euro per il sostegno finanziario ai culti riconosciuti e alla laicità organizzata[144], pari allo 0,9-1% delle spese ordinarie nell'anno 2015[145].

Proprio per ottimizzare le risorse a disposizione, sono sorti nella prassi, a partire dalla fusione dei comuni intervenuta nel 1977, dei «groupements de fabriques d'église», ovvero organi stabili di gestione per la concertazione delle istanze provenienti dalle diverse *fabriques* con le autorità comunali, mantenendo l'autonomia di ciascuna[146]. L'obiettivo perseguito, più che una

[142] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, cit., 13; S. Demeter, *Lieux de culte et réaffectation. Aperçu des modalités réglementaires*, cit., 76; J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 202.

[143] *Arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, qui porte codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l'intitulé «Code de la démocratie locale et de la décentralisation».*

[144] J.-F. Husson, *La fabrique d'église: une institution locale wallonne hors du commun*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 81-82.

[145] *Ivi*, 83.

[146] L. Resinelli - C. Draguet, *Les groupements de fabriques en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 130.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

fusione di questi enti, consiste nel realizzarne una sorta di "federazione" a livello locale, onde potersi confrontare, scambiare informazioni ed affrontare insieme le difficoltà burocratiche e gestionali, nonché le spese, ricercando conseguenti economie di scala. A differenza di quanto avvenuto nelle Fiandre, dove le *administrations centrales* sono state create su impulso della normativa regionale, la soluzione dei *groupements* ha trovato una prima applicazione a Charleroi, città con un numero particolarmente elevato di chiese in rapporto alla popolazione[147], e poi si è sviluppata, su impulso del Vescovo e con il supporto degli uffici diocesani, con grande successo nei comuni della diocesi di Tournai[148], mediante l'adozione di un regolamento interno che disciplina competenze, membri, organi assembleari e di gestione e modalità di ripartizione dei costi di funzionamento.

Il tema di una possibile riforma del sistema vallone non è stato, tuttavia, abbandonato; anzi, è stato recentemente rilanciato in occasione della *Déclaration de politique régionale wallonne* 2024-2029[149]. Questo documento programmatico, sottoscritto dalla coalizione di governo regionale, ha indicato, con riguardo alla modernizzazione della disciplina sugli edifici di culto, di concerto con i rappresentanti delle confessioni religiose, i seguenti temi di discussione:

1) La pianificazione e la razionalizzazione del numero delle *fabriques d'église*, mediante la loro fusione;

2) La composizione, l'organizzazione e la gestione degli *établissements locaux*, nonché la tutela e il ruolo dell'*organe représentatif agréé*;

3) Il finanziamento degli *établissements locaux* dei culti riconosciuti e le spese di alloggio in favore dei ministri di culto;

4) L'uso misto e il riuso degli edifici di culto;

5) La conservazione della dimensione patrimoniale e delle qualità architettoniche degli edifici religiosi.

[147] T. Coomans, "*Église à vendre, pour démolir ou autre chose". Herbestemming van kerken: eeuwenoude experimenten en nieuwe uitdagingen*, in *Vlaanderen. Kunsttijdschrift* 52 (2003), 277, riporta che, sulla base di uno studio risalente al 1998, nella città di Charleroi risultavano presenti 71 chiese, di cui 51 di proprietà comunale, per una popolazione complessiva di 200.000 abitanti e solo 7.000 fedeli abituali.

[148] L. Resinelli - C. Draguet, *Les groupements de fabriques en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 131.

[149] Déclaration de politique régionale wallonne, *Avoir le courage de changer pour que l'avenir s'éclaire*, 11 Juillet 2024, Législature 2024-2029, 97, disponibile sul sito: *https://www.wallonie.be/sites/default/files/2024-07/DPR2024-2029.pdf*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Nei prossimi anni si prospetta, quindi, l'approvazione di una riforma complessiva del sistema da parte del governo vallone, ispirata alle innovazioni già introdotte dalle altre Regioni, con l'obiettivo di ridurre di almeno un terzo le 1.800 fabbricerie attualmente esistenti, eliminando la biunivocità tra parrocchia e *fabrique* e sostituendola con una soglia minima di abitanti per ciascuna, pari, si ipotizza, a 8.000 persone[150]. Probabilmente le sempre più pressanti necessità di razionalizzazione dei bilanci degli enti pubblici riusciranno ad appianare i contrasti tra le diverse forze politiche intorno ad un compromesso in grado di soddisfare le esigenze di tutti, senza stravolgere completamente il sistema previgente, vista anche l'intenzione di coinvolgere i rappresentanti dei culti nella discussione intorno alla nuova normativa.

3.3. *La disciplina delle* fabriques d'église *nella Regione di Bruxelles-Capitale*

Nella Regione di Bruxelles-Capitale[151] le disposizioni del decreto imperiale del 1809 e della legge del 1870 sono rimaste in vigore, così come modificate nel 2002[152] e nel 2004[153], fino alla loro definitiva abrogazione, intervenuta nel 2021, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ad opera di un'*ordonnance organique* che ha ridisciplinato completamente la materia[154].

L'obiettivo della riforma è stato quello di limitare fortemente l'entità del contributo di competenza della Regione, adesso ridotto al 30% delle spese ordinarie risultanti dal bilancio, ma incrementabile fino al 40%, nel caso in cui l'*établissement* debba gestire un edificio designato dall'organo rappresentativo del culto (nel caso della Chiesa cattolica, dal Vescovo) come «emblématique de la communauté cultuelle» oppure in caso di creazione di una *associa-*

[150] Così riferisce il sito: *https://www.rtbf.be/article/financement-des-cultes-en-wallonie-une-preimere-feuille-de-route-pour-une-future-reforme-11336055*.

[151] Si veda, sulla disciplina relativa alla gestione degli aspetti materiali dei culti nella Regione di Bruxelles-Capitale, C. Sägesser, *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, cit., 22-27.

[152] *Ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés*.

[153] *Ordonnance du 19 février 2004 portant modification du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques églises*.

[154] *Ordonnance organique du 10 décembre 2021 de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues.*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

tion d'établissements. La nuova normativa intende, infatti, incentivare la creazione di tali raggruppamenti di almeno tre *fabriques*, per svolgere le funzioni che queste ultime delegano loro, oltre a formare un bilancio aggregato di tutti gli enti che vi partecipano.

I membri del *conseil d'administration* de l'*établissement chargé de la gestion des intérêts matériels d'une communauté locale* (la *fabrique d'église* per la Chiesa cattolica) devono essere cinque, in carica per un quinquennio, e, al fine di garantire la parità di genere, non possono appartenere per più di due terzi allo stesso sesso. Non possono essere membri del consiglio né il sindaco, né gli assessori o i consiglieri comunali, né il ministro di culto preposto alla cura pastorale della comunità, il quale potrà, tuttavia, partecipare alle riunioni solo con funzione consultiva. Il riconoscimento delle comunità locali avviene da parte del Governo regionale, sulla base di una lista, inviata ogni anno dall'organo rappresentativo dei culti riconosciuti, con l'indicazione dei luoghi utilizzati per il culto, se sussistono tutte le condizioni prescritte dall'art. 4.

Appare interessante notare che, nell'elencazione delle voci di entrata che devono essere iscritte a bilancio, vi siano sia «les revenus générés par le bâtiment ou la partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte» sia «les revenus générés par les droits concédés sur tout ou partie du bâtiment affecté à l'exercice du culte» (art. 28), con ciò affermando implicitamente che gli edifici di culto possono produrre reddito, attraverso la concessione a terzi di diritti su tutto o su parte soltanto dell'edificio. Egualmente interessante è il fatto che, nel caso in cui i lavori di manutenzione straordinaria concernano «un bâtiment ou une partie de bâtiment [qui] est affecté à l'exercice du culte par plus d'une communauté cultuelle locale reconnue, les établissements concernés conviennent des droits et devoirs de chacune», con ciò considerando l'ipotesi di un uso misto da parte di comunità religiose diverse, che devono trovare un accordo sui diritti e i doveri di ciascuna (art. 65).

Per quanto riguarda la tutela amministrativa, l'*ordonnance* del 2021 prevede che nella Regione di Bruxelles-Capitale il Governo regionale eserciti tutte le competenze in materia di tutela, generale (sospensione dell'esecuzione o annullamento di atti), speciale (autorizzazione a bandire appalti pubblici di valore superiore a 30.000 euro e ad accettare donazioni superiori a 12.500 euro) e coercitiva (commissariamento), in quanto questa Regione, a differenza delle altre due, risulta priva del livello di governo provinciale[155].

[155] C. Sägesser, *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, cit., 22.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Sul fronte della tutela delle chiese in quanto beni culturali, la Regione di Bruxelles-Capitale si è impegnata a finanziare, fino all'80% dei costi[156], gli studi preliminari e i lavori sugli edifici di culto protetti ai sensi della normativa sul patrimonio culturale: nel periodo 2007-2013 ha erogato, allo scopo, oltre 6 milioni di euro, ovvero circa il 10% del budget destinato al restauro del patrimonio culturale regionale nel medesimo periodo[157].

3.4. *La disciplina delle fabriques d'église nella Comunità germanofona*

L'intervento della Comunità germanofona[158] in materia di gestione degli aspetti materiali dei culti[159] trova fondamento in un decreto della Regione vallona del 27 maggio 2004[160], con il quale le è stato delegato, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, l'esercizio delle competenze in materia di organizzazione materiale dei culti riconosciuti, ivi compresa la disciplina delle *fabriques d'église*, nei 9 Comuni di lingua tedesca che sono stati annessi al Belgio dopo la I Guerra Mondiale[161]. La Comunità ha, quindi, provveduto a adottare una propria disciplina, approvando dapprima un decreto relativo all'esercizio dei poteri di tutela amministrativa[162] e poi un decreto relativo all'organizzazione mate-

[156] L'ammontare del sostegno della Regione di Bruxelles-Capitale, pari all'80% delle spese ammissibili per gli studi preliminari e per i lavori di restauro sui beni protetti appartenenti a beneficiari pubblici, è stabilito dagli artt. 9 e 10 dell'*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé*.

[157] S. Demeter, *Lieux de culte et réaffectation. Aperçu des modalités réglementaires*, cit., 77.

[158] Sulla storia e le ragioni istitutive della Comunità germanofona in Belgio, si veda C. Sägesser - D. Germani, *La communauté germanophone: histoire, institutions, économie*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1986, n. 1 (2008), 7-50.

[159] Si veda, sulla disciplina relativa alla gestione degli aspetti materiali dei culti nella Comunità germanofona, C. Sägesser, *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, cit., 33-36.

[160] *Décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés.*

[161] Sulla disciplina delle *fabriques d'église* nella Comunità germanofona, si veda I. Leclercq, *Le régime juridique des fabriques d'église en Communauté Germanophone*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 89-94.

[162] *Décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande.*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

riale dei culti che ha, di fatto, abrogato la precedente disciplina, sostituendola quasi completamente[163].

Tra le principali innovazioni vi è l'abrogazione del *Bureau des marguilliers*, il mantenimento del parroco e del sindaco quali membri di diritto del Consiglio, in carica per sei anni, senza però pretendere da quest'ultimo la sua adesione al culto cattolico. Per ricoprire la carica di consigliere, non si richiede più la residenza nel territorio parrocchiale, ma semplicemente l'impegno attivo nella comunità, la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici. La riforma ribadisce il principio per cui ad una parrocchia corrisponde una *fabrique d'église*, prevedendo, tuttavia, la possibilità di pervenire a delle fusioni. Inoltre, sono precisate meglio le funzioni e i compiti di Presidente, Segretario e Tesoriere, richiedendo alle fabbricerie l'adozione di un regolamento interno, approvato dal Governo della Comunità, previo parere favorevole del Vescovo, così come è previsto un forte regime preclusivo, volto ad evitare potenziali conflitti di interessi. Le funzioni di tutela sono state spostate dal Governatore della Provincia al Governo e al Parlamento della Comunità linguistica e sono state semplificate, prescrivendo che l'approvazione del bilancio sia rimessa, previa valutazione del Vescovo, al solo Consiglio Comunale. In mancanza di una decisione entro 90 giorni dal ricevimento, il bilancio si intenderà approvato. Secondo questa nuova disciplina, per l'accettazione di donazioni e legati fino a diecimila euro è sufficiente la sola approvazione del Vescovo, mentre, per operazioni di valore superiore, si richiede il parere favorevole sia del Comune sia del Vescovo, nonché l'autorizzazione del Governo della Comunità.

Sul fronte della concertazione, è interessante notare la previsione che stabilisce l'obbligo di almeno un incontro annuale tra il Comune e tutte le fabbricerie presenti sul territorio, nonché la necessità di predisporre piani pluriennali contenenti l'elenco delle opere e dei lavori che si intendono realizzare per il mantenimento e il restauro degli edifici di culto. Si è provveduto, in questo modo, a istituzionalizzate le sedi nelle quali discutere, negoziare e ipotizzare anche i progetti di dimissione e di riconversione delle chiese presenti sul territorio, che potrebbero realizzarsi mediante il ricorso a speciali fondi di investimento, derivanti da entrate diverse rispetto agli ordinari contributi comunali.

[163] *Décret du 19 mai 2018 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

4. *Il riuso delle chiese cattoliche in Belgio tra imposizioni governative, dialogo a livello municipale e linee guida dell'episcopato*

Dopo aver esaminato l'evoluzione della disciplina e il funzionamento delle *fabriques d'église*, ovvero degli enti deputati alla gestione delle chiese cattoliche, occorre adesso soffermare la nostra attenzione sul tema del riuso degli edifici di culto nelle diverse Regioni belghe, tutte accomunate da un aumento del processo di secolarizzazione della società che ha portato ovunque a una sovrabbondanza di questi edifici. Si vedrà come il fenomeno del riuso, lungi dall'essere meramente sottoposto al diritto interno della Chiesa cattolica, risulta influenzato dalle diverse normative regionali sotto vari profili, taluni legati alla disciplina sulla protezione del patrimonio culturale immobile, altri al riconoscimento delle comunità territoriali dei culti, altri ancora al diritto urbanistico e al diritto civile. Ciò dimostra che, anche in un contesto diverso da quello italiano, l'argomento in questione non possa essere affrontato se non mediante una prospettiva multidisciplinare, a nostro avviso l'unica che può permettere davvero di comprenderlo in tutta la sua complessità.

4.1. *Il contesto di secolarizzazione avanzata*

Il Belgio, paese tradizionalmente considerato a maggioranza cattolica[164], anche solo nel confronto con i vicini Paesi Bassi, a maggioranza protestante[165], a partire dagli anni '60 del secolo

[164] T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 42 e 45; J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Een beetje voorgeschiedenis*, in Eisdem, *Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen*, Brugge 2018, 15.

[165] Il Regno del Belgio nasce a seguito della rivolta del 1830 dei cattolici e dei liberali belgi, rivendicanti la libertà, anche della Chiesa cattolica, nei confronti del regime oppressivo del protestante Guglielmo I d'Orange. Si veda, sul punto, C. Sägesser, *Le financement public des cultes en France et en Belgique: des principes aux accommodements*, in *Politique et religion en France et en Belgique: l'héritage chrétienne en question* (ed. F. Foret), Bruxelles 2009, 92-93; C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 12-13 e 46-47; Ead., *La fabrique d'église en Belgique - perspective historique*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 25-26. Per un approfondimento sulla storia politica del Belgio, si rinvia a E. Witte - J. Craeybeckx - A. Meynen, *Political history of Belgium. From 1830 onwards*, cit., e, con specifico riguardo al processo di formazione del Belgio come stato indipendente, a E. Witte, *Breakthrough of a Liberal Constitutional State (1830-1848)*, in *ivi*, 19-59.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

scorso ha assistito a un processo di secolarizzazione continuo[166] che ha portato, secondo studi risalenti al 2009, ad una radicale diminuzione della percentuale di coloro che si dichiarano cattolici, passata dal 76% del 1981 al 50% della popolazione[167]. Allo stesso modo si è fortemente ridotto il numero di coloro che partecipano regolarmente alla messa domenicale, attestandosi, secondo diverse rilevazioni, tutte relative all'anno 2009, tra circa il 5%[168] e l'8%[169] della popolazione. Sul fronte dei matrimoni, nell'anno 2007 la celebrazione in forma civile – l'unica riconosciuta dallo Stato – è stata seguita soltanto 1 volta su 4 da quella religiosa, mentre 58 salme su 100 hanno ricevuto l'ultimo saluto secondo il rito cattolico[170]. Rilevazioni più recenti, che hanno inteso comparare i dati forniti dalla Conferenza Episcopale Belga nel 2017 e nel 2022, confermano una diminuzione di tutti gli indicatori, dalla celebrazione dei sacramenti (partecipazione alla messa nella terza domenica di ottobre – scesa del 40% – battesimi, cresime e matrimoni) al numero di presbiteri diocesani (-33%) e religiosi (-22%), diaconi (-5%), parrocchie (-6%) e di coloro che si dichiarano cattolici (-5%)[171].

Fintantoché il numero dei praticanti era elevato, i Comuni potevano giustificare davanti all'opinione pubblica lo sforzo economico necessario per sostenere la gestione e la manutenzione dei luoghi di culto. Adesso, con un quadro notevolmente mutato, ciò diventa più difficile e sempre più spesso si ipotizzano soluzioni di riuso per questi immobili sovrabbondanti. Se ancora nel 1997 il tema di un possibile riuso del patrimonio ecclesia-

[166] Si vedano, sul processo di secolarizzazione in Belgio, K. Dobbelaere - J. Billiet, *Late 20th-Century Trends in Catholic Religiousness. Belgium Compared with Western and Central European Nations*, in *Transformation of the Christian Churches in Western Europe (1945-2000). La transformation des Églises chrétiennes en Europe Occidentale* (eds. L. Kenis - J. Billiet - P. Pasture), Leuven 2010, 113-145; L. Voyé - K. Dobbelaere, *Une déculturation annoncée. De la marginalisation de l'Église catholique en Belgique*, in *Revue théologique de Louvain*, 43, 2012, 3-26; L. Voyé - K. Dobbelaere - J. Billiet, *Une église marginalisée?*, in *Autres temps, autres mœurs. Travail, famille, éthique, religion et politique: la vision des Belges* (éd. L. Voyé - K. Dobbelaere - K. Abts), Bruxelles 2012, 145-172.

[167] L. Voyé - K. Dobbelaere - J. Billiet, *Une église marginalisée?*, cit., 147.

[168] C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 73; É. Arcq - C. Sägesser, *Le fonctionnement de l'Église catholique dans un contexte de crise*, cit., 66-67.

[169] L. Voyé - K. Dobbelaere - J. Billiet, *Une église marginalisée?*, cit., 149.

[170] É. Arcq - C. Sägesser, *Le fonctionnement de l'Église catholique dans un contexte de crise*, cit., 66.

[171] Si veda il sito: *https://www.cathobel.be/2023/11/voici-ce-quil-faut-retenir-du-sixieme-rapport-annuel-de-leglise-catholique-en-belgique/*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

stico veniva categoricamente escluso dalla gerarchia[172], dieci anni più tardi, anche a causa della crisi economica globale del 2008, il fenomeno era esploso in tutta la sua gravità, riguardando dapprima chiese conventuali *non classées*, ovvero non vincolate, inutilizzate per il culto a seguito delle soppressioni napoleoniche e, in alcuni casi, vendute e demolite[173], oppure cappelle o chiese private o di proprietà di comunità religiose in difficoltà economiche, non protette dalla disciplina in materia di patrimonio culturale, molte volte distrutte, piuttosto che riusate, per ragioni speculative[174]. Più recentemente, e in una prospettiva futura, la dimissione ha incominciato a riguardare e riguarderà sempre più le chiese parrocchiali o sussidiarie, divenute sovrabbondanti rispetto alle effettive esigenze di culto della popolazione, così come rilevato anche da alcune dissertazioni accademiche[175].

Allorquando una chiesa viene alienata, il nuovo proprietario può, entro i limiti imposti dalla normativa urbanistica[176] e da quella di tutela, disporne come meglio crede[177], senza i limiti che

[172] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, cit., 14.

[173] T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 66-67.

[174] *Ivi*, 70-71.

[175] Ai temi della soppressione delle parrocchie, dello statuto proprietario delle chiese cattoliche e del riuso degli edifici di culto nelle Fiandre sono state dedicate diverse tesi di laurea, consultabili tramite la piattaforma KU Leuven e-thesissen, ovvero J. Martens, *Revitaliseren, herbestemmen of slopen? Toekomstperspectieven voor kerkgebouwen*, Relatore Prof. K. Depoortere, KU Leuven, Faculty of Theology and Religious Studies, A.A. 2002-2003, disponibile sul sito: *http://www.ethesis.net/kerkgebouwen/kerkgebouwen_inhoud.htm*; L. Vandenameele, *Deus ex machina: De erosie van het kerkelijk patrimonium. Een masterscriptie over het eigendomsrecht van de Belgische kerken*, Relatore Prof. W. Decock, KU Leuven, Law Faculty, A.A. 2015-2016; P. Derde, *Toekomstige bestemmingen van kerkgebouwen in Vlaanderen: een pastorale uitdaging*, Relatore Prof. M. Steen, KU Leuven, Faculty of Theology and Religious Studies, A.A. 2016-2017, disponibile sul sito: *https://www.kerknet.be/sites/default/files/thesis%20sluiting%20en%20herbestemming%20def.pdf*; L. Dewicke, *De juridische aspecten aangaande de herbestemming van een kerk: "Wat zijn de verschillende juridische oplossingen om de leeglopende kerken van nut te laten zijn?"*, Relatori Prof. F. Buyssens, Dr. P. Taffijn, KU Leuven, Law Faculty, A.A. 2017-2018; V. Verbeek, *De Vlaamse parochiekerk: ten dode opgeschreven of net springlevend? Een masterproef over het efficiënt gebruik van de Vlaamse parochiekerk*, Relatore Prof. B. Demarsin, KU Leuven, Law Faculty, A.A. 2017-2018.

[176] Si fa riferimento al *Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009* e sue modificazioni.

[177] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 4.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

in Italia potrebbero derivare dalla valutazione di compatibilità degli usi «con il carattere storico-artistico dell'edificio», che il combinato disposto degli artt. 20, comma primo, e 21, comma quarto, secondo periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio[178], pone a carico del Soprintendente. In Belgio, a differenza dell'Italia, non sussiste la presunzione di culturalità su bene immobile di autore non più vivente e avente più di settant'anni, appartenente a enti o istituzioni pubbliche, ovvero a persone giuridiche private senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma deve sempre trovare la propria fonte in un provvedimento espresso[179]. La protezione a titolo di monumento concerne comunque solo una minima parte del patrimonio chiesastico e non osta, in ogni caso, ad un uso diverso da quello cultuale[180]. Anzi, talvolta il provvedimento di tutela viene adottato al momento della dismissione e prima del passaggio di proprietà, onde evitare la demolizione dell'edificio "chiesa" e aprire così le porte a nuovi usi profani. Al contrario,

[178] Anche in Belgio si effettua una siffatta valutazione di compatibilità, ma essa non è frutto di una decisione unilaterale dell'amministrazione, quanto piuttosto il frutto di una cooperazione tra le autorità civili ed ecclesiastiche. Sulla valutazione di compatibilità *ex* artt. 20 e 21 del codice dei beni culturali italiano, si vedano M. Brocca, *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon* 9, n. 2 (2006); C. Videtta, *Alla ricerca di un punto di equilibrio tra valutazioni tecniche opinabili e uso dei beni culturali*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 15, n. 2 (2017), 282-310; E. Boscolo, *Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*[3] (a cura di M.A. Sandulli), Milano 2019, 302-306.

[179] Si vedano, sulla legislazione fiamminga in materia di patrimonio culturale, le tesi di laurea di L. De Donder, *De handhaving van het onroerenderfgoedbeleid: is het handhavingsluik van het onroerenderfgoeddecreet een stap in de goede richting?*, Relatore Prof. B. Demarsin, KU Leuven Law Faculty, A.A. 2014-2015, e di D. Van Impe, *Erfgoedbescherming in Vlaanderen. Verzoenbaarheid van het Onroerenderfgoeddecreet met het eigendomsrecht in artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM*, Relatore Prof. B. Demarsin, KU Leuven Law Faculty, A.A. 2015-2016, entrambe consultabili tramite la piattaforma KU Leuven e-thesissen.

[180] Questo principio, per cui la protezione a titolo di patrimonio culturale non impedisce il riuso degli edifici di culto, risulta corroborato da numerosi esempi pratici e riguarda sia le Fiandre sia le altre due Regioni belghe. Con specifico riguardo alla Regione di Bruxelles-Capitale, S. Demeter, *Lieux de culte et réaffectation. Aperçu des modalités réglementaires*, cit., 77, afferma chiaramente che: «… rien ne s'y oppose dans la mesure où la nouvelle fonction ainsi que les modifications nécessaires ou les ajouts indispensables à celle-ci, respectent et permettent la conservation de la valeur patrimoniale reconnue par l'arrêté de protection. En aucun cas, l'affectation [cultuelle] en tant que telle ne fait l'objet du classement ou de l'inscription sur la liste de sauvegarde».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

non sempre sono risparmiati dalla distruzione gli annessi conventi o monasteri, beni sui quali risulta più difficile intervenire su larga scala e che molto spesso si preferisce distruggere per costruirvi sopra *ex novo*[181].

Sono, quindi, ormai numerosi in tutto il Belgio gli esempi di chiese riusate, in tutto o in parte[182], con soluzioni architettoniche talvolta particolarmente innovative e originali, come palestre e aule scolastiche, asili, sale polifunzionali per attività socio-culturali (concerti, mostre, teatro, eventi), ristoranti (ordinari, sociali, turistici[183] e mense di case di riposo), brasserie, mercati enogastronomici, supermercati[184], centri commerciali, negozi di abbigliamento o di antiquariato, uffici, studi di architettura, officine per la riparazione o il ricovero di biciclette, abitazioni private, hotel, piscine[185], biblioteche, librerie, archivi, sale studio, musei, planetari, scuole di teatro e di circo, discoteche, centri per praticare lo skateboard, sedi di associazioni, centri di accoglienza per

[181] A titolo di esempio si cita il caso dell'ex chiesa del convento dei padri redentoristi a Leuven, costruita negli anni 1920 e protetta come monumento nel 2009, è divenuta sala da pranzo di una nuova casa di riposo, costruita *ex novo* al posto del convento tra il 2013 e il 2015. Si veda, sul punto, il sito: *https://www.parcum.be/nl/herbestemming-kerken/wzc-sint-vincentius*.

[182] Per un'ampia raccolta di esempi significativi di riuso in Belgio, si rinvia al database di PARCUM, disponibile sul sito: *https://www.parcum.be/nl/herbestemming-kerken*.

[183] Secondo K. Martens, *A good lawyer knows the law, a great lawyer knows the judge. Canonieke beschouwingen bij fusies van parochies en sluitingen van kerkgebouwen*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2013), 25, l'uso dell'ex chiesa monumentale dei gesuiti a Brugge come ristorante per banchetti medioevali, destinati in modo specifico ai turisti e organizzati da una società specializzata in intrattenimento, costituisce un esempio di uso profano indecoroso.

[184] È questo il caso della *Sint-Annakerk* a Gent, che, a seguito di un accordo con il Comune che ne è proprietario, sarà adibita, non senza polemiche, a supermercato del gruppo Delhaize, nonché a ristorante nell'ex coro e a wine bar, rimanendo, tuttavia, aperta per la visita anche da parte dei non acquirenti. Per attuare l'operazione si è ricorso, anziché ad un contratto di vendita per 500.000 euro, come originariamente ipotizzato, ad una enfiteusi novantanovennale con un canone annuo di 30.000 euro, così come riportato sui siti: *www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191007_04650477* e *https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/delhaize-koopt-sint-annakerk-niet-maar-krijgt-wel-erfpacht-gedurende-99-jaar~adad7701/*. Un aggiornamento, relativo anche a questo caso, si trova sul sito della KU Leuven: *https://stories.kuleuven.be/en/stories/available-for-purchase-the-house-of-god.*

[185] È questo il caso della chiesa dell'ex monastero Salve Mater a Bierbeek, che sarà adibita a piscina privata e a centro benessere per i proprietari delle 55 unità abitative di lusso costruite nel nuovo complesso residenziale "Groot Park", come riportato: *https://www.standaard.be/cnt/dmf20181003_03805523.*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

i turisti, stanze del silenzio, luoghi per la riflessione personale, cimiteri, colombari[186] e necropoli al coperto[187].

Le prospettive future non arridono al mantenimento esclusivo dell'uso cultuale per le chiese cattoliche in Belgio: solo nelle Fiandre si stima che, entro il 2030, oltre un terzo delle 1.800 chiese parrocchiali dovrà convivere stabilmente con un nuovo uso profano, sia esso combinato, nello spazio o nel tempo, con quello liturgico, oppure esclusivo[188]. Già nel 2014, all'esito di una rilevazione effettuata nelle diverse diocesi fiamminghe, si prendeva atto del fatto che, in media, il 73% delle chiese parrocchiali era utilizzato anche per scopi non liturgici[189], mentre, nel 2021, su un totale di 1.786 chiese parrocchiali, 792 risultavano adibite solo all'uso cultuale e 334 adibite esclusivamente a usi profani. Inoltre, 791 sono state oggetto di progetti di valorizzazione culturale, 107 oggetto di co-uso tra diverse comunità religiose, 564 di uso misto nel tempo (*utilisation multifonctionnelle*) e 202 di uso misto nello spazio (*utilisation secondaire partagée*)[190].

4.2. *La situazione nelle Fiandre tra interventi governativi, orientamenti dell'episcopato e obbligo di stipula dei piani strategici*

La riflessione circa il tema del riuso degli edifici di culto e, più in generale, sulla necessità di una visione strategica rispetto al futuro delle chiese nelle Fiandre, è sfociata, dopo una due giorni di studio svoltasi nel 2008 e la pubblicazione dei relativi atti[191],

[186] Sul caso della *Sint-Odulphuskerk* a Booienhoven, trasformata in colombario, si veda B. Plevoets - N. Vande Keere - K. Van Cleempoel, *Landscape for mourning - Adaptive reuse of a rural church and its surroundings as an urn cemetery*, in *Journal of interior design* 44, n. 3 (2019), 173-184.

[187] Con specifico riferimento a 45 esempi di usi misti nello spazio e nel tempo, nonché di adibizione ad usi profani di edifici di culto nelle diverse province fiamminghe, si rinvia a J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen*, Brugge 2018, 31-101.

[188] Colloquio telematico con il Dr. Jonas Danckers, già advisor di PARCUM, in data 1° aprile 2020.

[189] J. Aerts - J. Jaspers - J. Klinckaert - D. Stevens - A. Van Dyck, *Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen*, cit., 170.

[190] B. Somers - M. Diependaele, Visienota *Beleidsmaatregelen voor de her en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen*, 16 luglio 2021, 17, disponibile sul sito: *https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1736328*; Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2022*, cit., 35.

[191] V. De Houwer, *In ander licht. Herbestemming van religieus erfgoed*, Brussel 2009, il quale riporta 27 esempi pratici di chiese e/o complessi conventuali adibiti ad usi profani nelle Fiandre tra il 1973 e il 2008.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

in un rapporto del Ministro degli Interni e Vice Primo Ministro fiammingo Geert Bourgeois, risalente al 24 giugno 2011[192]. Tale documento è stato elaborato all'esito di un seminario, tenutosi il 10 luglio 2010 a Mechelen/Malines con i rappresentanti di tutte le autorità coinvolte, e dell'istituzione di tre gruppi di lavoro per l'approfondimento dei temi relativi al finanziamento, alla gestione e al riuso degli edifici di culto. Il testo muove i propri passi a partire da alcune considerazioni di fondo: il numero dei fiamminghi cattolici praticanti è costantemente diminuito nel corso del tempo, sino a ridursi al 5% della popolazione, pari a circa 250.000 persone, e i Consigli delle *fabriques d'église* faticano sempre più ad individuare nuovi membri; ne consegue che, in prospettiva, non appare più sostenibile il rapporto uno a uno tra *fabrique d'église* e chiesa cattolica parrocchiale.

In forza dei principi derivanti dalla disciplina napoleonica, tuttora sottesi al decreto fiammingo del 2004, i Comuni sono tenuti a sostenere ogni anno ingenti oneri per mantenere aperte al culto chiese sostanzialmente vuote quando, al contempo, molte attività sociali, culturali e dell'associazionismo lamentano la mancanza di spazi idonei. Paradossalmente, alcuni Comuni con meno di diecimila abitanti si trovano a dover erogare contributi per la gestione di ben 12 chiese parrocchiali, un numero che risulta oggettivamente sproporzionato rispetto alle necessità dei fedeli[193]. D'altronde, la soluzione al problema non può consistere nell'abbandono e nel disuso di questi immobili, anche perché, in tal modo, si aggraverebbe ancora di più la situazione e si condurrebbe inesorabilmente questi edifici verso la rovina, rendendo ancora più costose le opere per un eventuale ripristino, onde riuscire a salvaguardare quantomeno il loro valore patrimoniale.

In attuazione del programma della coalizione di governo, il Ministro aveva richiesto, dunque, alle *fabriques*, alle autorità ecclesiastiche e alle comunità locali di compiere una seria e approfondita riflessione, dalla quale potesse scaturire una "visione strategica" sul futuro di questi edifici. Si domandava, in concreto, alle *administrations centrales* delle *fabriques* di coor-

[192] G. Bourgeois, Conceptnota *Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk*, 24 giugno 2011, disponibile sul sito: *https://www.parcum.be/files/Erfgoedadvies/kerkenbeleidsplannen/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf*.

[193] J. Ghysels - A.-S. Vanwinsen, *Reorganisatie van parochies*, cit., 208, riportano i casi opposti di Heers, comune con 7.000 abitanti e 12 chiese parrocchiali, e quello di Hoboken, che con i suoi 34.000 abitanti dispone di sole 4 parrocchie.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

dinare una valutazione, da svolgersi a livello comunale e in collaborazione con le autorità pubbliche e con gli altri portatori di interessi, circa il valore storico-culturale di ciascun edificio, il suo stato di conservazione e le sue potenzialità architettoniche, il suo contesto territoriale di riferimento e il suo uso attuale, al fine di restituire una visione complessiva sulle prospettive future, ipotizzando quali beni preservare al culto e quali poter, eventualmente, destinare a nuovi usi "socialmente responsabili", sulla base delle istanze emergenti dalle comunità locali. L'obiettivo finale consisteva nella redazione di "piani strategici" che potessero inserirsi nel quadro di una più ampia strategia di protezione e di gestione del patrimonio culturale.

Date queste premesse, il Ministro precisava che il governo non poteva e non voleva incidere su decisioni che spettano esclusivamente all'autorità ecclesiastica, sottolineando, tuttavia, che anche solo usi misti, per chiese inutilizzate o troppo grandi per il solo uso liturgico, possono produrre ricadute economico-sociali e contribuire all'attrattività e al miglioramento della qualità della vita nei singoli Comuni. Da parte sua, l'autorità pubblica si dichiarava disponibile a finanziare e a sostenere gli interventi di restauro degli edifici di culto, purché vi fosse un piano a giustificazione della destinazione attuale e di quella futura.

Conseguentemente, è incominciata una prima riflessione in seno all'episcopato fiammingo, la quale si è conclusa con l'elaborazione e l'adozione, l'8 novembre 2012, delle *Richtlijnen van de vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken* ovvero delle *Linee guida dell'episcopato fiammingo circa l'uso delle chiese parrocchiali*[194]. Questo documento ha il pregio di fornire per la prima volta alcune definizioni e classificazioni, utili per lo sviluppo dei piani strategici a livello locale.

Premettendo che la chiesa cattolica parrocchiale deve essere considerata il luogo privilegiato per il ritrovo della comunità dei fedeli per la preghiera, la contemplazione, la liturgia e la celebrazione dei sacramenti, i Vescovi delle Fiandre invitano le comunità a promuovere lo svolgimento in parallelo di attività

[194] Il testo delle linee guida *Richtlijnen van de vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken* è consultabile in lingua olandese sul sito: *https://www.kerknet.be/sites/default/files/2013%201A%20Richtlijnen%20gebruik%20van%20parochiekerken.pdf*. Una traduzione in lingua inglese è disponibile in J. Danckers - J. Jaspers - D. Stevens, *The future of parish churches in Flanders, Belgium: a dialogue on municipality level*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 154-158.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

di valorizzazione (*Valorisatie / Valorisation*), che consistono nel fare emergere tutti i valori (religiosi e culturali, storici e storico-artistici, architettonici e paesaggistici) intrinseci al bene. Ciò significa, concretamente, che deve essere incentivata l'organizzazione di visite guidate, concerti, conferenze e mostre temporanee, ma anche di riunioni o seminari a carattere religioso, per aprire la chiesa ad attività diverse da quelle strettamente cultuali.

Sul fronte dell'uso, si è provveduto a adottare una determinata classificazione:

– *Medegebruik / Utilisation concomitante* o co-uso: il bene è utilizzato anche da altre comunità cattoliche di provenienza estera ovvero da altre confessioni cristiane non cattoliche, purché affiliate al Consiglio Ecumenico delle Chiese e nel rispetto delle condizioni stabilite dai nn. 137-142 del *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani[195];

– *Nevenbestemming / Destination secondaire* o uso misto, a sua volta diviso in:

• *Multifunctioneel gebruik / Utilisation multifonctions* o uso misto nel tempo, implicante un'attività secondaria e saltuaria, che si svolge in determinati giorni e fasce orarie, diverse da quelle delle celebrazioni, ad esempio per lo svolgimento di attività di beneficenza, riunioni di associazioni, per le prove di un coro ecc.;

• *Gedeeld gebruik / Utilisation partagée* o uso misto nello spazio, richiede un intervento architettonico che consenta e renda visibile una chiara separazione della parte della chiesa che continua a mantenere il proprio uso liturgico-cultuale da quella destinata ad altri usi (ad esempio un colombario, una biblioteca o la sede di una radio cattolica[196]), in modo che i diversi usi si possano svolgere contemporaneamente;

– *Herbestemming / Réaffectation* o riuso: il bene non è più utilizzato per il culto a seguito dell'emanazione di un decreto vescovile di riduzione ad usi profani non indecorosi *ex* can. 1222 § 2, condizionato alla sussistenza di un piano chiaro e accettabile

[195] Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, Leumann 1993, nn. 137-142, 89-90.

[196] Quest'ultimo è il caso dell'emittente Radio Maria, che ha sede presso la chiesa *Sint-Michiel en Renildis* a Egenhoven, frazione di Leuven, come riportato dal sito: *https://www.parcum.be/nl/herbestemming-kerken/sint-michiel-en-renildis-radio-maria*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

circa il nuovo uso e di sufficienti garanzie giuridiche affinché tale uso sia mantenuto coerentemente anche in futuro.

Il documento esclude, invece, l'uso da parte di confessioni religiose non cristiane e per matrimoni o riti funebri civili, affermando che gli usi misti non possono perseguire finalità private, commerciali o politiche, ma solo obiettivi sociali non in contrasto con la fede cristiana e la dottrina della Chiesa. In questo senso, come rilevato anche da competenti organizzazioni internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale, occorre preservare quanto più possibile "il senso del luogo"[197].

Per l'attuazione delle ipotesi di co-uso e di uso misto, si rende necessaria, inoltre, la stipula di accordi che individuino precisi diritti e doveri delle parti su ogni aspetto: liturgia e uso dello spazio, compartecipazione ai costi, gestione delle attività di pulizia e sicurezza, garanzie, responsabilità civile, risoluzione delle controversie. Questi accordi sono sospensivamente condizionati all'approvazione del Vescovo, prevista, a pena di nullità, a norma del diritto canonico[198]. Bozze standard di questi contratti, che assumono generalmente la veste di locazione o di comodato, sono stati elaborati, a cura del centro specializzato CRKC (dal 2020 ridenominato PARCUM), e resi disponibili per l'adattamento da parte delle *fabriques*[199].

Poiché originariamente, tra il 2011 e il 2016, l'adozione di questi piani strategici era stata proposta come facoltativa e solo

[197] Così si è espresso l'ICOMOS, *International Council on Monuments and Sites*, il quale, nelle pagine dedicate al Belgio del suo rapporto *Heritage at risk 2001-2002*, 46-49, affermava la propria preoccupazione circa il futuro delle chiese inutilizzate in Belgio e la necessità di promuovere soluzioni che consentano una sintesi tra le dimensioni spirituale, economica e patrimoniale degli edifici di culto. Un'altra parte del patrimonio ritenuta particolarmente a rischio dal rapporto ICOMOS è costituita dalle chiese neogotiche, che, secondo certa dottrina architettonica, non meriterebbero di essere conservate, se non nelle costruzioni più significative, in quanto: «on ne peut imposer à une communauté de vivants un monument mort». Si veda, sul punto, J. Dury, *Le patrimoine religieux en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 152-153 e 161-163.

[198] Can. 1276 - § 1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti.

Can. 1281 - § 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

[199] I modelli di contratti standard elaborati dal CRKC/PARCUM sono accessibili sul sito: *https://www.parcum.be/nl/erfgoedadvies/gebruiksovereenkomsten.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

pochi tra Comuni e *fabriques* si erano attivati in tal senso[200], un decreto del Parlamento fiammingo del 15 luglio 2016[201] aveva provveduto a fornire una definizione legislativa del «kerkenbeleidsplan» o «plan politique en matière d'églises», inserendo un nuovo n° 31/1 all'art. 2.1 del *décret du 12 julliet 2013 relatif au patrimoine immobilier*[202] (*Onroerenderfgoeddecreet*)[203], ovvero

[200] J. Danckers - J. Jaspers - D. Stevens - L. Collin, *Research on Flanders' religious heritage. A basis for an endurable future for church buildings*, in *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici. Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage* (a cura di F. Capanni), Roma 2019, 426-427.

[201] *Décret du 15 juillet 2016 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de divers décrets relatifs à l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles de l'Agence flamande du Patrimoine immobilier et relatifs à des adaptations financières et techniques.*

[202] L'art. 2.1, n° 31/1 del *décret du 12 julliet 2013 relatif au patrimoine immobilier*, definiva «kerkenbeleidsplan» o «plan politique en matière d'églises» «un document écrit approuvé d'abord par l'organe représentatif du culte concerné et ensuite par le conseil communal ou provincial, et offrant une vision à long terme portée au niveau local pour l'ensemble des bâtiments destinés au culte concerné sur le territoire de la commune ou de la province. La vision à long terme doit inclure au minimum les données de base suivantes:

a) une description des bâtiments concernés destinés au culte, décrivant notamment leur valeur historico-culturelle, leurs possibilités architecturales, leur situation physique;

b) l'emplacement de chaque bâtiment destiné au culte dans son environnement spatial;

c) une description de l'utilisation actuelle et de la fonction actuelle des bâtiments concernés destinés au culte et

d) une vision étayée de l'utilisation et de la fonction futures des bâtiments concernés, y compris un plan d'approche décrivant comment l'aménagement futur avec des fonctions connexes ou leur réaffectation sera examiné».

[203] L'art. 2.1 n° 39 del *décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier* definisce «patrimoine immobilier» «l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et sites urbains et ruraux». Si vedano, per un commento al decreto fiammingo in materia di tutela del patrimonio culturale immobile, C. Govaert, *Onroerenderfgoeddecreet gepubliceerd*, in *Vastgoed Info*, n. 19 (2013), 10-12; W. De Cock, *Wat brengt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet?*, in *Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid*, n. 1 (2014), 82-96; A.M. Draye, *Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking*, in *Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken*, n. 4 (2014), 646-669; A.M. Draye, *Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming*, in *Actualia Onroerend Erfgoed* (ed. A.M. Draye), Mortsel 2014, 1-36; L. Vandenhende, *Het onroerenderfgoeddecreet: de bescherming van onroerend erfgoed in het vlaams gewest herschikt*, in *Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw* 74, n. 2 (2014), 41-66; E. Lancksweerdt, *De minnelijke schikking in het Onroerenderfgoeddecreet*, in *Liber*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

quello che, in Italia, potremmo definire come "codice dei beni culturali immobili", al fine di subordinare la concessione dei contributi per il restauro delle chiese monumentali all'adozione del piano[204]. Tale previsione ha dato vita ad una alquanto criticabile commistione tra norme di diritto ecclesiastico e di diritto dei beni culturali che ha comportato l'adozione, entro la fine del 2018, di 170 piani su un totale di 308 comuni fiamminghi, pari al 55%[205]. A partire dal 2020, alla domanda di contributo doveva essere obbligatoriamente allegato il piano, ovvero, se già precedentemente inviato all'Agenzia del patrimonio, doveva essere indicata la data di approvazione[206].

Nel 2021, a dieci anni di distanza dalla nota concettuale del ministro Bourgeois e a seguito di un sondaggio indirizzato ai sindaci fiamminghi, nonché di una consultazione con l'Agenzia di tutela del patrimonio culturale, con la Conferenza Episcopale Fiamminga e con i rappresentanti delle amministrazioni locali, un nuovo documento è stato emanato dai ministri Somers e Die-

amicorum Anne Mie Draye (eds. P. Foubert - B. Vanheusden - N. Torfs - A. De Becker - J. Ackaert - S. Verbist), Mortsel 2015, 21-32; L. Vandenhende, *Het Onroerenderfgoeddecreet: enkele bepalingen beoordeeld door het Grondwettelijk Hof*, in *Tijdschrift voor milieurecht*, n. 1 (2016), 43-44; G. Van Hoorick, L. Vandenhende, *Noot - Onroerenderfgoeddecreet doorstaat (grotendeels) de toets van het Grondwettelijk Hof*, in *Tijdschrift voor milieurecht*, n. 1 (2016), 58-65.

[204] Per spronare ed incentivare l'adozione di questi piani, il *décret du 15 juillet 2016* aveva provveduto a novellare l'art. 12.3.12 del *décret du 12 julliet 2013 relatif au patrimoine immobilier*, subordinando alla loro predisposizione la concessione, da parte del Governo fiammingo, di contributi per la manutenzione e il restauro dei «monuments protégés destinés à un culte reconnue», classificati e protetti come tali dalla Regione, per un ammontare originariamente pari all'80%, poi ridotto dal 2018 al 60% dei costi.

[205] J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Kerkenbeleidsplannen, stand van zaken en implementatie*, in *Leven in de kerk*, cit., 25.

[206] L'art. 11.2.18 n. 6 dell'*arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014*, così come sostituito dall'art. 6 dell'*arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2024 modifiant l'arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, en ce qui concerne les modalités concernant l'apposition du signe distinctif, le Prix du patrimoine immobilier et la réaffectation et la destination secondaire d'églises paroissiales*, così dispone: «Le preneur de prime introduit la demande de prime au patrimoine selon la procédure standard auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Le dossier de prime comprend, le cas échéant, les éléments suivants: […]

6° dans le cas de monuments protégés destinés au culte catholique romain: le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée».

Egualmente stabilisce l'art. 11.2.28 n. 6 del medesimo *arrêté*, con riguardo alla documentazione necessaria per accedere a un *prime au patrimoine par appel*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

pendaele[207]. Con esso il governo fiammingo ha inteso incentivare i Comuni a intraprendere politiche in favore dell'uso misto e del riuso degli edifici di culto sovrabbondanti, onde evitarne il degrado e l'abbandono. Nella nota si afferma che dal 2011 al 2021 i vescovi hanno dimesso ben 181 edifici di culto, di cui 108 chiese parrocchiali e 39 chiese sussidiarie[208]. Allo stesso modo, l'esito della consultazione ha dimostrato che, nel decennio considerato, 27 comuni hanno riusato almeno una chiesa (per un totale di 46 chiese) mentre 25 comuni hanno attuato almeno un uso secondario (per un totale di 52 chiese)[209]. Per quanto riguarda le prospettive future, sulla base del contenuto dei piani strategici sino ad allora approvati, il 18,7% delle chiese fiamminghe sarà adibito esclusivamente a usi profani, mentre l'11,3% sarà oggetto di usi misti[210].

Premesso che le chiese parrocchiali non rivestono valore solo per la comunità dei credenti, ma, in quanto *common good*, rappresentano un "bene comune" per l'intera comunità, il governo fiammingo intende orientare le proprie politiche in un "programma per il futuro delle chiese parrocchiali" che si muova lungo cinque direttrici[211]:

1) la creazione di un comitato direttivo e di un segretariato, presieduti dai Ministri dell'Interno e dei Beni culturali immobili, che coinvolgano tutte le agenzie e gli enti interessati, ivi compresa la Conferenza episcopale, allo scopo di controllare, modificare e aggiustare, se necessario, il contenuto dei piani strategici. L'obiettivo è quello di coordinare le competenze di PARCUM con quelle della VVSG, l'associazione delle città e dei comuni fiamminghi, attraverso una piattaforma integrata tra tutti gli attori coinvolti;

2) una modifica alla struttura dei piani strategici, nel senso di valorizzare le sezioni relative al valore storico-culturale dei beni, allo stato degli edifici e alle possibili nuove funzioni, introducendo impegni concreti sull'uso futuro e su come esso potrà essere raggiunto, e una parte relativa ai costi attuali per la conservazione, gestione e restauro, a breve e a medio termine,

[207] B. Somers - M. Diependaele, Visienota *Beleidsmaatregelen voor de her en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen*, 16 luglio 2021, disponibile sul sito: *https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1736328*.

[208] *Ivi*, 5.

[209] *Ivi*, 29.

[210] *Ivi*, 5.

[211] *Ivi*, 6-13.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

raccordando così il contenuto dei piani strategici con quello dei piani economici pluriennali, elaborati per un sessennio dalle amministrazioni centrali delle *fabriques* e contenenti le priorità e le richieste di intervento;

3) la ridefinizione dei contributi economici, introducendo sovvenzioni per piccoli interventi di adattamento (servizi igienici, angolo cottura, palcoscenico) o investimenti di base (lavori sul tetto e sull'impianto elettrico) per gli ex edifici di culto rimasti in mano pubblica o senza scopo di lucro, se non è stata decisa una destinazione futura, nonché l'emanazione di bandi per l'erogazione di contributi alle opere di conservazione e restauro necessarie per garantire il riuso o l'uso secondario delle chiese protette;

4) l'intermediazione tra, da un lato, le *fabriques* che intendono valorizzare la propria chiesa ovvero i comuni che vogliono utilizzare provvisoriamente una loro ex chiesa, in attesa di definire la loro nuova funzione, e, dall'altro, organizzazioni, con scopo di lucro o meno, che intendano utilizzare questi beni per eventi, spettacoli, ricevimenti, fiere e mostre;

5) la valutazione del valore patrimoniale delle chiese, compresi i beni mobili ivi contenuti, al fine di individuare un elenco di chiese di elevato valore culturale, e quindi più difficili – ma non impossibili – da riutilizzare, e chiese prive di valore culturale, e quindi più facilmente adattabili.

Gli esiti del sondaggio, a cui hanno risposto 116 sindaci, pari al 39% del totale, con riguardo a 639 parrocchie insistenti sul loro territorio, mostrano che 81 comuni ritengono necessario procedere con almeno una rifunzionalizzazione, per complessive 185 chiese parrocchiali da dimettere, mentre 80 comuni ritengono auspicabile quantomeno un uso accessorio per 249 chiese parrocchiali. Le autorità ecclesiastiche si sono dimostrate contrarie a dimettere a usi profani le chiese nel 43% dei casi, mentre nel 31% ci sono stati problemi di gestione degli usi misti e nel 22% non è risultato ben chiaro lo status proprietario dell'edificio. Per quanto riguarda le nuove funzioni, l'85% dei sindaci auspica un uso di tipo pubblico, il 54% un uso privato non commerciale, mentre il 47% non disdegnerebbe un uso privato commerciale e solo il 19% vorrebbe procedere con la demolizione. Il 63% dei comuni ritiene i piani strategici uno strumento utile per avviare una riflessione sull'uso delle chiese parrocchiali, anche se il 92% vorrebbe ricevere una sovvenzione per attuare i progetti di riuso o di uso secondario, in quanto, secondo il 77% delle risposte, i costi da sostenere risultano troppo elevati, al punto che il 59%

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

dei comuni non è in grado di affrontarli senza un sostegno economico esterno[212].

Per far fronte alle richieste dei Comuni e attuare il piano programmatico del governo, una riforma, intervenuta con il *décret du 10 novembre 2022*[213], ha abrogato, modificato e trasferito la definizione di piano strategico dall'art. 2.1, n° 31/1, del *décret du 12 julliet 2013 relatif au patrimoine immobilier* all'art. 33/2 del *décret du 7 mai 2004 relatif à la l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus*. L'obiettivo di questa operazione è stato quello di rendere ancora più gravose le conseguenze derivanti dalla mancata adozione del piano strategico, al quale non solo restano subordinate le sovvenzioni in materia di patrimonio culturale, ma anche l'attuazione degli interventi concordati, all'interno dei piani pluriennali, tra le *fabriques* e i Comuni nell'arco temporale di sei anni. In altre parole, senza piano strategico, non si possono più programmare né ricevere i fondi pubblici necessari per la gestione ordinaria e straordinaria delle chiese ancora officiate, ovvero per avviare forme di uso misto o di riuso.

Il *plan politique en matière d'églises* viene così definito

> un document écrit contenant une vision à long terme portée au niveau local pour l'ensemble des églises paroissiales sur le territoire de la commune. Le plan est approuvé et signé par l'organe représentatif du culte catholique romain et par l'administration communale. Le plan politique en matière d'églises contient au moins toutes les données suivantes:
> 1° une description des églises concernées, avec leur valeur historico-culturelle, leur statut de protection et leur état physique;
> 2° des informations sur la situation de propriété;
> 3° le positionnement de chaque église dans son environnement spatial;
> 4° une description de l'utilisation et de la fonction actuelles des églises concernées;
> 5° une vision étayée de l'utilisation et de la fonction futures des églises concernées, y compris un plan d'action sur la manière dont la concrétisation future (culte, valorisation, co-utilisation, destination secondaire et réaffectation) peut être réalisée.

[212] B. Somers - M. Diependaele, Visienota *Beleidsmaatregelen voor de her en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen*, 23-27.

[213] *Décret du 10 novembre 2022 modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la réaffectation ou la destination secondaire éventuelle d'églises paroissiales.*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

L'attuale definizione, a differenza della precedente, che faceva riferimento ai «bâtiments destinés au culte concerné» e all'«organe représentatif du culte concerné», appare più specifica e riferirsi esclusivamente alle chiese cattoliche parrocchiali. La norma costituisce la base giuridica per l'adozione dei piani strategici, che devono essere dapprima elaborati e concertati dai rappresentanti delle *fabriques*, delle parrocchie e dell'autorità comunale, ed infine approvati dal Vescovo e dal Consiglio Comunale di ogni Comune fiammingo. Il loro scopo è quello di individuare, in una prospettiva di medio-lungo termine, quali chiese continuare ad utilizzare per il culto, quali adibire in tutto o in parte ad altre funzioni e quali, infine, eventualmente demolire, se non protette dalla normativa vincolistica in materia di patrimonio culturale, quali sono, in genere, le chiese costruite tra la fine del XIX e tutto il XX secolo[214].

A tal riguardo occorre rammentare che, se l'edificio, ancora utilizzato per il culto ovvero già dimesso da non più di cinque anni, sia di proprietà pubblica e non risulti essere sottoposto alla normativa di tutela del patrimonio culturale, l'eventuale sussidio regionale per far fronte ai lavori di restauro potrà coprire fino al 30% dei costi[215], purché l'intervento si inserisca nell'ambito della visione prevista dal piano strategico[216]. La medesima tipologia di sussidi può finanziare gli studi preliminari relativi allo svolgimento di usi misti negli edifici di culto ovvero a operazioni di riuso che facciano venire meno completamente l'uso cultuale di beni non protetti[217]. Specifici fondi sono, infatti, concessi, sia per sostenere i costi relativi agli studi preliminari sia per gli investimenti di base propedeutici alla realizzazione di progetti di *affectation secondaire* o di *réaffectation*, sino all'occorrenza dell'importo di 250.000 euro[218]. Nel

[214] T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 61.

[215] Artt. 4 e 6 del *décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte et bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle*. Si veda, inoltre, la *Circulaire BB 2014/2 du 28 mars 2014 - Subsides pour bâtiments du culte (non protégés), bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums.*

[216] Art. 8 del *décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte et bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle*.

[217] Art. 5, n° 4, del *décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte et bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.*

[218] Art. 6 dell'*arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte et bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

caso in cui si intenda procedere con il riuso adattivo, sarà poi la proprietà dell'edificio a dover trovare, nel nuovo uso, i fondi necessari per la realizzazione di ulteriori lavori di adeguamento[219].

Nel complesso, appare evidente che questo meccanismo costituisca un mezzo di pressione molto forte, con il quale il governo fiammingo ha inteso spingere le autorità ecclesiastiche a una razionalizzazione degli edifici di culto presenti sul territorio e a ottenere una garanzia circa il fatto che i beni, di riconosciuto interesse culturale o meno, in favore dei quali saranno impiegati fondi pubblici, rimarranno utilizzati, per il culto e/o per altri usi, anche sul lungo periodo. Condividendo le riserve espresse da parte della dottrina giuridica belga[220], ci domandiamo se questo sistema, che prevede l'approvazione del piano strategico anche da parte del Comune, risulti pienamente compatibile con il principio di autonomia organizzativa delle confessioni religiose, stabilito dall'art. 21 della Costituzione belga. Infatti, tale assenso potrebbe risultare in concreto subordinato a più o meno forti ingerenze, magari a seconda della maggioranza politica in quel momento al potere. Per i medesimi motivi, riteniamo che un'importazione dell'istituto dei piani strategici, così come è regolato nelle Fiandre, non sia ammissibile in Italia, alla luce dei princìpi costituzionali di indipendenza e distinzione degli ordini. Tuttavia, come avremo modo di rilevare nel prosieguo, sono certamente auspicabili forme di accordo e sedi di dialogo previo e tra le autorità ecclesiastiche e quelle civili su queste tematiche, intendendo tali strumenti di collaborazione non come misure coercitive, ma come meccanismi incentivanti, utili alla soluzione dei problemi e al soddisfacimento delle esigenze (religiose, culturali, patrimoniali) di ciascuna delle parti coinvolte.

4.2.1. *La normativa sul patrimonio culturale e la sua incidenza sulle possibilità di riuso*

A questo punto della trattazione occorre precisare come il patrimonio culturale immobiliare sia classificato nelle Fiandre,

[219] Vlaamns Parlament, *Ontwerp van decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria*, Parl. 2012-13, n. 1961/1, 6.

[220] F. Judo, *Kerkenbeleidsplannen: een kort verhaal over de lange termijn*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2016), 9.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

anche al fine di poter godere dei relativi contributi economici regionali. Esistono, infatti, diverse tipologie di patrimonio:

– Inventariato (*geïnventariseerd* / *répertorié*), cioè incluso in un inventario;

– Stabilito (*vastgesteld* / *établi*), cioè incluso in un inventario che è stato approvato dal Ministero competente;

– Protetto (*beschermd* / *protégé*), a sua volta diviso in sottocategorie:

• Monumento protetto (*beschermd monument* / *monument protégé*)[221];

• Paesaggio storico-culturale protetto (*beschermd cultuurhistorisch landschap* / *paysage historico-culturel protégé*).

• Sito urbano o rurale protetto (*beschermd stads of dorpsgezicht* / *site urbain ou rural protégé*).

• Sito archeologico protetto (*beschermde archeologische site* / *site archéologique protégé*).

Già prima della regionalizzazione delle competenze in materia di tutela del patrimonio culturale[222], intervenuta con la *loi du 8 août 1988* che ha modificato la *loi speciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980*[223], sulla base della disciplina nazionale previgente,

[221] La prima disciplina sulla protezione dei monumenti è ravvisabile, a livello nazionale, nella *loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites*, la quale all'art. 1 stabiliva che i «monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat». Attualmente, l'art. 2.1 n° 26 del décret du 13 juillet 2013 definisce «valeur patrimoniale» «la valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle, esthétique, historique, archéologico-industrielle, technique, de structuration de l'espace, sociale, urbanistique, anthropologique ou scientifique de laquelle les biens immobiliers et les biens culturels qui en font partie intégrante tirent leur signification sociale actuelle ou future».

[222] Sulla disciplina belga in materia di patrimonio culturale, si vedano M. Goblet - T. Cortembos - P. Verhaegen - A.-M. Draye - J.-P. Van Reybroek - F. Joris, *Belgium*, in *Policy and Law in Heritage Conservation* (ed. R. Pickard), London 2001, 12-40; Commission interministérielle de droit humanitaire, *La Protection des biens culturels en Belgique: quel(s) régime(s) juridique(s) appliquer?*, 2007, disponibile sul sito: *https://cidh.be/fr/publications*; T. Tsivolas, *Law and Religious Cultural Heritage in Europe*, Cham 2014, 129-133.

[223] La regionalizzazione delle competenze in materia di patrimonio culturale ha comportato la creazione di commissioni o agenzie regionali per il patrimonio culturale: *Agentschap Onroerend Erfgoed* (Fiandre), *Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles* (Vallonia), *Commission royale des monuments et des sites* (Bruxelles-Capitale), *Königliche Denkmal-, Landschafts- und Ausgrabungskommission* (Comunità germanofona, che esercita le competenze in questa materia in forza di delega da parte della Vallonia).

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

risalente al 1931, ben 518 chiese[224] sulle complessive 4.296 chiese cattoliche esistenti su tutto il territorio belga[225], erano state protette come "monumenti nazionali". Tuttavia, il *classement*, ovvero il riconoscimento del valore culturale di un bene immobile di proprietà pubblica o privata, da parte dei pubblici poteri[226], così come era stato disciplinato in origine, poteva riguardare anche una parte soltanto dell'edificio, di solito quella più antica o di interesse storico-archeologico, e non le superfetazioni relativamente più recenti[227].

Secondo studi risalenti al 2014, nelle Fiandre il 15% delle chiese parrocchiali (273) gode di una protezione parziale come monumento; il 38% (682) è protetto integralmente come monumento, mentre il restante 47% (831) non è protetto[228]. Si aggiungono, infine, 285 chiese situate in una zona urbana protetta e 72 chiese in un'area paesaggistica vincolata: trattasi di forme di tutela che possono anche sovrapporsi rispetto a quella a titolo di monumento[229]. Altre fonti riferiscono, invece, di 664 chiese parrocchiali tutelate solo in quanto monumenti, 148 campanili protetti insieme alla chiesa e 90 indipendentemente da essa, 256 chiese parrocchiali protette come monumento e vedute di città e villaggi, 77 chiese parrocchiali protette interamente o parzialmente come paesaggio storico-culturale, 2 chiese parrocchiali tutelate come monumento e come sito archeologico[230].

Il riconoscimento di un bene quale "monumento protetto"[231]

[224] L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans, *Introduction. L'angelisme n'est plus de mise*, in *Quel avenir pour quelles églises?*, cit., 15.

[225] Conférence des Évêques de Belgique, *Rapport annuel. L'Église Catholique en Belgique. Novembre 2018*, 76, disponibile sul sito: *http://newsletter.cathobel.be/181120/2018_Rapport_annuel_Eglise.pdf*, riferisce che al 2018 in Belgio le chiese cattoliche erano complessivamente 4.296, di cui 2.550 in Vallonia e 1.746 nelle Fiandre, mentre le parrocchie erano in numero pari a 3.846.

[226] T. Coomans, *Quelle protection pour les églises à Bruxelles? Vers une approche patrimoniale intégrée*, cit., 55-56. Il *classement* comporta una limitazione ai diritti proprietari, con il conseguente assoggettamento degli interventi sul bene protetto ad una valutazione previa da parte delle autorità competenti, ma consente, d'altro canto, di usufruire di fondi pubblici per la sua conservazione.

[227] T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 62-63; T. Coomans, *Quelle protection pour les églises à Bruxelles? Vers une approche patrimoniale intégrée*, cit., 56.

[228] J. Aerts - J. Jaspers - J. Klinckaert - D. Stevens - A. Van Dyck, *Atlas van het Religieus Erfgoed in Vlaanderen*, cit., 148.

[229] *Ivi*, 151.

[230] B. Somers - M. Diependaele, Visienota *Beleidsmaatregelen voor de her en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen*, cit., 13.

[231] L'art. 2.1 n° 38 definisce «monument» «un bien immobilier, œuvre de l'homme ou de la nature ou des deux conjointement, y compris les biens cul-

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

rappresenta il vincolo che, nella scala di progressione, assicura il maggiore e miglior grado di tutela e protezione, in quanto richiede la sottoposizione di qualsivoglia intervento su di esso ad una autorizzazione previa[232], nonché consente di godere di speciali sovvenzioni da parte di Regioni, Province e Comuni, che permettono di coprire gran parte dei costi necessari per i lavori di restauro e per gli studi preliminari di progettazione[233]. A tal riguardo si pensi che, al 2008, l'ammontare annuo dei finanziamenti pubblici destinati ai lavori di restauro delle chiese cattoliche si attestava intorno ai 30 milioni di euro[234].

Non è prevista, tuttavia, nella disciplina fiamminga e, per inciso, nemmeno in quella delle altre Regioni, una categoria assimilabile ai nostri "beni culturali di interesse religioso", in quanto il *decrét* si limita a definire all'art. 2.1, n. 38°/1, «monument, destiné à un culte reconnu» «les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte et soient utilisés en cette qualité», non facendo discendere, da ciò, una differenziazione di disciplina, salvo per ciò che concerne la predisposizione dei piani strategici, riguardanti i soli edifici di culto cattolici. Nelle diverse ma pur simili definizioni di *patrimoine immobilier* apprestate dalle rispettive normative regionali, infatti, non è dato ravvisare alcuno specifico riferimento al carattere religioso del bene come un elemento da tenere in considerazione per giustificare il suo assoggettamento alla protezione culturale.

Ciò nonostante, dal combinato disposto dell'obbligo di stipula del piano strategico e delle norme in materia di finanziamento

turels qui en font partie intégrante, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de la (des) valeur(s) patrimoniale(s)» mentre l'art. 2.1 n° 16 definisce «monument protégé» «un monument qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6».

[232] Si veda il capitolo VI del *Décret du 12 juillet 2013*.

[233] T. Coomans, *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, cit., 64. Si veda, inoltre, J. Ghysels - K. Wauters - S. Bleux, *Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en subsidiëring*, cit., 278-280, laddove si precisa la differenza tra i premi, destinati a finanziare lavori e opere volti a ripristinare il valore culturale dei beni ed erogati in proporzione al loro costo, e le sovvenzioni, subordinate ad un impegno formale a intraprendere iniziative per la tutela del patrimonio culturale immobile e tendenzialmente erogate in misura fissa.

[234] É. Arcq - C. Sägesser, *Le fonctionnement de l'Église catholique dans un contexte de crise*, cit., 64.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

degli edifici di culto che siano anche beni culturali, recentemente modificate con decorrenza dal 1° gennaio 2025, discendono, seppur di riflesso, conseguenze significative, capaci di influenzare le decisioni delle autorità ecclesiastiche rispetto ai provvedimenti di propria competenza. Infatti, in ossequio a quanto concordato nel piano strategico tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile, il Vescovo dovrebbe provvedere a adottare i decreti di dimissione (*onttrekking*) ad uso profano non indecoroso *ex* can. 1222 § 2 delle chiese non più ritenute necessarie per il culto. Inoltre, il Governo fiammingo subordina la concessione di una sovvenzione, pari ai costi stimati accettati, aumentata del 60%, destinata alle sole chiese cattoliche per le quali il piano strategico preveda anche usi diversi dal culto, sotto forma di valorizzazione culturale, uso misto nello spazio o nel tempo ovvero il completo riuso[235].

Appare interessante, tuttavia, notare come questi piani, essendo stilati allo scopo precipuo di ottenere contributi pubblici, non rivestano una valenza giuridica vincolante al di fuori di tale ambito. Infatti, se la maggioranza in seno al Consiglio comunale cambia oppure subentra un nuovo Vescovo, sarà possibile rinegoziare il piano ovvero non dare seguito ai punti che si ritengono più controversi. Il valore di questi documenti è quindi equiparabile a un protocollo di intesa, ad una indicazione di principio, che impegna in buona fede le parti firmatarie, senza, però, imporre conseguenze sul piano della sua coercibilità. Ciò significa, in concreto, che il Comune non potrà agire in giudizio se il Vescovo non provvederà ad emanare il decreto di riduzione ad usi profani di una chiesa, a differenza di quanto precedentemente concordato. La dinamica dei piani rimane, dunque, confinata nell'alveo della normale dialettica tra i pubblici poteri e

[235] L'Art. 11.2.10 n° 1 dell'*arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet* 2013, come modificato dall'*arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024 modifiant l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, en ce qui concerne les modalités concernant l'apposition du signe distinctif, le Prix du patrimoine immobilier et la réaffectation et la destination secondaire d'églises paroissiales*, così dispone:

«Une prime du patrimoine majorée de 60% de l'estimation des coûts acceptés, hors T.V.A., est octroyée pour la gestion de ou pour des travaux ou des services à ou dans:

1° des monuments protégés qui sont affectés à un culte reconnu. Une prime majorée ne peut être octroyée aux bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales, que s'ils ont été désignés, dans un plan politique en matière d'églises mis à jour, à une utilisation autre que le culte sous forme de valorisation, co-utilisation, destination secondaire ou réaffectation».

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

l'autorità ecclesiastica e può, pertanto, subire delle modifiche nel corso del tempo. Anzi, è stata resa obbligatoria la loro revisione e riapprovazione ad intervalli regolari, ovvero ad ogni cambio di amministrazione locale: i nuovi piani dovrebbero essere approvati, quindi, entro il 2025[236].

Nel complesso, l'autorità regionale ha voluto costruire un meccanismo che tende ad imprimere un'accelerazione a dinamiche interne ai Comuni e alla Chiesa cattolica locale, le quali, senza questi condizionamenti, avrebbero magari richiesto un lasso di tempo molto più ampio prima di giungere a decisioni definitive in ordine alla chiusura di chiese o alla soppressione di parrocchie. Infatti, se a inizio 2019 180 Comuni fiamminghi su 300 avevano provveduto ad elaborare il proprio piano[237], con la conseguente dimissione di circa 60/70 chiese tra il 2013 e il 2019, ovvero una media di circa dieci all'anno, a marzo 2021 ben 236 comuni, pari al 79%, avevano approvato il piano, mentre 40 lo stavano elaborando[238].

Sulla base di quanto sin qui illustrato, appare senza dubbio positiva l'idea di agevolare un dibattito aperto e plurale, che coinvolga non solo la comunità dei credenti, ma anche la società civile, in quanto contribuisce, con il pagamento delle proprie imposte, alle spese necessarie per la manutenzione di questi beni. Tuttavia, lascia decisamente perplessi l'idea di voler subordinare alla redazione del piano il finanziamento ordinario delle *fabriques*, anch'esso programmato d'accordo con i Comuni, nonché subordinare allo svolgimento di attività di valorizzazione culturale, uso misto o riuso la concessione dei contributi regionali in favore delle chiese protette. Questo meccanismo ha pesantemente condizionato e condizionerà ancora di più in futuro le amministrazioni centrali delle *fabriques d'église*, le quali si troveranno a dover prendere decisioni drastiche, quali, ad esempio, decidere di chiudere al culto quattro o cinque chiese per ottenere i fondi con i quali restaurarne una.

L'interesse delle autorità pubbliche a stimolare questa procedura risulta evidente: venendo meno l'*affectation cultuelle*, i Comuni possono disporre come meglio ritengono delle chiese

[236] B. Somers - M. Diependaele, *Visienota: Beleidsmaatregelen voor de her en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen*, cit., 10.

[237] J. Danckers - J. Jaspers - D. Stevens - L. Collin, *Research on Flanders' religious heritage. A basis for an endurable future for church buildings*, cit., 427.

[238] B. Somers - M. Diependaele, Visienota *Beleidsmaatregelen voor de her en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen*, cit., 9.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

"sconsacrate" di loro proprietà, e persino procedere alla loro demolizione o vendita[239], soprattutto qualora siano prive di protezione dal punto di vista culturale, come sono la maggior parte delle chiese costruite tra il XIX e il XX secolo[240]. A controbilanciare questo meccanismo si trova il Vescovo, il quale non dovrebbe procedere con l'adozione del decreto di riduzione ad usi profani fintantoché non sia stato raggiunto un accordo con il Comune, la *fabrique* e gli altri *stakeholders*, circa il nuovo uso profano, ritenuto da tutti compatibile e non indecoroso.

D'altra parte, nella prassi riscontrata sinora, questi documenti risultano piuttosto corposi e dettagliati, frutto di un lungo lavoro e dell'ausilio di un centro specializzato, ovvero il CRKC, *Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw*, Centro per l'Arte e la Cultura Religiosa, una associazione senza scopo di lucro fondata nel 1997 dalle diocesi fiamminghe, dai religiosi delle Fiandre, dall'Università KU Leuven e dalla comunità di monaci premostratensi tuttora residente presso l'Abbazia van Park, situata a Heverlee, sobborgo di Leuven. A partire dal 2020, tale ente ha mutato la propria denominazione in PARCUM, volendo riunire sotto un unico *brand* sia l'attività di supporto agli enti pubblici per la catalogazione del patrimonio culturale religioso e la redazione dei piani strategici sia il museo creato all'interno dell'abbazia di Heverlee[241].

L'intento di questo centro di ricerca e, in particolare, del suo Dipartimento per il patrimonio culturale immobile delle chiese parrocchiali, creato nel 2012 su iniziativa e dietro finanziamento della Regione Fiamminga, è consistito dapprima nel redigere un inventario aggiornato delle chiese cattoliche esistenti nelle Fiandre e nell'analizzare le *best practices* nazionali e internazionali in tema di riuso di edifici di culto[242]. Successivamente, è stata pro-

[239] M. Xenophontos, *Le statut et la gestion publique des églises*, disponibile sul sito: *http://urbanisme.irisnet.be/publications/pdf/colloque_brigittines_17122013/participations/xenophontos*.

[240] T. Coomans, *Églises désaffectées, patrimonialisation et usages alternatifs*, in *Bruxelles Patrimoine* 13 (2014), 55, riferisce che l'approccio per la protezione delle chiese neogotiche costruite nel XIX secolo è molto diverso nelle tre regioni belghe: se nelle Fiandre è stata adottata una metodologia di valutazione razionale, non così è stato fatto nelle altre due regioni, nelle quali i casi di protezione di questa tipologia di chiese appaino alquanto ridotti.

[241] Si veda il sito officiale di PARCUM: *https://www.parcum.be/en/about-parcum*.

[242] L. Collin - J. Jaspers, *Current and future use of parish churches in Flanders (Belgium)*, in *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, cit., 173.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

mossa un'attività di supporto in favore delle comunità locali, intese in senso ampio, non limitandosi a considerare i soli fedeli o le sole congregazioni religiose, ma abbracciando l'intera società civile, mediante l'organizzazione di momenti di riflessione, di dibattito e di raccolta di suggestioni e proposte sul futuro delle chiese presenti sul territorio comunale. L'obiettivo è quello di consegnare ai *policymakers* elementi utili per assumere le proprie decisioni[243], nonché di supportare l'implementazione delle decisioni adottate[244], la quale sarà tanto più facile da perseguire quanto maggiore sia stato il coinvolgimento previo della popolazione.

Seguendo questo procedimento e in ossequio alle indicazioni dell'episcopato belga, sono state individuate diverse proposte di soluzione: dalla concessione in uso a comunità cattoliche particolari, raggruppabili su base linguistica (inglese, francese, italiana, romena ecc.) o di rito orientale[245], o ad altre confessioni cristiane non cattoliche (ad es. ortodossa), alla possibilità di prevedere usi misti, sia nello spazio, dividendo con moduli architettonici rimuovibili la parte riservata al culto da quella adibita ad un altro uso, sia nel tempo, in modo che le due attività, cultuale e profana, si svolgano in momenti diversi della giornata. Secondo certa dottrina canonistica belga[246], nel caso di usi misti nello spazio che rendano necessaria l'esecuzione di lavori, al fine di distinguere le diverse parti dell'edificio, occorrerebbe procedere, in mancanza di una nozione di "dimissione parziale" nel codice di diritto canonico, con l'emanazione di un decreto di dimissione dell'intero edificio, per poi ridedicare la più ridotta parte della chiesa che continuerebbe ad essere utilizzata per il culto.

La *réaffectation* dell'intero edificio ad usi esclusivamente profani dovrebbe pervenire soltanto nei casi nei quali non sia possibile

[243] J. Danckers - J. Jaspers - D. Stevens, L. Collin, *Research on Flanders' religious heritage. A basis for an endurable future for church buildings*, cit., 427-428.

[244] J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Een beetje voorgeschiedenis*, in *Leven in de kerk*, cit., 17.

[245] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2022*, cit., 57-59, riferisce l'esistenza in Belgio di 84 luoghi di culto in cui l'Eucarestia è celebrata da comunità cattoliche, riunite per lingua e/o nazionalità, nonché 7 comunità cattoliche di rito orientale. Inoltre, 67 chiese sono condivise dalla comunità cattolica belga con comunità cattoliche di rito orientale o con altri culti cristiani non cattolici (protestanti, copti, anglicani, ortodossi), mentre 27 sono state trasferite, a partire dal 2010, a comunità cristiane non cattoliche.

[246] K. Martens, *A good lawyer knows the law, a great lawyer knows the judge. Canonieke beschouwingen bij fusies van parochies en sluitingen van kerkgebouwen*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2013), 25.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

preservare in alcun modo la funzione cultuale. Dal 2013 al 2019, sono circa una sessantina i casi di chiese parrocchiali effettivamente dimesse, di cui solo per la metà è stato individuato un nuovo uso profano sul lungo periodo, sulla base degli accordi raggiunti tra le *fabriques d'église* e le autorità comunali nell'ambito dei piani strategici[247]. Confrontando questi numeri con i casi di dimissione di edifici di culto complessivamente verificatisi nelle Fiandre tra il 1801 e il 2012, pari a 53[248], si può evincere l'ampiezza e la gravità di questo fenomeno, che nell'ultimo decennio ha addirittura superato il numero di casi verificatisi nei duecento anni precedenti. Alla luce di questi dati e per offrire un supporto dal punto di vista progettuale, è stato costituito all'interno di PARCUM anche un *Project bureau Herbestemming Kerken*[249], con il compito di supportare gli studi di architettura, le amministrazioni e le comunità coinvolte nella ricerca delle soluzioni migliori per le diverse opzioni di riuso, valutandone la fattibilità: i rapporti e gli studi da questo predisposti, finanziati dalla Regione per il 30% o il 60% dei costi, rispettivamente per le chiese non protette e per quelle protette, sono disponibili su Internet e liberalmente consultabili[250].

4.2.2. *La visione delle diocesi fiamminghe sul futuro delle chiese parrocchiali*

Tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, a seguito della spinta imposta dalla nota concettuale del Ministro Bourgeois che ha ispirato la successiva legislazione regionale, i Vescovi delle cinque diocesi fiamminghe, anziché dimostrarsi ostili rispetto alle proposte governative, hanno incominciato, seguendo un principio di realtà, a interrogarsi seriamente circa il futuro delle chiese parrocchiali, adottando una serie di documenti orientativi, nei quali far emergere la propria "visione" rispetto a questa sfida[251]. I contenuti di

[247] L. Collin - J. Jaspers, *Current and future use of parish churches in Flanders (Belgium)*, cit., 177. Il contributo riporta le immagini dell'ex cappella di Saint Rumold, in Gingelom, trasformata in un centro comunale polivalente, e dell'ex chiesa francescana di Gent, divenuta ristorante sociale "Parnassus".

[248] J. Jaspers, *De Kerk in al haar facetten: bindmiddel dat het religieuze overstijgt*, in *Kerkfabrieken in Vlaanderen*, cit., 141.

[249] J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Een beetje voorgeschiedenis*, in *Leven in de kerk*, cit., 17.

[250] I casi di riuso, raggruppati per provincia, sono consultabili alla pagina: *http://www.herbestemmingkerken.be/pages/Projectbureau.aspx*.

[251] I documenti pastorali delle diocesi fiamminghe sono raccolti, a cura di PARCUM, sul sito: *https://www.parcum.be/nl/blog/richtlijnen-parochiekerken*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

questi testi, veri e propri "piani pastorali", risultano di fondamentale importanza per la successiva redazione dei piani strategici da parte delle singole comunità cattoliche, in quanto cercano di disegnare una cornice entro cui questi ultimi possano inserirsi.

Nel documento dell'arcidiocesi bilingue di Mechelen-Brussels[252], in relazione al Vicariato del Brabante fiammingo, nel quale trovano applicazione i piani strategici in forza della normativa regionale, si afferma che la destinazione degli edifici di culto costituisce il risultato delle scelte pastorali che dovranno essere assunte, sia in termini di contenuto che di organizzazione. Negli ultimi decenni in tutto l'Occidente si è verificato, infatti, un significativo scollamento tra la società, che non può più dirsi "cristiana", e le strutture della Chiesa, rimaste ancorate ad un precedente modello di onnipresenza in ogni ambito della vita sociale. Si tratta di un sistema che ad oggi non può più dirsi sostenibile, non solo economicamente, ma anche e forse ancor di più dal punto di vista delle "risorse umane", a causa della diminuzione e dell'invecchiamento di sacerdoti, fedeli e volontari impegnati nei diversi servizi (catechisti, membri delle *fabriques d'église* ecc.). Si propone, dunque, una riorganizzazione delle strutture che miri all'essenziale e che contempli un ampliamento della scala, mediante la creazione di "associazioni pastorali" a livello regionale. Particolarmente interessanti appaiono i criteri da tenere in considerazione per decidere se mantenere o meno adibito al culto un edificio: il valore culturale, la qualità architettonica e l'interesse paesaggistico, anche qualora non riconosciuti da un vincolo di protezione, dovrebbero far propendere per il mantenimento dell'uso cultuale, mentre il riuso o la demolizione dovrebbero riguardare beni in cattivo stato di conservazione o che richiedono ingenti interventi di restauro, oppure quelli più facilmente compartimentabili o, ancora, quelli in riferimento ai quali sussiste un concreto interesse da parte degli attori locali per un uso diverso.

Anche il Vescovo di Bruges[253] parte dalla disamina del processo di cambiamento e di secolarizzazione di una società divenuta multiculturale e pluralista, che fa sì che la ramificazione della Chiesa a livello territoriale risulti non più corrispondente agli attuali bisogni. La soluzione individuata per affrontare questa difficile transizione da un passato irremeabile verso un futuro

[252] Bisdom Mechelen-Brussels, *Over parochies en parochiekerken*, marzo 2012.

[253] J. De Kesel, *Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief*, Natale 2011.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

alquanto incerto è quella di procedere dapprima con federazioni di parrocchie, nella prospettiva di una loro fusione sul lungo periodo in unità pastorali. Così come intesa sinora, una parrocchia deve essere "per tutto" (annuncio della Parola, liturgia, carità, gestione degli aspetti materiali del culto) e "per tutti" (tutti i cristiani e tutti coloro che vogliono avvicinarsi a Gesù Cristo e al Vangelo, senza alcuna distinzione di ceto, istruzione, ecc.): se ciò non è più possibile perché mancano i sacerdoti e non c'è più una comunità, vengono meno le ragioni stesse della sua esistenza.

L'edificio "chiesa" resta, comunque, una testimonianza importante della religione cattolica all'interno della società e del territorio e ne mostra il suo carattere pubblico e non settario: perciò dovrebbe restare aperto a chiunque voglia entrarvi anche solo per un momento di silenzio, preghiera o riflessione durante il giorno, indipendentemente dal fatto che vi si continui a celebrare la messa domenicale[254]. Non possono essere del tutto escluse ipotesi di riuso; tuttavia, esse devono essere attuate con grande cura e tenendo in considerazione i bisogni pastorali. Il riuso dovrebbe costituire, quindi, una manifestazione dei principi di responsabilità civica e di leale collaborazione della Chiesa verso le autorità pubbliche, che si fanno carico di sostenere economicamente gli edifici di culto e, dall'altro, si fonda sull'oggettiva impossibilità di mantenere tutti questi beni a scopi esclusivamente cultuali. Le discussioni preliminari rispetto all'elaborazione dei piani strategici devono partire dal Consiglio pastorale parrocchiale e dal Consiglio della *fabrique*, per poi coinvolgere i membri dell'unità pastorale e il suo moderatore che, infine, riferirà al Vescovo, prima di avviare il confronto con le autorità comunali.

Sulla stessa linea d'onda si pone il Vescovo di Anversa, il quale, in una lunga lettera pastorale[255], elaborata grazie all'ausilio di diversi gruppi di lavoro, ribadisce l'importanza della prossimità della Chiesa alle persone ma, al contempo, afferma la necessità di trasformare le federazioni di parrocchie in unità pastorali. Questi enti dovrebbero, infine, sfociare in un'unica nuova parrocchia per ogni comune, dotata, tuttavia, di una pluralità di "nuclei parrocchiali" e posta sotto la cura pastorale

[254] In questo senso, J. Aerts - J. Jaspers - J. Klinckaert - D. Stevens - A. Van Dyck, *Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen*, cit., 165, segnalano che la diocesi di Bruges è quella in cui ben il 77% delle chiese sono aperte al di fuori dell'orario delle funzioni.

[255] J. Bonny, *Een houtskoolvuur met vis erop en brood. Visietekst van en voor het Bisdom Antwerpen*, 2012.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

di un "*team*" formato da sacerdoti e da laici. Le finalità di questa riorganizzazione appaiono molteplici: sia per poter operare economie di scala, sia per poter sviluppare una vita comunitaria più forte. Oltre ai documenti pastorali, la diocesi di Anversa ha provveduto a distribuire ai "gruppi direttivi", all'uopo costituiti in seno alle parrocchie e alle *fabriques*, due fogli di lavoro distinti, rivolti rispettivamente ai due sottogruppi di lavoro "pastorale" e "civile", destinati a operare dapprima parallelamente e in piena autonomia. Il primo gruppo deve raccogliere tutti i dati relativi al numero delle messe, alla partecipazione dei fedeli, alle celebrazioni dei sacramenti, alle attività catechetiche e caritative; il secondo gruppo quelli tecnico-gestionali, in ordine allo stato giuridico e conservativo del bene, agli interventi effettuati e alle richieste di contributi avanzate nel corso degli anni. All'esito del confronto interno ai due gruppi, si tiene una discussione aperta all'intero gruppo direttivo, propedeutica al dibattito pubblico e al successivo confronto con le autorità comunali per la redazione dei piani strategici. In questo senso, la diocesi ha lasciato ampio margine di manovra alle comunità parrocchiali territoriali, le quali possono autonomamente riflettere e individuare la strada da percorrere, decidendo quali chiese mantenere al culto e quali dismettere in tutto o in parte[256].

Il vescovo di Gent[257] ha, da parte sua, sottolineato la necessità per la Chiesa di andare "oltre i confini", unendo le energie per creare comunità religiose vere, che valorizzino il principio di corresponsabilità dei laici, nella consapevolezza che non ci potrà più essere una parrocchia per ogni edificio "chiesa". In questo senso, la redazione dei piani strategici deve costituire il frutto del dialogo tra i membri delle *fabriques* e delle parrocchie. Nella prospettiva di una fusione e riduzione del numero delle parrocchie, si suggerisce la costituzione di gruppi interparrocchiali con rappresentanti delle diverse comunità coinvolte. Per decidere il futuro degli edifici di culto sul territorio, si propone di partire dall'individuazione delle chiese nelle quali si continuerà a celebrare la messa prefestiva e domenicale, quelle nelle quali si celebreranno altri sacramenti (battesimi, matrimoni, funerali) e quelle che rimarranno aperte nei giorni feriali per la preghiera e per la riflessione personale. Per quanto riguarda gli usi misti e se-

[256] Bisdom Antwerpen - CRKC, *Stappenplan voor het opstellen van een parochiekerkenplan*, 19 febbraio 2016.

[257] L. Van Looy, *De 'nieuwe parochie'. Impulsvergadering voor parochieploegen, kerkfabrieken, dekenale conferenties*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

condari, ci si dovrà premurare di verificare la compatibilità delle iniziative con il carattere sacro del luogo e la stipula di accordi che individuino chiaramente diritti e oneri e che siano sottoscritti tanto dal parroco quanto dal vescovo.

Infine, nella diocesi di Hasselt la riflessione sul tema era iniziata già nel 2009[258], ben prima quindi della nota del Ministro Bourgeois del 2011, ed è proseguita nel 2010[259] e nel 2012[260]. L'approccio che è stato individuato consiste nel lavorare per "progetti" su tutti i più importanti aspetti organizzativi e pastorali, affidandoli a gruppi di lavoro, composti da rappresentanti delle parrocchie, delle federazioni e dei decanati, oltre che da membri esterni, applicando il metodo "*see-judge-act*". Ciò significa partire dall'analisi della realtà attuale, per poi proseguire con una sua valutazione critica che conduca all'individuazione di obiettivi concreti, per raggiungere i quali si devono individuare le azioni più opportune da intraprendere in un arco di tempo predeterminato e con le risorse umane ed economiche disponibili. Il mantenimento o il mutamento della destinazione d'uso degli edifici di culto costituisce, quindi, una conseguenza diretta di una riorganizzazione pastorale, da effettuarsi senza fretta, con calma, dopo una attenta e ponderata valutazione di ciò che sia meglio per la comunità.

Questi documenti e le schede tecniche predisposte dagli organismi diocesani a supporto del dibattito sono stati esaminati e utilizzati durante numerosi incontri tra i membri e i rappresentanti dei consigli delle *fabriques*, delle parrocchie, delle federazioni di parrocchie e dei decanati, spesso con l'assistenza dei professionisti di PARCUM. Tutti questi elaborati, tendenzialmente simili, seppur con particolarità e accenti diversi che caratterizzano ciascuna diocesi, testimoniano come la Chiesa cattolica fiamminga e i suoi responsabili abbiano preso sul serio l'invito alla riflessione sul futuro degli edifici di culto avanzato dal governo regionale e non vi siano opposti. La questione è stata, dunque, esaminata nell'ambito di una più ampia riflessione pastorale circa le prospettive per una più moderna ed efficace

[258] Bisdom Hasselt, *Van visie naar actie naar visie. Projectwerking in parochie en federatie*, 2009.

[259] Bisdom Hasselt, *Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt*, autunno 2010.

[260] Bisdom Hasselt, *Een toekomst voor de parochiekerken. Visietekst en plan van aanpak van het parochievicariaat en de dienst kerkfabrieken*, gennaio 2012.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

capacità di diffondere il Vangelo, celebrare i sacramenti e operare la carità in un contesto così mutato e complesso come quello attuale. Quando, poi, si opti per la dimissione a usi profani, sarà possibile procedere con un'ultima celebrazione liturgica solenne "di commiato", nella quale sottolineare l'importanza dei legami comunitari, che devono permanere anche al di là dell'edificio in sé, che di tale comunità rappresenta il simbolo[261]. Tra gli elementi che accomunano le varie diocesi nell'indirizzare il processo di riorganizzazione pastorale e gestionale, emerge l'accresciuta importanza delle federazioni di parrocchie, nella prospettiva di una loro fusione, e delle *administrations centrales* delle *fabriques d'église*, le quali detengono il compito precipuo di portare avanti le trattative con l'autorità comunale per la finalizzazione dei piani strategici, che dovranno essere redatti in conformità alla visione pastorale propria di ciascuna diocesi.

4.2.3. *I piani strategici sul futuro delle chiese cattoliche nelle Fiandre: il caso di Leuven*

Come abbiamo avuto modo di esaminare, i piani strategici sono documenti redatti dai rappresentanti delle *fabriques d'église* o delle loro amministrazioni centrali e dai Comuni con il supporto di centri specializzati come PARCUM[262]. Questi ultimi possono intervenire in diversi momenti: in sede di dibattito con gli *stakeholders*, mediante la predisposizione di incontri e la somministrazione di questionari, a titolo gratuito al momento della revisione formale del testo finale prima dell'apposizione delle sottoscrizioni, oppure redigerne direttamente il contenuto su incarico congiunto di fabbricerie e Comuni, in questo caso dietro compenso[263].

Il procedimento per giungere alla stipula dei piani, individuato da PARCUM e condiviso dalle diocesi fiamminghe[264], prevede di partire con la formazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti ecclesiastici e civili, al fine di analizzare la situazione e

[261] Un esempio di tali celebrazioni si può rinvenire sul sito: *https://www.kerknet.be/h-claraparochie-eeklo-kaprijke-sint-laureins/fotoreportage/o-l-vrouw-ten-hemel-opgenomen-eeklo*.

[262] Il modello a fasi proposto da PARCUM è disponibile sul sito: *https://www.parcum.be/nl/erfgoedadvies/kerkenbeleidsplan-opstellen*.

[263] J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Kerkenbeleidsplannen, stand van zaken en implementatie*, in *Leven in de kerk*, cit., 27-28.

[264] Il procedimento da seguire è descritto nel documento disponibile sul sito: *https://www.kerknet.be/sites/default/files/170615StappenplanCRKCenIPB.pdf*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

discutere insieme alle problematiche, con l'obiettivo di giungere all'elaborazione di proposte, da condividere con un gruppo più ampio di parrocchiani e altri interessati, dai quali raccogliere ulteriori suggerimenti e proposte. Una volta raggiunto l'accordo su un testo condiviso, esso dovrà ricevere l'approvazione della Giunta comunale. Dovranno essere, inoltre, consultati informalmente sia la diocesi, per quanto di propria competenza, sia l'Agenzia fiamminga per il patrimonio, per un controllo formale, in modo da poter giungere a sottoporre il testo definitivo all'approvazione del Vescovo e del Consiglio comunale. Una volta sottoscritto, è possibile prevedere la possibilità di organizzare un evento di presentazione del piano, aperto al pubblico. Seguirà una fase di implementazione e la possibilità di rivedere in qualsiasi momento quanto concordato alla luce delle necessità che potranno intervenire.

Questi piani contano, in media, tra le 50/70 e le 300 pagine, a seconda della grandezza del Comune e del numero di chiese e cappelle presenti sul territorio. Seguendo uno schema redazionale più o meno ricorrente, è prevista una parte introduttiva generale, cui seguono in allegato le schede descrittive dei singoli edifici presenti sul territorio, con indicazioni di carattere storico-architettonico e sull'uso attuale e futuro, e il testo vero e proprio della convenzione, sottoscritta dai membri del consiglio direttivo dell'amministrazione centrale delle *fabriques*, dal Sindaco e dal Vescovo o da loro rappresentanti. Nello specifico, il piano deve contenere informazioni circa l'attuale stato di conservazione dell'edificio e le possibilità architettoniche per un suo eventuale riuso, nonché sul contesto spaziale e sociale entro il quale il bene si colloca e in ordine a possibili *stakeholders* interessati a supportare progetti di valorizzazione, uso misto o riuso. Possono essere allegati anche eventuali tabelle e ulteriori studi preparatori di natura architettonica, geografica o sociologica.

I piani disponibili e consultabili online[265] sono molti: possiamo esaminare, a titolo esemplificativo, il *kerkenbeleidsplan* della città di Leuven[266], sita nel Brabante fiammingo e parte della diocesi di Mechelen-Brussels. Si tratta di un documento, approvato nel 2017 e composto da oltre 300 pagine, la cui fase di studio ed

[265] I piani strategici di Aarschot, Dendermonde, Mechelen, Meeuwen-Gruitrode, Sint-Truiden, Tongeren, Westerlo, Zingem, Zoutleeuw, Zuienkerke sono disponibili alla pagina: *https://www.parcum.be/nl/erfgoedadvies/voorbeelden-kerkenbeleidsplannen.*

[266] Il piano della città di Leuven è disponibile sul sito: *https://www.leuven.be/kerkenbeleidsplan.*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

elaborazione, comprese le attività preliminari, è incominciata a luglio 2011 e si è conclusa a giugno 2013, ovvero prima dell'introduzione dell'obbligatorietà dei piani. Esso prende in considerazione ogni singola chiesa presente sul territorio, indicando l'uso attuale e quelli ipotizzabili, cercando di esprimere una visione su arco temporale di medio (5-10 anni) e di lungo (20 anni) periodo. La redazione del piano costituisce l'esito dei lavori svoltisi in parallelo da due gruppi di lavoro, uno pastorale e uno civile, che hanno potuto interagire per mezzo di un comitato direttivo misto, ed è stata preceduta da un approfondito studio socio-geografico delle venti parrocchie attualmente esistenti.

Il piano strategico di Leuven non si limita a considerare le chiese parrocchiali situate all'interno del centro cittadino propriamente detto, delimitato da un concentrico, ma tiene conto di tutti i sobborghi della città, un tempo comuni autonomi, ora parte integrante della municipalità lovaniense, ma che hanno mantenuto, tuttavia, ben salda la propria identità toponomastica. Dal punto di vista ecclesiastico, il decanato di Leuven è stato diviso in tre zone pastorali: "Leuven e Dijle", che raggruppa le sei parrocchie cittadine, le tre di Wilsele e Wijgmaal e una di Holsbeek; "Heverlee" e "Kessel-Lo", che raggruppano rispettivamente cinque e sei parrocchie situate nei sobborghi omonimi.

Il testo riporta sinteticamente anche alcuni casi di chiese non parrocchiali, cappelle e conventi, alcuni dei quali già riusati: se la *Sint-Jan-de-Doperkerk* nel Groot Begijnhof continua a essere a disposizione della cappellania universitaria della KU Leuven per le proprie attività pastorali nonché per concerti di carillon, un ex convento francescano con annessa cappella è divenuto sede del KADOC, Centro universitario di ricerca e documentazione su religioni, cultura e società. Dal punto di vista dell'uso da parte di altre confessioni religiose, la *Kerk Onze Lieve Vrouw Middelares* è utilizzata dalla comunità copta, mentre la *Kapel Ursulinenklooster* è divenuta sede della chiesa anglicana. Ancora, l'ex *Predikherenkerk* e l'ex *kapel Romaanse Poorte* sono utilizzate dall'associazione 30CC per attività teatrali e culturali; in ambito scolastico, la *Kapel Sancta Maria-Instituut* è utilizzata come sala polivalente, la *Kapel Broosgebouw* come sede di una scuola di circo, la cappella dell'*Irish College* come auditorium. Un'ex chiesa, la *Sint-Alfonsuskerk* è, infine, diventata sala da pranzo di una casa di riposo che ha sede nei ricostruiti locali dell'adiacente convento.

Circa le prospettive future, sono individuate tre attività bisognevoli di spazi nella città di Leuven e che potrebbero trovare posto in chiese dimesse: i servizi comunitari, il commercio e i

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

laboratori artigianali/studi d'artista. Tra le varie possibilità, si avanza in astratto quella di un deposito di reperti archeologici, aperto ad attività di ricerca e alle visite del pubblico. Sul fronte della valorizzazione culturale, si illustra la messa a sistema in un'unica rassegna dei concerti d'organo attualmente organizzati nelle diverse chiese lovaniensi, a cura di un "organista della città", nominato dal Comune.

Fatta questa premessa e dopo aver geolocalizzato su una piantina tutte le diverse parrocchie cittadine, segue la descrizione, una per una, delle venti chiese parrocchiali ancora attive, corredata da dati tecnici concernenti il valore storico-culturale, il contesto in cui il bene si situa, anche in termini di accessibilità, e gli interventi realizzati e programmati, evidenziandone la frequenza media per l'uso cultuale, gli eventuali usi misti, le possibilità di demolizione, soprattutto nel caso di edifici moderni, privi di valore architettonico, oppure di valorizzazione culturale o di riuso. Seguono delle valutazioni complessive sugli edifici presenti nel quadro dell'area pastorale di riferimento, individuando quali chiese rivestiranno il ruolo di "chiesa principale" della zona e quali altre svolgeranno, invece, funzioni secondarie.

Ad esempio, la principale chiesa cittadina, la *Sint-Pieterskerk* o collegiata di San Pietro, riaperta al pubblico dopo otto anni di restauri, riveste una duplice funzione, cultuale e culturale, grazie alla musealizzazione del deambulatorio, che ospita i tesori orafi della chiesa, insieme ai due celebri trittici "Ultima cena" e "Il martirio di Sant'Erasmo" del pittore Dieric Bouts. L'accesso resta libero per la visita e la preghiera, mentre il pagamento di un ticket di ingresso è richiesto per l'ingresso all'area musealizzata, peraltro cumulabile con la visita al museo civico M Leuven, al quale è affidata la gestione di questa parte della chiesa. L'esperienza del visitatore può essere ulteriormente arricchita mediante l'ausilio di strumenti di realtà virtuale, che permettono di approfondire la conoscenza delle opere d'arte ivi presenti.

Ugualmente oggetto di valorizzazione culturale è la barocca *Sint-Michielskerk*, utilizzata per le celebrazioni dalla comunità spagnola, che ambisce a diventare una "chiesa della pace", per il dialogo e l'armonia interreligiosi, e ad ospitare concerti di organo e di musica barocca. Al di fuori del centro cittadino, si prevede che la chiesa dell'ex abbazia di Vlierbeek costituirà il centro pastorale del sobborgo di Kessel-Lo, in quanto molto frequentata e richiesta per battesimi, matrimoni e funerali, nonché per concerti ed altre attività culturali. Al contrario, la *Sint-Jacobkerk* appare candidata alla demolizione: costruita nel 1976, è priva di

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

valore culturale, si trova non lontano da altre chiese, ma soprattutto riscontra una ridotta partecipazione di fedeli: nell'anno 2016 è stata stimata una presenza media di circa dieci persone alla messa feriale, settanta a quella prefestiva, oltre a soli quattro battesimi, sei funerali e nessun matrimonio.

Le prospettive di riuso, ipotizzate sul medio periodo, sembrano riguardare principalmente le chiese neogotiche, generalmente non protette, site nei sobborghi, in favore di nuove funzioni ricreative e culturali, a vantaggio della comunità territoriale di riferimento. In ogni caso, i beni suscettibili di un eventuale uso misto o riuso risultano individuati all'interno del piano in maniera ipotetica e in una prospettiva di medio e lungo periodo che prevede, per il momento, il mantenimento dell'uso cultuale, laddove possibile e soprattutto laddove interventi di varia natura, finanziati con denaro pubblico, siano stati realizzati ovvero risultino in programma a breve, e solo in futuro la possibilità di una *désaffectation*. Peraltro, alcune chiese, come la *Kerk Heilige Familie* a Kessel-Lo e la *Sint-Antonius van Padua* a Heverlee, indipendentemente dalla loro utilità dal punto di vista pastorale, difficilmente potranno essere ridotte ad usi profani, in quanto costruite su terreni originariamente concessi mediante donazioni condizionali, che prevedono la possibilità di una loro revocazione da parte degli eredi dei donanti, con conseguente retrocessione della proprietà del fondo, nel caso in cui dovesse cessare la destinazione cultuale del bene[267].

Con specifico riferimento agli aspetti architettonici delle soluzioni di uso misto o di riuso[268], nonché agli interventi relativi ai beni mobili, che dovrebbero essere inventariati seguendo le indicazioni elaborate da PARCUM, occorre rammentare la necessità di richiedere la previa approvazione da parte della CKP, *Commissie voor Kerkelijk Patrimonium*, Commissione diocesana per il patrimonio culturale[269] e, ai sensi del *décret du 13 julliet*

[267] Si tratta dell'istituto della *révocation de la donation pour inexécution des charges*, prevista dagli artt. 953-956 del codice civile belga.

[268] K. Van Cleempoel - N. Vande Keere, *Memory and genius loci. An enquiry into values in the process of adaptive reuse of churches in Flanders, Belgium*, in *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesia*, cit., 377-385, riportano le soluzioni architettoniche individuate, a partire dallo studio del *genius loci*, per la trasformazione della *Sint-Odulphuskerk* a Booienhoven in un colombario, con la possibilità di mantenere anche l'uso cultuale, e della *Sint-Jozefkerk* a Gent in un centro comunitario.

[269] L. Collin - J. Jaspers, *Current and future use of parish churches in Flanders (Belgium)*, cit., 177.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

2013, anche della *Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen*, Agenzia Fiamminga per il Patrimonio, omologa della nostra Soprintendenza. Si aggiunga, infine, che per le chiese protette, già considerate all'interno del piano strategico, può essere richiesta dal governo fiammingo al loro proprietario o utilizzatore anche l'adozione di un ulteriore *plan de gestion*, ai sensi del capitolo VIII, artt. 8.1.1-8.1.3 del *décret relatif au patrimoine immobilier*. Questo documento persegue l'obiettivo di una visione integrata e di una più efficiente programmazione degli interventi di manutenzione e restauro in un arco di tempo di ventiquattro anni: esso dovrà tenere conto anche degli eventuali vincoli paesaggistici e alla sua adozione potrà essere subordinato un aumento dei premi regionali destinati al finanziamento degli interventi per la tutela del patrimonio culturale immobile[270].

4.2.4. *I decreti di riduzione ad uso profano nella diocesi di Anversa*

Prendendo come caso studio la diocesi di Anversa, la cui documentazione è facilmente reperibile online[271], si è potuto procedere ad una disamina dei decreti di dimissione ad usi profani emanati dal Vescovo della più popolosa città fiamminga tra novembre 2011 e novembre 2022. Trattasi di ventotto decreti, di cui uno emanato nel 2011, quattro nel 2014, sei nel 2017, sei nel 2018, tre nel 2019, uno nel 2020, quattro nel 2021, due nel 2022 e uno nel 2024.

L'analisi di questo campione, piccolo ma significativo, ci consente di trarre alcune considerazioni. Innanzitutto, si nota un significativo incremento del numero di decreti a partire dal 2017, anno in cui l'adozione dei piani strategici è divenuta obbligatoria, ai fini della concessione dei contributi regionali per le chiese aventi valore culturale. Questi ventotto casi[272] hanno riguardato

[270] Sui piani di gestione, si veda il sito: *https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen*.

[271] I decreti emanati dalla diocesi di Anversa sono tutti consultabili sul sito: *https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/decreten*.

[272] I ventotto casi di dimissione ad usi profani nella diocesi di Anversa verificatisi tra il 2014 e il 2022 sono i seguenti: Chiesa Maria Immacolata a Hemiksem; Cappella di Cristo Risorto a Turnhout; Chiesa succursale di San Giovanni Battista a Balen (Gerheide); Cappella di Cristo Risorto a Turnhout; Cappella dell'Istituto Sant'Orsola di Anversa-Wilrijk; Chiesa di San Giuseppe a Schoten (Bloemendaal); Chiesa di Sant'Antonio a Mol (Donk); Cappella in Londenstraat a Anversa; Cappella dell'ex monastero a Anversa-Ekeren (Sint-Maria-

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

sedici chiese e dodici cappelle. I beni in questione sono per la maggior parte di proprietà di congregazioni religiose o di *fabriques* e si tratta, per lo più, di costruzioni relativamente recenti, risalenti al XX secolo, prive di valore culturale. Infatti, sulla base dei dati contenuti nei decreti, ben dodici edifici sono stati costruiti nel corso del '900, mentre solo tre alla fine dell'800. Dal punto di vista della normativa sul patrimonio culturale, solo cinque godono di una qualche forma di protezione, quattro come patrimonio architettonico e uno come monumento.

Le motivazioni che si celano dietro alla dimissione appaiono molteplici: in otto casi la comunità religiosa proprietaria ha abbandonato il proprio monastero o casa e sono proprio questi i casi nei quali è dato riscontrare il maggior numero di demolizioni, tre su cinque totali. L'inutilizzo o la sovrabbondanza o gli elevati costi di manutenzione rispetto al numero dei fedeli hanno comportato la dimissione di sette tra chiese e cappelle, mentre l'unione estintiva di parrocchie ha comportato la chiusura di nove chiese parrocchiali, mentre, nel caso relativo alla cappella di un ospedale, l'ala in cui essa si trovava doveva essere demolita.

I nuovi usi sono principalmente di tipo sociale: ben sette ampliamenti o costruzioni di scuole materne o elementari cattoliche o pubbliche; due interventi di *social housing*; una civile abitazione; tre centri comunitari; un centro per l'imprenditoria, con un particolare focus sull'inclusione sociale. In otto casi non è stato specificato il nuovo uso ma per almeno due di essi appare ipotizzabile la demolizione. L'uso cultuale è stato mantenuto in tre casi: nella ricostruzione della cappella all'interno di una nuova casa di riposo e nella cessione di tre chiese, una alla comunità ortodossa copta, una alla comunità ortodossa georgiana, una alla

burg); Cappella del monastero delle Suore del Sacro Cuore di Maria a Berlaar; Cappella dei Salesiani a Boechout; Cappella delle Suore Agostiniane a Rumst; Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Berlaar (Stazione); Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Berendrecht; Cappella del Signore Risorto a Essen (Heikant); Chiesa di San Benedetto a Anversa (Lillo); Cappella dell'Istituto delle Suore dell'Educazione Cristiana a Anversa; Chiesa Santa Bernadette a Anversa (Deurne); Chiesa San Giovanni Battista a Anversa (Borgerhout); Chiesa N.S. del Santo Rosario a Anversa (Wilrijk); Cappella del monastero delle suore Clarisse a Boom; Cappella dell'ospedale di AZ Monica a Anversa; Cappella dei Redentoristi a Rouwmoer (Essen); Chiesa di San Giovanni Evangelista a Anversa (Wilrijk); Chiesa della Buona Novella a Turnhout; Chiesa di San Giuseppe a Terhagen; Chiesa di Nostra Signora Immacolata a Hemiksem; Chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Anversa (Borgerhout); Chiesa della Madonna della Natività (Olen).

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

comunità ortodossa romena. In quest'ultimo caso, la comunità cattolica si è riservata la possibilità di continuare ad utilizzare per il culto la navata laterale e la cappella feriale.

Due casi particolari sono quelli delle parrocchie di *Sint-Jan Baptistkerk* a Berendrecht e di *Sint-Jan Evangelist* a Wilrijk, la cui soppressione, dal punto di vista del diritto canonico, ha comportato la riduzione ad usi profani delle relative chiese parrocchiali. Al loro posto, hanno assunto il titolo di chiesa parrocchiale, rispettivamente, la cappella *Onze-Lieve-Vrouw* di Hagelberg e la cappella di Berkenrijs. La decisione è stata giustificata dal ridotto numero di fedeli e dai costi di manutenzione, ormai divenuti insostenibili rispetto all'uso.

Dal punto di vista dell'assetto proprietario, sulla base dei dati contenuti nei decreti, i Comuni sono risultati proprietari di quattro chiese, le congregazioni religiose di otto, le *fabriques* di otto, una di una ASBL e un'altra, infine, di un centro parrocchiale. Oltre alla vendita, i principali strumenti giuridici ai quali si è fatto ricorso sono l'enfiteusi (tre) e la locazione (uno). Il motivo che spinge molto spesso le parti a ricorrere all'enfiteusi[273] consiste nel fatto che questo diritto reale di godimento, così come inteso dalla legislazione belga, a differenza di quella italiana, non si rivolge principalmente ai fondi rustici, bensì può riguardare tutti gli immobili, ovvero anche edifici già costruiti. Con grande vantaggio per il proprietario, tutte le imposte e le spese straordinarie potranno gravare sull'enfiteuta, il quale, dal canto suo, potrà, salvo patto contrario, disporre del diritto di «modifier la destination de l'immeuble»[274].

Complessivamente, si può valutare positivamente il quadro risultante dalla disamina dei casi di riuso nella diocesi di Anversa: gli immobili dimessi per lo più presentavano uno scarso valore architettonico (in un caso si trattava, addirittura, di un

[273] Per una comparazione di vantaggi e svantaggi dei diversi diritti reali di godimento utilizzabili per dare attuazione ad ipotesi di riuso degli edifici di culto, si veda la tesi di laurea di L. Dewicke, *De juridische aspecten aangaande de herbestemming van een kerk: "Wat zijn de verschillende juridische oplossingen om de leeglopende kerken van nut te laten zijn?"*, cit., 15-19.

[274] Il nuovo art. 3.167 del codice civile belga definisce il diritto d'enfiteusi:

«Le droit d'emphytéose est un droit réel d'usage conférant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou pas incorporation appartenant à autrui.

L'emphytéote ne peut rien faire qui diminue la valeur de l'immeuble sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force majeure; il peut, sauf clause contraire, modifier la destination de l'immeuble».

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

prefabbricato con presenza di amianto) e, anche allorquando si è proceduto con la demolizione, lo si è fatto per allargare e/o adeguare alle normative vigenti delle strutture scolastiche e, quindi, per una finalità non stridente rispetto all'originaria funzione. Serpeggiano, sottostanti a buona parte di questi casi, le difficoltà economiche che le comunità religiose stanno incontrando a mantenere i propri beni, che non godono dei medesimi contributi pubblici previsti per il sostentamento del clero secolare e per il mantenimento al culto delle chiese parrocchiali, e l'avanzata del processo di secolarizzazione, che sta determinando una notevole contrazione del numero dei religiosi[275].

È interessante, infine, notare come il Vescovo, nell'adottare i propri decreti, cerchi, per quanto possibile, di ripercorrere la storia dell'edificio e di indicare quale sarà il nuovo uso profano. Nel caso della chiesa di San Giovanni Evangelista a Anversa (Borgerhout), l'edificio è stato venduto dalla *fabrique* proprietaria al Comune di Anversa, il quale, a sua volta, vi ha costituito sopra un diritto di enfiteusi in favore di un'associazione imprenditoriale, al fine di trasformarla in un incubatore per *start-up*. Nel relativo decreto *ex* can. 1222 sono state inserite delle clausole, che devono essere riportate nel contratto di compravendita, a tutela della non indecorosità del nuovo utilizzo, e comportanti, in caso di successivi mutamenti di destinazione, la necessità di un previo accordo con il Vescovo. Per quanto riguarda la destinazione degli altari, che non perdono la loro dedicazione o benedizione *ex* can. 1238 § 2, e delle suppellettili, si invoca la consulenza di PARCUM, per una valutazione in merito alla loro migliore conservazione, con ciò confermando ancora una volta l'importanza del supporto fornito da questo centro di ricerca altamente specializzato.

4.2.5. *Soluzioni giuridiche e casi concreti di riuso nelle Fiandre*

Come si è potuto comprendere dalla disamina della disciplina fiamminga, che si incentra sull'adozione dei piani strategici, il tema del riuso può essere meglio affrontato mediante un dialogo partecipativo capace di coinvolgere non solo la proprietà, le autorità civili, ecclesiastiche e i membri delle fabbricerie, ma anche una pluralità di soggetti dotati di diverse competenze, «specialisti in ogni campo, avvocati, architetti, ingegneri strutturali, so-

[275] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2022*, cit., 85, riferisce che, al 2020, i religiosi in Belgio erano 7.985, di cui 5.758 donne e 2.227 uomini (di cui 1.793 sacerdoti e 434 frati).

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

ciologi, psicologi… ma anche teologi, operatori pastorali, i credenti e i non credenti», con un «ruolo anche per l'università»[276].

Appare, tuttavia, fondamentale appurare, in primo luogo, chi sia il soggetto proprietario, se il Comune, la *fabrique*, un'associazione senza scopo di lucro o un privato, al fine di comprendere le conseguenze giuridiche della riduzione ad usi profani rispetto alla disponibilità del suo patrimonio. Se il bene risulta essere, infatti, di proprietà del Comune, esso appartiene al demanio pubblico e, pertanto, non potrà essere alienato fintantoché non sarà intervenuta la procedura civile di *désaffectation*, la quale, facendo venire meno il vincolo di destinazione al culto, comporterà la cessazione della funzione di pubblico servizio alla quale il bene era stato vincolato[277], consentendone la sua alienabilità. Se l'immobile risulta essere, invece, di proprietà di una *fabrique* o di altri, con la dimissione ad usi profani verrà meno l'uso per il culto e il bene entrerà a far parte del patrimonio privato disponibile, quindi, liberamente alienabile[278]. Da quel momento, non sarà più possibile ricevere finanziamenti da parte delle autorità pubbliche per la gestione degli aspetti materiali del culto, in quanto esso è ormai venuto meno. Ne discende che il decreto vescovile *ex* can. 1222 e, nel caso di bene pubblico risalente a epoca anteriore rispetto al Concordato napoleonico, anche il successivo provvedimento di conferma della dimissione ecclesiastica da parte dell'autorità pubblica competente, costituiscono il presupposto imprescindibile per dar corso all'ipotesi di riuso prescelta. Ovviamente, prima di assumere una qualsivoglia decisione, occorrerà avere ben presente quale sarà la nuova destinazione del bene, al fine di poter individuare lo strumento giuridico più idoneo allo scopo[279], alla luce degli effettivi bisogni manifestati dalla comunità locale e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pianificazione territoriale.

[276] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, cit., 20.

[277] E. Dewitte, *(Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 171-172; F. Judo, *Waarschuwen en geraadpleegd worden - of net iets meer? Welke rol kan een overheid spelen in het beheer van religieus onroerend patrimonium?*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2014), 21.

[278] P. De Pooter, *Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan*, in *Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrech* 49, n. 9 (1994), 601.

[279] W. Demonie, *Huur en andere contracten*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 139.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Laddove si decida di optare per la "classica" e forse più sbrigativa alienazione, sarà possibile inserire una clausola di inalienabilità, a garanzia dell'indecorosità del nuovo uso previamente concordato tra le parti, la quale, tuttavia, per essere valida, dovrà essere limitata nel tempo e, al contempo, perseguire un interesse legittimo, fermo restando che il suo effetto avrà carattere meramente obbligatorio e non reale[280]. Allo stesso modo sarà possibile l'inserimento di una clausola limitativa dell'uso che, se non riportata nei successivi trasferimenti, potrà dar luogo soltanto ad una responsabilità contrattuale[281]. Anche in Italia, simili clausole non possono spingersi sino a vincolare eventuali futuri terzi acquirenti e, comunque, possono dar vita soltanto a rimedi risarcitori e mai restitutori[282].

Al fine di evitare di incorrere in queste problematiche, la dottrina giuridica belga ha provato a sondare diverse fattispecie alternative rispetto alla vendita[283]. Ad esempio, seguendo il ragionamento logico contenuto in un'innovativa pronuncia giurisprudenziale della Suprema Corte[284], l'ente pubblico proprietario

[280] E. Dewitte, *(Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief*, cit., 199-202.

[281] *Ivi*, 203-204.

[282] Si vedano, sul punto, V. Marano, *Art. 831*, in *Della proprietà. Commentario del codice civile* (a cura di A. Jannarelli - F. Macario), diretto da E. Gabrielli, vol. I, Torino 2012, 287-288; C. Azzimonti, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 61-62; D. Dimodugno, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 23 (2017), 12-13.

[283] W. Demonie, *Huur en andere contracten*, cit., 137-169; E. Dewitte, *(Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief*, cit., 171-204.

[284] L'*arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2007 C.06.0086.N*, con un indirizzo particolarmente innovativo rispetto alla giurisprudenza consolidatasi sino a quel momento e alla visione classica del *domaine public*, ha affermato la possibilità di costituire, in favore di soggetti privati, diritti reali, nel caso di specie il diritto di superficie, sopra beni immobili facenti parte del demanio pubblico, purché ne sia mantenuta una destinazione d'uso pubblico. Più nello specifico, il punto III dell'*arrêt*, nn. 3-5, afferma:

«3. Un bien constitue une dépendance du domaine public du fait qu'en raison soit d'une décision explicite soit d'une décision implicite des pouvoirs publics, il est destiné à l'usage de tous sans distinction entre les personnes. […]

4. Si un bien constitue une dépendance du domaine public il est ainsi destiné à l'usage de tous; nul ne peut, des lors, acquérir un droit privé pouvant constituer un obstacle à cet usage et porter atteinte au droit des pouvoirs publics de le règlementer à tout moment, eu égard à cet usage.

5. Toutefois, dans la mesure ou un droit prive de superficie ne fait pas obstacle à la destination précitée, il peut être établi sur un bien du domaine public».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

può costituire, in favore di terzi, diritti reali di godimento[285], quali l'*erfpachtrecht* (enfiteusi)[286], il *recht van vruchtgebruik* (usufrutto)[287] o l'*opstalrecht* (superficie)[288], anche su beni rientranti nel demanio pubblico, ivi comprese le chiese, purché ciò non risulti incompatibile con una destinazione d'uso d'interesse pubblico[289], per un periodo di tempo massimo di novantanove anni. In questo modo si possono perseguire le finalità più diverse, come garantire la restituzione di un finanziamento ricevuto ovvero il pagamento dell'installazione di pannelli solari o di un'antenna sul tetto dell'edificio di culto[290]. Una volta concluso il procedimento di dimissione, sarà possibile costituire i succitati diritti reali di godimento anche al fine di adibire il bene ad altre attività aperte al pubblico, ad esempio quale spazio espositivo per mostre e concerti o come sala prove o ancora come sala per l'effettuazione di un servizio di ristorazione, dietro il pagamento di un canone rispettivamente da parte dell'enfiteuta, dell'usufruttuario o del superficiario.

Se si vuole, invece, mantenere inalterato il regime proprietario originario, facendo ricorso a diritti di obbligazione, non può essere escluso a priori il ricorso al *handelshuurovereenkomst*, contratto di locazione commerciale[291], laddove la posizione strategica dell'immobile consenta un suo riuso come hotel[292], centro benessere, parco vacanze oppure come negozio, centro congressi, sala da concerti, sede di uffici, e persino come discoteca, mentre più difficile appare un uso di tipo industriale. La maggior parte delle chiese, infatti, non risultano isolate, bensì costituiscono parte integrante e caratterizzante di un paesaggio e di un tessuto rurale o urbano, rispetto al quale un loro riuso può rivestire un valore commerciale o socioeconomico[293]. Dietro a questa scelta,

[285] I diritti reali di godimento sono stati oggetto di una riforma, apportata dalla *loi du 4 février 2020 portant le livre 3 «Les biens» du Code civil*, la quale ha abrogato le precedenti discipline extracodiciali, disciplinandoli all'interno del nuovo libro III del codice civile belga.

[286] E. Dewitte, *(Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief*, cit., 173-183.

[287] *Ivi*, 184-194.

[288] *Ivi*, 194-199.

[289] *Ivi*, 172.

[290] *Ivi*, 174-175.

[291] W. Demonie, *Huur en andere contracten*, cit., 138.

[292] Si pensi al Martin's Patershof Hotel a Mechelen, il cui video illustrativo è visionabile sulla piattaforma YouTube: *https://www.youtube.com/watch?v=GRg1M3UJRPc*.

[293] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, cit., 11.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

volta ad evitare la vendita del bene, possono celarsi i più diversi e disparati motivi: può trattarsi del rispetto della tradizione o della fede, piuttosto che della volontà di garantirsi un *cash-flow*, ovvero un flusso di cassa costante nel tempo, oppure ancora di volersi sgravare del peso della gestione diretta dell'immobile o, al contrario, di voler rivitalizzare un'area urbana altrimenti destinata all'incuria e all'abbandono. Ovviamente, il valore del canone di locazione dovrà essere commisurato sulla base della tipologia di immobile (antico o moderno) e dei suoi costi di manutenzione, che, laddove siano molto elevati, andranno a diminuire sensibilmente il suo ammontare[294]. D'altra parte, una siffatta soluzione avrebbe il pregio di comportare un basso investimento iniziale da parte del proprietario, il quale può confidare sul fatto che il conduttore provvederà a sue spese ai necessari lavori di trasformazione e adeguamento, opere alla cui realizzazione quest'ultimo ha diritto, nel rispetto, purtuttavia, delle condizioni di sicurezza, salubrità ed estetica dell'edificio. Ai sensi delle disposizioni belghe in tema di locazione commerciale[295], questo contratto potrà essere, tuttavia, stipulato soltanto laddove l'immobile sia destinato «à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public».

Allo stesso modo, è possibile ricorrere al contratto di locazione abitativa, la cui stipula è subordinata, però, all'adibizione dell'immobile locato a residenza principale del conduttore[296]. Resta ancora possibile, infine, il ricorso alla locazione di diritto comune[297], che impone al locatore gli obblighi di consegnare il bene in buono stato di manutenzione, di mantenere la cosa in stato di manutenzione idoneo all'uso pattuito e consentirne il godimento al conduttore. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese di manutenzione, esse sono poste in capo al conduttore se si tratta di piccole riparazioni, mentre spettano al proprietario tutte quelle necessarie e dovute a vetustà o a casi straordinari o di forza

[294] W. Demonie, *Huur en andere contracten*, cit., 140

[295] *Loi du 30 avril 1951 - Code civil - Livre III - Titre VIII - Chapitre II, Section 2bis: Des règles particulières aux baux commerciaux*

[296] Originariamente la locazione abitativa era disciplinata dalla *loi 20 fevrier 1991 - Code civil - Livre III - Titre VIII - Chapitre II, Section 2. Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur*, mentre, a partire dal 2017, è stata sostituita in ciascuna Regione da una disciplina specifica, che, tuttavia, non ne ha mutato la condizione di applicabilità, consistente nell'adibizione del bene quale residenza principale del conduttore.

[297] *Code civil - Livre III - Titre VII - Chapitre II - Section 1: Dispositions générales relatives aux baux des biens immeubles, artt. 1714-1762-bis.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

maggiore. La locazione commerciale ha il pregio, secondo la dottrina, di poter derogare a queste condizioni, potendo, d'accordo tra le parti, fare gravare anche queste spese di natura straordinaria in capo al conduttore[298]. Un'altra possibilità interessante è data dall'art. 1717, comma terzo, del codice civile belga, il quale consente il subaffitto di immobili concessi in locazione a comuni, enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro, per finalità di *social housing*. La disciplina di diritto comune prevede che, negli altri casi, il subaffitto sia possibile solo se non esplicitamente vietato dalle parti, mentre la normativa in materia di locazione commerciale consente a un terzo di subentrare nel contratto, in caso di cessione dell'attività commerciale da parte del conduttore ad un altro soggetto, salvo che il proprietario abbia validi motivi per opporsi nei termini di legge. Per garantire la non indecorosità del nuovo uso profano, si potrà inserire, all'interno del contratto di locazione, una pattuizione espressa, relativa all'uso al quale il bene dovrà essere destinato per tutta la durata del contratto. Laddove questa clausola non venga rispettata dal conduttore, il proprietario potrà, per ciò solo e senza dar prova di aver subito un danno, domandare la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi dell'art. 1729 del codice civile[299].

Un'alternativa al contratto di locazione può consistere in quello di comodato, *prêt à usage* o *bruikleenovereenkomst*, definito dall'art. 1875 del codice civile belga come «un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi» e che si caratterizza per essere essenzialmente gratuito, anche se possono essere addebitati al comodatario i costi di manutenzione e utilizzo. In questo caso, per far valere l'uso non sordido, è possibile specificare dettagliatamente nel contratto lo scopo per il quale la chiesa dimessa può essere utilizzata, inserendo, altresì, una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento. Sebbene non derivi alcun flusso di cassa da questo strumento giuridico, esso consente al proprietario della chiesa dimessa la riduzione dei costi di manutenzione ordinaria, che sono posti in capo al comodatario, nonché la concreta possibilità di garantire l'uso e la conservazione di un bene che, diversamente, sarebbe destinato all'incuria e all'abbandono[300]. Questo tipo contrattuale, insieme con la locazione breve, può essere tenuto in considerazione anche per l'organizzazione di

[298] W. Demonie, *Huur en andere contracten*, cit., 148.
[299] *Ivi*, 153.
[300] W. Demonie, *Huur en andere contracten*, cit., 165-166.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

eventi temporanei, quali, ad esempio, festival di musica o mostre.

Ancora, è possibile immaginare il ricorso al *leasing* immobiliare e, più specificatamente, al *sale and lease back*[301]. In questo modo il proprietario di una chiesa o di un convento, soprattutto nel caso in cui si tratti di una congregazione religiosa, potrebbe alienare tali beni a una società di *leasing*, ottenendo i fondi necessari per provvedere ai restauri e/o al sostentamento della propria comunità, che potrebbero essere ripagati nel tempo mediante i canoni di locazione che deriveranno, a loro volta, da un subaffitto a terzi[302].

Dal punto di vista delle realizzazioni pratiche, tra i numerosi casi di riuso effettivamente realizzati, alcuni sono stati considerati di interesse e segnalati da parte della dottrina giuridica belga[303]. In particolare, la *Sint-Augustinuskerk* ad Anversa, chiesa costruita nel Seicento per i monaci agostiniani, divenuta poi chiesa parrocchiale, è stata classata come monumento nel 1939. Non più utilizzata per il culto dal 1976, si era proposto inizialmente di trasformarla in un museo di arte religiosa ma, stanti gli spazi ristretti non ampliabili e la presenza di numerose opere d'arte al suo interno, si è preferito adibirla ad auditorium per concerti di musica antica, quale sede della rassegna AMUZ[304], nell'ambito del Festival delle Fiandre.

La *Sint-Niklaaskerk* a Ypres, ricostruita nel 1932 dopo essere stata distrutta durante la I Guerra Mondiale e non vincolata, è divenuta sede di un museo dell'educazione. A seguito di un incendio e alla decisione del Comune di riunire tutti i musei cittadini in un'unica sede, la chiesa è stata venduta dalla fabbriceria e acquistata per più di 725.000 euro da una società immobiliare che intende riusarla nell'ambito di un complesso residenziale di nuova costruzione[305].

La *Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk*, la più antica

[301] D. Blommaert - J. Vannerom, *Vastgoedfinanciering. Over de klassieke kredietovereenkomst naar kant-en-klaar maatwerk bij de onroerende leasing*, in *Vastgoedrecht en de Kerk*, cit., 307-309.

[302] *Ivi*, 311-314.

[303] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, cit., 16-19.

[304] Si veda V. De Houwer, *In ander licht. Herbestemming van religieus erfgoed*, cit., 37-41, nonché il sito dell'AMUZ: *https://www.amuz.be/nl/een-historische-kerk-als-concertzaal/*.

[305] Si veda la notizia sui siti: *https://www.hln.be/ieper/sint-niklaaskerk-verkocht-aan-3d-real-estate~abc6197a/* e *https://www.hln.be/ieper/opendeurweekend-bouwproject-gloria~afc71a2b/*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

chiesa gotica di Leuven, gravemente danneggiata durante la II Guerra Mondiale e già sede della parrocchia universitaria, a seguito dei restauri conclusisi nel 2008 è divenuta un auditorium, utilizzato del centro culturale 30CC, che organizza al suo interno spettacoli teatrali e concerti[306]. La più piccola e poco distante cappella della *Romaanse Poort* è utilizzata come spazio multifunzionale per mostre e concerti[307].

Altri casi interessanti, segnalati dal volume *Leven in de kerk*, redatto nel 2018 a cura dei responsabili di PARCUM[308], sono quelli dell'ex *Sint-Rochuskerk* a Wellen, frazione di Ulbeek, nella provincia fiamminga del Limburgo, trasformata, a seguito di un dialogo con la popolazione, in uno dei pochi esempi belgi di cimiteri al chiuso, vincendo nel 2012 il premio *Vlaamse Monumentenprijs*[309], e della *Heilige Geestkapel* a Mechelen, divenuta sede per eventi culturali e vincitrice nel 2018 del *Onroerenderfgoedprijs*[310].

Da ultimo, la Conferenza Episcopale Belga ha segnalato come esempio di uso multifunzionale la chiesa di *Sint-Margareta* a Knokke-Heist, che ospita un'associazione impegnata nel sostegno alle giovani madri, ma anche la possibilità di tenere proiezioni e spettacoli, mentre come esempio di uso condiviso quello della chiesa *Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares* a Hoeselt, che ospita in parte della navata la biblioteca comunale, mentre il coro resta riservato al culto[311].

4.2.6. *Altre iniziative per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale religioso nelle Fiandre*

I piani strategici non esauriscono le attività che sono state intraprese nelle Fiandre per la gestione e la valorizzazione delle chiese e, più in generale, del patrimonio culturale religioso. È

[306] Si vedano T. Coomans - A. Bergmans, *Van hertogelijke grafkerk tot studium generale: De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Predikherenkerk in Leuven*, in *M&L* 24, n. 5 (2005), 6-34; V. De Houwer, *In ander licht. Herbestemming van religieus erfgoed*, cit., 34-36, nonché i siti: *https://www.30cc.be/en/on-30cc* e *https://www.30cc.be/30cc-locations/detail/30ccpredikherenkerk*.

[307] Si veda il sito: *https://www.30cc.be/nl/locatie/30cckapel-romaanse-poort.*

[308] J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen*, cit., 31-101.

[309] *Ivi*, 60.

[310] *Ivi*, 43.

[311] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2022*, cit., 36.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

stato, infatti, realizzato, a cura di PARCUM, un catalogo del patrimonio culturale mobile illecitamente sottratto, appartenente a monasteri e abbazie, onde agevolarne il recupero. Altre iniziative si sono sviluppate a livello comunale: si pensi alla città di Bruges, dove nel 2001 è stato istituito il *Brugge Erfgoedcel*, con il compito di fungere da soggetto intermediario tra le organizzazioni pubbliche e private attive sul fronte della tutela del patrimonio culturale, ivi comprese le *fabriques*, e le autorità locali, fornendo supporto pratico in materia amministrativa e progettuale[312].

Per una migliore valorizzazione e fruizione culturale di questi beni, è stato costituito, con il sostegno dei fondi europei, il network *Open Churches - Églises Ouvertes*, che raggruppa ben 450 chiese sparse tra la Francia Nord-Orientale, il Belgio e il Lussemburgo[313]. Questo progetto, facendo leva su un sistema simile di proprietà pubblica degli edifici di culto, derivante dalla legislazione rivoluzionaria e napoleonica, comune ai tre Paesi, ha inteso "aprire le chiese" ad un pubblico più vasto dei soli fedeli cattolici praticanti, al fine di organizzare visite guidate, concerti, mostre, itinerari turistici ed escursioni capaci di coinvolgere sia la popolazione locale sia i turisti. L'iniziativa prevede l'apertura delle chiese aderenti per alcune ore al giorno, almeno tre giorni a settimana nella stagione estiva, e la formazione di guide volontarie, in grado di contestualizzare la visita al singolo bene nel quadro di più ampi percorsi tematici[314].

In quest'ottica, il tema della valorizzazione culturale delle chiese è stato affrontato in modo innovativo nella diocesi di Anversa, attraverso la creazione di una associazione dedicata alla promozione della pastorale del turismo all'interno del territorio diocesano e di un portale su Internet per far conoscere il proprio patrimonio culturale[315]. Da un punto di vista gestionale, sono state create delle associazioni senza scopo di lucro, alle quali le *fabriques* o le congregazioni religiose possono trasferire i loro beni destinati al culto, per una gestione più trasparente ed economicamente sostenibile[316].

[312] Si veda il sito ufficiale di *Brugge Erfgoedcel*: *https://www.erfgoedcelbrugge.be*.

[313] Si veda il sito: *https://openchurches.eu/en*.

[314] J. Dury, *Le patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 159-160.

[315] Si tratta di TOPA, portale turistico della diocesi di Anversa, consultabile al sito: *https://topa.be/*.

[316] J. Vannerom, *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke*, cit., 16.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Nel complesso, ci paiono davvero molte e assai diversificate le iniziative sorte negli ultimi anni nelle Fiandre per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio culturale particolarmente significativo e complesso, qual è quello religioso, capace di suscitare notevole interesse sia nei fedeli cattolici, sia nei non credenti: per i primi questi beni esprimono una duplice valenza, religiosa e cultuale; per i secondi quantomeno un interesse culturale; per tutti rappresentano una memoria della storia, della vita e delle tradizioni di una comunità territoriale.

4.3. *Il riuso delle chiese in Vallonia e nella Regione di Bruxelles-Capitale*

Anche in Vallonia e a Bruxelles il tema del riuso degli edifici di culto ha assunto sempre più attualità, con alcuni casi giunti alla ribalta della cronaca. In generale, il riuso degli edifici, anche ma non solo di culto, appare particolarmente incentivato dalla normativa regionale vallona. L'art. D.2, paragrafo terzo, del nuovo *Code wallon du patrimoine*, in vigore dal 1° giugno 2024, riprendendo il contenuto di una precedente disposizione del *Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie*, così dispone:

> Préalablement à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'État, les Régions, les Communautés, la Société wallonne du Logement, les sociétés de logement de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'action sociale peuvent envisager la possibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens dépendant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou assimilés ou pastillés à l'inventaire régional du patrimoine.

Ciò significa, in concreto, che il riuso degli edifici esistenti dovrebbe essere incentivato e prevalere rispetto alla costruzione di nuovi, in quanto tutti gli enti pubblici, ivi comprese le *fabriques d'église*, devono giustificare la necessità di procedere con la realizzazione di un nuovo fabbricato e l'impossibilità di adibire alle proprie esigenze uno già esistente. Questa norma, seppur ammirevole, in quanto intende perseguire un nobile intento, perfettamente inquadrabile nell'ambito della promozione di uno sviluppo quanto più possibile sostenibile, ha stentato, fin

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

dalla sua precedente formulazione e collocazione, a trovare una rigorosa applicazione nella prassi[317].

In secondo luogo, entra in gioco la normativa in materia di tutela del patrimonio culturale, con i suoi diversi gradi di protezione[318]: occorre considerare, infatti, che 1.240 beni immobili – di cui ben 430 chiese e 273 cappelle[319] – pari a circa il 30% dei complessivi 4.235 beni classati come monumenti, siti, insiemi architetturali o siti archeologici dalla Regione Vallona al 2017, può essere ricompreso nel concetto di *patrimoine religieux*, inteso in senso ampio[320]. Ciò comporta la possibilità di attingere ai finanziamenti regionali per la conservazione e il restauro del patrimonio cultura-

[317] Resoconto dei lavori della *Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du patrimoine du Parlement de Wallonie*, seduta di giovedì 26 aprile 2012, 12, disponibile sul sito: *http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2011_2012/CRIC/cric121.pdf*.

[318] L'art. D2, comma primo, del *Code wallon du Patrimoine*, *décret du 28 novembre 2023*, definisce *patrimoine* «l'ensemble des biens visés à l'article D.1er qui constituent, notamment, un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt archéologique, architectural, artistique, esthétique, historique, mémoriel, paysager, scientifique, social, technique ou urbanistique et en tenant compte de critères d'authenticité, d'intégrité, de rareté ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux».

Il successivo art. 3, n° 7, distingue le diverse ipotesi di *bien classé* ovvero «tout bien faisant l'objet d'une protection en raison de sa valeur patrimoniale et qui, en tout ou en partie:

a) soit, au titre de monument, contient toute réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée et remarquable, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs;

b) soit, au titre d'ensemble architectural, contient tout groupement de constructions, en ce compris les éléments qui les relient, remarquable par sa cohérence ou par son intégration dans le paysage;

c) soit, au titre de site, contient toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace remarquable au regard d'un ou plusieurs critères visés à l'article 1er, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique;

d) soit, au titre de site archéologique, contient tout terrain, formation géologique ou pédologique, bâtiment, ensemble de bâtiments ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques».

[319] P. Paquet, *Le patrimoine classé*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 211.

[320] In questa nozione sono ricompresi: chiese, cappelle, cappelle funerarie, cimiteri, vie crucis, croci, calvari, abbazie, rifugi di abbazie, conventi, eremi, priorati, case canoniche, episcopati, organi, fonti battesimali nonché i templi protestanti.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

le, pari ad una compartecipazione ai lavori che oscilla tra il 40% e l'85% del loro costo, a seconda della funzione a cui il bene è destinato e del regime proprietario del bene[321]: nel 2004, su 35 milioni di euro destinati alla tutela dei monumenti valloni, ben 6,78 sono stati erogati per il restauro di luoghi di culto cattolici protetti[322].

Un ulteriore esempio plastico di questa connessione tra normativa di tutela e il riuso degli edifici di culto si può rinvenire in una proposta di *décret*, depositata il 20 settembre 2011, con la quale due deputati socialisti al Parlamento vallone avevano proposto di modificare il *Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie*, introducendo un articolo 214-*bis*, che prevedesse un «cadastre des biens classés comme monuments et relevant de l'exercice d'un culte». Lo scopo precipuo di questa novella consisteva nel raccogliere «les informations relatives à la propriété du bien, le descriptif technique de l'état de conservation du bien accompagné d'une brève description des travaux à court et moyen termes, une analyse de la fréquentation moyenne, du nombre d'offices et des périodes d'ouverture au public». L'introduzione alla proposta di *décret* esprimeva chiaramente l'intento di dotare la Regione Vallona di «une photographie de la situation existante et d'une base objective nécessaire à toute décision raisonnée tant en termes de restauration que de réaffectation»[323]. Tale iniziativa costituisce la dimostrazione lampante di come la normativa in materia di tutela del patrimonio culturale si innesti sul dibattito in materia di riuso degli edifici di culto. Se, in generale, disporre di un catalogo aggiornato dei dati relativi alla consistenza e allo stato di conservazione del patrimonio chiesastico protetto può sembrare un'operazione utile alla Regione per programmare i propri interventi di sostegno, non così positivamente questa proposta è stata giudicata dal Vescovo di Liegi e, con accenti diversi, anche da altri esperti, interpellati in sede di audizione parlamentare[324].

[321] P. Paquet, *Le patrimoine classé*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 213.

[322] P. De Pooter, *Quel avenir pour les lieux de culte en Belgique?*, cit., 170.

[323] *Proposition de décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie en vue de réaliser un cadastre des monuments classés affectés à l'exercice d'un culte*, consultabile al sito: *http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2010_2011/DECRET/453_1.pdf*.

[324] Resoconto dei lavori della *Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du patrimoine du Parlement de Wallonie*, seduta di giovedì 26 aprile 2012, disponibile sul sito: *http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2011_2012/CRIC/cric121.pdf*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

La raccolta dei dati relativi al numero di frequentanti, all'orario di apertura e al numero di funzioni sembrerebbe, infatti, far trasparire la volontà dei parlamentari proponenti di ricercare elementi che dimostrino inequivocabilmente la sovrabbondanza di questi edifici rispetto alle esigenze di culto della popolazione e, quindi, spingere l'acceleratore verso operazioni di dimissione e di *réaffectation*, nella prospettiva di una riforma del finanziamento pubblico alle confessioni religiose e di una conseguente riduzione dell'impegno economico. Tale iniziativa non è poi giunta all'approvazione finale, proprio per la difficoltà di trovare un punto di mediazione che accontentasse tutti e si è preferito, quindi, non modificare nulla. A nostro avviso, la frequenza media delle chiese – indice, peraltro, non facilmente calcolabile – non dovrebbe costituire l'unico parametro per decidere se dimettere o meno un bene di culto, in quanto si dovrebbero tenere in considerazione anche altri elementi, quali il valore storico-artistico, le dinamiche sociali e i bisogni emergenti dal dialogo con la comunità territoriale[325], nonché le concrete possibilità architettoniche, alla luce delle caratteristiche proprie di ogni singolo edificio[326]. Non si può trascurare, infine, il valore simbolico delle chiese, luoghi capaci di far sovvenire momenti significativi della vita personale e collettiva, situati al centro di ogni villaggio e in grado di caratterizzare e plasmare il paesaggio[327].

Prendendo ad esempio la *best practice* di PARCUM, anche le diocesi francofone si sono attivate, mediante la creazione del CIPAR, *Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux*[328], una associazione senza fine di lucro, composta da laici e presbiteri delle diverse diocesi francofone, deputata a forni-

[325] Si veda, sull'importanza del dialogo partecipativo per la valutazione delle diverse ipotesi di riuso di chiese nelle zone rurali in Vallonia, la tesi di laurea di L. Cremer, *Les habitants sont-ils des nouveaux acteurs dans la perpétuation du patrimoine religieux? L'avenir des églises pris en main par les communautés rurales avec l'aide de l'architecte*, Relatori Prof. G. Gantois e Prof. A. Beguin, Université de Liège, Faculté d'Architecture, A.A. 2017-2018, disponibile sul sito: *http://hdl.handle.net/2268.2/5356.*

[326] T. Coomans, *Erfgoedwording en herbestemming van kerken*, in *Herdenken en vooruitgaan XXI. Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2014* (eds. B. Pattyn - P. d'Hoine), Leuven 2014, 78, sottolinea la necessità di coinvolgere un team interdisciplinare, capace di scorgere tutti i valori sottesi allo specifico edificio "chiesa", in modo da poter successivamente individuare soluzioni di riuso con essi compatibili.

[327] P. De Pooter, *Quel avenir pour les lieux de culte en Belgique?*, cit., 172.

[328] Si veda il sito: *https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipar-centre-interdiocesain-patrimoine-arts-religieux/.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

re consulenza, scambio di buone pratiche e supporto in ordine alla redazione degli inventari[329], alla protezione, valorizzazione e conservazione del patrimonio religioso, nonché a organizzare attività di formazione[330]. A differenza di PARCUM, il CIPAR non si occupa della catalogazione e della conservazione dei beni delle congregazioni religiose, ma solo di quelli afferenti alla cosiddetta "Chiesa gerarchica", ovvero parrocchie e diocesi[331], mentre si interessa del tema della *réaffectation* delle chiese[332].

L'approccio al riuso, proposto da parte della dottrina francofona, tende a privilegiare, laddove possibile, soluzioni di *co-déstination* "degne", ovvero coerenti con la destinazione originaria del bene[333], affiancando all'uso saltuario per il culto altre attività socio-culturali, quali mostre, concerti, visite turistiche[334], così come avvenuto nel caso della *église Saint-George* a Limbourg e della *chapelle Notre-Dame du Marché* a Jodoigne[335], i cui lavori di restauro sono stati sostenuti per la maggior parte con fondi regionali[336]. Per dare attuazione pratica a questa soluzione di uso misto, si è fatto ricorso, nella prassi, alla stipula di convenzioni

[329] Si veda, sul punto, M.-A. Collet-Lombard, *L'avenir du patrimoine de nos églises et la Commission interdiocésaine du patrimoine religieux*, in *Revue d'histoire du Brabant Wallon. Religion, patrimoine et société* 31, n. 2 (2017), 105-114.

[330] Si veda il sito: *https://cipar.be/qui-sommes-nous/*.

[331] J. Dury, *Le patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 164.

[332] Si veda il sito: *https://cipar.be/2020/03/23/colloque-quels-devenirs-pour-nos-eglises-un-retour-sur-une-journee-de-reflexions-enrichissantes/* che riporta le informazioni e le presentazioni dei relatori al convegno *Quels devenirs pour nos églises*, tenutosi a Trois-Ponts, in Vallonia, il 7 marzo 2020.

[333] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 189.

[334] P. De Pooter, *Quel avenir pour les lieux de culte en Belgique?*, cit., 175-176.

[335] E. Hennart, *Patrimoine et réaffectation: le rôle de l'Institut du patrimoine wallon*, in *Le financement des cultes et de la laïcité*, cit., 159. Più specificatamente, sul caso della *chapelle de Notre-Dame du Marché*, si veda L. Cremer, *Les habitants sont-ils des nouveaux acteurs dans la perpetuation du patrimoine religieux? L'avenir des églises pris en main par les communautés rurales avec l'aide de l'architecte*, cit., 108-122.

[336] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 194, riporta che l'erogazione di fondi in favore dei lavori di restauro della *chapelle de Notre-Dame du Marché* a Jodoigne è avvenuta ai sensi dell'art. 3, § 1, n° 2 de l'*arrêté du Gouvernement Wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés*, concernente fondi regionali, pari all'80% dei costi degli interventi sulle parti protette dell'edificio, che si inseriscono nel «cadre d'une operation de conservation intégrée et que la destination principale de l'immeuble soit d'intérêt collectif».

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

tra le *fabriques* e le ASBL riferibili alle attività turistico-culturali organizzate dai Comuni ovvero alla costituzione di una ASBL *ad hoc*, compartecipata dai rappresentanti di tutti gli enti, pubblici e privati, coinvolti nel progetto. Ciò consente l'inquadramento giuridico della chiesa quale «lieu à destination de l'intérêt collectif» e di dettare una regolamentazione specifica circa tutti gli aspetti economico-gestionali relativi agli usi che si intendono svolgere[337]. Questo sistema determina, conseguentemente, una "cogestione" del bene da parte delle autorità pubbliche, con tutti i vantaggi, anche economici, che ne possono derivare.

Le specifiche condizioni del bene e il contesto in cui si situa possono talora spingere, al contrario, verso soluzioni che prevedano una *réaffectation* completa, in favore di un nuovo uso esclusivamente profano, come nel caso della *chapelle des Soeurs Grises* a Thuin e dell'*église de la Madeleine* a Tournai, divenute entrambe biblioteche[338], o della *chapelle de l'ancienne hospice du Verbois* a Liegi, divenuta una sala riunioni della Regione Vallonia[339]. Altri casi a Tournai, Liegi, Namur e Mons hanno visto la trasformazione di chiese in musei o in centri culturali, soluzione particolarmente caldeggiata dalla dottrina, in quanto reversibile, relativamente poco costosa e non indecorosa[340]. Appaiono interessanti, inoltre, i casi di riuso in ambito scolastico come refettori, aule, palestre oppure come sale polivalenti nel contesto di case di riposo o, ancora, in colombari, come nel caso della *chapelle Notre-Dame de Lourdes* a Flavion[341].

In ambito rurale, occorre segnalare il caso della *église Sainte-Philomène* a Le-Piroy, frazione di Malonne, che, in rovina e inutilizzata dal 2009, è divenuta la *Brasserie du clocher*, grazie all'intraprendente progetto di due giovani del luogo, realizzato mediante un'operazione di *crowdfunding*. Il nome del micro-birrificio intende evocare la *cloche*, rimossa dal campanile

[337] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 193.

[338] E. Hennart, *Patrimoine et réaffectation: le rôle de l'Institut du patrimoine wallon*, cit., 160.

[339] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 194-195.

[340] M. Muselle, *De l'église au temple de l'art: la réaffectation des édifices catholiques désacralisés en musées*, in *Art et fact. Revue des historiens d'art, des archéologues, des musicologues et des orientalistes de l'Université de l'État à Liège*, n. 22 (2003), 54-60.

[341] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 196.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

e posta ben visibile all'interno dell'edificio, dove si produce e si può degustare una birra artigianale di qualità, chiamata non a caso *Philomène*, proprio per rammentare le memorie legate all'ex edificio di culto, condivise con il resto della popolazione locale. Gli interventi eseguiti per il mutamento della destinazione d'uso hanno inteso impattare il meno possibile sull'originaria struttura, valorizzandone la funzione sociale, come rinnovato luogo di incontro per la comunità. Dal punto di vista giuridico, la *fabrique* proprietaria, d'accordo con il Comune e la popolazione, ha venduto l'edificio ai promotori dell'iniziativa, per la cifra simbolica di un euro, mentre i beni mobili sono stati ritirati dalla *fabrique* e inventariati[342]. Altri casi particolari hanno riguardato la *chapelle Sainte-Lutgarde* a Ronquières e la *chapelle des Dames du Saint-Sacrement* a Mons, entrambe risalenti al XX secolo e trasformate al piano terreno in sala multifunzionale/galleria d'arte e in alloggi al piano superiore, così come l'*église des Jésuites* a Marche-en-Famenne, risalente al XVIII secolo e in parte protetta, trasformata in un hotel[343].

Un caso del tutto peculiare ha riguardato, infine, l'*église Sainte-Croix* a Liegi: protetta come esempio di patrimonio eccezionale ma al contempo inserita nella lista dei beni culturali in pericolo dal *World Monument Fund* a causa del suo cattivo stato di conservazione, è attualmente oggetto di una serie di interventi di restauro per complessivi 17,5 milioni di euro, di cui 15 erogati dalla Regione secondo un piano di finanziamento decennale. L'obiettivo è quello di farne, d'accordo con il Vescovo di Liegi, un luogo di culto ecumenico per tutte le confessioni cristiane e, al contempo, una sede per concerti e per visite turistico-culturali, quale parte di un più ampio percorso intorno alle chiese collegiali presenti in città[344].

Nel complesso, tutte queste soluzioni appaiono coerenti con la nozione di «*conservation intégrée*», contenuta nell'art. D.3, n° 12, del *code wallon du patrimoine*, che consiste nello

> ensemble des mesures qui, dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, ont pour finalité:
> a) d'assurer sa pérennité;

[342] L. Cremer, *Les habitants sont-ils des nouveaux acteurs dans la perpétuation du patrimoine religieux? L'avenir des églises pris en main par les communautés rurales avec l'aide de l'architecte*, cit., 78-92.

[343] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 195.

[344] *Ivi*, 197.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

b) de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;
c) de déterminer une affectation adéquate en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou d'accessibilité.

Tale concetto appare oltremodo interessante, in quanto sottende una visione dinamica del patrimonio culturale, inteso non come "monumento di se stesso", da salvare e proteggere in quanto tale, bensì come un'entità viva, in grado di rispondere a 360° ai bisogni del tempo presente e della complessa società contemporanea. Soltanto soddisfacendo queste esigenze, mediante una *affectation adéquate*, potenzialmente anche diversa da quella originaria che ne aveva determinato la costruzione, si potrà garantire la conservazione e le "perennità" di questi beni.

La normativa sul patrimonio culturale non esaurisce, tuttavia, da sola, la complessa tematica del riuso. Occorre, infatti, menzionare il *décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*, il quale ha previsto, al capitolo VIII, artt. 27-32, uno specifico procedimento per la *désaffectation des lieux de culte reconnus*, e quindi anche delle chiese cattoliche, nella Regione Vallona. In pratica, l'organo rappresentativo della confessione religiosa presenta al Governo regionale un'istanza motivata, con la quale identifica il luogo che intende dimettere e le conseguenze circa la posizione remunerata del ministro di culto ad esso preposto, allegando le deliberazioni favorevoli del *Conseil de la fabrique* e del Consiglio comunale o provinciale, a seconda di chi sia l'organo di tutela deputato al suo finanziamento. In presenza di un ministro di culto preposto all'officiatura della chiesa che si vuole dimettere, il procedimento incontra un aggravamento, che consiste nella richiesta di parere favorevole da parte del Ministro della Giustizia; negli altri casi, il Governo vallone potrà provvedere direttamente e senza indugio a adottare il provvedimento, che sarà notificato a tutti gli enti coinvolti e pubblicato sul *Moniteur belge*, al pari degli atti aventi valore normativo. Si tratta, di fatto, di un atto privo di discrezionalità, ovvero che deve essere concesso laddove l'istanza e il relativo fascicolo risultino completi, con il quale l'autorità regionale attribuisce conseguenze civili ad una decisione di competenza esclusiva della confessione religiosa, in quanto concernente la propria autonomia organizzativa, ovvero la soppressione della parrocchia o della succursale corrispondente alla chiesa *désaffectée*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Questa normativa ci rammenta le conseguenze, sul piano civile, delle decisioni relative alla dimissione di una chiesa parrocchiale. Tali determinazioni, frutto del discernimento del Vescovo diocesano, devono essere assunte alla luce di un'approfondita riflessione circa il significato stesso della parrocchia in una società ad elevata mobilità, in cui il senso di appartenenza e il bisogno di prossimità alla propria comunità territoriale tendono a venir meno. Esse possono comportare la possibilità di far corrispondere alla soppressione/fusione di parrocchie anche la fusione delle relative *fabriques*, onde evitare il mantenimento di una pluralità di enti che non corrispondono più ai nuovi confini parrocchiali, mediante un'apposita istanza indirizzata al Governo vallone (artt. 18-22 del *décret du 18 mai 2017*). In questi casi, l'atteggiamento sin qui prevalente appare improntato alla prudenza, in quanto procedere *sic et simpliciter* con la soppressione di una *fabrique* vorrebbe dire eliminare il prezioso contributo e il legame affettivo dei parrocchiani che nel corso tempo vi hanno prestato servizio e garantito la gestione e il mantenimento in buone condizioni della "propria" chiesa. Si preferisce, per il momento, procedere con *groupements de fabriques d'église*, per lo scambio di buone pratiche tra i diversi *fabriciens* e per favorire la collaborazione e la conoscenza reciproca, ma senza costituire, per il momento, un'entità giuridica autonoma[345].

Una volta che il bene è dimesso a usi profani, a conclusione sia del procedimento canonico sia di quello civile, esso ritorna nella piena disponibilità del proprietario, sia esso la *fabrique*, il Comune o una ASBL, fatti salvi i limiti concordati con il Vescovo prima dell'emanazione del decreto *ex* can. 1222 ovvero successivamente. Nel caso in cui il bene di culto appartenga ad un privato e non sia adibito al culto pubblico, per la sua dimissione sarà necessario solo il procedimento canonico e non quello civile[346]. Secondo una rilevazione risalente al 2011, concernente le cinque province vallone del Brabante, di Hainaut, Liegi, Lussemburgo e Namur, e relativa alle sole chiese parrocchiali *classées*, l'*affectation cultuelle* permane in una percentuale che oscilla tra l'88% e il 95%, mentre tra il 15% e il 66% di esse è presente un uso secondario di tipo culturale (visite guidate, concerti, mostre) o di supporto al culto (catechesi, coro). Su un totale di 404 chiese protette, 12 chiese

[345] Sul punto, si vedano le riflessioni di O. Fröhlich, *Évolution des paroisses et avenir des fabriques d'église*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 227- 232, e di G. Harpigny, *Postface*, in *ivi*, 235-237.

[346] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 188-189.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

sono chiuse per ragioni "sanitarie", ovvero a motivo di inagibilità, 13 sono dimesse ma al momento prive di una destinazione, mentre 8 sono adibite esclusivamente ad un nuovo uso profano[347], pari quindi, all'1,98%. Complessivamente, i casi di riuso di chiese in Vallonia, stimati nel 2000, sarebbero 67[348].

Da un'analisi di questi dati si può dedurre che, se è vero da un lato che la protezione derivante dal *classement* non impedisce la *réaffectation* del bene, dall'altra parrebbe non incentivarla. La presenza di un valore culturale, che deve essere accertato in un provvedimento espresso dell'amministrazione e che riguarda, a differenza della situazione italiana, non la totalità ma soltanto un numero limitato, seppur significativo, di chiese, sembrerebbe favorire il mantenimento dell'uso originario. Complessivamente, i casi di riuso in Vallonia, appaiono ancora poco numerosi, se paragonati a quelli delle vicine Fiandre, dove la politica si è dimostrata più attiva a incoraggiare questo fenomeno, mentre nella regione francofona sembra al momento mancare una visione strategica d'insieme, limitandosi ancora a perseguire un approccio meramente *case by case*.

Allo stesso modo il riuso degli edifici di culto nella Regione di Bruxelles-Capitale non è stato riscontrato sinora in modo particolarmente diffuso ma, in una prospettiva a medio termine, secondo un autorevole membro della curia brussellese, potrebbe riguardare almeno 40 delle 110 chiese attualmente adibite al culto[349]. Di queste 110, una sessantina risultano vincolate[350]: potendo scegliere, il medesimo prelato riteneva preferibile la dimissione delle chiese costruite negli anni '60 e '70, in quanto "senza valore sul piano storico"[351]. Si tratta di un'affermazione interessante, che dimostra come il valore culturale sia senz'altro uno degli elementi da tenere in considerazione nel momento in cui assumere determinazioni relative ad un nuovo uso.

Per dare concreta attuazione alle diverse ipotesi di riuso, occorrerà rispettare diverse normative regionali. In particolare, bisognerà prestare attenzione alla disciplina urbanistica e, in caso di edifici vincolati, anche a quella in materia di protezione del

[347] *Ivi*, 190.

[348] *Ivi*, 193.

[349] T. Coomans, *Églises désaffectées, patrimonialisation et usages alternatifs*, in *Bruxelles Patrimoine* 13 (2014), 53, riporta le parole pronunciate nel 2010 dall'Abbé Herman Cosijns, all'epoca vicario episcopale *ad interim*.

[350] T. Coomans, *Quelle protection pour les églises à Bruxelles? Vers une approche patrimoniale intégrée*, *Bruxelles Patrimoines* 2 (2012), 56.

[351] *Ivi*, 53.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

patrimoine immobilier, entrambe contenute nel *Code bruxellois de l'aménagement du territoire* (CoBAT), che subordina a *permis d'urbanisme* sia gli interventi sui beni immobili protetti[352], sia il mutamento di destinazione d'uso degli *équipements d'intérêt collectif ou de service public*, quali sono gli edifici di culto[353], nel rispetto dei piani urbanistici regionale (PRAS) e comunale (PPAS), salve le deroghe consentite dalla legge, previo parere favorevole della Commissione reale dei monumenti e dei siti[354].

[352] Il Titolo V, artt. 206-250, del *Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004* è rubricato *De la protection du patrimoine immobilier*. L'art. 206, n° 1, definisce «patrimoine immobilier»: «l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique, paysager, urbanistique ou folklorique, à savoir:

a) au titre de monument: toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;

b) au titre d'ensemble: tout groupe de biens immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;

c) au titre de site: toute œuvre de la nature ou de l'homme ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale;

d) au titre de site archéologique: tout terrain, formation géologique, bâtiment, ensemble ou site qui comprend ou est susceptible de comprendre des biens archéologiques».

[353] Il PRAS, Plan Régional d'Affectation du Sol du 3 mai 2001, definisce «équipement d'intérêt collectif ou de service public» «construction ou installation qui est affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les immeubles abritant les assemblées parlementaires et leurs services, les équipements scolaires, culturels, sociaux, de santé, de cultes reconnus et de morale laïque. Sont également considérés comme de l'équipement d'intérêt collectif ou de service public, les missions diplomatiques, les postes consulaires de carrière des États reconnus par la Belgique ainsi que les représentations des entités fédérées ou assimilées de ces états. Sont exclus les locaux de gestion ou d'administration des autres services publics».

[354] È prevista la possibilità di agire in deroga ai PRAS e al PPAS, attraverso la *prescription générale 0.8* del PRAS, la cosiddetta «prescription patrimoine», la quale prevede che: «En vue de protéger le patrimoine, un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé dans sa totalité ou partiellement dans ses éléments principaux, en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, peut être affecté au logement, aux activités productives, aux commerces, aux bureaux ou aux établissements hôteliers, pour autant que l'impossibilité de conserver son affectation originelle sans modifier sa conception architecturale ait été démontrée et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité et à l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites». Ciò significa che un edificio

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Più specificatamente, il *permis d'urbanisme* è richiesto nel caso in cui si intenda operare un radicale mutamento d'uso, ad esempio da cultuale a commerciale o abitativo, mentre non è richiesto laddove si muti soltanto la tipologia di culto (ad esempio da cattolico a ortodosso)[355]. Laddove il bene di cui si intende mutare l'uso sia protetto per il suo valore culturale, il *permis* è detto *unique*, in quanto il relativo fascicolo deve considerare tanto gli aspetti culturali quanto quelli urbanistici[356].

Si tratta, complessivamente, di una disciplina che sembrerebbe auspicare una *réaffectation* del patrimonio culturale, non solo religioso, atteso che quest'ultima è ricompresa tra le numerose attività che definiscono il concetto stesso di *conservation*[357], accentuandone un'accezione prettamente "dinamica", anziché "statica", e sottolineando così implicitamente che non ci può essere conservazione di un bene culturale immobile senza un uso inquadrabile nell'ambito dei bisogni sociali, economici, patrimoniali, ambientali e di mobilità della collettività nel mondo contemporaneo.

Tuttavia, anche in un contesto di secolarizzazione avanzata come quello belga, e brussellese in particolare, il tema del riuso riesce a suscitare dibattito, scandalo e scalpore, talvolta anche qualche strascico giudiziario. A titolo di esempio, tra il 2011 e il 2014 è stata prospettata la trasformazione della monumentale *église de Sainte Catherine*, situata in pieno centro a Bruxelles e di proprietà del Comune, ritenuta troppo grande per il numero dei fedeli e bisognevole di lavori di restauro, in un mercato alimentare di frutta e legumi. Per scongiurare questa ipotesi è intervenuta l'ASBL *Les Amis de l'église Sainte Catherine à Bruxelles*[358],

di culto potrà essere adibito a civile abitazione, a ufficio, a usi commerciali o a hotel, in deroga alla strumentazione urbanistica, laddove si dimostri l'impossibilità di mantenere la destinazione originaria dell'edificio, senza modificare la sua struttura architettonica.

[355] S. Demeter, *Lieux de culte et réaffectation. Aperçu des modalités réglementaires*, cit., 76.

[356] *Ivi*, 77.

[357] L'art. 206, n° 2, del *Code bruxellois de l'aménagement du territoire* definisce *conservation* «l'ensemble des mesures visant à l'identification, l'étude, la sauvegarde, la protection, le classement, l'entretien, la gestion, la restauration, la consolidation, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine immobilier, dans le but de l'intégrer dans le cadre de la vie contemporaine et de le maintenir dans un environnement approprié».

[358] L'associazione si definisce: «Association de soutien et d'action pour la sauvegarde de l'Église Sainte-Catherine à Bruxelles-Ville […] une association de chrétiens et citoyens, sensibilisés à l'avenir de l'église Sainte-Catherine en dialogue avec les prêtres et communauté qui s'y rassemblent». Per l'eco mediatica riscossa

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

la quale, portando la contrarietà dei parrocchiani all'attenzione dell'autorità ecclesiastica e dell'intera opinione pubblica, è riuscita a fermare il progetto e ad ottenere il mantenimento dell'uso cultuale, vivendo, peraltro, anche una rinascita dal punto di vista pastorale[359]. La medesima sorte non è toccata, invece, alla *église de Saint Jacques* a Namur, in Vallonia, la quale, dimessa ad usi profani e venduta a un promotore immobiliare per 750.000 euro[360], è divenuta, non senza polemiche[361], un *temporary shop* di capi d'abbigliamento[362], proprio per la difficoltà, sinora riscontrata, ad individuare un affittuario che riesca a rimanervi per più di pochi mesi, in modo definitivo.

Un altro caso problematico ha riguardato, a Bruxelles, l'ex *église du Gesù* e l'annesso ex convento dei gesuiti, non classati nonostante un'istanza promossa in tal senso da una associazione per la tutela del patrimonio culturale[363], che dovevano essere trasformati in un albergo a cinque stelle da 150 camere, con piscina, ristorante e parcheggio[364]. Il relativo permesso di costruire è stato annullato dal Consiglio di Stato nel 2010, per violazione della prescrizione 0.12 del piano urbanistico regionale, contenente le stringenti condizioni che, in un contesto di emergenza abitativa come quello brussellese, sono imposte per il mutamento della destinazione residenziale di un immobile, in questo caso dell'ex convento, erroneamente qualificato dal Comune di Saint-Josse-ten-Noode quale "accessorio" della chiesa, proprio per evitare la loro applicazione[365]. Un secondo permesso di costruire,

dalla vicenda si veda il sito dell'associazione: *http://www.eglisesaintecatherinebruxelles.be/pages/Projet_de_desacralisation_echo_des_medias-5941210.html*.

[359] Si veda il sito della Parrocchia Santa Caterina di Bruxelles: *http://eglisesaintecatherine.be*.

[360] J. Dury, *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, cit., 195.

[361] Anche in questo caso un'associazione, l'*Association des amis de Saint-Jacques de Compostelle*, si è battuta per evitare la trasformazione della chiesa e, soprattutto, la sua adibizione ad usi commerciali, ritenuti incompatibili con l'originaria destinazione del complesso, luogo di sosta e ricovero dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

[362] Si vedano gli articoli *https://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-marchands-du-temple-sont-entres-dans-l-eglise-saint-jacques?id=8946383 e https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_namur-une-enseigne-de-luxe-dans-l-eglise-saint-jacques?id=10341033*.

[363] Si tratta dell'ASBL *Pétitions-Patrimoine - Inter Environnement Bruxelles*. Si veda, per un approfondimento, il sito: *https://www.ieb.be/*.

[364] Si veda il sito: *https://www.dds.plus/projects/royal-botanic?locale=en*.

[365] Conseil d'Etat, arrêt n. 205.601 du 22 juin 2010, ha disposto che: «Lors-

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

che prevedeva questa volta anche la realizzazione di alcuni appartamenti in vendita ad un prezzo calmierato, è stato annullato in via di autotutela dalla Regione nel febbraio 2019, su pressione di un ulteriore procedimento, attivato anch'esso, come il precedente, da una ASBL che si occupa di promuovere la qualità della progettazione urbanistica e soluzioni contro l'emergenza abitativa[366]. L'esercizio dell'autotutela, con conseguente cessazione della materia del contendere nel procedimento avanti al Consiglio di Stato[367], è stato motivato dell'errato calcolo, al ribasso, degli oneri di urbanizzazione effettuato dall'amministrazione. Nel frattempo, tra il 2010 e il 2013, l'immobile è stato occupato[368], fatto che, insieme con la vicenda giudiziaria e con il successivo fallimento della società promotrice dell'intervento[369], ha determinato un rinvio *sine die* dell'inizio dei lavori, degradando ulteriormente la zona in cui si situa l'ex chiesa, prossima al centro di Bruxelles[370].

Questo caso appare particolarmente significativo, in quanto fa emergere la pluralità di interessi, talvolta non immediatamente

qu'une église est attenante à un couvent, l'affectation de celle-ci à un culte reconnu est sans incidence sur l'affectation qu'il y a lieu de reconnaître au couvent pour l'application de la prescription 0.12 du PRAS. En effet, la circonstance que cette église serait desservie par des membres de la communauté habitant le couvent, n'entraîne pas que celui-ci deviendrait un "accessoire" de ce lieu de culte puisque ce couvent demeure le lieu de vie de la communauté et constitue donc un logement. C'est donc en vain que pour démontrer que le PRAS développe une conception "englobante" des affectations qui, en l'espèce, empêcherait d'envisager séparément l'église et le couvent, que la partie adverse se prévaut de la définition que donne du logement le glossaire du PRAS, en ce qu'y est réservée l'hypothèse d'une "autre affectation" qui aurait été légalement implantée. À ce titre, l'objectif poursuivi par l'incise relative à l'implantation régulière d'une autre affectation est d'éviter qu'un bâtiment conçu pour de l'habitation et qui a ensuite légalement changé d'affectation demeure considéré comme du logement. Il ne peut en être déduit que l'affectation de l'église et celle du couvent ne puissent être envisagées séparément dès lors que la construction de l'église n'a pas modifié l'affectation du ou des bâtiments constituant le couvent».

[366] I due procedimenti avanti al Consiglio di Stato sono stati promossi dalla ASBL ARAU, *Atelier de Recherche et d'Action Urbaines*.

[367] Conseil d'Etat, arrêt n. 245.400 du 11 septembre 2019.

[368] Si veda il sito: *https://blog.zingarate.com/bruxelles/il-progetto-per-l-ex-chiesa-del-gesu-a-bruxelles.html*.

[369] Si veda il sito: *https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/la-nouvelle-vie-revee-de-l-eglise-du-gesu-definitivement-enterree/10421276.html*.

[370] Si veda il sito: *https://www.ieb.be/Dossier-Gesu-la-Region-reconnait-son-erreur-Le-developpeur-devra-construire*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

percepibili, che possono coesistere intorno ad operazioni di riuso. I membri delle associazioni locali che si battono per la difesa del patrimonio culturale e per la qualità della vita dei residenti risultano titolari di un interesse legittimo affinché il riuso dell'edificio di culto e dell'annesso convento risulti compatibile tanto con le norme urbanistiche quanto con i bisogni sociali emergenti dal territorio. Questo esempio dovrebbe rammentare alla politica e alla pubblica amministrazione la necessità di adottare scelte conformi alla legge e agli interessi sociali ad essa sottesi, valorizzando il dialogo con la popolazione come elemento centrale della progettazione urbanistica, soprattutto allorquando siano in gioco beni già di culto, in relazione ai quali permane un valore simbolico ed identitario che abbraccia una pluralità di persone e interessi.

Un caso ancora diverso, quello della discoteca *Spirito Brussels*[371], che ha trovato casa in un'ex chiesa anglicana a Bruxelles, dimostra, invece, come la mancanza, nel culto protestante, di norme che attribuiscano carattere di sacertà all'edificio di culto[372] e che cerchino di imporre dei limiti stringenti ai nuovi usi profani, affinché non siano indecorosi, possa condurre a scelte di riuso discutibili, sia sotto il profilo giuridico che architettonico[373].

Tuttavia, secondo un'interpretazione meno rigida delle medesime norme canoniche, come quella che si sta imponendo in Belgio e, più in generale, in tutto il Nord Europa, parrebbe giuridicamente consentito o quantomeno tollerato un "uso misto" nello spazio delle chiese e, proprio in questo senso, nella Regione di Bruxelles è stata prospettata la trasformazione parziale della chiesa della *Sainte-Famille* a Schaerbeek, in modo da mantenerla in parte al culto, nella zona del transetto, e in parte adibirla ad attività commerciali[374]. Altre alternative riscontrate sono quelle di un uso esclusivo in favore di una comunità cattolica di lingua straniera o di una comunità cristiana non cattolica[375],

[371] Il locale notturno "Spirito Brussels" ha sede presso un'ex chiesa anglicana a Bruxelles. Si veda il sito: *https://spiritobrussels.com.*

[372] T. Coomans, *Églises désaffectées, patrimonialisation et usages alternatifs*, cit., 57.

[373] *Ivi*, 61.

[374] *Ivi*, 59. Si vedano, inoltre, i siti del quotidiano francofono *Le Soir*: *https://www.lesoir.be/art/%252Fla-sainte-famille-n-8217-est-plus-sacree-_t-20100305-00TXHR.html* e della televisione belga francofona RTBF: *https://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-eglise-partagee-entre-fideles-et-commercants?id=4878553.*

[375] L'articolo presente sul sito: *https://bx1.be/news/les-dossiers-de-la-re-*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

come quella ortodossa romena, avvenuta nel caso della chiesa di *Saint-François* a Schaerbeek, oppure una *désaffectation* totale dell'edificio, come nel caso dell'ex cappella delle *Brigittines*. Dimessa dai tempi di Giuseppe II d'Asburgo e dopo aver assunto diverse funzioni[376], è divenuta, infine, sede di un centro per l'arte contemporanea, a seguito di un ampliamento, mediante la costruzione di una sorta di "gemello moderno", realizzato nel 2007 su committenza del Comune dall'architetto italiano Andrea Bruno, all'esito di un concorso internazionale[377].

4.4. *Il dibattito a livello di episcopato nazionale*

Il dibattito sul tema del riuso degli edifici di culto ha subito un'ulteriore accelerazione a seguito del convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, tenutosi a Roma il 29-30 novembre 2018[378]. A seguito di questo importante evento pubblico e del confronto che ne è seguito, conclusosi con la pubblicazione delle "linee guida" da parte del Pontificio Consiglio della Cultura[379], la Conferenza Episcopale Belga, nella quale sono rappresentati tutti i vescovi delle 8 Diocesi del Paese, indipendentemente dalla divisione linguistica, ha preso posizione sull'argomento, mediante una dichiarazione congiunta dei vescovi, intitolata *De*

daction-leglise-saint-hubert-sera-t-elle-convertie-en-logements/ riporta che a Bruxelles sei chiese sono state attribuite a comunità cattoliche particolari (polacca, slovacca, ceca, caldea, brasiliana, filippina, ispanofona) e undici al culto ortodosso. Inoltre, si esamina la situazione della chiesa di Saint-Hubert a Watermael-Boitsfort, di proprietà comunale, che dovrebbe essere trasformata in unità abitative, ma l'investitore privato interessato all'operazione ha sinora subordinato la stipula del preliminare di compravendita all'ottenimento previo di un *permis d'urbanisme*, subordinato ad un iter procedimentale piuttosto complesso.

[376] M. Meganck, *La réaffectation historique. Vie(s) et mort du lieu de culte catholique (XVIe-XXe siècle)*, in *Bruxelles patrimoine* 13 (2014), 49-50. L'ex cappella delle *Brigittines* è stata adibita, tra l'altro, a deposito di libri provenienti da monasteri soppressi, prigione, magazzino di birra, deposito di legnami, scuola, macelleria, sala da ballo e sede di spettacoli.

[377] T. Coomans, *Églises désaffectées, patrimonialisation et usages alternatifs*, cit., 59.

[378] Gli atti del convegno di Roma sono stati pubblicati in F. Capanni (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage*, Roma 2019.

[379] Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, in *Dio non abita più qui?*, cit., 258-271.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

bisschoppen over betekenis en toekomst van het kerkgebouw ovvero *I vescovi sul significato e sul futuro delle chiese*[380].

Si tratta di un documento programmatico, di portata generale, nel quale si afferma la necessità di procedere ad una visione a livello nazionale del fenomeno della dimissione delle chiese, superando un approccio eminentemente locale, che, a nostro avviso, sembrerebbe, invece, perseguito dalla Regione fiamminga e dalla sua imposizione di adottare piani strategici a livello comunale. Secondo l'assise dei vescovi belgi l'edificio "chiesa" non deve essere considerato soltanto quale luogo finalizzato alla pastorale, e che, quindi, si rivolge ai soli fedeli, ovvero a coloro che partecipano alle funzioni e vi ricevono i sacramenti, ma un luogo aperto a tutti, credenti e no, che vi si recano, senza limiti di orario strettamente legati a quelli delle celebrazioni, per la preghiera, la meditazione e la riflessione personale. La chiesa rappresenta, infatti, qualcosa di più: è sia un simbolo dell'incarnazione della fede cristiana all'interno di una comunità, sia un luogo dove sono racchiuse memorie stratificate di una collettività ancora più ampia. In questo senso, la Conferenza Episcopale Belga intende esaltare la peculiare caratteristica di "luoghi pubblici", che contraddistingue in Belgio le chiese cattoliche dal punto di vista dell'assetto proprietario. Al contempo, occorre bilanciare due opposte esigenze: evitare un approccio di "necessità funzionale", per cui quando una chiesa sembra non servire più dal punto di vista pastorale o non è più possibile garantire con continuità la messa domenicale, la si deve per forza dimettere, e, dall'altro, l'oggettiva impossibilità di mantenerle tutte al culto. Si propone di valutare, quindi, la possibilità di un diverso uso pastorale, cercando di garantire, in ogni caso, un minimo di apertura giornaliera, affinché la chiesa possa continuare ad essere anche oggi una "casa aperta e ospitale dove tutti sono i benvenuti".

Dalla lettura di questo documento si evince che, nel solo anno 2018, sono stati dimessi in Belgio 31 edifici di culto, di cui 8 sono stati concessi ad altre comunità cristiane, mentre 39 sono i casi di parrocchie soppresse[381]: si tratta, quindi, di numeri in aumento, coerenti con le stime sulla ridotta partecipazione alle celebrazio-

[380] Il testo originale della dichiarazione congiunta dei Vescovi della Conferenza Episcopale Belga del 29 giugno 2019 è disponibile sul sito: *https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/de-bisschoppen-over-betekenis-en-toekomst-van-het-kerkgebouw.*

[381] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2019*, cit., 14-15.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

ni e con il processo di secolarizzazione pluridecennale tuttora in corso. Tale fenomeno continua, al punto che nel 2021 altre 35 chiese parrocchiali sono state *désaffectées*[382], così come altre 22 nel 2022[383] e 28 nel 2023[384].

Nelle Fiandre il documento nazionale ha trovato una declinazione peculiare con l'adozione di una guida[385], nella quale si sottolinea che ogni decisione in merito al futuro delle chiese deve essere attentamente ponderata nell'ambito delle discussioni tra autorità civili e religiose in sede di elaborazione del piano, e che spetta ai Vescovi la decisione finale, con riguardo alla compatibilità degli usi misti rispetto alla liturgia e alla non indecorosità dell'uso, in caso di dimissione. Tale compatibilità deve essere garantita mediante l'inserimento di clausole all'interno dei contratti di locazione a lungo termine o di alienazione. L'uso per il culto da parte di confessioni religiose cristiane non cattoliche è ammissibile, mentre ciò che, invece, si deve sicuramente evitare è il cosiddetto «*church-jacking*», ovvero l'acquisto di chiese cattoliche dimesse da parte di gruppi religiosi, magari d'impronta settaria, che intendano utilizzare questi edifici come un «bastion afin de réagir contre un ou plusieurs cultes reconnus»[386]. Questa situazione si porrebbe, peraltro, in aperto contrasto con il disposto di cui al can. 1222 § 2, laddove si richiede, tra le altre condizioni per la dimissione di una chiesa ad usi profani non indecorosi, la salvaguardia del bene delle anime, ovvero che il nuovo uso non arrechi scandalo alla comunità dei fedeli.

4.5. *Verso una "privatizzazione" della proprietà delle chiese in Belgio? Spunti di riflessione a partire dal caso lussemburghese*

La disamina degli approcci sin qui tenuti dalle varie Regioni del Belgio ha mostrato la crescente tendenza, emersa nel dibatti-

[382] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2022*, cit., 35.

[383] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2023*, 60, disponibile sul sito: https://newsletter.cathobel.be/rapport-annuel-eglise/rapport-annuel-eglise-2023.pdf.

[384] Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2024*, cit., 81.

[385] De Vlaamse Bisschoppen, *Het kerkgebouw Betekenis en toekomst*, novembre 2020, disponibile sul sito: *https://www.kerknet.be/sites/default/files/20201209%20Het%20kerkgebouw-Betekenis%20en%20toekomst%20-%20Nr%2044.pdf.*

[386] P. De Pooter, *Quel avenir pour les lieux de culte en Belgique?*, cit., 171.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

to pubblico, a voler discutere proposte di riforma, volte ad innovare la disciplina in materia di gestione degli aspetti materiali del culto, anche se poi non si è sinora giunti all'approvazione di scelte radicali, che si discostassero troppo dal modello tradizionale di finanziamento pubblico. Ciò nonostante questo sistema, fondato sulla proprietà pubblica delle chiese cattoliche espropriate durante il periodo rivoluzionario e sul loro finanziamento per il tramite delle *fabriques d'église*, continua ad essere avversato da quei partiti politici che vorrebbero ridurre drasticamente l'impegno economico pubblico in questo settore, in quanto ritenuto non più giustificabile alla luce del sempre più ridotto numero di fedeli. Un esempio che potrebbe ispirare la classe politica belga, nella prospettiva di una drastica rottura rispetto al modello tradizionale, erede della legislazione napoleonica, è quello offerto dal caso lussemburghese, che nel 2018 ha virato verso la privatizzazione della proprietà degli edifici di culto cattolici, coerentemente con la prospettiva di una revisione costituzionale in senso separatista, effettivamente entrata in vigore il 1° luglio 2023[387].

Dopo aver disposto, mediante la *loi du 17 mars 2016 modifiant le décret du 30 décembre 1809*[388], l'abolizione dell'obbligo, in capo ai Comuni, di mettere a disposizione un'abitazione per il parroco e di coprire i deficit delle *fabriques*, il passo successivo è intervenuto con l'approvazione della *loi du 13 fevrier 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l'interdiction du financement des cultes par les communes*[389]. Con questa legge il Granducato del Lus-

[387] L'art. 120 della costituzione lussemburghese attualmente vigente così dispone:

«Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l'État.

La loi règle les relations entre l'État et les églises et communautés religieuses.

Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés peuvent préciser les relations entre l'État et les églises et communautés religieuses».

[388] *Loi du 17 mars 2016 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises,* in *Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg*, Mémorial A, n. 42 du 18 mars 2016, 866.

[389] *Loi du 13 février 2018*

1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l'interdiction du financement des cultes par les communes,

2° modifiant

a) l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,

b) l'article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement,

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

semburgo ha deciso di abrogare la disciplina napoleonica ancora vigente, consistente nell'art. 76 della *loi du 18 germinal an X* e nei successivi *décrets* del 1806, 1807 e 1809, e di ridisciplinare completamente la materia. Così facendo, le *fabriques d'église* sono state soppresse e sostituite dal *Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique*, configurato come una persona morale di diritto pubblico sottoposta al controllo dell'Arcidiocesi di Lussemburgo, che nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione.

Lo scopo di questo ente consiste nel provvedere ai bisogni materiali legati all'esercizio pubblico del culto cattolico (art. 1). In questo modo, gli edifici di culto in mano pubblica sono stati privatizzati e conferiti al fondo, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi a 274 *fabriques* e che dovrà provvedere in autonomia, senza più alcun apporto da parte dei Comuni, alla gestione e alla conservazione dei beni specificatamente indicati in un elenco allegato alla legge.

Per quanto riguarda i beni non riportati nell'allegato, e che restano di proprietà dei Comuni, l'art. 11 disegna una complessa procedura per la loro *désaffectation*, qui chiamata *dégrèvement*. Essi restano di proprietà dei rispettivi Comuni, i cui Consigli potranno domandare il *dégrèvement* dall'esercizio del culto cattolico. In tal caso, all'Arcidiocesi è richiesto un parere (*avis*, secondo i termini della legge), che deve essere adottato entro tre mesi dalla ricezione della richiesta: se positivo, esso comporterà l'emanazione di un decreto di dimissione ad usi profani e il Consiglio comunale potrà procedere con l'approvazione della *délibération du dégrèvement*. Le suppellettili potranno essere trattenute dal fondo, purché la decisione in merito sia comunicata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio comunale. In caso, invece, di risposta negativa o di mancata risposta da parte dell'Arcidioce-

c) l'article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3° abrogeant

a) l'article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes,

b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples,

c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres,

d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales,

e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

in *Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg*, Mémorial A, n. 142 du 26 février 2018.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

si entro tre mesi dalla richiesta, il fondo sarà tenuto ad acquisire la proprietà del bene, se così richiesto dal Consiglio comunale. Se entro nove mesi dalla richiesta il passaggio di proprietà non è perfezionato, il bene si intenderà *dégrevé de sa finalité cultuelle* e il Consiglio comunale ne prenderà atto con propria deliberazione (art. 11, par. 3). Altri edifici di culto, rimasti di proprietà dei Comuni, potranno essere ceduti al fondo, a titolo oneroso o gratuito, oppure anche solo messi a disposizione di questo per l'esercizio del culto, mediante la stipula di una convenzione, della durata compresa tra cinque e nove anni, tacitamente rinnovabile, che deve prevedere il pagamento, da parte del fondo, di un'indennità annuale, oltre che dei *frais de fonctionnement et d'entretien courant* (art. 14). Come precisato da una sentenza della *Cour administrative*[390], tali spese dovranno essere ripartite tenendo conto anche dell'effettivo utilizzo, per attività diverse dal culto ma con esso compatibili, svolte dal Comune durante determinati giorni o periodi dell'anno, così come convenute nell'ambito della convenzione.

Per ciò che concerne, invece, i beni inseriti nell'elenco e passati, quindi, in proprietà al fondo, laddove questo intendesse rinunciare all'esercizio del culto e procedere con il *dégrèvement* di uno o più beni, l'art. 12 prevede la possibilità che il Comune o lo Stato esercitino una prelazione per l'acquisto, al prezzo simbolico di un euro. Il fondo potrà adibire un edificio di culto a usi profani soltanto se gli enti pubblici rinunciano all'acquisto: in tal caso, il bene potrà continuare ad essere mantenuto in proprietà dal fondo oppure essere alienato a privati. In ogni caso, deve essere garantita la dignità dei luoghi (art. 15). Un regime speciale è stabilito, infine, con riguardo alla cattedrale di Lussemburgo e all'abbazia d'Echtemach, per le quali il Governo è autorizzato a contribuire alle spese di conservazione, manutenzione e restauro, secondo modalità da concordare con il fondo, così come i relativi Comuni (art. 16). Diversamente, il fondo non può fruire di contributi pubblici diretti da parte dei Comuni (art. 6), mentre gode di contributi indiretti, consistenti nell'esenzione dal pagamento di alcune imposte (art. 8) e tasse (artt. 2, comma primo, e 3).

[390] Cour administrative, *Arrêt du 30 mars 2021, n° 44362 CA du rôle*, disponibile sul sito: *https://ja.public.lu/40001-45000/44362Ca.pdf*. All'esito di questa pronuncia è seguita la *Circulaire n° 3989 du 30 avril 2011 du Ministre de l'Intérieur aux administrations communales. Objet: Frais de fonctionnement, d'entretien courant et de conservation des édifices religieux - Arrêt de la Cour administrative du 30 mars 2021, n° 44362 CA du rôle*, disponibile sul sito: *https://maint.gouvernement.lu/dam-assets/circulaires/2021/janvier-juin/3989.pdf*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Questo complesso meccanismo, che consente, da una parte, alle autorità pubbliche di esercitare la prelazione su beni di proprietà del fondo e, dall'altro, di proporre al fondo l'acquisto di beni religiosi rimasti ancora di proprietà pubblica, dimostra che le autorità statali hanno conservato notevole potere ed influenza circa il futuro di questi beni. A nostro avviso, quindi, questo modello non determina né una piena privatizzazione né una completa separazione tra Stato e Chiesa in questa materia. La soluzione delineata dalla *loi du 13 fevrier 2018* può apparire comprensibile se si considera l'entità dei fondi pubblici che sono stati erogati per la conservazione di questi beni nel corso di due secoli. La possibile riappropriazione di questi beni da parte dei Comuni, nel caso in cui l'autorità ecclesiastica optasse per la cessazione dell'uso cultuale, mirerebbe, quindi, ad impedire alla Chiesa di conseguire il valore economico del bene e di beneficiare degli investimenti sin qui compiuti dagli enti pubblici, in caso di alienazione a terzi, previa dimissione.

Un cambiamento così significativo non poteva non determinare reazioni critiche, al punto che sono sorti dubbi circa la legittimità costituzionale di siffatta normativa, in relazione agli artt. 10-*bis*, 16, 22 e 119 della costituzione lussemburghese, nella formulazione all'epoca vigente[391], rendendosi così necessario il pronunciamento della *Cour constitutionnelle*[392]. La questione di costituzionalità è stata sollevata da un *juge de paix de Luxembourg*, nell'ambito di una causa insorta tra il neocostituito fondo

[391] Il riferimento è agli articoli della costituzione lussemburghese, nella versione consolidata in vigore dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2023, applicabile al momento della discussione della causa avanti la *Cour constitutionnel*, ovvero:

– Art. 10 *bis* «1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l'admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois».

– Art. 16 «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi».

– Art. 22 «L'intervention de l'État dans la nomination et l'installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l'Église avec l'État, font l'objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention».

– Art. 119 «En attendant la conclusion des conventions prévues à l'art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur».

[392] Cour constitutionnelle, *Arrêt n. 160 du 26 mars 2021*, in *Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg*, Mémorial A, n. 288 du 12 avril 2021, 1-10.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

e un'associazione senza scopo di lucro, creata allo scopo di "salvare" il patrimonio della *fabrique d'église de Luxembourg-Hollerich* dall'incameramento nel fondo, mediante la stipula, con riguardo a quattro edifici d'abitazione, di contratti di locazione e sub-locazione con terzi. La questione principale oggetto del contendere richiedeva di valutare se la *loi du 13 février 2018* poteva essere adottata, in mancanza della previa approvazione, da parte della *Chambre des Députés*, di una convenzione con la Chiesa cattolica, richiesta dall'art. 22 cost. allorquando si tratti di disciplinare i *rapports de l'Église avec l'État*. In realtà, una convenzione tra lo Stato lussemburghese e i 6 culti riconosciuti (cattolico, ebraico, anglicano, protestante, ortodosso, musulmano) era stata firmata il 26 gennaio 2015[393]. Tale convenzione conteneva, all'art. 20, una sintetica descrizione della disciplina del fondo, avente ad oggetto esclusivamente i beni del culto cattolico, che si sarebbe andato a creare. I dettagli sarebbero stati ulteriormente e meglio definiti in una specifica convenzione, stipulata con la sola Arcidiocesi di Lussemburgo in pari data[394], non resa pubblica[395] e nemmeno sottoposta a formale approvazione parlamentare. Inoltre, l'associazione e la *fabrique* sostenevano una palese disparità di trattamento e una violazione del principio di eguaglianza, atteso che il fondo è stato creato solo per i beni destinati al culto cattolico e non anche per quelli delle altre confessioni riconosciute, nonché contestava il trasferimento in proprietà dei beni della *fabrique*, quale forma surrettizia di espropriazione, senza la previsione di alcun indennizzo. Tutte queste obiezioni sono state rigettate dalla corte, che ha aderito alle conclusioni del *Parquet Général*[396], secondo cui l'art. 22 cost. non richie-

[393] Il testo della *Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et les communautés religieuses établies au Luxembourg* du 26 janvier 2015 è disponibile sul sito: *https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/actualites/articles/2015/01-janvier/20-cdp-accord/Convention.pdf*.

[394] Si vedano, a commento sul punto, F. Messner, *La réforme des cultes au Grand-duché du Luxembourg en 2015*, in *Revue du droit des religions* 1, n. 1 (2016), 165-166; Id., *La réforme de l'organisation paroissiale au Luxembourg*, in *Revue du droit des religions* 2, n. 3 (2017), 179-185.

[395] Conseil d'État, *Avis n. 51.853 du 14 juillet 2017 sur le projet de loi 7037, ayant donné lieu à la loi du 13 février 2018*, 3, disponibile sul sito: *https://conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/2017/14072017/51853.pdf*.

[396] Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg, *Conclusions du Parquet Général dans le cadre de cinq questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, par jugement n° 1679/20 du 2 juillet 2020 au sujet de la conformité de l'article 76 de la du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'orga-*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

de l'approvazione formale della convenzione, in quanto, non trattandosi di un trattato internazionale, appare sufficiente che i contenuti dell'accordo siano sostanzialmente trasposti in una legge approvata dal Parlamento, il che è avvenuto con la *loi du 13 février 2018*. Ne consegue che la soppressione delle *fabriques* e il trasferimento dei loro beni al fondo, trovando il loro fondamento in un accordo intervenuto tra lo Stato e la Chiesa nel 2015, rispettano il disposto di cui all'art. 22 cost.

Da questa vicenda emerge come mutare in modo repentino un modello di gestione degli edifici di culto che si è protratto per oltre due secoli non sia semplice né privo di conseguenze. Una svolta simile può causare, infatti, notevoli tensioni e conflitti, sollevati da quella parte dei membri della comunità ecclesiale che percepisce questi beni come "propri" e che non vuole vedersi tutta d'un tratto esclusa dalla compartecipazione alle scelte relative alla loro gestione, quasi che il trasferimento della proprietà di questi beni costituisse un'usurpazione nei loro confronti.

In una prospettiva futura, stante la vivacità della riflessione intorno a queste tematiche e alla luce di una normativa non ancora del tutto stabilizzata, non ci sentiamo di poter escludere che anche qualche Regione del Belgio, laddove vi fossero le necessarie condizioni politiche, possa voler seguire l'esempio lussemburghese, segnando un drastico *revirement* rispetto al sistema attualmente vigente. A nostro avviso, una riforma di tale portata dovrebbe costituire l'esito di una concertazione tra le parti, che coinvolga non solo le autorità ecclesiastiche ma anche i rappresentanti delle *fabriques*, e non costituire il frutto di una decisione unilaterale, assunta soltanto con lo scopo di sgravarsi una volta per tutte degli oneri sin qui sostenuti a copertura delle necessità di bilancio delle *fabriques*. Certamente, questo modello "privatistico" – seppur fortemente condizionato e temperato dal meccanismo di prelazione pubblica ad un prezzo simbolico – ha anch'esso i suoi pregi e i suoi difetti: ricondurre la gestione di tanti beni ad un unico ente può sicuramente consentire economie di scala e risparmi, ma può, altresì, facendo venir meno l'apporto dei membri delle *fabriques*, allontanare ancora di più i fedeli

nisation des cultes et des articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l'interdiction du financement des cultes par les communes aux articles 10bis, 16, 22 et 119 de la Constitution, n. 160 du registre, Luxembourg, le 12 octobre 2020, 1-116, disponibile sul sito: *https://justice.public.lu/content/dam/justice/fr/actualites/2021/Conclusions-PG-Fabriques-d-eglise.pdf.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

dalle "loro" chiese e aumentare ulteriormente il rischio di future chiusure, dimissioni ed alienazioni.

Inoltre, non si può omettere di rilevare che questi beni rivestono anche in Belgio un valore culturale e un significato identitario per l'intera comunità, che ha sin qui giustificato il sostegno pubblico alla loro conservazione, manutenzione e restauro. A nostro avviso, sarà prima o poi necessario addivenire ovunque nel Belgio a qualche forma di compromesso, così come avvenuto nelle Fiandre con l'adozione dei piani strategici. Tale soluzione, seppure imposta unilateralmente dalla Regione e divenuta vieppiù stringente nei confronti delle *fabriques*, configurandosi come un vero e proprio prerequisito per poter ricevere contributi pubblici, ci pare aver attivato, nello specifico contesto belga, processi virtuosi di partecipazione, che hanno consentito di censire i beni presenti sul territorio, valorizzarli mediante lo svolgimento di un ampio spettro di attività e di riusare definitivamente quelli effettivamente sovrabbondanti oppure meno pregevoli dal punto di vista storico-artistico. In un contesto di secolarizzazione sempre più avanzato, il mantenimento di una qualche forma di finanziamento diretto da parte dei Comuni e delle Regioni potrà risultare ancora giustificabile agli occhi dei cittadini soltanto se questi beni saranno effettivamente percepiti come "beni comuni" e messi a disposizione di tutti, mediante usi misti nello spazio e nel tempo che ne consentano la massima fruibilità, anche per attività di interesse generale diverse da quelle strettamente cultuali.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Capitolo II

La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in Francia

Sommario: 1. Gli edifici di culto cattolici nell'ordinamento giuridico francese. – 2. Il finanziamento pubblico alle chiese cattoliche in Francia. – 3. Le chiese cattoliche francesi come "beni comuni". – 4. L'uso culturale compatibile con quello cultuale. – 5. La *désaffectation* degli edifici di culto nell'ordinamento giuridico francese. – 6. Le problematiche di diritto civile: l'ultrattività del vincolo di uso non indecoroso. – 7. La procedura canonica di dimissione delle chiese e il loro riuso a scopi profani in Francia. – 8. Preoccupazioni e speranze sul futuro delle chiese cattoliche in Francia. – 9. L'impegno dei privati per la conoscenza, il restauro e la valorizzazione del patrimonio religioso di Francia. – 10. Alcuni casi concreti di riuso di chiese in Francia

1. *Gli edifici di culto cattolici nell'ordinamento giuridico francese*

Dopo aver esaminato il caso del Belgio, appare interessante volgere lo sguardo verso la Francia, la quale, pur condividendone il medesimo punto di partenza, ovvero l'acquisizione dei beni ecclesiastici al patrimonio pubblico in epoca rivoluzionaria e il successivo Concordato napoleonico, con affidamento alle *fabriques d'église* della gestione degli edifici di culto di proprietà pubblica, se n'è poi notevolmente discostato[1].

[1] Sul regime degli edifici di culto in Francia, si vedano L. De Naurois, *L'affectation cultuelle des édifices du culte catholique, propriété des communes*, in *L'année canonique*, n. 26 (1982), 347-377; J. Chatelain, *Le statut juridique du patrimoine cultuel en France*, in *Protection et conservation du patrimoine culturel religieux en France et en République fédérale d'Allemagne* (ed. J. Chatelain - H. Beseler - L. Ray), Kehl am Rhein 1987, 3-15; J.-P. Durand, *Lieux de culte en droit français – Cultes affectataires –*, in L'*année canonique*, n. 37 (1995), 67-74; M. Flores-Lonjou, *Les lieux de culte en France*, Paris 2001; P.-H. Prélot, *Les édifices cultuels*, in *Traité de droit français des religions* (sous la direction de F. Messner - P.-H. Prélot - J.-M. Woehrling), Paris 2003, nn. 1977-2067, 897-930; X. Delsol - A. Garay - E. Tawil, *Droit des cultes. Personnes,*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Il cambiamento è stato lento ma univocamente e specificatamente indirizzato a marcare sempre più le distanze tra Stato e Chiesa. Dapprima, con la *loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale*, le spese per le riparazioni delle chiese da parte dei Comuni furono subordinate al previo impiego delle risorse proprie delle *fabriques*[2]. Successivamente, una cesura ancora più netta si è avuta con la *loi du 9 décembre 1905 concernant la*

activités, biens et structures, Paris 2005, 225-298; J. Dufaux - P. Dupuy - J.-P. Durand - C. Dutheil de la Rochère - F. Gasztowtt - M. Guillaume - A.-V. Hardel - B. Jeuffroy, *Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français: textes, pratique administrative, jurisprudence*, Paris 2005, 1019-1131; B. Basdevant-Gaudemet, *Propriété publique et affectation cultuelle. Fondements historiques*, in *Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles* (sous la direction de B. Basdevant-Gaudemet - M. Cornu - J. Fromageau), Paris 2006, 77-116; P.-H. Prélot, *Les lieux de culte en France et en Europe. Approche matérielle: Pratiques administratives et religieuses*, in *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, pratiques, fonctions* (eds. M. Flores-Lonjou - F. Messner), Leuven 2007, 95-118; R. Rouquette, *Cultes, laïcité et collectivités territoriales*, Paris 2007, 113-178; J.-D. Roque, *Édifice cultuel*, in *Droit des religions. Dictionnaire* (sous la direction de F. Messner), Paris 2010, 241-259; A. Fornerod, *Les édifices cultuels*, in *Droit français des religions*[2] (sous la direction de F. Messner - P.-H. Prélot - J.-M. Woehrling), Paris 2013, nn. 2390-2481, 1465-1505; N. Deiller, *Le régime juridique des biens cultuels: vers une nouvelle approche du droit des cultes en France?*, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit Public, Université Bourgogne Franche-Comté, 21 novembre 2018; Id., *La métamorphose religieuse de la France: vers une nouvelle laicité?*, Versailles 2019; C. Lavialle, *De l'appropriation des édifices du culte*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 3 (2019), 461-470; E. Tawil, *Cultes et congrégations*, Paris 2019, 309-336; A. Fornerod - M. Flores-Lonjou, *Édifice cultuel. Droit français*, in *Dictionnaire du droit des religions* (sous la direction de F. Messner), Paris 2022, 251-253. Per un primo approccio a questi temi si vedano, in lingua italiana, E. Camassa, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Torino 2013, 173-195; A. Tira, *«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto*, in *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa* (a cura di F. Oliosi), Modena 2023, 510-517.

[2] L'art. 136-12° della *loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale* così dispone:

«Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes: […]

12° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concoure financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11° et 12°, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes».

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

séparation des Églises et de l'État, la quale, sostituendo unilateralmente il sistema concordatario con la separazione dello Stato dalle confessioni religiose, ha determinato un regime differenziato per gli *édifices des cultes*, a seconda dell'epoca di costruzione e del loro proprietario[3]. Si devono distinguere, nello specifico, gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto:

1) costruiti prima dell'8 aprile 1802 (*loi du 18 germinal an X*, art. 75), ovvero gli edifici espropriati durante la Rivoluzione e poi «mis à la disposition de la Nation», i quali sarebbero rimasti di proprietà dello Stato, dei Dipartimenti o dei Comuni, così come gli edifici da questi ultimi costruiti o acquisiti dopo l'8 aprile 1802 e prima dell'entrata in vigore della legge di separazione (art. 12), che sarebbero stati lasciati in uso alle neocostituende *associations cultuelles*;

2) costruiti durante il regime concordatario, tra il 1802 e il 1905, i quali, se di proprietà degli *établissements publics* (*menses*, *fabriques*, *conseils presbytéraux*, *consistoires*), sarebbero stati trasferiti in proprietà alle neocostituende *associations cultuelles* (art. 4);

3) costruiti dopo l'entrata in vigore della legge di separazione del 1905, i quali risultano essere di proprietà delle associazioni cultuali oppure delle associazioni di diritto comune ovvero dei soggetti privati che si sono adoperati per costruirli.

Queste nuove associazioni cultuali, aventi natura di enti di diritto privato e costituite da laici, dovevano sostituire le *fabriques d'église* – enti, questi ultimi, regolati invece dal diritto pubblico[4] – allo scopo di «subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte» (art. 18). Tuttavia, la Chiesa cattolica, a differenza delle confessioni religiose protestanti e di quella ebraica, non aderì a questo sistema, imposto unilateralmente dallo Stato, e non provvide alla creazione delle associazioni cultuali, stante la dura e contraria presa di posizione da parte di Papa Pio X[5].

[3] Sulle conseguenze della *loi de séparation* in materia di edifici di culto rispetto al precedente regime concordatario, si vedano M. Rouquet, *De la situation juridique actuelle de édificies religieux des anciens cultes concordataires*, Montpellier 1911, 17-31; M. Flores-Lonjou, *Les lieux de culte en* France, cit., 27-34.

[4] Per un excursus storico sull'istituto delle *fabriques d'église* in Francia, si vedano A. Le Besnier, *Législation complète des fabriques des églises*, Paris - Rouen 1822; T. Ducroq, *Des èglises et autres édifices du culte catholique*, Poitiers - Paris 1866; B. Molineau, *Manuel des fabriques d'églises ave le résumé de la jurisprudence administrative et judiciaire jusqu'au ce jour* [25 août 1870], Paris 1870.

[5] Si fa riferimento a Pio X, *Vehementer nos*. Lettera enciclica, 11 febbraio 1906, in *Actae Sanctae Sedis* 39 (1906), 3-16, e a Pio X, *Gravissimo officii*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Per superare l'*impasse* e per cercare un ancorché minimo accomodamento rispetto alla posizione manifestata dalla gerarchia ecclesiastica al suo più alto livello, fu approvata la *loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes*, la quale stabilì all'art. 5, paragrafo primo, che, «à défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion». Si riuscì, in questo modo, a legalizzare *ex post* una situazione di fatto[6]. In concreto, l'art. 4 della legge del 1907 ammise il ricorso, in via alternativa rispetto all'istituto delle *associations cultuelles*, alla normativa di diritto comune sulle associazioni, stabilita dalla *loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association*, ovvero a quella relativa alle riunioni su iniziativa individuale, di cui alla *loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion*. Pertanto, il riconoscimento del diritto di godimento a titolo gratuito, libero ed esclusivo degli edifici di culto da parte dello Stato o dei Comuni può ancor oggi avvenire, mediante provvedimento amministrativo del prefetto, a favore di tre possibili soggetti: un'associazione cultuale, un'associazione di diritto comune (come è, pur con alcune peculiarità[7], l'associazione diocesana) ovvero direttamente in capo ai ministri di culto (art. 5, paragrafo secondo), cioè, in base alle concrete denominazioni, al *curé*, *modérateur*, *recteur* o *chapelain*, a condizione che sussista una piena comunione con la gerarchia della confessione religiosa *affectataire*, in ossequio al proprio diritto interno[8].

munere. Lettera enciclica, 10 agosto 1906, in *Actae Sanctae Sedis* 39 (1906), 385-390, le quali proibivano la creazione di associazioni cultuali, così come richiesto, invece, dalla legislazione unilaterale francese, in quanto tali associazioni, costituite da laici, si ponevano in contrasto con la struttura gerarchica propria della Chiesa cattolica.

[6] M. Rouquet, *De la situation juridique actuelle de édificies religieux des anciens cultes concordataires*, cit., 37.

[7] La peculiarità delle associazioni diocesane, rispetto alle associazioni di diritto comune, consiste nel fatto che esse sono sottoposte anche ad alcuni articoli della legge di separazione, specificatamente indicati dagli artt. 4, paragrafo terzo, e 4-1, paragrafo primo, della *loi du 2 janvier 1907*. A differenza di quanto previsto per le associazioni cultuali, l'oggetto statutario delle associazioni diocesane è vincolato a «subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique», ma non all'«exercice public du culte», al fine di garantire il rispetto della costituzione gerarchica della Chiesa cattolica.

[8] Y. Gaudemet, *Droit administratif des biens. La propriété publique. Les domaines administratifs, L'expropriation. La réquisition. Les travaux publics*, in *Traité de droit administratif*, vol. II, Paris 2014, n. 432, 261-262.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

L'approvazione della succitata normativa, integrativa del testo originario della legge di separazione, costituì il primo passo verso il riconoscimento giuridico della Chiesa cattolica in Francia. Esso si ebbe soltanto mediante la creazione delle *associations diocésaines*[9], istituite allo scopo di «sopperire alle spese e al mantenimento del culto cattolico sotto l'autorità del Vescovo, in comunione con la Santa Sede e conformemente alla costituzione della Chiesa Cattolica», a seguito di un parere favorevole del Consiglio di Stato, reso il 19 dicembre 1923, e del successivo consenso del Romano Pontefice[10]. Nel loro oggetto statutario non fu, tuttavia, inserito in modo esplicito l'«exercice public du culte»[11], definito oggi, sulla scorta di una importante decisione del Consiglio di Stato, come «la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personne réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques»[12], volendo, con ciò, circoscriverne l'operatività ai soli aspetti materiali e temporali del culto, evitando qualsivoglia stravolgimento dell'organizzazione gerarchica della Chiesa. Al fine di non incorrere nel divieto di finanziamento diretto ai culti, le associazioni diocesane, così come quelle cultuali, non possono occuparsi di attività diverse da quelle strettamente di culto[13], come, ad esempio, quelle di natura culturale, se non mediante la creazione di altre e distinte associazioni a ciò specificatamente dedicate[14].

A bilanciare questo trattamento derogatorio e di favore ci fu,

[9] Sulle associazioni diocesane si veda J.-P. Durand, *Les associations diocésaines*, in *Droit français des religions*, cit., nn. 1966-1984, 1255-1260.

[10] Pio XI, *Maximam gravissimamque*, Lettera enciclica in occasione dell'abolizione del concordato in Francia, 18 gennaio 1924, in *Acta Apostolicae Sedis* 26, n. 1 (1924), 5-11; traduzione in francese in *ivi*, 12-18.

[11] M. Flores-Lonjou, *Les lieux de culte en France*, cit., 39-41.

[12] J.-S. Château, *Les liens entre culture et sacré à l'éprouve du droit public*, in *Sacré et droit* (sous la direction de J. Douillard - D. Jeusel), Paris 2021, 146, che cita Conseil d'État, Avis, Assemblée, 24 octobre 1997, n° 187122.

[13] Conseil d'État, Avis, Assemblée, 24 octobre 1997, *Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom*, n° 187122; Conseil d'État, 23 juin 2000, *Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy*, n° 215109; Conseil d'État, 23 juin 2000, *Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom*, n° 215152. Si veda, inoltre, F. de la Morena, *Subventions locales aux associations, entre culte et culture*, in *Actualité Juridique Collectivités Territoriales*, 2013, 398-399.

[14] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, Rapport d'information n° 345, Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Sénat, 17 mars 2015, 53-54, disponibile sul sito: *https://www.senat.fr/rap/r14-345/r14-3451.pdf*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

d'altro canto, l'art. 1 della *loi du 13 avril 1908*, il quale, apportando modifiche a diversi articoli della legge di separazione del 1905, stabilì l'incameramento definitivo, da parte dei Comuni, degli edifici di culto costruiti tra il 1802 e il 1905, non reclamati dalle associazioni cultuali, e dei beni mobili ivi contenuti. Conseguentemente, su tutti gli edifici di culto che già erano o che divennero di proprietà pubblica, fu riconosciuta la sussistenza di un vincolo all'esercizio pubblico del culto, la cosiddetta *affectation cultuelle*, che sottopone tali beni ad un regime di *domanialité publique*[15], non perché destinati a un pubblico servizio, come nel precedente sistema concordatario, ma in forza di una precisa «détermination de la loi» contenuta nella legge di separazione del 1905 e nella successiva legge del 1907[16]. Pertanto, il vincolo dell'*affectation cultuelle*[17], inquadrato dalla dottrina come un "diritto d'uso religioso"[18] ovvero come una servitù legale[19], non può essere esteso e trovare applicazione con riguardo a immobili diversi e ulteriori rispetto a quelli che risultavano già di proprietà pubblica o delle *fabriques d'église* e destinati all'esercizio pubblico del culto al momento della promulgazione della legge di separazione[20].

[15] Sulla nozione di *domanialité publique*, in generale, si veda C. Lavialle, *Remarques sur la définition législative du domaine public*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 3 (2008), 491-498. In relazione agli edifici di culto, si vedano Y. Gaudemet, *Domanialité publique et biens cultuels*, in *Le patrimoine culturel religieux*, cit., 117-132; J.-M. Leniaud, *Histoire de la domanialité publique des édifices du culte appartenant aux communes*, in Comité d'histoire du Ministère de la Culture, *Droit public et patrimoine, le rôle du Conseil d'État: actes du colloque organisé conjointement par le Comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative et le Comité d'histoire du Ministère de la culture en partenariat avec l'Institut des Sciences sociales du politique les 16 et 17 mars 2018*, Paris 2019, 95-106.

[16] Conseil d'État, Assemblée, 18 novembre 1949, *Sieur Carlier*, n. 77441, Rec. C.E., 490. Dello stesso avviso è anche la dottrina. Si vedano, sul punto, Y. Gaudemet, *Droit administratif des biens*, cit., n. 165, 118, e n. 431, 261; J.-M. Auby - P. Bon - J.-B. Auby - P. Terneyre, *Droit administratif des biens: domaine public et privé, travaux et ouvrages publics, expropriation*, Paris 2016, 66-67.

[17] Sul significato e sulla portata dell'*affectation cultuelle*, si vedano F. Dieu, *Les prérogatives de l'affectataire cultuel: étendue et limites*, in *Revue du droit des religions*, n. 2 (2016), 139-156; S. Duroy, *Le patrimoine cultuel immobilier: un patrimoine en péril?*, in *Revue du droit des religions*, n. 3 (2017), 43-59.

[18] P.-H. Prélot, *Usage patrimonial et désaffectation des édifices cultuels*, in *Société, droit et religion*, n. 1 (2011), 52.

[19] B. Lavergne, *Les édifices du culte: affectation cultuelle et utilisation culturelle*, cit., *passim*.

[20] Conseil d'État, Section, 19 octobre 1990, *Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais*, n. 90346, publié au recueil Lebon, 285.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Alla luce dei dati più aggiornati, esito dell'inchiesta nazionale condotta nell'ambito degli *États généraux du Patrimoine religieux*[21], su una stima complessiva di circa centomila edifici di culto esistenti in Francia, di cui la maggior parte sarebbero chiese e cappelle destinate al culto cattolico, circa 60.000 edifici sarebbero di proprietà di congregazioni o comunità religiose, istituzioni scolastiche o sanitarie, o di altri privati. Ai Comuni apparterrebbero più di 40.000 chiese parrocchiali ancora in uso per il culto[22] (ivi comprese le chiese già insignite del titolo di cattedrali di diocesi soppresse durante la Rivoluzione e mai più ricostituite), mentre allo Stato 87 chiese cattedrali[23] (con l'eccezione di quella d'Ajaccio, trasferita nel 2003 alla Collettività Territoriale Corsa[24], e delle chiese, già esistenti nel 1905 ma erette a cattedrali soltanto negli anni 1960, che sono rimaste di proprietà dei Comuni, pur avendo mutato la propria qualificazione canonica).

Fanno eccezione gli edifici di culto siti in Alsazia e Mosella, in quanto, all'epoca della promulgazione della legge di separazione, non facevano parte della III Repubblica francese, ma dell'Impero tedesco, e, al momento della loro riannessione alla Francia, mantennero il previgente regime concordatario[25]. Pertanto, in quei territori, la proprietà delle chiese, espropriate durante la Rivoluzione francese, è pubblica, ma la loro gestione è rimessa, come in Belgio, alle *fabriques d'église*[26], salvi i casi in cui queste ultime le abbiano costruite o acquisite direttamente dopo la stipula del Concordato. In questo sistema, se le *fabriques* non risultano in grado di far fronte in autonomia a tutte le spese necessarie a garantire l'esercizio pubblico del culto, il Comune sarà tenuto a intervenire e a coprire la differenza[27], in

[21] Si veda il sito: *https://www.etatsgenerauxdupatrimoinereligieux.fr/faq/*.

[22] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 14.

[23] Lo Stato francese è proprietario anche della *basilique Saint-Nazaire* a Carcassonne e dell'*église Saint-Julien* a Tours.

[24] In ossequio all'art. 9 della *loi du 22 janvier 2002* e al *décret 2003-1111 du 18 novembre 2003*.

[25] Ai sensi dell'art. 7, n. 13, della *loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle*.

[26] Si vedano, sul punto, F. Messner, *L'organisation des cultes en droit local alsacien-mosellan*, in *Droit français des religions*, cit., nn. 2016-2027, 1280-1284; J.-M. Woehrling, *Droit local des cultes en Alsace-Moselle: entre système subtil et complexe et exemple de différenciation territoriale*, in *Actualité Juridique Collectivités Territoriales*, n. 12 (2022), 622-627.

[27] Tale intervento da parte dei Comuni è giustificato dalla L. 2543-3, n. 3 del *code général des collectivités territoriales*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

quanto il culto costituisce ancora un servizio pubblico, che deve essere, pertanto, sostenuto economicamente dagli enti pubblici. Tale significativa deviazione rispetto al principio di laicità e al regime di separazione che caratterizzano il resto della Francia è stata ritenuta conforme a costituzione da una pronuncia del 2013 del *Conseil constitutionnel*[28].

Un regime peculiare e ulteriormente diversificato caratterizza, infine, i diversi territori francesi d'oltremare, in alcuni dei quali si applica il sistema della separazione (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) e in altri no (Guayana, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques), ma non sarà oggetto di specifica trattazione in questa sede[29]. Ciò che invece accomuna tutti gli edifici di culto, siano essi di proprietà pubblica ovvero di associazioni cultuali, è il peculiare regime fiscale, che prevede l'esonero dal pagamento della *taxe foncière sur les propriétés bâties*[30] e della *taxe locale d'équipement*[31], purché risultino effettivamente «utilisés pour la célébration de cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques»[32].

2. *Il finanziamento pubblico alle chiese cattoliche in Francia*

In linea di principio e in ossequio all'affermata separazione tra Stato e Chiesa, il costo dei lavori di riparazione degli edifici di culto, siano essi di natura ordinaria o straordinaria, avrebbe dovuto essere sostenuto direttamente dalle associazioni cultuali.

[28] Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, *Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité*. Si veda, per un commento, Y. Gaudemet, *La laïcité, forme française de la liberté religieuse*, in *Revue du droit public*, n. 2 (2015), 329-338.

[29] Si rinvia, sul punto, a M. Joyau, *L'organisation des cultes et des congrégations outre-mer*, in *Droit français des religions*, cit., nn. 2180-2192, 1347-1366; N. Deiller, *La métamorphose religieuse de la France: vers une nouvelle laïcité*, cit., 281-314.

[30] Ai sensi dell'art. 1382-4° del *code général des impôts*.

[31] Ai sensi dell'art. 1585 C, paragrafo I, n° 1 del *code général des impôts* e dell'art. 317 *bis*, nn. 3° e 4°, dell'*annexe II*.

[32] Si veda, a commento di Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 4 fevrier 2008, *Association de l'Église Néo-Apostolique de France*, n° 293016, che ha interpretato restrittivamente l'*affectation cultuelle* in materia di esenzioni fiscali, J.-G. Sorbara, *Droit administratif des biens. La spécificité de la définition fiscale de l'édifice cultuel*, in *Société, droit et religion* 1 (2010), 105-116.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Tuttavia, atteso che i cattolici non costituirono le anzidette associazioni cultuali, l'art. 5 della *loi du 13 avril 1908* stabilì che le persone giuridiche pubbliche proprietarie (Stato e Comuni) avrebbero potuto provvedervi laddove tali spese fossero ritenute necessarie e utili, fatta sempre salva la possibilità di procedere con la *désaffectation* o la demolizione di tali beni, laddove questi costituissero in concreto un problema per l'incolumità pubblica[33].

L'art. 13, ultimo paragrafo, della legge di separazione, inserito dalla legge del 1908 e da ultimo modificato nel 1998, dopo aver affermato il principio generale per cui tutte le spese di manutenzione degli edifici e dei loro beni mobili sono poste a carico alle associazioni cultuali, dispone, infatti, che: «L'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi».

Il timore che il regime di protezione derivante dalla legge di separazione, basato sulla facoltatività dell'intervento dell'ente pubblico proprietario, non fosse sufficiente a garantire il futuro delle chiese di Francia fu manifestato, pochi anni dopo la sua approvazione, dal deputato Maurice Barrès[34], il quale denunciò scandalizzato in Parlamento la distruzione della chiesa *Notre-Dame-des-Roses* a Grisy-Suisnes e la vendita all'incanto dei beni mobili ivi contenuti. Barrès, preoccupato che casi simili avrebbero potuto ripetersi, propose, quindi, di «protéger l'ensemble de nos églises, de sauvegarder la physionomie architecturale, la figure physique et morale de la terre française»[35] attraverso «une règle légale qui assure la préservation, la conservation des églises»[36], consistente in un *classement* generalizzato di tutte le chiese costruite prima del XIX secolo[37], a cui avrebbe dovuto corrispondere un adeguato sostegno economico da parte dello Stato per la loro manutenzione e restauro. Seppur non accolte in pieno dall'assise parlamentare, le tesi sostenute da Barrès otten-

[33] M. Rouquet, *De la situation juridique actuelle de édificies religieux des anciens cultes concordataires*, cit., 111-112.

[34] M. Barrès, *Loi de la laicité de 1905: La grande pitié des églises de France*, Paris 2017. L'edizione originale di questo volume risale al 1914 e riporta i discorsi tenuti da Maurice Barrès alla Camera dei deputati il 17 gennaio 1911, il 25 novembre 1912 e il 13 marzo 1913.

[35] M. Barrès, *Loi de la laicité de 1905: La grande pitié des églises de France*, cit., 213.

[36] *Ivi*, 226.

[37] *Ivi*, 229.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

nero come effetto positivo quello di spingere per l'approvazione della legge sui *monuments historiques* del 1913. Ciò nonostante, simili preoccupazioni in ordine al futuro delle chiese cattoliche in Francia furono riproposte, negli anni successivi al Concilio Vaticano II, dal giornalista cattolico Michel de Saint-Pierre, il quale sottolineò il rischio del disinteresse della popolazione nei confronti di questi beni, prospettando un conseguente aumento esponenziale dei casi di *désaffectation*[38]. Nella realtà, la situazione si rivelò meno tragica del previsto, in quanto la maggior parte dei Comuni non manifestò un'opposizione ideologica al restauro delle proprie chiese, ma si ritrovò piuttosto costretta a verificare e a comprendere in concreto quali spese potessero essere considerate *stricto sensu* necessarie per garantire la conservazione, la manutenzione e la riparazione di questi edifici. Tenendo presente che la responsabilità civile grava sull'ente proprietario, e non sul *désservant*[39], in caso di danni a terzi, persone o cose, causati dalle cattive condizioni dei beni[40], la giurisprudenza ha teso a interpretare in senso estensivo le nozioni di conservazione e manutenzione, autorizzando i Comuni a provvedervi[41].

Inoltre, nel caso in cui il bene fosse classato come *monument historique*, ai sensi della *loi du 30 mars 1887* e della *loi du 31 décembre 1913*, del *décret du 3 janvier 1889* e del *décret du 16 mars 1906*, oggi modificati e confluiti nel *code du patrimoine* (*ordonnance n. 2004-178 du 20 février 2004*; *décrets 2011-573* e *2011-574 du 24 mai 2011*)[42], ovvero ai sensi dell'art. 16 della legge di separazione, che prevede uno speciale «classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte […] représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique», i lavori di conservazione e restauro sono posti a carico dei Comuni proprietari ovvero dello

[38] Il riferimento è a M. de Saint-Pierre, *Églises en ruine, Église en péril*, Paris 1973.

[39] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 juillet 1966, *SNCF et Dame Gautier c. Chanoine Rebuffat*.

[40] Conseil d'État, 10 juin 1921, *Commune de Monségur contre époux Lalanne*, n° 45681, publié au recueil Lebon.

[41] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 71.

[42] Per una prima introduzione al diritto del patrimonio culturale immobile francese, si vedano É. Mirieu de Labarre, *Droit du patrimoine architectural*, Paris 2006; S. Monnier - E. Forey - G. Kulig, *Droit de la culture*, Paris 2009, 123-133; J.-F. Auby, *Le droit public de la culture*, Boulogne-Billancourt 2016, 261-307; P.Ch.-A. Guillot, *Droit du patrimoine culturel et naturel*, Paris 2017, 35-60.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Stato[43], a tutela del valore culturale che il bene riveste per l'intera comunità nazionale. In questo modo, la separazione affermata dalla legge del 1905 si attenua e si rende possibile investire denaro pubblico per la salvaguardia del patrimonio culturale religioso che, classato o quantomeno iscritto, corrisponde a circa il 30% dei 44.655 beni complessivamente tutelati al 31 dicembre 2015[44]. Ciò è possibile perché, ai sensi dell'art. 19 della legge di separazione, le riparazioni e gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sono ritenuti sovvenzioni ad un culto[45], vietate dall'art. 2 della medesima legge. Pertanto, lo Stato, i Dipartimenti e i Comuni possono intervenire finanziariamente a copertura di tali spese, sia che riguardino beni protetti o beni non tutelati, siano essi di proprietà pubblica o meno[46].

Per i beni di proprietà pubblica, è sempre possibile il concorso nelle spese (*offre de concours*), da parte della comunità dei fedeli, il quale può giungere sino alla copertura totale dei costi[47]. In tal caso, il Comune è tenuto ad intervenire, disponendo i lavori[48], fermo restando il loro assoggettamento alla disciplina in materia di appalti pubblici (*travaux publics*)[49]. Nel caso in cui risultasse troppo oneroso o comunque impossibile procedere con il restauro, come avvenuto molto spesso nel dopoguerra per le chiese danneggiate dai bombardamenti, la giurisprudenza ammette la possibilità per il Comune di costruire un nuovo edificio di culto che sostituisca il precedente[50]. Anch'esso entrerà a far parte

[43] M. Rouquet, *De la situation juridique actuelle de édificies religieux des anciens cultes concordataires*, cit., 121. In particolare, l'art. L621-29-1 del *code du patrimoine* afferma che: «Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté».

[44] Ministère de la culture et de la communication. Département des études et de la prospective, *Chiffres clés 2017. Statistiques de la culture et de la communication*, Paris 2017, 145.

[45] L'art. 19-2 III della legge di separazione, dispone, infatti: «Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d'accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques».

[46] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 78.

[47] P.-H. Prélot, *Les édifices cultuels*, cit., n. 2024, 914-915.

[48] G. Poutier - R.-M. Guillopé - T. Dupont, *Le maire et les édifices cultuels*, Paris 2010, 87, i quali citano, in tal senso, Conseil d'État, 28 octobre 1945, *Chanoine Vaucanu*, e Conseil d'État, 29 juin 1957, *Commune de St-Martial-le-Mont*.

[49] P.-H. Prélot, *Les édifices cultuels*, cit., n. 2029, 916.

[50] Conférence des Evêques de France, *État des lieux des églises en France*, septembre 2016, 2, disponibile sul sito: *https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/426515-etat-des-lieux-sur-les-eglises-*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

del demanio pubblico comunale e sul tale edificio si trasferirà il vincolo dell'*affectation*[51], rendendo così possibile procedere alla demolizione di quello in rovina. L'unico limite a questo tipo di operazioni è dato dal fatto che il Comune non potrà spendere per la nuova costruzione una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe potuto impiegare per la riparazione di quella preesistente.

Altre forme di sostegno economico indiretto a iniziative concernenti edifici di culto possono essere ritenute ammissibili, secondo la giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in un caso concernente l'installazione di un ascensore per facilitare l'accesso alla *basilique de Fourvière* a Lione[52], se tre condizioni risultano congiuntamente soddisfatte:

1) l'attrezzatura o lo sviluppo previsti e finanziati risultano di interesse pubblico locale, per il valore culturale dell'edificio o per lo sviluppo turistico ed economico del territorio;

2) l'attrezzatura finanziata non è destinata all'esercizio del culto;

3) sia garantito contrattualmente che la partecipazione pubblica è vincolata al finanziamento del progetto e non dell'associazione cultuale.

Proprio sulla scorta dell'interesse pubblico e del duplice valore, cultuale e culturale, riconducibile alle chiese cattoliche, parte della dottrina francese ha cercato di ricondurre al regime dell'*affectation cultuelle* una seconda, ulteriore *affectation*, questa volta di natura *culturelle*[53]. Ciò in quanto tali beni, appartenenti al *domaine public*, devono essere adibiti ad un *usage public*, ovvero all'esercizio pubblico del culto, e, al contempo, ne deve essere garantita la visita libera e gratuita da parte di chiunque. Lo scopo di tale interpretazione dottrinaria[54], invero non unanimemente condivisa[55], appare

en-france/, riporta che 2.190 chiese, di proprietà comunale o diocesana, sono state demolite e ricostruite tra il 1905 e il 2016. Da ultimo, vi è il caso della chiesa di *Notre-Dame-du-Rosaire* a Les Lilas, ricostruita tra il 2009 e il 2011.

[51] Ciò in conformità agli arrêtés del Conseil d'État, 22 janvier 1937, *Commune de Condé-sur-Noireau*, Rec., 1937, 87, e Conseil d'État, 21 juillet 1939, *Sieurs Bordier et autres*, Rec., 1939, 500.

[52] Conseil d'État, 19 juillet 2011, *Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône*, n° 308817, 370.

[53] A. Fornerod, *Affectation cultuelle et affectation culturelle*, in *Le patrimoine culturel religieux*, cit., 237-247.

[54] Questa è la tesi sostenuta e sviluppata, sulla base di una lettura congiunta delle diverse disposizioni della legge di separazione e della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, alla luce dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, da A. Fornerod, *Le régime juridique du patrimoine religieux*, Paris 2013, 199-251.

[55] Contra, ad esempio, N. Deiller, *La métamorphose religieuse de la France: vers une nouvelle laicité?*, cit., 180-183.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

essere quello di garantire una base giuridica forte, almeno quanto quella per il culto, alla pubblica fruizione di questi beni per attività diverse da quelle strettamente cultuali, come concerti[56] o mostre. Quanto alle visite turistiche[57], esse trovano la propria fonte di legittimazione nell'art. 17 della *loi de séparation*, in forza del quale le chiese sono aperte a tutti per la visita, tendenzialmente libera e gratuita[58], fatti salvi i casi in cui è possibile esigere il pagamento di un "diritto di visita", ad esempio per ammirare i beni mobili religiosi classati o iscritti[59], i quali costituiscono l'80% del patrimonio culturale mobiliare nazionale[60], ovvero per accedere a spazi non prettamente destinati al culto e dotati di specifica valenza turistica o culturale, come l'ascesa alle torri campanarie o l'accesso a terrazze panoramiche o al tesoro.

3. *Le chiese cattoliche francesi come "beni comuni"*

Il regime giuridico degli edifici di culto conseguente alla legge di separazione fa sì che, come si è avuto modo di evidenziare, risulti assai rilevante la quota di proprietà dei Comuni e dello

[56] Sull'uso delle chiese francesi come sedi di concerti, si veda E. Untermaier, *Culte, culture et domanialité publique. L'organisation de concerts dans les églises*. Mémoire pour le DEA de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Année universitaire 2003-2004, Lyon 2005.

[57] Il turismo religioso, prima del covid, rappresentava in Francia il 44% del turismo culturale e riguardava ogni anno più di 50 milioni di turisti/pellegrini, che visitano le chiese più importanti di Parigi, i santuari siti in 20 "*Villes Sanctuaries en France*", riunite nell'associazione omonima, oppure intraprendono i cammini verso Santiago de Compostela. Si vedano, sul punto, G. Barrey, *Le tourisme lié à la spiritualité, une composante majeure de l'offre touristique française*, in *Juris tourisme*, n. 206 (2018), 18-22; F. Goliard, *La 25^e^ heure, ou la valorisation du patrimoine spirituel français*, in *Juris tourisme*, n. 223 (2019), 17.

[58] L'art. 17 della legge di separazione così dispone: «La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques: elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance».

[59] Questa eccezione al principio generale era espressamente prevista dall'art. 25 della *loi du 31 décembre 1913*: «En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les collectivités territoriales pourront être autorisées à établir un droit de visite, dont le montant sera fixé par l'autorité administrative». Tale norma, così come l'intera legge, è stata abrogata dal *code du patrimoine*, che ha ridisciplinato organicamente la materia, ed è superata dall'art. L2124-31 del *code général de la propriété des personnes publiques*, sul quale si veda, *infra*, par. 4.

[60] P. Ouzoulias - A. Ventalon, *L'état du patrimoine religieux, Rapport d'information n° 765, Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, Sénat, 6 juillet 2022*, disponibile sul sito: *http://www. senat.fr/rap/r21-765/r21-7651.pdf*, 11.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Stato, a differenza di quanto avviene in Italia, dove essa appare decisamente minoritaria rispetto alla proprietà ecclesiastica. Si comprende, dunque, perché la legislazione e la dottrina francesi non abbiano fatto largamente ricorso, con riguardo a questi edifici, alla teoria dei "beni comuni"[61], in quanto in Francia le chiese possono già qualificarsi come "beni comuni" *in re ipsa*, in forza del loro essere, per gran parte, di proprietà pubblica[62]. Ciò nonostante, alcuni studiosi hanno proposto di considerare le chiese come beni comuni, ovvero «biens […] mis en partage, volontairement ou non» ovvero che «appartient à un grand nombre ou à une majorité de personnes», un patrimonio «transmis de génération en génération»[63]. Tale inquadramento trova una giustificazione storica nel sistema di gestione di tali beni, affidata per secoli, e fino alla legge di separazione, alle *fabriques d'église*, ovvero ad enti composti e gestiti da rappresentanti della comunità[64]. A questo proposito, già nel 1912 il politico Maurice Barrès sosteneva in un discorso al Parlamento che, nel regime anteriore a quello repubblicano, le chiese «n'appartenaient à personne ! […] non pas

[61] H. de Varine, *Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale*, Bologna 2005, 96-97, afferma che: «In Francia, un edificio religioso appartiene per lo più all'amministrazione locale, anche quando serve ancora al culto. Quando si verifica quest'ultima condizione, esso appartiene anche alla comunità, di cui costituisce un bene culturale, e in particolare ai membri di quest'ultima che gli riconoscono una funzione religiosa. La sua manutenzione, per quanto riguarda i muri come gli arredi, è responsabilità del sindaco e dell'ecclesiastico competente. Ma questi non sono sempre in grado, come l'esperienza dimostra, di impedire furti e vandalismi, mentre sono maggiormente inclini ad apportare modifiche all'arredo o alle pertinenze, in modo più o meno attento. La sorveglianza della comunità, senza distinzione tra credenti e non credenti, deve adoperarsi per impedire che quel bene culturale sia sfigurato e perda valore agli occhi delle persone, oltre eventualmente alla possibilità che sia usato a fini religiosi o profani».

[62] Tuttavia, qualche riferimento esplicito si incomincia a intravedere anche a livello parlamentare. P. Ouzoulias - A. Ventalon, *L'état du patrimoine religieux*, cit., 40, sottolineano che: «Ce patrimoine étant porteur d'une grande charge symbolique, sa préservation est particulièrement importante: nous nous sommes rendu compte que ces lieux constituaient de véritables biens communs».

[63] M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises? La région urbaine Lyon Saint-Etienne interrogée par le référentiel du "Plan églises" québécois*. Thèse de doctorat de l'Université de Lyon en Architecture, aménagement de l'espace, 16 novembre 2018, 96-98. Una sintesi di questo lavoro di tesi è stata pubblicata in M. Meynier-Philip, *Entre patrimoine et développement durable, quel avenir pour les églises paroissiales?*, in *Développement durable et territoires*, vol. 9, n° 1 (2018), 1-23.

[64] *Ivi*, 99-100.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

une propriété d'État, non pas une propriété communale, mais une chose publique, commune à tous, hors du commerce, affectée à perpétuité au culte divin. […] Les églises, dans l'ancien droit, ce sont des choses sacrées, la propriété de ceux qui sont morts et de ceux qui naîtront, un domaine spirituel, le domaine de Dieu»[65].

Queste affermazioni appaiono alquanto significative, in quanto riconoscono il valore simbolico e identitario che le chiese rivestono nel paesaggio urbano e rurale della Francia da tempo immemore, un valore che non costituisce una prerogativa esclusiva dei credenti, ma che appartiene all'intera società francese. Si comprende, allora, perché molte iniziative a difesa di questa eredità culturale, volte a scongiurare affrettate quanto irrimediabili demolizioni, siano state assunte anche da persone che si dichiarano non credenti. A tale riguardo, sono ben 45 le chiese demolite tra il 2000 e il 2020 in Francia: tali casi hanno riguardato in prevalenza edifici costruiti tra il XIX e il XX secolo, in quanto generalmente non protetti e considerati non particolarmente interessanti dal punto di vista architettonico[66]. Si tratta di numeri la cui tendenza è in aumento, visto che sono stati riscontrati altri 25 casi solo tra il 2023 e il 2024[67].Tuttavia, proprio nel momento in cui ci si rende conto di stare per perdere irrimediabilmente un bene sentito come "proprio", ecco che l'attenzione della popolazione riemerge, in modo preponderante e talvolta inaspettato. Si sono verificati, infatti, alcuni casi in cui un *engagement* così forte da parte della popolazione ha fatto sì che si riuscisse ad evitare la distruzione della "propria" chiesa. Questo è avvenuto, ad esempio, nel caso della *église Saint-Martin* ad Arc-sur-Tille, unica chiesa esistente in un comune di circa tremila abitanti in Borgogna. La demolizione dell'edificio, approvata dal Comune, è stata scongiurata dalla costituzione e dall'opposizione in sede giudiziaria dell'associazione UEPA, *Une Église Pour Arc-sur-Tille*. Tale associazione si è impegnata a prestare il sostegno economico necessario ai lavori di restauro, approvati da una diversa compagine comunale, e ciò perché privare un villaggio della sua chiesa e del suo campanile avrebbe costituito una ferita indelebile alla sua identità storica, culturale e paesaggistica, che gli abi-

[65] M. Barrès, *Loi de la laicité de 1905: La grande pitié des églises de France*, cit., 244-245.

[66] S. Bern, *Cinq mille églises en souffrance*, in *La tragédies des églises*, *Revue des Deux Mondes*, hors-série, juillet 2020, 10.

[67] Si veda il sito: *https://www.patrimoine-religieux.fr/nos-activites/la-veille-de-lopr/?_type_ddifice=edifices-demolis-ou-en-cours-de-demolition*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

tanti hanno voluto a tutti i costi evitare. La chiesa, ristrutturata, è stata riaperta al pubblico nel 2022[68].

Un caso non dissimile si è riscontrato a Saint-Gemmes-d'Andigné, nel Maine e Loira, in cui il comune, d'accordo con il parroco, intendeva procedere con la distruzione della chiesa omonima, ma è stato fermato dall'intervento di una parte della cittadinanza, che ha domandato e ottenuto il classamento del bene, con la conseguente impossibilità per la municipalità di procedere alla demolizione[69]. In un altro caso, quello dell'*ancienne chapelle* di Saint-Marcellin-en-Forez, la distruzione è stata scongiurata dall'idea, avanzata da un gruppo di cittadini, di trasformare l'edificio dimesso in una biblioteca[70]. Anche quando la mobilitazione non è riuscita a scongiurare la demolizione e la riconversione dell'area, come nel caso dell'*église Notre Dame de l'Espérance*, progettata e costruita negli anni '60 a Villeurbanne da Pierre Genton, allievo di Le Corbusier, per conto dell'associazione diocesana, si sono potuti individuare due diversi livelli di opposizione alla decisione, manifestati attraverso raccolte firme, petizioni e istanze di protezione del bene. Il primo è risultato essere legato alla "comunità d'uso", ovvero ai fedeli, tra cui coloro che all'epoca contribuirono economicamente alla costruzione della chiesa; il secondo, più ampio, ha coinvolto l'intera cittadinanza, dando così vita a una vera e propria "comunità patrimoniale", riunita intorno all'obiettivo di difendere un patrimonio culturale sentito come "proprio"[71].

Non stupisce, quindi, che, quando è l'intera cittadinanza ad essere interpellata, come in occasione di un referendum consultivo a carattere municipale[72], per decidere se restaurare o meno la chiesa del proprio villaggio, la maggioranza si sia sempre espressa favorevolmente, con percentuali oscillanti tra il 60% e l'80% a seconda dei casi, anche laddove la pratica religiosa risulta essere particolarmente bassa[73]. Ciò significa che le chiese rivestono un valore non soltanto

[68] Si veda il sito: *https://www.latribunedelart.com/reouverture-de-l-eglise-d-arc-sur-tille?lang=fr#nb3*.

[69] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 82.

[70] M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 243.

[71] *Ivi*, 111-113 e 576-581.

[72] Si tratta di referendum indetti ai sensi del Chapitre II, *Participation des électeurs aux décisions locales* (Articles LO1112-1 à L1112-23) del *code général des collectivités territoriales*.

[73] Y. Celton, *Des églises et chapelles bretonnes entre usage partagé et reconversion*, in *Bretagne et religion. Volume 4. Visages du catholicisme* (sous la direction de Y. Tranvouez), Vannes 2020, 170, riporta i casi dei referendum

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

religioso, ma anche identitario, capace di unire una comunità intorno a sé e che merita, pertanto, lo sforzo per cercare di reperire, magari anche attraverso un aumento dell'imposizione fiscale a livello comunale, le ingenti somme necessarie per effettuare i lavori di restauro. Il campanile e la chiesa rappresentano, infatti, il cuore pulsante, i simboli intorno ai quali ruota tutta la vita di una comunità, elementi spaziali ricchi di significati, a cui le persone si sentono legate e che vogliono preservare come un'eredità, se non più cultuale, quantomeno culturale, da tramettere alle generazioni future.

4. *L'uso culturale compatibile con quello cultuale*

Il duplice riconoscimento, da parte della legge di separazione, della proprietà pubblica e dell'*affectation cultuelle* sugli edifici di culto costruiti prima del 1905 comporta conseguenze molto rigorose: sul fronte proprietario, la loro inalienabilità e imprescrittibilità[74], mentre, sul fronte dell'uso, l'*affectation cultuelle* fa sì che: «ils ne pourront servir ni à la célébration d'un autre culte ni à un autre usage étranger à sa destination»[75]. Ciò significa che non è possibile, quantomeno in via di principio, un uso di questi beni per attività non cultuali ovvero per l'esercizio di culti diversi da quello al quale il bene è vincolato. Per ciò che concerne le chiese cattoliche, il vincolo di destinazione d'uso per il culto derivante dall'*affectation cultuelle* è riconosciuto al *curé desservant* ovvero al parroco legittimamente nominato dal vescovo e in comunione con la gerarchia ecclesiastica[76], ed è considerato come gratuito, esclusivo e tendenzialmente perpetuo[77], fino a

tenutisi a Plounérin nel 2010 e a Plouagat nel 2013, entrambi vinti dai favorevoli ai lavori di restauro, nonostante si tratti di paesi situati in una zona particolarmente secolarizzata della Bretagna. M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 123, riporta, invece, il caso della église Notre-Dame a Saint-Chamond, nella Loira, dove nel 2009 i favorevoli ai restauri hanno ottenuto l'80,44% dei voti, anche se con solo il 28,34% dei votanti.

[74] A. Fornerod, *Le régime juridique du patrimoine religieux*, cit., 79.

[75] M. Flores-Lonjou, *Les lieux de culte en France*, cit., 52.

[76] Tribunal administratif Amiens, 16 septembre 1986, *Labille*, publié au recueil Lebon.

[77] Ministère de l'Intérieur, *Circulaire NOR/IOC/D/11/21246C*, 29 juillet 2011, n. 1.3, 7. Dal punto di vista giurisprudenziale, Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2011, *Commune de Montpellier*, n. 313518, Publié au recueil Lebon, definisce «édifice cultuel» come quello destinato «de façon exclusive et pérenne […] à l'exercice d'un culte».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

che non intervenga un provvedimento espresso di *désaffectation*, ai sensi dell'art. 13 della legge di separazione, mediante un *arrêté préfectoral*, un *décret du Conseil d'État* o una *loi*. Tuttavia, la crescente secolarizzazione, ancora più accentuata in Francia che in Italia, ha reso necessario in questi ultimi anni incrementare e disciplinare un utilizzo delle chiese cattoliche per attività diverse da quelle strettamente cultuali, e in specie culturali (concerti d'organo, strumentali e/o vocali, gratuiti e a pagamento, spettacoli, conferenze, mostre, visite turistiche)[78].

La normativa statale ha preso atto della necessità di un nuovo approccio, inserendo all'interno del *code général de la propriété des personnes publiques*, la *Section 5*, dedicata agli *Edifices affectés aux cultes*[79], il cui unico articolo, l'art. L2124-31, così dispone:

> Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation.
> Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire.

Questa norma[80], prevedendo la necessità di un accordo previo

[78] Si vedano, sul punto, J.-F. Théry, *Les églises communales affectées au culte et leurs autres usages*, in *L'année canonique*, n. 50 (2008), 131-147; B. Lavergne, *Les édifices du culte: affectation cultuelle et utilisation culturelle*, in *Revue du Droit Public*, n. 5 (2012), 1279-1307; P.-H. Prélot, *La valorisation patrimoniale des édifices religieux entre affectation cultuelle exclusive et contractualisation*, in *Revue du droit des religions*, n. 3 (2017), 29-42.

[79] La novella è stata operata mediante l'*ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006*.

[80] Si vedano, per un commento all'art. L2124-31, del *code général de la propriété des personnes publiques*, C. Lavialle, *Le code général de la propriété des personnes publiques. Les édifices affectés aux cultes*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 5 (2006), 949-956; E. Untermaier, *Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques. A propos de l'article L. 2124-31*, in *Actualité Juridique Droit Administratif*, n. 40 (2006), 2210-2213; Y. Gaudemet, *Le domaine public cultuel dans le code général de la propriété des personnes publiques*, in *Le dialogue des juges. Mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois* (sous la direction de R. Badinter - J.-M. Sauvé - R. Abraham - M.-E. Aubin), Paris 2009, 455-472; F. Brenet - C. Chamard-Heim - F. Melleray - P. Yolka, *Code général de la propriété des personnes publiques. Annoté et commenté*, Paris 2021, 412-419.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

tra il *proprietaire* (Comune o Stato) e l'*affectataire* (il *curé* o parroco) per l'organizzazione delle visite culturali e per le altre *activités compatibles avec l'affectation cultuelle* costituisce, di fatto, un allentamento del generale principio di separazione, in favore di un principio di più stretta collaborazione, in una materia di interesse comune[81]. Tale soluzione era già stata accolta dal Ministro dell'Interno in una risposta ad una interrogazione presentata da un deputato nel 1990[82] e fatta propria anche dalla giurisprudenza, secondo la quale «un droit de visite des objets mobiliers classés exposés» non può essere stabilito, in mancanza di un accordo con il *desservant*[83], il quale esercita all'interno della chiesa che gli è affidata veri e propri poteri di "polizia cultuale", concernenti tutto ciò che si svolge al suo interno[84].

Ciò significa, ad esempio, che il Comune proprietario non può incaricare un artista di realizzare un affresco sulle pareti di una chiesa – nel caso *de quo* la *chapelle de Notre-Dame-du-Château* – raffigurante i simboli dei quattro evangelisti, in quanto tale opera non può essere considerata necessaria alla conservazione e alla manutenzione dell'edificio e, comunque, non può essere effettuata in mancanza di un accordo previo con il parroco[85]. Allo stesso modo, commette una illegalità manifesta il Comune che autorizzi «une manifestation [nel caso di specie una rappresentazione teatrale, alcune mostre e una conferenza] dans un édifice affecté à l'exercice d'un cule sans l'accord du ministre du culte chargé d'en régler l'u-

[81] Tale logica collaborativa si ritrova anche nell'art. 27 della *loi de séparation*, con riguardo alla regolamentazione del suono delle campane.

[82] Nella réponse du Ministre de l'Intérieur publiée le 14 janvier 1991 à la Question écrite n° 27029 du 16 avril 1990 de Monsieur Léonce Deprez, in *Journal Officiel de l'Assemblée Nationale*, 14 janvier 1991, 134, il Ministro ha affermato che: «aucune manifestation non cultuelle ne peut être organisée dans une église communale sans l'accord formel des autorités religieuses locales qui restent seules juges de la compatibilité de la manifestation envisagée et du respect de l'affectation des lieux».

[83] Conseil d'État, 4 novembre 1994, *Abbé Chalumey*, n° 135842, publié au recueil Lebon, 491.

[84] G. Poutier - R.-M. Guillopé - T. Dupont, *Le maire et les édifices cultuels*, cit., 61, individuano, tra i poteri propri del ministro di culto, alla luce della giurisprudenza, quelli di stabilire gli orari di apertura e chiusura dell'edificio e delle cerimonie, di disporre delle chiavi, di limitare le visite durante le celebrazioni, di organizzare liberamente la disposizione dei beni mobili, di rifiutare l'accesso alle cerimonie a certe categorie di persone, ad esempio per motivi attinenti all'abbigliamento o all'atteggiamento tenuto, e di disporre l'espulsione di coloro che disturbano le cerimonie religiose.

[85] Cour administrative de Marseille, 7ème Chambre, 22 novembre 2011, *Commune de Saint-Étienne-du-Grès*, n° 10MA00428.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

sage», poiché, così facendo, ha leso una libertà fondamentale qual è quella all'esercizio del culto[86]. Sul punto è intervenuta anche una circolare interministeriale, volta a precisare che solo al *desservant* spetta valutare la compatibilità delle attività con l'*affectation cultuelle*, mentre la proprietà pubblica, per il tramite dell'*architecte des Bâtiments de France*, deve assicurare la compatibilità dell'uso con le prescrizioni di sicurezza (incolumità pubblica e antifurto) e di tutela del patrimonio culturale[87]. In questo modo si separa e si distingue nettamente una valutazione di compatibilità dell'uso del bene rispetto alla sua conservazione materiale, rimessa alle autorità civili, e una valutazione di compatibilità dell'attività rispetto al valore simbolico-religioso del bene, rimessa, quest'ultima, alla sola autorità ecclesiastica. Tutto ciò a differenza di quanto avviene in Italia, dove l'autorizzazione del Soprintendente, di cui al combinato disposto degli artt. 20 e 21 del codice dei beni culturali, potrebbe spingersi, in relazione a edifici di culto dimessi che siano al contempo anche beni culturali, sino a decidere su ambedue gli aspetti e poter ritenere compatibili con il carattere storico-artistico dell'edificio attività ritenute indecorose dall'ordinamento canonico[88].

Ciò detto, la disposizione francese presenta, da un lato, le chiese cattoliche oggetto di *affectation cultuelle* che siano, al contempo, anche parte del *patrimoine religieux*, come una sorta di *res mixtae*, che richiedono un accordo tra le autorità dello Stato e della Chiesa, nel rispetto delle competenze di ciascuno, laddove occorra bilanciare interessi cultuali e culturali[89]. Dall'altro, pre-

[86] Conseil d'État, Juge des référés, 25 août 2005, *Commune de Massat*, n° 284307, publié au recueil Lebon, 386. Si veda, per un commento, P. Subra de Bieusses, *L'utilisation d'un édifice religieux sans l'accord du prêtre affectataire porte atteinte à une liberté fondamentale*, in *Actualité Juridique Droit Administratif*, n. 2 (2006), 91-97.

[87] *Circulaire du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Culture n° 2008/002 du 21 avril 2008 relative à l'utilisation des édifices de culte appartenant à l'État à des fins non cultuelles.*

[88] Sia consentito rinviare, sul punto, a D. Dimodugno, *La dimissione e il riuso di chiese: problematiche aperte e casi di studio nell'Arcidiocesi di Torino* in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia* (a cura di G. Mazzoni), Soveria Mannelli 2021, 168-169.

[89] Secondo J.-M. Leniaud, *Les églises, et la société française aujourd'hui*, in Secrétariat Général de la Conférence des Evêques de France, *Ces églises qui font l'église*, in *Documents Épiscopat*, n. 6/7 (2017), 61, è un paradosso il fatto che: «la Séparation a libéré l'Église du pouvoir civil, sauf dans un domaine, celui de l'immobilier. Le régime de domanialité publique qui découle de l'affectation cultuelle place les églises dans l'un des derniers espaces mixtes – peut-être le dernier – où se croisent pouvoir civile et religieux».

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

vedendo espressamente la possibilità di svolgere attività diverse da quelle strettamente cultuali, d'accordo con l'autorità religiosa, che detiene l'ultima parola sulla loro compatibilità con il culto, rende meno necessario, se non addirittura eccezionale, dover procedere con la riduzione dell'edificio a usi profani non indecorosi e la conseguente *désaffectation*. Anche perché, una volta intervenuto il provvedimento civile di *désaffectation*, il bene rientra nella piena disponibilità dell'ente pubblico proprietario che, a quel punto, potrà farne quello che vuole, ivi compreso distruggerlo o venderlo. L'eventuale tutela apprestata dal *classement*[90] o dall'*inscription*[91] *au titre de monument historique*, riconosciuta a seguito di un procedimento, che può essere attivato d'ufficio, a livello prefettizio regionale (*Direction Régionale des Affaires Culturelles* - DRAC) o a livello ministeriale (*Direction Générale des Patrimoines et de l'Architecture*), oppure su richiesta del proprietario o di «toute personne y ayant intérêt», servirà a proteggere il bene nella sua materialità, garantendo che esso non dovrebbe, quantomeno in linea di principio[92], poter essere distrutto, e che qualsivoglia lavoro, opera o intervento dovrà essere oggetto di autorizzazione[93]. Allo stesso modo, dovrebbe essere più facile riuscire ad ottenere un cofinanziamento ministeriale per i lavori di restauro, che può giungere fino a coprire il 40% dei costi[94].

[90] L'art. L621-1, primo comma, del *code du patrimoine* così dispone: «Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative».

[91] L'art. L621-25 del *code du patrimoine* così dispone: «Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.

Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques».

[92] M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 244, riporta il caso della *chapelle Saint-Alban* a Lione, in cui il bene è stato distrutto, nonostante la protezione derivante dalla sua iscrizione tra i monumenti storici.

[93] L'art. L621-9, primo comma, del *code du patrimoine* così dispone: «L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative».

[94] L'art. L621-29 del *code du patrimoine* così dispone: «L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40% de la dépense effec-

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Tuttavia, tale riconoscimento non pare, per ciò solo, poter determinare o restringere l'uso futuro, che rimane rimesso esclusivamente agli intendimenti del suo proprietario, pubblico o privato che sia[95]. Una volta *désaffecté*, il bene, anche se protetto, potrà essere alienato dall'ente pubblico proprietario, dopo che l'autorità competente avrà presentato le proprie osservazioni[96]. Per questo motivo, solo la permanenza dell'*affectation cultuelle* può garantire all'autorità ecclesiastica che le autorità pubbliche proprietarie possano continuare a finanziare i lavori di manutenzione e restauro e che eventuali usi profani possano risultare effettivamente compatibili e "non indecorosi".

Peraltro, il numero degli edifici di culto tutelati dalla legislazione statale non appare molto elevato, se confrontato con il meccanismo presuntivo di culturalità esistente in Italia: infatti, risultano tutelati come *monuments historiques* (classati e iscritti) 154 cattedrali, 673 abbazie, 15.621 tra chiese parrocchiali e cappelle, 150 templi protestanti, 61 sinagoghe e 4 moschee, pari, nel complesso, a circa il 34% dei beni complessivamente protetti[97], mentre il restante 80% degli edifici di culto esistenti in Francia non appare dotato di alcuna tutela[98]. Dal punto di vista del periodo di costruzione, le stime riferiscono che le chiese cattoliche francesi sarebbero state costruite per 1/3 prima del XVI secolo, per 1/3 tra il XVI e il XVIII secolo e per 1/3 dal XIX secolo in

tive les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques».

[95] CAA Nantes, 13 juin 2014, *Association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X c/ Ville de Caen*, n° 13NT00767, inédit au recueil Lebon, ha ritenuto legittimo l'esercizio della prelazione culturale da parte della Ville de Caen, allo scopo di trasformare la *chapelle désaffectée du Bon-Sauveur* nel *centre chorégraphique national de Caen/Basse-Normandie*, in quanto il suo *classement au titre des monuments historiques* non costituisce un ostacolo a tale mutamento di destinazione.

[96] L'art. L621-22 del *code du patrimoine* così dispone: «L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité».

[97] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 15; M. de Saint-Pulgent, *Quand l'État est l'ange gardien des églises*, in *La tragédies des églises*, *Revue des Deux Mondes*, cit., 25, riferisce che i beni culturali religiosi rappresentano circa 1/3 del totale dei beni protetti.

[98] Secrétariat Général de la Conférence des Évêques de France, *Églises de France*, in *Documents Épiscopat*, n. 2 (2009), 9.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

poi[99]. Sul fronte della manutenzione dei beni tutelati, lo Stato francese stanzia ogni anno 100 milioni di euro, di cui 35 per le sole cattedrali, cui si aggiungono altri 130 milioni di euro, erogati dalle collettività territoriali: tali cifre rappresentano, rispettivamente, il 36% e il 59% degli investimenti complessivi per la salvaguardia del patrimonio culturale[100]. Si tratta di cifre importanti, ma sicuramente non sufficienti a coprire tutte le necessità.

Per questo motivo, l'art. L2124-31 del *code général de la propriété des personnes publiques* sembra realizzare un buon compromesso. Tale disposizione costituisce, infatti, anche la base giuridica per stabilire eventuali entrate derivanti da attività non cultuali e per ripartirle tra il proprietario e l'*affectataire*. La loro qualificazione come *redevances domaniales* comporta il fatto che tali somme costituiscano il corrispettivo rispetto a un'autorizzazione concessa ai singoli per utilizzare o occupare un bene del demanio pubblico, la quale deve essere rilasciata non dal proprietario, bensì dall'*affectataire*[101]. Ciò permette, da un lato, all'autorità ecclesiastica *affectataire* di effettuare un controllo di compatibilità previo circa gli usi profani, avvalendosi eventualmente anche dell'ausilio della commissione diocesana competente, e, dall'altro, alla proprietà pubblica di spingere per la valorizzazione culturale[102] delle chiese. Resta inteso che l'uso profano deve rivestire un carattere secondario e sussidiario rispetto a quello principale, che rimane pur sempre quello cultuale, anche se talvolta quest'ultimo uso si riduce a poche celebrazioni l'anno.

In concreto, riuscire a trovare un accordo soddisfacente per tutti non sempre appare facile. Si pensi al caso del *festival des chapelles*, un'esposizione d'arte contemporanea organizzata da un'associazione culturale in diverse cappelle site nella diocesi di Quimper. Dopo il successo delle prime edizioni, è diventato sempre più difficile per l'autorità ecclesiastica esercitare un controllo previo sulle opere da presentare. L'autorizzazione a

[99] J.-M. Leniaud, *Un étrange compromis. Le patrimoine cultuel en France*, in *Quel avenir pour quelles églises?*, cit., 75.

[100] M. de Saint-Pulgent, *Quand l'État est l'ange gardien des églises*, in *La tragédies des églises*, cit., 27.

[101] J.-F. Théry, *Les églises communales affectées au culte et leurs autres usages*, cit., 146.

[102] Per una sintetica ricostruzione del sistema francese di valorizzazione del patrimonio culturale, fondato sulla nozione di *services publics culturels*, si veda F. Caporale, *La valorizzazione dei beni culturali. Analisi giuridica delle trasformazioni in corso*, Napoli 2024, 70-119.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

esporre o meno le opere ha suscitato dibattiti e polemiche, anche con riguardo alla libertà di espressione degli artisti, comportando la brusca interruzione dell'esperienza[103]. Al contrario, una manifestazione simile si svolge sin dal 1991 in una decina di cappelle normanne, tuttora formalmente *affectées*, e, nonostante il carattere laico delle opere esposte, non pare aver destato sinora alcun tipo di polemica, anzi ha generato un ritorno positivo per la popolazione, anche in termini economici[104].

Proprio per tentare di arginare questo tipo di problemi, già prima dell'entrata in vigore di questa norma alcune diocesi, in particolare in Bretagna, avevano provveduto a adottare normative in merito all'organizzazione di manifestazioni culturali all'interno delle chiese, soprattutto concerti, evidenziando il ruolo di assistenza e controllo che possono svolgere le competenti commissioni diocesane[105]. Successivamente all'entrata in vigore dell'art. L2124-31, si è provveduto a siglare degli accordi di partenariato tra le associazioni diocesane e le associazioni dipartimentali dei Comuni ovvero con i Consigli Generali di Dipartimento, onde individuare le procedure e approvare schemi di convenzioni tipo per la valorizzazione culturale di chiese e cappelle, distinguendo i casi in cui le attività profane siano organizzate direttamente dal Comune o da terzi[106].

Restano in ogni caso espressamente vietati, da parte della legge di separazione, alcuni usi profani specifici, quali l'uso degli edifici di culto per tenervi riunioni politiche o propaganda elettorale (art. 35-1), ovvero per tenervi discorsi e/o affiggere e/o distribuire scritti insultanti o diffamatori nei confronti di un cittadino incaricato di un servizio pubblico, oppure contenenti una

[103] J.-F. Théry, *Les églises communales affectées au culte et leurs autres usages*, cit., 141-142.

[104] B. Delhaye, *L'art dans les chapelles de la vallée du Blavet en Morbihan*, in *Que vont devenir les églises normandes? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie* (sous la direction de P. Bouet), Condé-sur-Noireau 2017, 193-197.

[105] Si veda, sul punto, H. Queinnec, *Patrimoine cultuel et pratique culturelle en Bretagne. Les accommodements aux principes de la loi sur l'affectation cultuelle des lieux de culte.* Intervento al convegno *Patrimoine religieux en Bretagne. Valorisation, création, histoire*, 27 ottobre 2014, 4-10, disponibile sul sito: *https://hal.univ-brest.fr/hal-02997670*.

[106] Questo è, ad esempio, il caso della *Charte de partenariat conclue entre l'Association des Maires du Finistère et l'Association diocésaine de Quimper le 4 septembre 2007 concernant l'utilisation culturelle des chapelles du Finistère*, pubblicata in Diocèse de Quimper et Léon, *Directoire. Les chapelles du Finistère. Espaces de prières et de culture*, 2009, annexe 2, 12-16.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

provocazione diretta per resistere all'esecuzione di leggi o atti legittimi della pubblica autorità o tendenti a sollevare o armare una parte dei cittadini contro gli altri (artt. 34-35).

Esempi, invece, ritenuti di successo, e degni di essere promossi e conosciuti come vere e proprie *best practices*, sono i progetti che hanno ricevuto il *prix Sésame* dalla *Fondation du Patrimoine*[107], ovvero un premio in denaro compreso tra i 10.000 e i 20.000 euro, al fine di sostenere progetti di uso misto o di riconversione che prevedono forme di concertazione in seno alla popolazione locale, la compatibilità del nuovo uso con quello cultuale, attuale o originario, il rispetto dell'architettura e del valore culturale dell'edificio, e che ne garantiscono l'apertura al pubblico, generando un impatto positivo sul territorio. Nel 2023 sono stati premiati, tra gli altri, la *Chapelle du Saint-Ésprit* a Quimper (Finistère), che ospita conferenze, concerti, mostre e visite a cura dell'associazione *Ouvriers du Saint-Ésprit*; l'*Église Saint-Hilaire* a Mortagne-sur-Sèvre (Loira), che da ottobre a fine marzo è utilizzata esclusivamente per scopi religiosi, mentre, durante la stagione turistica, da aprile a ottobre, ospita la mostra *Vendée Vitrail*, offrendo ai visitatori un'introduzione interattiva all'arte del vetro colorato; l'*Église Notre-Dame de l'Assomption* a Mont-devant-Sassey (Mosa), gestita dall'associazione *Les Amis de l'Église de Mont*, che ha promosso l'iniziativa *Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine*, al fine di coinvolgere i giovani del luogo nella salvaguardia e promozione del patrimonio culturale; l'ex convento carmelitano di Avignone, acquistato da una società immobiliare che sta sviluppando attività sociali, come la realizzazione di camere per un'ospitalità a costi contenuti per studenti e anziani, e culturali, mantenendo l'uso religioso della cappella.

5. *La désaffectation degli edifici di culto nell'ordinamento giuridico francese*

Il vincolo di destinazione al culto, anche se inteso come tendenzialmente stabile, può, tuttavia, cessare nel corso del tem-

[107] Si veda Fondation du Patrimoine, *Préservation du patrimoine religieux grâce à la valorisation d'usages respectueux et cohérents. La fondation du patrimoine dévoile les 11 lauréats du prix sésame*, Dossier de presse, Paris 26 juin 2023, disponibile sul sito: *https://www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere/prix-sesame/397*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

po. Ciò avviene all'esito della conclusione di un assai articolato procedimento di *désaffectation*[108], previsto dall'art. 13 della *loi de séparation*, che è stato semplificato dal *décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels*, e, da ultimo, dall'art. 13 dell'*ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015*. Quest'ultima disposizione è intervenuta direttamente sul testo dell'art. 13 della legge di separazione, accogliendo così la sollecitazione di coloro che ritenevano il *décret* una fonte giuridica inadeguata a integrare e a modificare la legge di separazione sul punto[109].

L'art. 13 della legge di separazione, nella sua vigente formulazione, afferma innanzitutto il principio generale di destinazione al culto, secondo cui: «Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II», ovvero secondo modalità precisate dagli artt. 26 e 27 del *décret du 16 mars 1906*, regolamento esecutivo della legge di separazione[110].

Nel momento in cui il vincolo cultuale viene meno, occorre che l'amministrazione emani un provvedimento espresso in tal senso. La normativa originaria disponeva che tale *désaffectation* dovesse essere sancita tramite un *décret*. Adesso appare, invece, sufficiente un *arrêté préfectoral*, salvi i cinque casi in cui risulta necessario ricorrere in sede contenziosa avanti al Consiglio di Stato, che si dovrà pronunciare mediante un *décret*:

[108] A. Fornerod, *Les édifices cultuels*, cit., n. 2402, 1472, definisce «désaffectation d'un édifice cultuel» come «la décision par laquelle celui-ci cesse d'être affecté à l'exercice d'un culte».

[109] Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, *Rapport «Relations des cultes avec les pouvoirs publics»*, 20 septembre 2006, 35, disponibile sul sito: *https://www.amf.asso.fr/documents-relation-cultes-avec-les-pouvoirs-publics-rapport-machelon/8188*.

[110] In particolare, l'art. 26 del *décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes*, afferma che: «Les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements», mentre il successivo art. 27 si occupa di descrivere le modalità di redazione, in duplice copia, del processo verbale di consegna dell'edificio di culto e delle sue suppellettili.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs;
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet;
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

Di questi cinque casi, tre riguardano direttamente le associazioni cultuali, non costituite dalla Chiesa cattolica (scioglimento; mancato perseguimento dello scopo di culto; mancato soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal subentro nei rapporti di debito/credito dei precedenti *établissements cultuels* e mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tutela del patrimonio culturale, come, ad esempio, procedere ad interventi sul bene in assenza di autorizzazione), uno l'esercizio del culto (mancanza di celebrazioni per sei mesi consecutivi, intese in senso ampio, non solo come funzioni eucaristiche, ma come qualsiasi attività di culto), fatta salva la forza maggiore (ad esempio l'effettuazione di lavori che rendano impossibile l'accesso alla chiesa) e uno la condizione dell'edificio di culto medesimo (conservazione compromessa per insufficiente manutenzione o uso abituale per attività diverse da quelle cultuali).

Le novelle del 1970 e del 2015 hanno inteso semplificare questa complessa procedura, in quanto, se la *demande de désaffectation* è promossa dal *Conseil municipal* e sia dato riscontrare il consenso scritto della «personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire», ovvero, nel caso degli edifici di culto cattolici, del Vescovo diocesano, la decisione potrà essere assunta direttamente con un *arrêté préfectoral*, purché la fattispecie sia sussumibile in una delle cinque ipotesi testé descritte. In tutti gli altri casi, quando non si ricada nei succitati cinque casi oppure allorquando non sia possibile ottenere il consenso dell'autorità ecclesiastica, «la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi»[111]. Ne consegue che non è in

[111] Un esempio di *désaffectation* disposta da una legge è ravvisabile nella *loi du 8 avril 1914 portant désaffectation au culte de la tour de Saint-Paterne à Orléans*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

alcun modo possibile una *désaffectation* di fatto[112], ma è sempre necessario un atto espresso, di natura amministrativa o legislativa, anche nel caso in cui il bene risulti chiuso e inutilizzato per il culto da più di un decennio[113].

Come ben sottolineato dalla dottrina, la possibilità per il prefetto di pronunciare la *désaffectation* in presenza di un accordo tra il Comune e il rappresentante della confessione religiosa ha mutato la natura di tale istituto, passando dal costituire una sorta di sanzione per il caso di inadempimento a specifici doveri propri dell'*affectataire* ad una vera e propria soluzione concordata, limitata a casi in cui non vi sia più l'effettivo interesse dell'*affectataire* a mantenervi l'esercizio pubblico del culto[114]. Nella pratica, il Consiglio comunale dovrà adottare una deliberazione, contenente la domanda di *désaffectation*, indirizzata al prefetto, il quale, in presenza dell'accordo con l'autorità ecclesiastica, potrà emanare direttamente l'*arrêté préfectoral* di *désaffectation*. Tale provvedimento potrà contenere eventuali precisazioni circa il futuro dell'immobile e del suo mobilio, alla luce degli eventuali vincoli culturali sussistenti sul bene, e potrà essere impugnato avanti al giudice amministrativo entro due mesi dalla sua pubblicazione o notificazione. In caso contrario, la proposta di *décret* sarà predisposta dal Ministro dell'Interno e sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che, dopo aver esaminato eventuali memorie depositate dagli interessati, emanerà un *décret* che potrà essere anch'esso impugnato entro il termine di due mesi dalla sua pubblicazione o notificazione per eccesso di potere[115].

In Alsazia e Mosella la *désaffectation* degli edifici dei tre culti riconosciuti (cattolico, protestante ed ebraico) segue una disciplina leggermente diversa, dettata dal *décret du 23 novembre*

[112] A. Fornerod, *Les édifices cultuels*, cit., n. 2402, 1472. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza. Si veda, sul punto, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 27 avril 2004, *Association Eglise Saint-Eloi*, n° 03BX00370, in *La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales*, n. 21 (2004), 729, con commento di E. Tawil, *Une commune ne peut pas mettre à la disposition d'une association un édifice légalement affecté au culte catholique*, in *ibidem*.

[113] Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2012, n° 11MA01121, Inédit au recueil Lebon.

[114] P.-H. Prélot, *Usage patrimonial et désaffectation des édifices cultuels*, cit., 51.

[115] P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, Mémoire en vue de l'obtention de la Licence canonique en Droit canonique, Directeur M. l'Abbé C. Burgun, Institut Catholique de Paris, A.A. 2016-2017, 75.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

1994, che richiede semplicemente un «arrêté préfectoral sur proposition de l'autorité religieuse», senza ulteriori condizioni.

A seguito della *désaffectation* e della successiva procedura di *déclassement*[116], il bene fuoriesce dal demanio pubblico ed entra in quello privato del Comune, che, a quel punto, ne potrà disporre come meglio riterrà opportuno, ivi compresa la demolizione. In alternativa, il bene potrà essere *affecté* a un altro uso o servizio pubblico, diverso da quello cultuale, ma che ben può rivestire natura culturale[117], rimanendo così a far parte del demanio pubblico comunale[118]. In compenso il bene, rimasto di proprietà pubblica, anche se da tempo non più officiato o addirittura adibito a usi profani d'accordo con la diocesi, non potrà essere concesso in uso ad altre associazioni, cultuali o meno[119], a sindacati o a partiti politici[120], senza previa *désaffectation*. Si comprende, dunque, perché l'autorità ecclesiastica appaia assai prudente rispetto all'emanazione di decreti di dimissione a usi profani non indecorosi e a consentire la *désaffectation* civile, alla luce del carattere irreversibile di quest'ultima, che, una volta intervenuta, non consente il ripristino della situazione *quo ante*. Il ricorso a tale procedura costituisce, nei fatti, una sorta di *extrema ratio*, che dovrebbe trovare applicazione con riguardo a quegli immobili che si ritiene non potranno ospitare mai più il

[116] Il *déclassement* è ritenuto necessario al fine di far uscire il bene dal demanio pubblico e farlo rientrare in quello privato del Comune. Si veda, sul punto, Y. Gaudemet, *Droit administratif des biens*, cit., nn. 244-247, 159-163. In senso conforme, si veda, in giurisprudenza, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2002, *Commune de Pont-Audemer*, n° 248787.

[117] Conseil d'État, 21 juin 1989, *Gindre*, n° 73108. Per la realizzazione dell'uso culturale, il Comune potrà sovvenzionare l'associazione culturale che se ne occuperà: così Tribunal Administratif de Grenoble, 9 novembre 2001, *Préfet de la Drôme c/ commune de Valence*, n° 0001451, citata da G. Poutier - R.-M. Guillopé - T. Dupont, *Le maire et les édifices cultuels*, cit., 16.

[118] Ministère de l'Intérieur, *Circulaire NOR/IOC/D/11/21246C*, cit., n. 1.7.1., 11-12.

[119] Cour administrative d'appel de Bordeaux, *Association Eglise Saint-Eloi*, cit. Ad analoghe conclusioni giungono anche Tribunal Administratif de Nantes, 2 juin 1977, *Association Saint Pie V c/ Commune de Chemillé*, e Tribunal Administratif de Grenoble, 31 mars 1992, *Association Saint Pie V Dauphine-Ardeche*. La possibilità per un Comune di consentire l'utilizzo di propri immobili da parte di un'associazione cultuale per finalità di culto è stata ammessa, purché le condizioni finanziarie escludano in concreto ogni liberalità o sostegno al culto, da Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2011, *Commune de Montpellier*, n° 313518, Publié au recueil Lebon, 398.

[120] Tale possibilità è consentita ai Comuni dall'art. L2144-3 del *code général des collectivités territoriales*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

culto divino, in quanto inutilizzati da molto tempo e/o che minacciano rovina[121].

Per quanto riguarda, invece, le cappelle non parrocchiali, presenti sotto forma di cappellania (*aumônerie*) negli ospedali, ospizi, scuole, caserme o prigioni, che col tempo possono aver mutato funzione ed essere state adibite a usi profani (stanze di degenza, palestre, sale comuni, uffici), il vincolo dell'*affectation cultuelle* e la conseguente necessità di attivare la formale procedura di *désaffectation* sussistono solo nel caso in cui tali beni, adibiti all'esercizio del culto, fossero di proprietà dello Stato, dei Dipartimenti, del Comune o di una *fabrique d'église* o quantomeno gestiti da quest'ultima al momento dell'entrata in vigore della legge di separazione[122]. In caso contrario, ovvero nella maggior parte dei casi, l'edificio risulta *affecté aux seuls besoins de l'établissement*[123] e seguirà un regime differente, che rende più semplice il suo mutamento d'uso, su iniziativa e secondo le esigenze della proprietà, senza particolari formalità[124].

Da ultimo, occorre precisare che, una volta intervenuta la *désaffectation*, anche l'eventuale messa a disposizione in favore di un altro culto non potrà assumere i caratteri propri dell'*affectation*, ma potrà avvenire soltanto sulla base di una convenzione di diritto privato, sempre modificabile e/o revocabile[125]. Potranno essere oggetto, invece, di atti di disposizione, secondo il diritto comune e senza *désaffectation préalable*, gli edifici di culto costruiti dopo il 1905 e che risultano appartenere ad un'associazione cultuale ovvero a privati, non sussistendo su di essi alcun vincolo legale di destinazione al culto pubblico. Per questo motivo, alcuni autori preferiscono ricorrere all'espressione *destination cultuelle* al posto di *affectation cultuelle*, con riguardo a tali beni[126]. Secondo alcune stime, sono soggetti a questo regime circa 2.500 edifici cattolici[127].

[121] Ministère de l'Intérieur, *Circulaire NOR/IOC/D/11/21246C*, cit., n. 1.6.2, 11.

[122] Ministère de l'Intérieur, *Circulaire NOR/IOC/D/11/21246C*, cit., n. 4.2, 22.

[123] Secrétariat Général de la Conférence des Évêques de France, *Églises de France*, cit., 14.

[124] Ministère de l'Intérieur, *Circulaire NOR/IOC/D/11/21246C*, cit., n. 4.2, 22.

[125] Secrétariat Général de la Conférence des Évêques de France, *Églises de France*, cit., 24-25.

[126] N. Deiller. *Le régime juridique des biens cultuels: vers une nouvelle approche du droit des cultes en France?*, cit., 33.

[127] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 15.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Non sono rari, in questo ambito, i casi di chiese messe a disposizione, da parte delle associazioni diocesane, in favore di comunità ortodosse o protestanti[128].

6. *Le problematiche di diritto civile: l'ultrattività del vincolo di uso non indecoroso*

Sul fronte del diritto civile, con riguardo ai beni di proprietà delle associazioni diocesane oppure delle congregazioni religiose, anche in Francia si pone il medesimo problema che sussiste in Italia[129], ovvero il fatto che «le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties» (art. 1099 c.c.), con la conseguenza che eventuali limitazioni all'uso pattuite tra l'originario proprietario del bene e il primo acquirente non potranno, per ciò solo, vincolare eventuali successivi acquirenti.

Sul piano dei diritti reali, la definizione del diritto di proprietà, apprestata dall'art. 544 c.c. («La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements»), e il principio di libera disponibilità dei beni stabilito dall'art. 537 c.c. («Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières») rendono particolarmente difficile imporre vincoli ultrattivi.

Per tentare di inserire una qualche forma di tutela, in caso di alienazione di beni di proprietà delle associazioni diocesane, è possibile riscontrare nella prassi delle diocesi e nei suggerimenti della Conferenza Episcopale Francese il ricorso a due diverse tipologie di istituti, il *pacte de préférence* e la *clause d'inalienabilité*[130].

Il patto di preferenza, regolato dall'art. 1123 c.c.[131], può essere

[128] J.-F. Théry, *Les églises communales affectées au culte et leurs autres usages*, cit., 137.

[129] Si veda, *infra*, Capitolo III, par. 2.

[130] P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, cit., 98-103.

[131] L'art. 1123 c.c. così dispone: «Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lor-

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

utilizzato, nel caso che qui che ci interessa, per far sì che il primo acquirente si impegni a offrire il bene in preferenza all'originario alienante, ad esempio all'associazione diocesana, nell'eventualità di una successiva alienazione a terzi. Tuttavia, il mancato rispetto di questo patto può dare luogo a una tutela soltanto risarcitoria.

Per essere valida, una clausola di inalienabilità, prevista dall'art. 900-1 c.c.[132] per i soli trasferimenti a titolo gratuito ma applicabile, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, anche per quelli a titolo oneroso[133], deve soddisfare condizioni piuttosto stringenti, ovvero deve essere limitata nel tempo (non più di 99 anni) e giustificata da un interesse serio e legittimo. Essa, secondo l'interpretazione proposta da parte della dottrina canonistica, dovrebbe essere limitata ad un elenco di usi ritenuti non indecorosi dall'autorità ecclesiastica, al fine di garantire che il bene sia utilizzato per un determinato periodo di tempo, ad esempio per 30 anni, per «fins compatibles avec l'affectation cultuelle», e dovrebbe essere qualificata quale clausola risolutiva espressa oppure quale clausola penale per i danni[134]. Questa soluzione, di natura meramente interpretativa, sconta il limite di non poter garantire di superare indenne un eventuale vaglio in sede giurisprudenziale. Inoltre, in un periodo di crisi del mercato immobiliare, in cui non appare certamente facile individuare soggetti interessati all'acquisto di questi beni, diventa sempre più difficile, in concreto, riuscire a strappare condizioni contrattuali di questo tipo e poi farle, in ogni caso, rispettare.

7. *La procedura canonica di dimissione delle chiese e il loro riuso a scopi profani in Francia*

Dal punto di vista dell'ordinamento canonico, allorquando si ravvisino i presupposti per la dimissione di un edificio adibito al

sque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. […]».

[132] L'art. 900-1 c.c. così dispone: «Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige».

[133] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 05-14.238.

[134] P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, cit., 100-103.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

culto, ciò che rileva non è tanto la *désaffectation* civile, quanto l'*exécration* canonistica, intesa come perdita della dedicazione o benedizione, ovvero del carattere sacrale, a seguito di distruzione ovvero a conclusione del procedimento di riduzione a usi profani non indecorosi. Nel linguaggio corrente e atecnico, si parla sovente di *désacralisation* ("sconsacrazione").

Il consenso dell'autorità ecclesiastica alla cessazione del vincolo legale dell'*affectation*, previsto dall'art. 13 della legge di separazione del 1905, trova una sua manifestazione nel decreto vescovile di dimissione *ex* can. 1222 § 2. A differenza di quanto avviene in Italia in relazione all'art. 831, comma secondo, del codice civile, tale provvedimento non acquista un valore giuridico diretto nell'ordinamento francese, che resta impermeabile rispetto all'ordinamento interno della Chiesa, ma si limita a richiedere il consenso scritto dell'autorità rappresentante il culto *affectataire*, ovvero il Vescovo diocesano[135], oppure, secondo un'altra interpretazione, il *curé desservant* d'accordo con il Vescovo diocesano[136], affinché si possa procedere mediante un *arrêté préfectoral*, anziché con un *décret* del Consiglio di Stato. Nell'ottica del diritto canonico, la *désaffectation* non costituisce, dunque, un presupposto necessario per l'*exécration* (si pensi al caso di una chiesa, costruita dopo il 1905, di proprietà di un'associazione diocesana, per la quale non ci può essere *désaffectation* civile) ma appare vero il contrario, ovvero che ogni *désaffectation* civile dovrebbe, di norma, seguire all'*exécration* canonistica[137].

La Conferenza Episcopale Francese non ha, per il momento, provveduto a adottare una normativa particolare in materia di dimissione e riuso di edifici di culto, anche se i beni maggiormente a rischio di *exécration* e alienazione sembrerebbero essere proprio quelli di proprietà delle associazioni diocesane[138] (chiese parrocchiali e sussidiarie) e delle congregazioni religiose (monasteri, conventi ed

[135] In questo senso, M. Dronneau, *Une église ne peut être désaffectée sans l'accord des autorités du culte affectataire*, in *Actualité Juridique du Droit Administratif*, n. 8 (2003), 390.

[136] Ministère de l'Intérieur, *Circulaire NOR/IOC/D/11/21246C*, cit., n. 1.6.2, 10.

[137] P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, cit., 57.

[138] Con riguardo a questi beni, trova pur sempre applicazione il can. 1292 del codice di diritto canonico, relativo alle licenze da richiedere per le alienazioni dei beni ecclesiastici sopra un determinato valore. Le soglie minime e massime risultano essere fissate dal *décret 25 mars 2002* della *Conférence des Évêques de France*, rispettivamente, in 140.000 e 1.400.000 euro.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

edifici di culto annessi), rispetto a quelli di proprietà pubblica, e ciò per ovvi motivi economici[139]. Secondo dati relativi al 2023, sarebbero 40.068 le chiese di proprietà comunale, 2.145 quelle di proprietà diocesana, 326 gli edifici comunali *désaffectés* e 411 gli edifici diocesani *désacralisés* tra il 1905 e il 2023, mentre 1.679 chiese sarebbero chiuse per ragioni di sicurezza o di salute pubblica, spopolamento o inutilizzo[140]. Si tratta, in ogni caso, di un numero complessivamente modesto, se confrontato con il centinaio di casi verificatisi tra il 1978 e il 2019 nella sola Arcidiocesi di Torino[141].

Nel catalogo dell'*Observatoire du Patrimoine Religieux*, che sta portando avanti un censimento partecipativo di tutti gli edifici religiosi di Francia, a qualsiasi confessione religiosa essi appartengono, sono presenti oltre 70.000 gli edifici di culto, di cui 52.500 cattolici, la cui scheda è già stata resa disponibile nel database consultabile online[142]. Prendendo in considerazione tutte le chiese, le cappelle, gli oratori e i santuari, i numeri sarebbero sicuramente ancora più ampi e si potrebbe facilmente raggiungere la stima di circa 100.000 edifici di culto cattolici[143], con un conseguente aumento anche del numero effettivo degli edifici *désaffectés* o comunque non più utilizzati per il culto. Tuttavia, occorre rammentare che il regime giuridico dell'*affectation cultuelle* riguarda soltanto quei beni che, alla data della legge di separazione, già risultavano essere adibiti al culto, nonché di proprietà dello Stato, dei Dipartimenti, dei Comuni o delle *fa-*

[139] J.-M. Leniaud, *Les églises, et la société française aujourd'hui*, cit., 55, riporta tre casi di edifici di culto di proprietà diocesana alienati e riusati: la *chapelle Sainte-Cécile* a Blainville-sur-l'Eau come civile abitazione; l'*église Saint-François-d'Assise* a Vandoeuvrelès-Nancy, che ha rischiato di diventare un fast food, e l'*église Sainte-Barbe* di Crusnes, una delle tre al mondo costruita interamente in ferro, diventata di proprietà di una top model francese, che l'ha rimessa in vendita dopo non essere riuscita a trasformarla in uno studio di registrazione musicale.

[140] États Généraux du Patrimoine Religieux, *Clôture des états Généraux du patrimoine religieux*, novembre 2024, 11, disponibile sul sito: *https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Etats-generaux-du-patrimoine-religieux-resultats-dossier-de-presse-novembre-2024.pdf*.

[141] Sia consentito rinviare, sul punto, a D. Dimodugno, *La dimissione e il riuso di chiese: problematiche aperte e casi di studio nell'Arcidiocesi di Torino* cit., 165.

[142] Il database è accessibile a partire dal sito: *https://www.patrimoine-religieux.fr/annuaire_opr/View.jsp*.

[143] Secrétariat Général de la Conférence des Evêques de France, *Églises de France*, cit., 9. Secondo H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 12, che riporta dati forniti dall'*Observatoire du Patrimoine Religieux*, gli edifici di culto sarebbero in tutto circa 100.000, di cui 90.000 cattolici, e i restanti degli altri culti.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

briques d'église[144]. Tutti gli altri beni non godono di un'analoga protezione della loro destinazione d'uso per il culto e, pertanto, non si dovrà procedere alla loro formale *désaffectation* civilistica, ma si dovrà fare ricorso soltanto alle procedure interne alle diverse confessioni religiose, ovvero, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, al procedimento di dimissione *ex* can. 1222 § 2.

In assenza di una normativa canonica valida per tutta la Francia, la questione è rimessa alla sensibilità delle singole diocesi. Alcune si sono attivate, richiedendo ai Comuni che intendano domandare la *désaffectation* e ai parroci che siano d'accordo l'elaborazione di due dossier che devono essere presentati al Vescovo, al fine di decidere se prestare il proprio consenso o meno. Secondo lo schema adottato dalla diocesi di Soissons Laon e Saint-Quentin, il Comune deve produrre la deliberazione del Consiglio comunale, favorevole alla *désaffectation* del bene; una descrizione dell'immobile e del suo stato di conservazione; l'indicazione di quali beni mobili si auspica la *désaffectation*; il progetto e le condizioni del nuovo uso. Da parte sua, il *curé* deve presentare, oltre ai dati relativi all'utilizzo del bene dal punto di vista pastorale (celebrazioni eucaristiche, matrimoni, funerali), anche la deliberazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, favorevole alla dimissione ad usi profani[145].

Dal punto di vista formale, la Conferenza Episcopale Francese ha predisposto due bozze di decreti *ex* can. 1222 § 1 e 2, nei quali si utilizza la formula: «l'église N.N. est réduite de façon permanente à des usages profanes qui ne soient pas inconvenants»[146]. Quanto alla motivazione, sono presentati tre diversi elementi che possono concorrere a supportare la decisione:

1) la manutenzione e il restauro del bene sono diventati impossibili a causa del loro costo che né la parrocchia né la proprietà pubblica possono essere in grado di sopportare sul medio e lungo termine, nemmeno indebitandosi o ricorrendo ad aiuti esterni;

2) le circostanze pastorali non consentono di garantire funzioni regolari, a causa della diminuzione della frequentazione

[144] Secrétariat Général de la Conférence des Evêques de France, *Églises de France*, cit., 14.

[145] Diocèse de Soissons Laon et Saint-Quentin, *Désaffectation d'un lieu de culte - Constitution du dossier technique*, in P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, cit., 127-129.

[146] Alcuni esempi di decreti *ex* can. 1222 e 1224 § 2 sono pubblicati, unitamente a una bozza predisposta dalla Conferenza Episcopale Francese, come appendici a P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, cit., 111-125.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

dell'edificio da parte del popolo cristiano e/o a causa dei mutamenti demografici, mentre è possibile il ricorso ad altre soluzioni, come utilizzare per il culto un altro edificio, a costi ragionevoli e senza troppo disagio per i fedeli;

3) in caso di proprietà da parte di un'associazione diocesana o di una congregazione, la chiesa non presenta un interesse artistico tale da giustificare la sua conservazione all'interno del patrimonio ecclesiastico.

Per quanto riguarda, invece, il contenuto nel merito, si suggerisce di dichiarare la perdita del carattere sacro degli altari, che potranno essere, eventualmente, distrutti, mentre si richiede di procedere con l'asporto in altra sede dei libri, dei vasi sacri, delle reliquie e degli altri beni mobili ancora utilizzabili per il culto, nonché con il restauro delle immagini preziose *ex* can. 1189. Nella prassi, il decreto indica la data della propria entrata in vigore – a differenza di quanto è stato riscontrato nella nostra disamina di casi nell'Arcidiocesi di Torino, dove il decreto vescovile dispiega i propri effetti dal momento dell'asportazione delle suppellettili – e ciò appare giustificato dal fatto che in Francia i beni mobili anteriori al 1905 contenuti all'interno delle chiese di proprietà comunale non seguono necessariamente la sorte dell'immobile, ma devono essere oggetto di una *désaffectation* specifica[147]. Il decreto può dare atto che nel procedimento è stata interpellata, oltre al consiglio presbiterale, anche la *Commission diocésaine d'Art Sacré*[148].

Un segnale che anche in Francia il problema della dimissione degli edifici di culto potrebbe accrescere di rilevanza e intensità nei prossimi decenni si ravvisa nella riorganizzazione, già in corso ma non ancora del tutto completata, delle parrocchie, che ha comportato in molti casi la loro soppressione e unione in *regroupements paroissiaux*. Conseguentemente, un unico sacerdote diviene preposto al servizio di un'unica grande parrocchia, raggruppante insieme decine di edifici e una pluralità di precedenti parrocchie, un tempo autonome e distinte, situate in quartieri oppure in villaggi diversi, e ciò soprattutto nelle aree rurali e periferiche del Paese[149]. Tale ri-

[147] A. Fornerod, *Le régime juridique du patrimoine religieux*, cit., 121.

[148] J. Legrez, *L'exécration des églises*, in Secrétariat Général de la Conférence des Evêques de France, *Ces églises qui font l'église*, cit., 21.

[149] Si vedano, sul punto, É. Abbal, *Paroisse et territorialité dans le contexte français*, Paris 2016; Ead., *Les reconfigurations paroissiales comme objet de recherche*, in *Revue de droit canonique* 67, n. 2 (2017), 413-438; F. Bestion, *Approche diversifiée des reconfigurations paroissiales. L'exemple du diocèse de Tulle*, in *ivi*, 403-412; J.-P. Russeil, *Reconfigurer les paroisses, une œuvre de longue haleine. L'exemple du diocèse de Poitiers*, in *ivi*, 389-396; B. Xibaut, *Les*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

organizzazione sembra muoversi in parallelo rispetto alla fusione dei piccoli comuni, con la conseguenza che, a seguito dell'accorpamento, un solo Comune ovvero un *établissement public de coopération intercommunale* può diventare proprietario di un numero considerabile di chiese, sempre meno utilizzate e sempre più costose da mantenere, fattori che potranno spingere le autorità comunali a domandare la *désaffectation* di alcune di esse[150].

Peraltro, la stessa comunità cattolica appare sempre meno contraria alla trasformazione delle proprie chiese, pur di vederle salvate dalla distruzione: secondo un sondaggio, condotto nel 2015 per conto della *Caisse d'Epargne* e della *Fondation du Patrimoine*, ben il 71% dei cattolici francesi sarebbe d'accordo rispetto al riuso delle chiese sovrabbondanti come *bâtiments civils* per attività profane[151]. Egualmente il rapporto, a firma del senatore Maurey per conto della *délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation* del *Sénat*, sul tema del finanziamento ai luoghi di culto, ha espresso la propria preferenza per il riuso di questi beni, piuttosto che per la loro distruzione[152].

In Francia la soluzione generalizzata al problema non può comunque consistere, al contrario di quanto si è avuto modo di ravvisare sinora in Italia, nell'alienazione di questi beni ai Comuni, in quanto questi ultimi ne sono già, nella maggior parte dei casi, proprietari. Allorquando non lo fossero, la giurisprudenza amministrativa ha posto alcune limitazioni, contestando la legittimità dell'acquisizione a titolo gratuito di una chiesa, di proprietà di un'associazione diocesana, da parte di un Comune, e della successiva convenzione di messa a disposizione del bene per usi cultuali, stipulata dal Comune in favore della parrocchia[153], in quanto, in questo modo, l'ente pubblico si

restructurations paroissiales dans le diocèse de Strasbourg. «Les communautés de paroisses», in *ivi*, 397-401.

[150] P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, cit., 52. Ai sensi dell'art. 94 della *loi 98-546 du 2 juillet 1998*, che ha modificato l'art. 12 della legge di separazione, è possibile per gli *établissements publics de coopération intercommunale* assumere la «compétence en matière d'édifices des cultes», diventandone, eventualmente, anche proprietari.

[151] I risultati del sondaggio sono consultabili sul sito: *https://gestionprivee.caisse-epargne.fr/transmission/patrimoine-proximite/* e, in forma infografica, su: *https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies/2-infographies/detail/70-fdp-les-francais-et-le-patrimoine-de-proximite-2016.html*.

[152] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 82.

[153] Tribunal Administratif de Grenoble, 26 octobre 2005, *Fédération de l'Isère de la fédération nationale de la libre pensée française c/o M. Bernard Dequier, Préfet de l'Isère*, n°0305175, *Actualité Juridique Droit Administratif*, n. 4

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

graverebbe degli oneri di manutenzione, sino a quel momento a carico dell'associazione diocesana, con ciò violando il divieto di finanziamento diretto ai culti. Nonostante questa giurisprudenza particolarmente restrittiva, qualche caso di acquisto e messa a disposizione della comunità cattolica si è ancora verificato[154] ed è stato, a talune condizioni, persino auspicato[155].

Come si avrà modo di rilevare nella disamina delle situazioni concrete, in qualche caso vi è stata un'acquisizione di chiese da parte dei Comuni, che non pare essere vietata in termini assoluti, per consentire un loro riuso per attività di pubblico interesse, soprattutto come centri culturali o spazi multifunzionali[156]. In tali situazioni si pone il problema della collocazione dei beni mobili ovvero della presenza di segni religiosi all'interno di uno spazio pubblico, che, ai sensi dell'art. 28 della legge di separazione, deve risultare neutrale. In concreto, se tali segni risultano essere anteriori al 1905, sarà possibile mantenerli in loco, magari disponendoli in una parte a ciò dedicata dell'edificio, onde evidenziarne il loro carattere culturale[157], altrimenti dovranno essere rimossi[158].

(2006), 199-204, ha dichiarato illegittime e annullato le deliberazioni con cui il Consiglio comunale di Moirans ha accettato la donazione, da parte dell'associazione diocesana di Grenoble, dell'*église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul*, e ha approvato la convenzione di messa a disposizione della succitata chiesa in favore della parrocchia. Anche la Cour administrative d'appel de Lyon, 19 février 2008, *Commune de Moirans*, n° 05LY02064, si è pronunciata contro il Comune.

[154] Questo è il caso della *chapelle du Carmel* a Pamiers, acquistata nel 2016 dal Comune per un euro, e che continua ad essere utilizzata per il culto dalla comunità cattolica. Si veda la notizia sul sito: *https://www.ladepeche.fr/article/2016/11/29/2467884-la-chapelle-du-carmel-achetee-par-la-ville.html*.

[155] P. Ouzoulias - A. Ventalon, *L'état du patrimoine religieux*, cit., 29, laddove si auspica che lo Stato possa fornire dei contributi agli enti territoriali per l'acquisto di edifici di culto non più utilizzati per il culto, al fine di salvaguardarli e di realizzare al loro interno delle attività che ne garantiscano una regolare fruizione e manutenzione nel corso del tempo.

[156] È il caso della *chapelle La Mennais* a Saint-Brieuc, acquistata nel 2012 dal Comune, e divenuta un centro culturale grazie all'investimento di 615.000 euro. Si veda la notizia sul sito: *https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/a-saint-brieuc-615-000-eur-de-travaux-a-la-chapelle-lamenais-28-01-2020-12489562.php*.

[157] L'art. 28 della legge di separazione, dopo aver disposto che: «Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit», individua come eccezioni gli «édifices servant au culte», i «terrains de sépulture dans les cimetières», i «monuments funéraires», e, per quanto a noi interessa in questa sede, i «musées ou expositions».

[158] M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 154-156.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Con riguardo alla possibile soluzione dell'uso misto nello spazio, da un punto di vista teorico e formale essa sembra poco percorribile, a differenza di quanto avviene, invece, in Belgio, attesa la netta presa di posizione dell'episcopato francese che, confortato dalla giurisprudenza[159], appare contrario a consentire la *désaffectation* di una parte soltanto dell'edificio. O la chiesa resta tale, ed è quindi tutelata integralmente dal vincolo civile dell'*affectation*, ivi comprese le sue pertinenze[160], i beni immobili per destinazione (ad esempio le statue nelle nicchie o gli organi monumentali) e le suppellettili, oppure non è[161].

Alla luce della giurisprudenza più recente appare, tuttavia, doverosa una precisazione con riguardo all'uso misto nello spazio per attività turistico-culturali. Ferma la sussistenza del vincolo dell'*affectation* su «l'ensemble d'un édifice cultuel, y compris ses dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables», secondo il giudice amministrativo occorre valutare caso per caso se non vi siano delle parti "funzionalmente dissociabili", ovvero che non ricadano, in concreto, nel regime legale dell'*affectation*, perché non servono direttamente all'esercizio del culto. In tal caso, il Comune potrà adibire tali parti ad attività diverse da quelle cultuali, in specie turistico-culturali, prescindendo dall'accordo con l'*affectataire*. È questo il caso di una terrazza panoramica sul tetto e di un cammino di ronda, dotati di un accesso indipendente rispetto al resto della chiesa, in relazione ai quali il Comune può organizzare in autonomia l'ascensione, trattenendo per sé le relative entrate e senza la necessità di un previo accordo con l'*affectataire*[162]. Questo principio

[159] In questo senso, contraria a divisioni dell'edificio in più parti, onde applicarvi regimi diversi, si è espressa anche una risalente pronuncia del Conseil d'État, Section, 15 juillet 1938, *Association cultuelle d'Allondans-Dung et consistoire de Montbéliard*, Rec. CE, 673.

[160] Un'eccezione a questo principio si è avuta con il caso dell'*église Notre-Dame-du-Grand-Vivier* a Torigny-les-Villes, in cui è stata *désaffectée* la chiesa, ma non il campanile, che continuerà a svolgere la sua funzione a vantaggio di un'altra chiesa, ad esso latistante.

[161] Secrétariat Général de la Conférence des Evêques de France, *Églises de France*, cit., 25.

[162] Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, *Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer*, n° 340648, Rec. CE, 247. Si vedano, per un commento, Y. Délicat, *Les pouvoirs de l'affectataire cultuel*, in *Actualité Juridique Droit Administratif*, n. 38 (2012), 2103-2108; J. Morange, *La dissociation fonctionnelle d'un bien affecté au culte*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 5 (2012), 826-832; H. Pauliat, *La priorité de l'affectation cultuelle remise en cause?*, in *Revue du Droit Public*, n. 6 (2012), 1573-1583.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

di diritto, pur comprensibile nel suo obiettivo pratico, appare interpretare in maniera più restrittiva il vincolo di destinazione per il culto e potrebbe, se applicato in altri e diversi contesti da quello *de quo*, scatenare potenziali conflitti, laddove il Comune cercasse di procedere unilateralmente, senza ricercare un accordo con l'autorità religiosa, per sfruttare a fini economici il bene. Al contrario, dovrebbe essere interesse di tutti collaborare e ricercare soluzioni condivise per mantenere in buone condizioni l'edificio per il suo utilizzo cultuale e, al contempo, favorirne e svilupparne le potenzialità turistiche e culturali, secondo modalità compatibili con il permanere del suo carattere sacro.

Tuttavia, nella prassi della realtà locale, l'uso misto nello spazio o nel tempo si sta, invero, affermando come una possibile soluzione ovvero come un passaggio intermedio, nella prospettiva di una riconversione definitiva del bene ad usi profani[163]. Un esempio positivo, in questo senso, già precedentemente menzionato, appare ravvisabile nel caso dell'*église Saint-Hilaire* a Montargne-sur-Sèvre, la quale è utilizzata ogni anno dal 1° aprile al 30 ottobre come centro di esposizione e interpretazione delle vetrate artistiche, per poi ritornare all'uso cultuale nel restante periodo dell'anno[164]. L'uso misto nel tempo risulta, invece, problematico, laddove sia inteso a mettere una chiesa cattolica a disposizione di altri culti. Alla luce dei caratteri di perpetuità ed esclusività propri dell'*affectation cultuelle*[165], gli accordi tra il Comune, la diocesi e una comunità cristiana non cattolica, che prevedessero una sorta di "condivisione" o di "prestito" del bene, senza una previa *désaffectation*, sarebbero tecnicamente illegittimi e contro di essi i fedeli cattolici che si sentissero lesi nei propri diritti sarebbero legittimati ad agire avanti all'autorità giudiziaria[166].

Per quanto riguarda, invece, il possibile riuso delle chiese cattoliche come moschee, l'ex rettore della Grande Moschea di

[163] M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 248-250.

[164] P. Ouzoulias - A. Ventalon, *L'état du patrimoine religieux*, cit., 46. Si veda anche il sito ufficiale: *https://www.vendeevitrail.com/*.

[165] Il carattere dell'esclusività dell'*affectation cultuelle* è stata riconosciuta dalla risalente pronuncia del Tribunale Civile di Bourges, 16 juin 1909, citata da P.-H. Prélot, *Les lieux de culte en France et en Europe. Approche matérielle: Pratiques administratives et religieuses*, cit., 109, la quale afferma che: «une église est affectée au culte, à l'exclusion de tout usage, simultané ou concurrent».

[166] N. Deiller. *Le régime juridique des biens cultuels: vers une nouvelle approche du droit des cultes en France?*, cit., 148-149.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Parigi si era espresso favorevolmente[167], sollevando un vespaio di polemiche. Secondo un sondaggio a caldo, condotto a fine giugno 2015, ovvero poche settimane dopo il rilascio di quelle dichiarazioni, ben il 67% dei francesi si era detto contrario a questa ipotesi[168]. Questa soluzione, sebbene paventata da molti alla luce dell'aumento esponenziale della presenza musulmana in Francia, stimata tra i 2,5 e i 5 milioni di persone[169], mentre la pratica cristiana sembra sempre più indietreggiare, risulta essere, nella prassi sinora riscontrata, relegata a pochi casi eccezionali e circostanziati[170], frutto della cooperazione tra i due culti.

Una volta che è intervenuta la *désaffectation* dell'immobile dal culto cattolico, il Comune può venderlo ad un'altra *association cultuelle*, a condizione che il suo prezzo non sia inferiore rispetto al suo valore reale, per non incorrere nel divieto di finanziamento ai culti. Tuttavia, in casi come questi, una valida alternativa rispetto all'alienazione si potrebbe rinvenire nel *bail emphytéotique administratif*, di cui all'art. L1311-2 del *code général des collectivités territoriales*[171]. Questo istituto, che co-

[167] Si veda, sul punto, l'articolo apparso su *Le Figaro* il 15 giugno 2015, e disponibile sul sito: *https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/06/15/31003-20150615ARTFIG00246-dalil-boubakeur-et-les-eglises-un-choc-religieux-autant-que-culturel.php*.

[168] I risultati del sondaggio Ifop sono consultabili sul sito: *https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3085-1-study_file.pdf*.

[169] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 24.

[170] Il sito d'informazione: *https://www.nouvelobs.com/societe/20150617.OBS0987/transformer-les-eglises-abandonnees-en-mosquees-pourquoi-pas.html* riporta i quattro casi della *chapelle Saint-Joseph* a Clermont-Ferrand, dell'*église Saint-Jean de la Rive* a Graulhet, della *chapelle Saint-Christophe* a Nantes e della *chapelle des Soeurs Dominicaines* a Lille. Si aggiunge anche il caso della *église Saint-François-d'Assise* a Bron, costruita come edificio provvisorio nel 1959 e che a partire dal 1979 è stata messa a disposizione di una comunità musulmana, la quale l'ha infine trasformata nella moschea *Omar Ibn Khattab*. Si veda, su quest'ultimo caso, M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 217. Sulla possibilità che una chiesa sia adibita a moschea, dal punto di vista del diritto canonico, sia consentito rinviare a D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 127-128.

[171] Il primo comma dell'art. L1311-2 del *code général des collectivités territoriales* così dispone: «Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

stituisce una forma speciale di *bail emphytéotique* di cui all'art. L451-1 del *code rurale et de la pêche maritime*, consente al Comune ovvero ad un altro ente pubblico territoriale di concedere ad una associazione cultuale un bene immobile – un terreno o un fabbricato – appartenente al proprio demanio, sia pubblico sia privato, dietro un corrispettivo per lo più simbolico (*redevance modique*), per un periodo di tempo non inferiore a diciotto e fino ad un massimo di novantanove anni. Essa potrà costruirvi sopra oppure utilizzare l'immobile già esistente come edificio di culto aperto al pubblico per tutta la durata del contratto. Alla scadenza, la nuova costruzione ovvero quella originaria ritorneranno in piena proprietà alla collettività territoriale concedente, senza rientrare nel regime di *affectation* legale.

Teoricamente, questa norma, che costituisce una deroga alla legge di separazione[172], potrebbe trovare applicazione anche con riguardo alle *églises désaffectées*, per la loro utilizzazione da parte di un altro culto, ivi compreso quello musulmano, anche se ragioni di opportunità politica possono far propendere per escludere, per il momento, un ricorso massivo a questa possibilità, privilegiando le nuove costruzioni, piuttosto che il riuso di quelle esistenti. Ciò che appare evidente è, invece, il problema che sorgerà nel momento in cui questi contratti si avvieranno a scadenza e la proprietà degli edifici di culto costruiti tramite questo meccanismo sarà acquisita dai Comuni ovvero il fatto che gli enti pubblici dovranno sostenere le spese di manutenzione non solo degli edifici di culto di cui erano già proprietari, ma anche di questi ultimi, i quali, dopo novantanove anni di uso, molto probabilmente richiederanno già importanti interventi conservativi[173].

8. *Preoccupazioni e speranze sul futuro delle chiese cattoliche in Francia*

Nonostante i numeri ufficiali lascino intendere che le chiese *désaffectées* non sarebbero poi così tante rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, lo stato di salute complessivo degli edifici di culto in Francia non appare, in realtà, così buono[174]. Già

[172] In questo senso si è espresso Conseil d'État, 19 juillet 2011, *Mme Vayssière*, n° 320796, Publié au recueil Lebon, 395.

[173] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 83-86.

[174] Sul futuro delle chiese in Francia, si veda, in una prospettiva architettonica, B. Chavardès - P. Dufieux (sous la direction de), *L'avenir des églises. État des lieux, stratégies et programmes de reconversion*, Lyon 2019.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

nel 1971 si denunciavano situazioni precarie di scarso uso e/o di assenza di manutenzione, con rischi di conseguenti demolizioni, a causa di fattori quali la secolarizzazione, lo spopolamento dei piccoli comuni rurali e la riduzione del numero di sacerdoti e religiosi in grado di occuparsi di questi beni[175]. Tali fenomeni si verificano tuttora e non potranno che aumentare nei prossimi decenni: basti pensare che, se nel 1905 il 90% dei francesi si dichiarava cattolico, nel 2013 tale percentuale è scesa al 56%, pari a 26,5 milioni di persone, di cui solo 3,2 milioni praticanti[176].

Secondo dati che ci sono stati personalmente forniti dall'*Observatoire du Patrimoine Religieux* con riguardo al solo anno 2021, ben 1.234 chiese si sono trovate in una situazione di accertata difficoltà, dal punto di vista conservativo-strutturale. Nello specifico, il 75% di esse è soggetto ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto; l'8% ha subito un incendio; il 7% è stato danneggiato da tempeste o da un tornado; il 5% da muffe; l'1,7% da parassiti nella struttura portante in legno; l'1,6% ha problemi di staticità. In termini assoluti, su 35.000 tra chiese e cappelle che non godono di alcuna forma di tutela, ben 5.000 richiedono un intervento urgente di manutenzione: tra queste, sono addirittura 500 quelle "in stato di pericolo"[177].

Un'altra questione cui riteniamo opportuno fare un cenno è quella derivante dall'elevato numero di furti, incendi, danneggiamenti, profanazioni e altri atti vandalici a danno degli edifici di culto in Francia. La risposta del Ministro dell'Interno ad un'interrogazione parlamentare ha evidenziato come, alla luce dei dati del *Service Central du Renseignement Territorial* (SCRT), nel 2022 siano aumentati del 7,7% rispetto all'anno precedente i reati che si sono verificati a danno di comunità religiose cristiane, per un totale di 923 episodi, concernenti prevalentemente reati contro il patrimonio (852, di cui 360 danneggiamenti, 289 furti, 113 scritte sui muri e 32 incendi), rappresentanti il 60% del totale complessivo degli atti antireligiosi, rispetto al 28% degli atti antisemiti e al 12% di quelli antislamici[178].

[175] P. Kjellberg, *Ce qui menace les églises*, in *Connaissance des arts*, n° 233, juillet 1971, 68-79.

[176] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 14.

[177] J. Cordelier, *Édouard de Lamaze: «Rénover l'église ou construire un parking?»*, in *La tragédies des églises*, *Revue des Deux Mondes*, hors-série, juillet 2020, 58 e 61.

[178] Question écrite de Mme Catherine Dumas, *Multiplication des dégradations et vols dans les églises à Paris et en France*, 30 marzo 2023, e Réponse du Ministère de l'intérieur et des Outre-mer, 24 agosto 2023, disponibili sul sito: *https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230305990.html*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Di tutti questi problemi pare essersi resa conto anche la Commissione Cultura del *Sénat*, che ha promosso la stesura di un rapporto, a firma dei senatori Pierre Ouzoulias e Anne Ventalon, sullo stato del patrimonio religioso in Francia, ritenuto secondo in Europa solo a quello italiano per quantità e qualità dei beni[179]. Il documento, pubblicato il 6 luglio 2022, individua, tra i possibili rischi per il futuro del patrimonio religioso francese, la crescente secolarizzazione della società, la riduzione delle risorse economiche a disposizione dei Comuni, le fusioni tra i Comuni e la creazione di *établissements publics de coopération intercommunale*, e si conclude con nove raccomandazioni sulle azioni da intraprendere, ovvero:

1) promuovere un'attività d'inventariazione, a livello nazionale, del patrimonio religioso, da concludersi entro il 2030;

2) garantire una maggiore interoperabilità dei database, al fine, tra l'altro, di facilitare il ritrovamento dei beni mobili illecitamente sottratti dalle chiese e dagli altri edifici di culto;

3) adottare un piano nazionale per la conservazione del patrimonio religioso in pericolo, onde evitare la totale scomparsa di alcuni tipi di edifici che sono attualmente a rischio, in particolare le chiese costruite tra il XIX e il XX secolo e le sinagoghe alsaziane;

4) affidare ai *Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement* (CAUE) il compito di valutare la qualità urbana o paesaggistica, il valore storico-patrimoniale e lo stato di conservazione dei beni, suggerendo le soluzioni migliori per ogni singolo edificio;

5) proporre, a livello di Dipartimento, strumenti di natura giuridica, tecnica e finanziaria per affiancare i Comuni nella conservazione preventiva del loro patrimonio religioso, ivi compreso il *carnet d'entretien*;

6) garantire quanto più possibile l'apertura degli edifici di culto, grazie soprattutto all'attività dei volontari e sensibilizzando, in modo particolare, i giovani;

7) valorizzare i beni mobili presenti all'interno degli edifici;

8) sviluppare il potenziale turistico ed economico del patrimonio religioso, mediante la creazione di itinerari a scala territoriale;

9) incoraggiare l'*usage partagé* degli edifici di culto, riportandoli alla loro dimensione prerivoluzionaria di "*maisons communes*", a disposizione della comunità per scopi culturali, educativi,

[179] Si veda, per un commento della dottrina italiana, A. Tira, *«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto*, cit., 518-530.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

sociali, turistici e caritativi, specificando, attraverso la stipula di *conventions-types*, i rapporti tra il sindaco, il parroco e la diocesi[180].

Queste proposte dimostrano la presa di coscienza da parte del Parlamento della complessità della situazione: se sarà possibile individuare fonti di finanziamento adeguate per la loro attuazione a livello locale, esse potranno rappresentare, seppure a legislazione invariata, una svolta positiva per le sorti di questo patrimonio. Dal documento emerge, infatti, la necessità che le collettività territoriali si attivino in prima persona per la salvaguardia di questi beni, senza attendere l'intervento dello Stato centrale, reputando il livello dipartimentale come sede migliore nella quale poter coordinare gli interventi[181].

A seguito di questo accorato grido d'allarme, qualche barlume di speranza sembra, però, finalmente emergere: il 5 giugno 2023 il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha annunciato, in occasione di una sua visita a Mont-Saint-Michel, un piano di mobilitazione per il patrimonio culturale religioso[182], che prevede:

1) Una compagna di protezione, a titolo di *monuments historiques*, degli edifici di culto pubblici o privati, in particolar quelli costruiti nei piccoli comuni tra il XIX e il XX secolo, al fine di poter accedere ai finanziamenti per i restauri erogati dal Ministero della Cultura;

2) Lo sblocco, da parte dei prefetti, dei fondi a sostegno degli investimenti locali, per il restauro dei beni culturali religiosi di proprietà degli enti locali nei comuni rurali;

3) L'attivazione di una raccolta fondi in collaborazione con la *Fondation du patrimoine*, sul modello di quella attivata per il restauro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, in favore degli edifici religiosi siti nei comuni con meno di 10.000 abitanti nella Francia metropolitana e di 20.000 Oltremare, che consentirà ai benefattori di usufruire di una deduzione fiscale del 75% su un importo massimo di 1.000 euro l'anno fino al termine dell'anno 2025. Così facendo, sono stati sinora raccolti oltre 19 milioni di

[180] P. Ouzoulias - A. Ventalon, *L'état du patrimoine religieux*, cit., 18-19 e 25-38.

[181] Si veda, sul punto, N. Bettio, *Patrimoine religieux et collectivités territoriales*, in *Actualité Juridique Collectivités Territoriales*, n. 12 (2022), 604-608.

[182] Si veda il sito: *https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Annonces-du-President-de-la-Republique-en-faveur-du-patrimoine-religieux*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

euro[183] e sono stati individuati i primi 100 edifici che saranno oggetto di interventi[184];

4) La promozione di usi misti, ovvero di attività di carattere sociale o culturale ritenute *usages compatibles* con l'esercizio del culto, come quelle premiate con il *prix Sésame* dalla *Fondation du patrimoine*;

5) In risposta alla necessità delle autorità locali di disporre delle risorse per far decollare i progetti, il 10% dei fondi raccolti sarà destinato alla fase di studio preliminare e al supporto ingegneristico. Inoltre, nell'ambito del programma "*Villages d'avenir*", l'*Agence nationale de la cohésion des territoires* mette a disposizione delle comunità rurali dei *project manager*, al fine di supportarle nella realizzazione dei progetti.

In questo modo, si spera di riuscire a trovare le risorse per salvaguardare quantomeno i 2.500-3.000 edifici, situati nei piccoli comuni, e attualmente ritenuti in stato grave di pericolo[185], rispetto a un totale individuato in più di 50.000 beni, di cui 42.000 cattolici, e solo 10.500 protetti come *monuments historiques*[186], sparsi su tutto il territorio francese[187]. A queste misure specifiche per il patrimonio culturale religioso si aggiunge il *Fonds incitatif et partenarial* (FIP), ovverosia un fondo, dedicato ai beni siti nei comuni con meno di 2.000 abitanti, finanziato con 61 milioni d'euro a partire dal 2018, che consente al ministero della Cultura, dietro un co-finanziamento minimo da parte del proprietario e del Consiglio regionale, di aumentare la quota del proprio contributo. In questo modo sono stati realizzati 700 progetti, di cui l'83% ha riguardato edifici religiosi[188].

[183] La cifra, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito: *https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sauvons-le-patrimoine-religieux-de-nos-villages/87950*.

[184] Per l'elenco, si veda il sito: *https://www.culture.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/collecte-nationale-pour-le-patrimoine-religieux-mme-rachida-dati-ministre-de-la-culture-devoile-la-liste-des-100-premiers-edifices-qui-benefici*.

[185] Si veda il sito: *https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Une-mobilisation-en-faveur-du-patrimoine-religieux*.

[186] Si veda il sito: *https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/06/05/la-preservation-du-patrimoine-une-priorite-de-la-politique-culturelle-du-president-de-la-republique*.

[187] A questo riguardo, si veda C. Chabaud, *Ces maires au chevet de leur église*, in *La vie* 4096, n. 9 (2024), 13-17.

[188] Ministère de la Culture. Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation, *Chiffres clés 2023. Statistiques de la culture et de la communication*, Paris 2023, 196-197.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Da parte sua, la Conferenza Episcopale Francese ha lanciato, il 12 settembre 2023, l'iniziativa degli *États généraux du Patrimoine religieux*[189], conclusasi con la riapertura della cattedrale di Notre Dame, l'8 dicembre 2024, allo scopo di condurre un'inchiesta nazionale presso tutte le diocesi francesi e comprendere l'entità effettiva del proprio patrimonio mobile, immobile e immateriale, nonché il concreto svolgersi delle relazioni con gli attori, pubblici e privati, presenti sul territorio, e verificare la dimensione delle iniziative di valorizzazione turistica e culturale dei beni[190]. Gli esiti di tale indagine sono contenuti nel rapporto conclusivo dell'iniziativa[191]. Parallelamente, sono state condotte audizioni di esperti e ulteriori momenti di riflessione, di studio e di dibattito a livello locale, al fine di indagare le problematiche e incominciare a prospettare delle soluzioni. In questo contesto, sono state adottate delle linee guida, sia per quanto riguarda il mecenatismo privato in favore del patrimonio culturale religioso[192], sia per lo svolgimento in concreto di attività ritenute compatibili con il culto, a partire dalla proposta di modelli tipo di convenzioni per l'esecuzione di riprese cinematografiche all'interno di luoghi di culto[193].

9. *L'impegno dei privati per la conoscenza, il restauro e la valorizzazione del patrimonio religioso di Francia*

Un aspetto che occorre esaminare nell'ambito della nostra comparazione è il ruolo sempre più importante assunto dai soggetti privati nell'ambito del cosiddetto "mecenatismo culturale"[194], che si concretizza nello svolgimento di attività di studio e

[189] Si veda il sito: *https://www.etatsgenerauxdupatrimoinereligieux.fr/*.

[190] Il testo del questionario sottoposto alle diocesi francesi è disponibile sul sito: *https://www.etatsgenerauxdupatrimoinereligieux.fr/wp-content/uploads/2024/01/Grande-enquete-PDF-modifiable.pdf*.

[191] Le conclusioni degli *États généraux du Patrimoine religieux* sono disponibili sul sito: *https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Etats-generaux-du-patrimoine-religieux-resultats-dossier-de-presse-novembre-2024.pdf*.

[192] Si veda il sito: *https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Guide-du-mecenat-du-patrimoine-religieux-Etats-generaux-du-patrimoine-religieux-1ere-edition-de-novembre-2024.pdf*.

[193] Si veda il sito: *https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Accueillir-des-tournages-de-fiction-dans-des-batiments-cultuels-eglises-EGPR-novembre-2024.pdf*.

[194] Si vedano, per un approfondimento sul sistema francese di mecenatismo culturale, J.-P. Alline - R. Carrier (sous la direction de), *La culture au risque*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

di sostegno economico a iniziative di restauro e valorizzazione di edifici di culto cattolici in Francia.

Sul fronte della ricerca e del supporto tecnico agli operatori vi è *l'Observatoire du Patrimoine Religieux*, con sede a Parigi, il quale offre, per il tramite del proprio sito Internet[195], diverse tipologie di informazioni: un primo inventario partecipativo degli edifici di culto, a qualsiasi confessione appartengano, esistenti in Francia, allo scopo di renderlo quanto prima il più completo possibile; un catalogo aggiornato di buone pratiche e di documentazione, compresa una nutrita rassegna stampa; un elenco specifico di beni salvaguardati per il culto o riusati, e di altri in pericolo e a rischio di distruzione o di ammaloramento. Esso annovera un prestigioso comitato d'onore interreligioso e di finanziatori, persone fisiche e giuridiche, e, per la redazione dell'inventario, si avvale, oltre che del personale assunto, anche della collaborazione di una rete di corrispondenti volontari e stagisti, distribuita su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo principale di questa organizzazione è quello di conoscere e far conoscere all'opinione pubblica l'entità del patrimonio culturale religioso francese e fornire un aiuto, sia tecnico sia giuridico, ai proprietari dei beni, enti pubblici o privati che siano, e alle autorità delle confessioni religiose interessate.

Altri enti che si occupano del futuro degli edifici di culto, a livello dipartimentale, sono i *Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement* (CAUE), ovvero organismi investiti di una missione di interesse pubblico, in forza della *loi sur l'architecture du 3 janvier 1977*, allo scopo di promuovere dibattiti e coinvolgere gli attori locali nella gestione dello spazio urbano e rurale. Essi hanno predisposto, nel corso degli anni, diverse iniziative progettuali e convegni di studio in merito. Si pensi, a titolo di esempio, al convegno *Le devenir des églises* promosso nel 2018 dal CAUE di Meurthe e Moselle[196], ovvero al convegno *Une église, un potentiel… Quel projet?*, organizzato nel 2019 dal CAUE 14 del Calvados[197], nel corso del quale sono stati presentati diversi casi interessanti di riuso, come auditorium e alloggi sociali[198]. All'esito di tale

du marché. Le mécénat face à ses acteurs, Paris 2010; N. Bettio - P.-A. Collot (sous la direction de), *Le financement privé du patrimoine culturel*, Paris 2018.

[195] Si veda il sito: *https://www.patrimoine-religieux.fr.*

[196] Gli atti sono consultabili sul sito: *http://www.ledevenirdeseglises.fr*.

[197] Gli atti sono scaricabili dal sito: *https://caue14.com/wp-content/uploads/2021/01/CAUE-14-actes-colloque-eglise.pdf*.

[198] Si tratta dei casi dell'*église Saint Laurent* a Bayeux e della *chapelle Corneille* a Rouen, trasformate in auditorium, e dell'*église Saint-Jean-de-l'Arbrisseau* a Wattignies, trasformata in alloggi sociali.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

evento è seguita la pubblicazione del concorso di idee *Des sacrées églises, vers une réutilisation des églises*, destinato a giovani laureati ai quali è stato chiesto di proporre soluzioni architettoniche per il riuso di 3 casi di studio tra le 809 chiese e le 148 cappelle site in quel Dipartimento, di cui una per usi misti nello spazio (religioso, culturale e commerciale), l'altra in un polo sanitario (studi di medici specialisti) e la terza in un polo turistico (ufficio turistico e caffetteria/ristorante)[199]. Ancora, nel 2020, il CAUE 17 della Charente-Maritime ha organizzato il convegno *L'église au centre du village? Les communes face à la baisse de la pratique dominicale*[200].

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento dei lavori di restauro, occorre segnalare l'opera meritoria svolta dalla fondazione *La Sauveguarde de l'Art Française*, la cui missione è quella di sovvenzionare progetti concernenti le piccole chiese rurali non classate[201], ovvero quelle che, da un lato, risultano maggiormente a rischio di distruzione e abbandono, in quanto i piccoli Comuni non dispongono normalmente di risorse finanziarie sufficienti né sussiste una comunità di fedeli in grado di provvedervi e, dall'altro, più difficilmente potrebbero ricevere contributi statali[202]. Proprio la *Sauveguarde* ha organizzato nel 2021, in occasione del centenario della sua fondazione, un convegno presso il *Palais du Luxembourg* di Parigi, sede del *Sénat*, dedicato al futuro delle chiese rurali di Francia[203]. Sul medesimo tema, ovvero il futuro delle chiese cattoliche minacciate di rovina o in pericolo, è seguita, nel 2024, una giornata di studio, organizzata dall'Université Catholique de l'Ouest ad Angers[204].

[199] Gli esiti del concorso sono visionabili sul sito: *https://caue14.com/wp-content/uploads/2021/01/Appel-idees-3-Des-sacrees-eglises.pdf*.

[200] Gli atti sono scaricabili dal sito: *https://caue17.com/2020/08/seminaire-leglise-au-centre-du-village/*.

[201] Per un elenco di progetti sovvenzionati dalla *Sauveguarde*, si veda il sito: *https://www.sauvegardeartfrancais.fr/nos-projets/*.

[202] Ai sensi dell'art.99-IV della *loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales* e del *décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005*, le spese relative alla conservazione del patrimonio rurale non protetto possono essere prese in carico dai Dipartimenti.

[203] Si veda il programma dei lavori del convegno *Que deviendront les églises de nos campagnes?*, tenutosi il 29 novembre 2021 a Parigi, sul sito: *https://www.sauvegardeartfrancais.fr/actualites/que-deviendront-les-eglises-de-nos-campagnes-colloque/*.

[204] Si veda il programma dei lavori del convegno *Quel avenir pour les églises en France menacées de ruine ou de péril?*, tenutosi il 24 settembre 2024 ad Angers, sul sito: *https://recherche.uco.fr/fr/actualite/quel-avenir-pour-les-eglises-en-france-menacees-ruine-ou-peril*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Tutto ciò appare oltremodo interessante, in quanto riprova quanto da noi già affermato con riguardo all'Italia, ovvero il fatto che l'abbandono e il potenziale riuso di edifici di culto si manifesti con ancor maggiore gravità e urgenza nei centri minori, nelle periferie rurali di montagna o di campagna[205]. Sussiste, tuttavia, una differenza: la struttura tradizionale, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, di un comune francese vede in ciascun villaggio una chiesa (*clocher*), un municipio (*mairie*), una scuola (*école*) e un monumento ai caduti (*monuments aux morts*). Secondo alcune stime, il 75% dei comuni francesi (l'83% se si considerano solo quelli con meno di 1.000 abitanti) ha almeno una chiesa cattolica, il 14% due e l'8% tre o più[206], mentre, secondo altre fonti, in circa 630 comuni di Francia, non vi sarebbe alcun edificio di culto cristiano[207]. Nei piccoli comuni italiani, invece, raramente è dato trovare soltanto una chiesa, mentre molto più frequentemente risulta possibile individuarne una pluralità, anche più di una decina tra concentrico e frazioni, generalmente considerati, espressamente o presuntivamente, quali beni culturali, a disposizione di una popolazione residente di poche migliaia di persone, di cui solo una piccola parte si considera, attualmente ed effettivamente, come cattolica praticante.

Sul fronte delle modalità pratiche di reperimento di fondi per il restauro delle chiese, una delle possibili strade da percorrere è il cosiddetto *crowdfunding*. Si tratta di una raccolta fondi, diretta a sostenere un progetto specifico, che intende realizzare, grazie al ricorso agli odierni mezzi telematici, un modello partecipativo e collaborativo. A supporto di questa tipologia di operazioni vi è la *Fondation du Patrimoine*[208], ente privato non lucrativo istituito con la *loi n° 96-590 du 2 juillet 1996* e attualmente regolato dagli artt. L143-1 a L143-15 del *code du patrimoine*, che offre il proprio sostegno tecnico per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali francesi. Tale ente può intervenire sia in fase di predisposizione del progetto sia mettendo a disposizione la propria piattaforma per far conoscere le diverse richieste di finanziamento, inerenti anche ma non solo il

[205] D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 244.

[206] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 38.

[207] Dati tratti dal sito: *https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_France_sans_église* a partire dal database disponibile sul sito: *https://clochers.org/Base_de_donnees_consultation/accueil_contributeur_dep.php*.

[208] Si veda il sito Internet: *https://www.fondation-patrimoine.org*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

patrimonio culturale religioso, ed elargendo contributi a quelle ritenute più meritevoli. Ciò avviene sulla base di una convenzione, stipulata tra la fondazione e i proprietari, in forza della quale questi ultimi assumono degli obblighi di apertura al pubblico dei beni che saranno finanziati attraverso la piattaforma. In cambio, al bene è attribuito un particolare segno distintivo (*label*) e sono riconosciute agevolazioni fiscali a coloro che parteciperanno all'iniziativa versando un contributo in denaro per il tramite della fondazione.

Un'altra delle possibili fonti di entrate cui spesso si fa ricorso è quella del *camouflage* pubblicitario posto a copertura dei ponteggi durante l'esecuzione dei lavori (*bâche de chantier trompe l'oeil sur échafaudage*). Si noti che, allorquando tale soluzione trovi applicazione su beni di proprietà pubblica, vengono poste in evidenza delle scritte, le quali recitano: «En application de l'article L-621-29-8 du code du patrimoine, les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées au financement des travaux». Si vuole così sottintendere che la Chiesa cattolica, quale *affectataire*, non percepisce nulla dalle entrate derivanti dalla pubblicità, le quali sono integralmente destinate, dalla proprietà pubblica, ai lavori di restauro. Conseguentemente, appare difficile che l'autorità confessionale possa opporsi con successo all'affissione di una pubblicità che possa ritenere non idonea a rivestire temporaneamente i ponteggi di un campanile o della facciata di una chiesa.

Infine, un'ulteriore iniziativa che sarebbe opportuno riprendere anche in Italia è quella del *Loto du Patrimoine*, gioco i cui proventi sono destinati al restauro di beni culturali. In Francia, nel 2018, il 37% dei beni che hanno ricevuto contributi da questa fonte di entrata erano edifici religiosi, di cui il 6% dimessi a usi profani[209]. In Italia, pur non essendoci una lotteria specifica, una parte dei proventi del gioco del lotto, derivanti dalla giocata infrasettimanale, sono destinati alla tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tra questi, vi sono stati anche alcuni casi di beni di interesse religioso, come la cappella della Sacra Sindone a Torino[210], gravemente danneggiata da un incendio nel 1997, restaurata e riaperta al pubblico dopo un ventennio di lavori, nel 2018.

[209] S. Bern, *Cinq mille églises en souffrance*, in *La tragédies des églises*, cit., 10.

[210] L'elenco dei beni finanziati, suddiviso per Regione, è disponibile sul sito: *https://www.lotto-italia.it/lotto/eventi/restauri*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

10. *Alcuni casi concreti di riuso di chiese in Francia*

La diminuzione della partecipazione alla messa domenicale, già molto bassa in Francia[211] e ulteriormente ridimensionata a seguito della pandemia[212], potrebbe determinare nei prossimi anni la chiusura, la demolizione o l'immissione sul mercato di altre chiese da parte delle associazioni diocesane e dei Comuni che non riusciranno più a sostenere i gravosi oneri di manutenzione e riparazione. Per questo motivo appare interessante presentare, a titolo meramente esemplificativo, alcuni specifici casi di riuso in Francia, distinguendo tra le grandi città e le aree rurali e periferiche. Occorre, tuttavia, premettere che non esiste, al momento, una catalogazione completa di tutte le chiese dimesse e riusate in Francia e dei loro nuovi usi profani. Alcune informazioni sono reperibili tramite il sito dell'*Observatoire du Patrimoine Religieux* e di un blog, *Patrimoine en blog*, curato da Benoît de Sagazan, giornalista esperto di beni culturali e direttore dell'*Institut Pèlerin du Patrimoine*. Questi elenchi non distinguono sempre in modo chiaro tra edifici *désaffectés* e poi riusati direttamente dal Comune oppure alienati, ovvero edifici non soggetti alla *désaffectation*, e quindi riusati direttamente o indirettamente dalle associazioni diocesane oppure da queste alienati, e nemmeno tra casi in cui la dimissione ad usi profani sia avvenuta recentemente ovvero in epoca più risalente. Possono trascorrere, infatti, parecchi anni tra quando la *exécration* e/o la *désaffectation* sono avvenute e quando è incominciato il nuovo uso profano. Cercheremo, quindi, di prendere in considerazione questi dati in termini assoluti.

Nello specifico, l'*Observatoire*[213] ha censito il riuso di 58 chiese, 52 cappelle e di 147 tra conventi, monasteri e abbazie. Sono segnalati anche 5 casi di templi protestanti trasformati, nonché 2 casi di sinagoghe, quella di Marsiglia, ceduta a una moschea, e quella di Clouange, divenuta una chiesa evangelica, mentre una piccola chiesa ortodossa a Champagne-sur-Seine è diventata un museo. Questi dati, seppur parziali, non appaio-

[211] Secondo un sondaggio Ifop, risalente al 2010, coloro che partecipano alla messa almeno una volta al mese rappresentano il 4,5% della popolazione francese: *https://www.ifop.com/publication/catholicisme-en-france-en-2010/*.

[212] Si veda M.-B. Baudet, *Dieu n'habite plus à l'adresse indiquée: en France, la difficile réhabilitation des édifices religieux délaissés*, in *Le Monde*, 30 maggio 2020, disponibile sul sito: *https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/30/dieu-n-habite-plus-a-l-adresse-indiquee-en-france-la-difficile-rehabilitation-des-edifices-religieux-delaisses_6041250_3224.html*.

[213] Dati rielaborati a partire dal sito: *https://www.patrimoine-religieux.fr/nos-activites/la-veille-de-lopr/?_type_ddifice=edifices-transformes*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

no particolarmente elevati con riguardo al numero degli edifici di culto riusati, oggettivamente pochi rispetto all'ampiezza del Paese. Essi lanciano invece un grido d'allarme per il futuro delle comunità di vita religiosa in Francia: il fatto che centinaia di conventi e chiese conventuali siano molto spesso venduti a privati e trasformati in hotel di lusso o spazi per cerimonie, rappresenta un evidente segno della contrazione di questa scelta di vita.

Tra i nuovi usi per gli edifici di culto cattolici che ci appare interessante riportare, oltre a quelli tradizionali per attività culturali, come musei, sale polifunzionali e di riunione, biblioteche, teatri, centri di socialità, ci sono usi come *épiceries solidaires*, centri medici, fungaie, palestre, *patinoires* coperte, agenzie assicurative, spazi per il *co-working*, studi coreografici, studi d'artista, gallerie d'arte e case d'aste, ma anche come brasserie, caffè alla moda, pizzerie, discoteche, sale per ricevimenti di matrimoni, luoghi per la produzione di birra, mercati coperti, civili abitazioni e alloggi di varia natura e per diversi utilizzi. In alcuni limitati casi è stato possibile constatare l'acquisto di questi beni da parte dei Comuni, in particolare per trasformarli in centri culturali, mediante contratti di compravendita al prezzo simbolico di un euro[214]. In un altro caso, invece, una cappella laterale di una chiesa è stata trasformata in sacrestia: non si tratta, in questo caso, di una *désaffectation*, perché anche la sacrestia, quale dipendenza funzionalmente inscindibile, risulta *affectée*, ma di un mero cambiamento d'uso interno alla struttura[215].

Grazie alle informazioni, aggiornate al 2017, contenute nel blog di Benoît de Sagazan, è possibile conoscere, invece, gli usi profani di ben 70 edifici, distinti sia in ordine alfabetico per dipartimento e località[216] sia per tipo di uso[217], in parte ma non

[214] Questo è quanto avvenuto a luglio 2017 nel caso della *chapelle Saint-Jean Baptiste* a Juillé, destinata ad ospitare attività culturali. Si veda la notizia sul sito: *https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/juille/le-diocese-vient-de-ceder-une-chapelle-pour-l-euro-symbolique*. Un caso analogo è quello dell'*ancienne église Saint-André*, acquistata dalla città di Hem al prezzo di un euro, al fine di trasformarla in un centro solidale. Si vedano, sul punto, M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 399; G. Maury, *Simplicité, réticence ou innovation: reconversions contrastées d'églises dans les Hauts-de-France*, in *L'avenir des églises*, cit., 49-50.

[215] Si veda il sito: *https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/falaise-une-chapelle-transformee-en-sacristie-5553489*.

[216] Si veda il sito: *https://patrimoine.blog.lepelerin.com/2017/03/15/inventaire-departement-anciennes-eglises-devolues-a-de-nouveaux-usages/*.

[217] Si veda il sito: *https://patrimoine.blog.lepelerin.com/2017/04/19/typologie-de-nouveaux-usages-donnes-aux-anciennes-eglises-en-france-et-a-letranger/*.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

del tutto sovrapponibili rispetto all'elenco fornito dall'*Observatoire*. Tra i nuovi usi, si possono sottolineare qui quelli a museo, a laboratorio scientifico, a sala prove per le corali locali, mercati, scuole, sale polivalenti, auditorium, biblioteche, cinema, negozi, bar, ristoranti, centri congressi, alloggi, uffici di un promotore immobiliare e come luoghi per l'esercizio del culto ortodosso.

Sul fronte degli edifici religiosi messi in vendita e/o venduti in Francia tra il 2023 e il 2024, una lista non esaustiva, ma che può fornire un primo ordine di grandezza del fenomeno, riferisce di 26 chiese, 24 cappelle, 27 abbazie, 14 conventi, 3 templi protestanti, 2 sinagoghe[218]. Questi dati non appaiono, peraltro, molto dissimili da quelli contenuti sul *Patrimoine en blog*, secondo il quale, a giugno 2019, 18 tra chiese e cappelle erano poste in vendita, spoglie o ammobiliate per il culto, mentre 31 erano proposte già trasformate in civili abitazioni o in locali commerciali[219]. La media è, quindi, di circa 20-30 chiese messe in vendita ogni anno[220].

A Parigi gli edifici di culto di proprietà della Città sono 96: 85 chiese cattoliche, 9 templi protestanti (di cui 2 luterani) e 2 sinagoghe[221]. Anche se i casi di chiese adibite permanentemente a usi profani nella capitale francese non sono molti, se ne possono citare quantomeno un paio. L'*église Saint-Martin-des-Champs*, già chiesa di un priorato, espropriata insieme all'intero complesso in epoca rivoluzionaria, è oggi sede di una parte delle collezioni del *Musée des Arts et des Metiers*, in cui è possibile ammirare il pendolo di Foucault[222]. Più recente è, invece, il caso della cappella dell'ex *hôpital Laennec*, complesso acquistato da un gruppo assicurativo privato e oggi utilizzato come sede di uffici. La pesante ristrutturazione dell'edificio di culto e l'abbattimento illecito di parte della sacrestia, oltre al fatto di non essere mai

[218] I dati sono tratti dal sito: *https://www.patrimoine-religieux.fr/nos-activites/la-veille-de-lopr/?_type_ddifice=edifices-a-vendre-ou-vendus*.

[219] Si veda il sito: *https://patrimoine.blog.lepelerin.com/2019/06/28/eglises-a-vendre-sondage-ete-2019*.

[220] Si veda il sito: *https://patrimoine.blog.lepelerin.com/2021/11/24/rcf-ventes-deglises-au-dela-des-idees-recues/*.

[221] H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 16. Si veda, per un approfondimento sul punto, J. Duvignacq, *La gestion des édifices cultuels propriété de la Ville de Paris*, in *Quel avenir pour quelles églises?,* cit., 469-489.

[222] Si veda il sito ufficiale del museo: *https://www.arts-et-metiers.net/musee/les-lieux-du-prieure-au-musee*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

stata formalmente *désacralisée*, sono stati oggetto di numerose polemiche, acuite dalla presenza di tombe di personaggi illustri della storia francese, alle quali, tuttavia, il pubblico non può più accedere. Da quando è divenuta di proprietà privata, infatti, tale cappella è stata utilizzata quale contenitore d'opere d'arte contemporanea a tema religioso, ma essa non è normalmente fruibile dal pubblico, se non in occasione di rare e particolari circostanze, come le giornate europee del patrimonio[223]. Ciò che caratterizza, invece, l'uso delle chiese cattoliche esistenti nella capitale francese, soprattutto quelle storiche e situate in centro, è il loro massiccio impiego per attività culturali, come concerti, d'organo, strumentali e corali, alcuni gratuiti, la domenica pomeriggio, prima della celebrazione eucaristica principale, che generalmente è fissata tra le ore 18 e le ore 19; altri, più tardi in serata, a pagamento[224]. Infine, sul fronte della ricerca di finanziamenti, si ritiene opportuno menzionare l'attività della *Fondation Avenir du Patrimoine à Paris*, nata nel 2014 con l'obiettivo di raccogliere fondi a supporto delle iniziative avviate dal comune di Parigi per il restauro delle chiese monumentali del centro cittadino, coinvolgendo singoli cittadini e imprese[225].

Per quanto riguarda un uso di tipo intra-ecclesiale, si segnala, invece, il caso della cappella dell'ex seminario di Nancy, la quale è stata divisa in due parti: nella parte alta ospita delle sale riunioni e un piccolo spazio per il culto, mentre in quella bassa si trova la biblioteca diocesana[226].

Un'iniziativa particolarmente interessante per un riuso sistematico di edifici di culto in stato di abbandono è denominata *Ouviers du Bon Dieu*. In Bretagna, l'associazione l'*Œuvre de Saint-Joseph* ha incominciato, a partire dal 2012, ad acquisire

[223] Si veda il sito: *https://recensement.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/75-Paris/75107-ParisVIIArrdt/75107-ParisVIIArrdt/172790-Chapelledelancienhôpital Laennec*.

[224] Si possono citare, a titolo d'esempio, i casi delle *églises Saint Sulpice* e *Saint Eustache*, in pieno centro a Parigi, dove si tengono regolarmente concerti d'organo gratuiti la domenica pomeriggio. In altre chiese, invece, si tiene un concerto d'organo al mese, come a *Notre-Dame-du-Travail*. In ogni caso, durante la messa domenicale principale, l'organo è utilizzato regolarmente durante la funzione, sia per accompagnare i canti, sia per una meditazione musicale dopo l'omelia e al termine della celebrazione.

[225] Si vedano i siti: *https://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-avenir-du-patrimoine-a-paris* e *https://www.fondationavenirpatrimoine-paris.fr/nous-connaitre/*.

[226] P. Demenois, *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: approches civile et canonique*, cit., 94.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

cappelle in disuso, per poi affidarle in gestione agli *Ouviers du Bon Dieu*, raggruppati in associazioni locali, i quali si assumono il compito di restaurarle e adibirle a nuove funzioni, come, ad esempio, l'ospitalità per i pellegrini o l'utilizzo nell'ambito di animazioni spirituali o escursioni[227]. Sempre in Bretagna, a partire dagli anni '50, sono nate spontaneamente delle associazioni locali per la salvaguardia delle cappelle rurali, circa duemila in tutta la Regione, generalmente non protette dal diritto del patrimonio culturale, dando così vita ad un interessante esempio di "appropriazione" del patrimonio culturale da parte della comunità locale[228].

Nella zona intorno a Lione, invece, vi sono alcuni casi di chiese costruite nel XX secolo, di proprietà dell'associazione diocesana, che sono state acquistate dai Comuni per essere trasformate in una casa dell'infanzia di quartiere, in una scuola di scherma, in uno spazio di creazione artistica e in un cinema (in quest'ultimo caso non si tratta di un'alienazione, ma di un *bail emphytéotique* cinquantennale, stipulato tra l'associazione diocesana e il Comune)[229]. Proprio con riguardo alla Regione urbana di Lione e Saint-Étienne, divisa nelle due diocesi omonime, è stato effettuato uno studio approfondito concernente 429 chiese parrocchiali, di cui solo 77 in tutto o in parte protette come *monuments historiques*. A seguito della loro individuazione e catalogazione, si è giunti a proporre un metodo per il riuso di alcune tra quelle sovrabbondanti[230], basato sull'attivazione di processi partecipativi e sul riconoscimento dei diversi valori (d'esistenza, d'uso e affettivo) che la comunità attribuisce loro[231]. Di questi 429 edifici, 23 sono stati riconvertiti prima del 1905, 27 dopo il 1905 (di cui 4 con soluzioni di uso misto) e 13 sono chiusi; 15

[227] Si veda il sito: *http://lesouvriersdubondieu.com/index.html*. Si tratta di almeno cinque cappelle e un'abbazia.

[228] Si veda, sul punto, M. Drouin, *Associations locale et sauvegarde des chapelles en Bretagne*, in *Quel avenir pour quelles églises?*, cit., 419-435.

[229] M. Meynier-Philip, *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises?*, cit., 135 riporta i casi dell'*ancienne église du Château de La Duchère* (Lyon), dell'*ancienne chapelle Sainte Geneviève* (Bron), di due *anciennes églises* (Oullins) e dell'*ancienne église de Balmont* (La Duchère, Lyon 9ème).

[230] *Ivi*, 176-253.

[231] *Ivi*, 469-505 e 512-571, con riguardo rispettivamente ai casi dell'*église de l'Assomption-de-la-Vierge* a Montarcher e dell'*église Saint-Nicolas* a Givors, in relazione ai quali sono state avanzate diverse ipotesi di usi misti e di riuso, alla luce del contesto territoriale e delle preferenze espresse dalle comunità, in occasione di processi partecipativi.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

sono stati demoliti dopo il 1950, di cui solo 5 ricostruiti; 8 sono utilizzati per l'esercizio del culto cattolico e di un altro rito o culto; 5 sono destinati interamente ad un altro culto. La maggior parte degli usi profani ha carattere pubblico: 11 edifici ospitano attività culturali, scuole, biblioteche; 5 hanno vocazione associativa, 3 un uso istituzionale (locali a disposizione dei vigili del fuoco, sale municipali); in altri casi, vi sono usi sportivi (2), residenziali (4), commerciali e professionali (2)[232].

Nella Mosa e nella Mosella sono state segnalate alcune chiese e cappelle, costruite prevalentemente nella seconda metà del '900, che sono state trasformate in un centro culturale, in una biblioteca, in un rifugio per la sosta e il riposo dei camminatori che compiono percorsi nella natura e in uno spazio d'animazione intergenerazionale[233].

Muovendoci nella Regione Hauts-de-France, non sono rare le alienazioni di chiese a singoli individui: l'*église Saint-Louis* a Tourcoing è stata acquistata da un imprenditore edile, che, con l'aiuto di una giovane manovalanza proveniente dal territorio, ha provveduto a restaurarla e a adibirla a diverse funzioni, una parte a piccoli alloggi e uffici, un'altra a polo culturale e musicale, dando vita ad una sorta di "città dell'arte e dell'artigianato", dotata anche di una piccola brasserie. Dopo il successo di questa prima iniziativa, il medesimo privato è stato coinvolto nel riuso della *église Saint-Gérard* a Wattrelos, questa volta adibita a *Fab lab* per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile[234]. Un'altra chiesa a Hirson è stata, invece, acquisita da un pianista e trasformata in una sala da concerto[235].

Spostandoci, infine, in Normandia, un convegno è stato dedicato nel 2015 ai temi del futuro delle chiese[236], nel corso del quale sono stati presentati alcuni esempi di riuso, sia in ambito cittadino che rurale nei vari Dipartimenti che compongono la

[232] *Ivi*, 367.

[233] Gli approfondimenti dei quattro casi dell'*ancienne église Saint-Paul* a Laxou, dell'*église Notre-Dame* a Behren-lès Forbach, dell'*ancienne chapelle Sainte-Geneviève* a Saint-Maurice-sous-les-Côtes e dell'*ancienne chapelle de Billemont* a Dugny-sur-Meuse sono consultabili a partire dal sito*: http://www.ledevenirdeseglises.fr/accueil/les-actes.html*.

[234] G. Maury, *Simplicité, réticence ou innovation: reconversions contrastées d'églises dans les Hauts-de-France*, cit., 50-53.

[235] *Ivi*, 55.

[236] Gli atti sono raccolti in P. Bouet (sous la direction de), *Que vont devenir les églises normandes? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie*, Condé-sur-Noireau 2017.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Regione, come biblioteche, musei o auditorium[237], palestre, alloggi, scuole, cinema[238], sale polivalenti[239].

In conclusione, il tema dell'avvenire degli edifici di culto in Francia appare destare l'attenzione di gran parte dei Dipartimenti francesi, nei quali sono stati organizzati negli ultimi anni importanti momenti di approfondimento, di studio e di dibattito. I Comuni sono generalmente impegnati nella salvaguardia di questo importante patrimonio, ma si scontrano, soprattutto quelli più piccoli, con la mancanza delle risorse necessarie. Senza il supporto dello Stato, di enti privati e di singoli cittadini, che a diverso titolo possono contribuire, progetti di restauro e riuso delle chiese non si possono facilmente realizzare, volendone preservare, al contempo, la proprietà pubblica. Tuttavia, le molte iniziative promosse dallo Stato, dalla Conferenza Episcopale Francese e dalle organizzazioni per la tutela dei beni culturali, volte a disvelare l'entità effettiva di questo patrimonio e a raccogliere i fondi necessari per i lavori di restauro, sembrano sortire qualche effetto, suscitando più di un barlume di speranza per il futuro. La via maestra appare ravvisarsi nell'uso misto e compatibile con il culto, rispetto a quella del riuso adattivo, alla luce del regime di *affectation cultuelle*, gravante su gran parte di questi beni, e della conseguente necessità di un accordo, quantomeno in questa materia, tra autorità pubbliche e religiose.

[237] L. Auber, *Les lieux de culte en Seine-Maritime: quel avenir?*, in *Que vont devenir les églises normandes?*, cit., 102-105; F. Neveux, *L'auditorium Saint-Laurent de Bayeux*, in *ivi*, 169-171.

[238] P. Roussel, *Églises de l'Eure: états des lieux en 2015*, in *Que vont devenir les églises normandes?*, cit., 110.

[239] F. Laty, *Coutances: les églises Saint-Nicolas et Saint-Pierre et la chapelle du Lycée*, in *Que vont devenir les églises normandes?* cit., 167-168.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Capitolo III

Dallo studio comparato verso nuove prospettive per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche in Italia

Sommario: 1. Dallo studio comparato verso nuove possibili soluzioni per il contesto italiano. – 2. Le clausole di non indecorosità dell'uso e il trasferimento a terzi: una proposta interpretativa. – 3. La prospettiva dei beni comuni. – 4. Dalle fabbricerie alle fondazioni di partecipazione: "il modello delle cattedrali". – 5. Valutazioni conclusive.

1. *Dallo studio comparato verso nuove possibili soluzioni per il contesto italiano*

Lo studio delle strategie adottate in Belgio e in Francia offre interessanti spunti di riflessione, in una prospettiva *de iure condendo*, onde tentare di affrontare in modo nuovo il fenomeno della gestione e del riuso delle chiese cattoliche in Italia.

Nel nostro ordinamento la disciplina degli edifici di culto cattolici si rinviene attualmente in fonti diverse, tanto di natura codicistica (art. 831 c.c.), quanto concordataria, così come risultanti all'esito della stipula dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 (legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede con relativo protocollo addizionale, e legge 22 maggio 1985, n. 222, sugli enti e i beni ecclesiastici)[1]. Questi beni, essenziali per la

[1] Per una sintesi del regime degli edifici di culto antecedente il Concordato del 1929 e le modifiche del 1984, si vedano V. Tozzi, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Salerno 1990, 27-119; G.B. Varnier, *Gli edifici di culto nel diritto italiano. Vicende tra storia e politica*, in *Spazio pubblico per il fenomeno religioso* (a cura di A. Fabbri), Torino 2020, 96-109; A. Bettetini, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*[3], Milano 2024, 160-162. Sul regime attualmente vigente, successivo alla stipula dell'Accordo di Villa Madama, si vedano V. Tozzi, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., 123-300; C. Cardia, *La condizione giuridica*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confes-*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

missione e la vita della Chiesa[2], risultano presenti da secoli su un territorio che hanno contribuito a plasmare con la loro bellezza e qualità architettonica. Secondo le stime, esistono in Italia circa centomila edifici di culto cattolico, la maggior parte dei quali appartiene a persone giuridiche canoniche (*in primis* le parrocchie e le diocesi, ma anche gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica)[3], le quali, ai sensi della legge 22 maggio 1985, n. 222, hanno potuto acquisire anche la personalità giuridica agli effetti civili e, quindi, la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti[4].

Tuttavia, proprio in forza della loro intrinseca natura di "beni" e nonostante il carattere sacro loro conferito dal diritto canonico, anche le chiese, gli oratori e le cappelle possono formare oggetto di diritti, e quindi essere alienati, acquisiti o usucapiti, secondo l'ordinaria disciplina di diritto comune. L'art. 831, comma primo, del codice civile, dispone, infatti, che i beni degli enti ecclesiastici siano assoggettati alla disciplina codicistica, «in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano» (ad esempio, la necessità di ottemperare ai controlli canonici, cui fa riferimento l'art. 18 della legge 22 maggio 1985, n. 222, ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere dagli enti ecclesiastici). Da ciò discende, come corollario, il fatto che possano sussistere edifici di culto che, per le più diverse ragioni,

sioni religiose (a cura di D. Persano), Milano 2008, 9-35; L. Decimo, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Napoli 2021, 53-161; A. Tomer, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'*, Bologna 2022, 147-173; D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 68-79; A. Bettetini, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, cit., 163-179.

[2] Ordinare il culto divino costituisce, infatti, ai sensi del can. 1254 § 2, il primo dei tre fini che sono propri dei beni temporali della Chiesa.

[3] G. Santi, *Conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici. Atti del convegno di studi. Università cattolica del Sacro Cuore, Milano 22-23 giugno 1994* (a cura di C. Minelli), Milano 1995, 66, stima in 95.000 le chiese cattoliche in Italia, di cui 30.000 chiese parrocchiali e 65.000 chiese sussidiarie. Sul fronte della proprietà, 91.600 apparterrebbero a circa 26.000 enti ecclesiastici (parrocchie e istituti religiosi), mentre 2.100 apparterrebbero a enti pubblici. Nell'ambito del censimento, tuttora in corso, riversato sul portale *BeWeb*, sono stati catalogati oltre 67.000 edifici di proprietà di enti sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano.

[4] Il tema del riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici esula dalla nostra indagine. Ci limitiamo a rinviare, *ex multis* sul punto, a P. Picozza, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Milano 1992; P. Cavana, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino 2011; A. Bettetini, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, cit., 40-122.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

non sono di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma di enti pubblici (come il Demanio, il Fondo Edifici di Culto, la Regione, la Provincia, il Comune, una ASL ecc.), oppure di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Per tutelare e garantire l'effettivo esercizio del culto anche quando la proprietà di tali beni non sia in mano ad enti ecclesiastici, il comma secondo dell'art. 831 introduce un vincolo di destinazione sugli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico»[5], in forza del quale tali beni «non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano». Tale vincolo sorge in relazione alla d*eputatio ad cultum*, mediante gli atti liturgici della dedicazione o della benedizione, e permane, indipendentemente da chi sia il soggetto proprietario, fino a quando la competente autorità ecclesiastica non avrà deciso di farlo venire meno, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento canonico. Stante, infatti, l'incompetenza dello Stato a definire cosa sia o non sia una chiesa, e a far sorgere o a far cessare il carattere sacro di un bene[6], parte della dottrina ha affermato che il riferimento alle «leggi che li riguardano» costituisce un rinvio implicito all'ordinamento canonico[7], in particolare ai canoni concernenti i luoghi sacri (attual-

[5] Giustamente A. Bettetini, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, cit., 164-165, sottolinea la differenza tra le nozioni di «edifici aperti al culto», i quali «non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica», ai sensi dell'art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, e di «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico» di cui all'art. 831, comma secondo, c.c.: la prima nozione è più ampia e ricomprende non solo le chiese, ma anche le cappelle e gli oratori, qualora il superiore dia l'assenso all'accesso da parte di altri fedeli a norma del can. 1223.

[6] Già Cass. civ., sez. III, sent. 16 giugno 1951, n. 1572, in *Il foro italiano*, col. 608, affermava che: «con l'art. 831 cod. civ. è stata riconosciuta rilevanza giuridica nel diritto italiano al concetto canonico di chiesa […] nonché agli effetti canonici della *erectio aedis cultui dedicati*».

[7] G.B. Varnier, *Osservazioni in tema di alienazione di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico con speciale riferimento alle successioni «mortis causa» nella proprietà della basilica di S. M. Assunta di Carignano in Genova*, in *Il diritto ecclesiastico* 86, n. 2 (1975), 241; E. Camassa, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Torino 2013, 74. In giurisprudenza, la tesi del rinvio all'ordinamento canonico è affermata da Cass. civ., sez. I, sent. 16 marzo 1981, n. 1474, in *Giustizia civile* 31 (1981), 578-579; Pretura di Dolo, sent. 20 settembre 1989, in *Il diritto ecclesiastico* 101, n. 2 (1990), 191; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 10 marzo 2004, n. 133, confermata da Cons. Stato, sez. IV, sent. 10 maggio 2005, n. 2234.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

mente, i cann. 1205-1229, ovvero il Libro IV, Parte III, Titolo I, Capitolo II del codice di diritto canonico del 1983), mentre, secondo altra dottrina, la dedicazione o la benedizione costituirebbero soltanto un mero atto oggetto di presupposizione[8].

Come si è già avuto modo di esaminare, una chiesa cessa di essere tale nel momento in cui essa non può essere più adibita al culto divino, in quanto è distrutta in gran parte e non è possibile restaurala (can. 1222 § 1) ovvero nei casi in cui il vescovo diocesano è legittimato ad emanare un *decretum de profanando*, alle condizioni previste (can. 1222 § 2): sussistenza di gravi ragioni; aver ottenuto il parere del consiglio presbiterale e l'assenso degli aventi diritto; l'uso al quale dovrà essere destinato il bene deve risultare "non indecoroso"; nessun danno deve essere arrecato dalla decisione al bene delle anime[9]. Tale atto assume efficacia diretta nell'ordinamento italiano, per il tramite dell'art. 831, comma secondo, del codice civile, facendo venire meno il vincolo della destinazione al culto e tutte le conseguenze, ivi comprese quelle di natura fiscale, ad esso correlate.

Negli ordinamenti belga e francese, invece, il decreto vescovile *ex* can. 1222 § 2 risulta privo di efficacia diretta, ma assume una importanza soltanto indiretta, quale forma di assenso alla cessazione dell'*affectation cultuelle*, che spetta però soltanto all'autorità civile disporre. Una volta venuto meno tale vincolo, si verifica una riespansione delle facoltà proprietarie, fino a quel momento limitate nel godimento del bene, in favore dell'uso per il culto da parte della comunità, e il bene potrà così essere utilizzato per qualsiasi finalità che non appaia in contrasto con la sussistenza di eventuali vincoli di natura culturale sul bene o su parti dello stesso.

[8] P. Fedele, *In tema di «dicatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 1 (1948), 177-178; G.R. Giacomazzo, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il diritto ecclesiastico* 68, n. 2 (1957), 229; D. Barillaro, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 179, n. 1-2 (1959), 23-24; C. Dell'Agnese, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Il diritto ecclesiastico* 101, n. 2 (1990), 196; G. Schiano, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, in *Diritto e religioni* 3, n. 2 (2008), 416.

[9] Si vedano, da ultime, le ricostruzioni offerte da M. Tigano, *Chiese non officiate o dismesse in Italia: aspetti problematici*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 64, n. 2 (2024), 353-385; F. Oliosi, *La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica: la sfida di un bilanciamento possibile tra i diritti del fedele e il can. 1222*, in *ivi*, 467-479.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Un'altra differenza significativa emerge con riguardo agli usi misti o temporanei, pacificamente ammessi dall'episcopato belga, mentre visti con disfavore da quello italiano. Nel 1992 la Conferenza Episcopale Italiana sembrava aprire uno spiraglio sul punto, in quanto, negli orientamenti sui beni culturali, individuava due direttrici: da una parte la preferenza per l'adibizione delle chiese non più utilizzate per il servizio liturgico parrocchiale a «funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari» oppure «come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei»; dall'altra, la preferenza per il «mutamento temporaneo di destinazione» rispetto all'«alienazione dell'edificio». Quest'ultima sarebbe ammessa soltanto in via subordinata e laddove i «nuovi proprietari ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo»[10]. Di fatto, si ammette la possibilità che la destinazione possa essere mutata soltanto per un certo periodo di tempo, in modo che, laddove le condizioni lo consentissero, si potrebbe ripristinare senza troppe difficoltà l'uso liturgico-cultuale.

Questa posizione viene letteralmente rovesciata con l'istruzione in materia amministrativa del 2005. In essa, la Conferenza Episcopale Italiana, facendo leva sul disposto dell'art. 831, comma secondo, c.c., giunge ad affermare che: «La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 cod. civ.»[11]. In questo modo, la CEI sembra porre un *aut-aut*: o la chiesa è chiesa ed è utilizzata esclusivamente per il culto, oppure la chiesa non è più chiesa, e allora può essere adibita esclusivamente a usi profani; non vi sarebbe, quindi, margine per soluzioni intermedie di uso misto, nello spazio o nel tempo. La prassi dimostra, tuttavia, che tali usi misti stanno iniziando ad emergere anche in Italia, nonostante l'approccio restrittivo da parte delle autorità ecclesiastiche, come risposta al sottoutilizzo di questi beni[12].

[10] Conferenza Episcopale Italiana, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, in *Notiziario CEI* 26, n. 9 (1992), n. 35, 331-332.

[11] Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, in *Notiziario CEI* 39, nn. 8-9 (2005), n. 128, 396.

[12] E. Asselle - G. de Lucia, *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 73, n. 2 (2019), 117-124.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

A nostro avviso, questa strada meriterebbe di essere utilmente percorsa, sulla scia di quanto avviene in Belgio, dove tali soluzioni sono praticate ormai da decenni. Si dovrà, inoltre, valutare l'adozione di tutte le opportune modifiche, sia a livello di normativa canonica particolare italiana, sia a livello di legislazione civile, nel senso di modificare l'art. 831, comma secondo, c.c., legittimando usi misti che non facciano venir meno il vincolo di destinazione al culto, proprio come avviene in Francia con l'art. L2124-31 del *code général de la propriété des personnes publiques*. In questo modo, una delle preoccupazioni principali che giustificano la posizione restrittiva assunta dall'episcopato italiano, ovvero la questione dell'esenzione fiscale, che verrebbe meno nel momento in cui cessasse la destinazione esclusiva all'esercizio del culto, risulterebbe superata.

Un'altra significativa divergenza tra l'ordinamento italiano e quelli belga e francese consiste nella diversa modalità di individuazione dei beni culturali. Se Oltralpe occorre sempre un provvedimento espresso di vincolo ed è possibile graduare la tutela, limitandola a singole parti dell'edificio, ovvero distinguendo i beni in diverse categorie, cui corrispondono discipline differenziate, in Italia sussiste, con riguardo ai beni di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, un'equiparazione di disciplina rispetto ai beni di proprietà pubblica, che consiste nella presunzione di culturalità di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma primo, e 12, comma primo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, laddove il bene abbia almeno settant'anni, l'autore non sia più vivente e sussista un anche minimo interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Tale meccanismo comporta, di fatto, la ricomprensione, all'interno della categoria statale di "beni culturali", della maggior parte dei circa centomila edifici di culto cattolici stimati esistenti in Italia che, insieme con gli altri beni culturali appartenenti alla Chiesa, rappresentano almeno il 70% del patrimonio storico-artistico nazionale[13].

[13] G. Feliciani, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 255, riporta che, su 95.000 chiese stimate esistenti in Italia, almeno 85.000 ricadono nella categoria giuridica statale dei beni culturali; N. Assini - G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, Padova 2006, 79, riferisce che «la Chiesa cattolica in Italia, nelle sue diverse espressioni, diocesi, parrocchie, santuari, province religiose e istituzioni affini, confraternite, associazioni e movimenti laicali, possiede di gran lunga la maggior parte dei beni culturali del Paese […]

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Inoltre, l'ordinamento italiano conosce, a differenza degli altri due Paesi, la nozione di "bene culturale di interesse religioso"[14],

e si suppone che superi il 70% del patrimonio nazionale». Si veda, inoltre, sugli edifici di culto come beni culturali, in una prospettiva diacronica, A. Roccella, *I luoghi di culto come beni culturali*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 63, n. 1 (2023), 77-108.

[14] La letteratura in materia di beni culturali di interesse religioso è davvero molto ampia. Si vedano, *ex multis*, sul punto, R. Astorri, *I beni culturali di interesse religioso: tra legislazione canonica e intese con le regioni*, in *Panorami* 6 (1994), 33-60; F. Finocchiaro, *I beni culturali d'interesse religioso: tra formalismo giuridico e sistema delle fonti*, in *Il diritto ecclesiastico* 105, n. 1 (1994), 427-445; E. Camassa Aurea, *I beni culturali d'interesse religioso: norme statali, norme pattizie e norme confessionali*, in *I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti* (a cura di L. Mezzetti), Padova 1995, 163-209; G. Feliciani (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, Bologna 1995; F. Petroncelli Hübler, *I beni culturali religiosi: quali prospettive di tutela*, Napoli 2001; A. Roccella, *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, vol. II, Milano 2002, 1093-1127; S. Amorosino, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 2 (2003), 375-392; R. Astorri, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano, spunti problematici*, in *Studi in onore di Anna Ravà* (a cura di C. Cardia), Torino 2003, 21-34; M. Vismara Missiroli, *I beni culturali di interesse religioso dall'accordo del 1984 al Codice Urbani*, in *Iustitia*, n. 2-3 (2004), 310-327; V.M. Sessa, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Milano 2005; R. Dalla Vedova, *I beni culturali di interesse religioso: dal Codice Urbani alle intese Stato-Chiesa*, Roma 2005; A. Albisetti, *I beni culturali di interesse religioso*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale* (a cura di R. Botta), Napoli 2006, 1-14; L. Lamacchia, *I beni culturali di interesse religioso alla luce dell'Intesa 26 gennaio 2005*, in *Notariato*, n. 4 (2007), 441-452; M. Madonna (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: la tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Venezia 2007; P. Stefanì, *I beni culturali di interesse religioso*, in *Diritto dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di M.A. Cabiddu - N. Grasso), Torino 2021, 291-302; A.G. Chizzoniti, *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici* (a cura di L. Degrassi), Milano 2008, 63-103; P. Picozza, *I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale: le innovazioni nell'intesa con la Conferenza episcopale italiana*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, vol. V, Torino 2008, 31-41; A.G. Chizzoniti, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Tricase 2008; I. Bolgiani, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ('vecchi' e 'nuovi')*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 33 (2012), 1-25; N. Colaianni, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 21 (2012), 1-18; M. Tigano, *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, Napoli 2012; E. Camassa, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collabora-*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

così come risultante da una lettura congiunta dell'art. 9 del codice dei beni culturali e delle normative pattizie, stipulate in materia tra lo Stato e le diverse confessioni religiose. Nel caso della Chie-

zione e pluralità di ordinamenti, cit.; A. Morrone, *Patrimonio culturale fra Chiesa e Stato*, Roma 2013; A. Rende, *I beni culturali di interesse religioso*, in G. Volpe, *Manuale di diritto dei beni culturali: storia e attualità*, Assago 2013, 148-163; G. Lopresti, *Il diritto dei beni culturali d'interesse religioso: storia e legislazione*, Caserta, 2014; I. Vecchio Cairone, *Principio di bilateralità e processi di innovazione. Il caso emblematico del patrimonio culturale a valenza religiosa*, in *Diritto e religioni* 9, n. 1 (2014), 251-320; A. Crosetti, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 2-3 (2015), 445-489; G. Brugnotto, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1 (2016), 90-112; R. Benigni, *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela* (a cura di E. Battelli - B. Cortese - A. Gemma - A. Massaro), Roma 2017, 115-145; M. Parisi, *Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso: sulla cooperazione tra Stato e chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Napoli 2017; A. Pignatti - L. Baraldi, *Il patrimonio culturale di interesse religioso: sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, Milano 2017; R. Rolli, *Sul concetto di «bene culturale» e di «bene culturale di interesse religioso»*, in *Il diritto come «scienza di mezzo». Studi in onore di Mario Tedeschi* (a cura di M. d'Arienzo), vol. IV, Cosenza 2017, 2113-2133; B. Serra, *La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 42 (2017), 1-21; M. Tocci, *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Ospedaletto, 2017; A. Crosetti - D. Vaiano, *Beni culturali e paesaggistici*[6], Torino 2023, 43-47; F. Passaseo, *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra* ius conditum *e* ius condendum, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 7 (2018), 1-29; Id., *Prospettive attuali di tutela dell'interesse religioso dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, allo Stato o ad altri enti pubblici*, in *Religioni, diritto e regole dell'economia* (a cura di G. Dammacco - C. Ventrella), Bari 2018, 431-444; M. Tigano, *Sulla gestione, secondo criteri economici, dei beni culturali di interesse religioso*, in *Patrimonio culturale e modelli organizzativi e sviluppo territoriale. Atti del Convegno di Messina 14-15 ottobre* 2016 (a cura di F. Astone), Napoli 2019, 95-115; P. Alliata - A. Biscaldi - C. Marzagalli - A. Palomba - V. Piglionica - L. Salvemini - T. Zanetti, *L'arte e il mistero. Sui beni culturali di interesse religioso*, Cinisello Balsamo 2020; G. Sciullo, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel codice Urbani*, in *Aedon* 23, n. 2 (2020), 113-119; G. Mazzoni (a cura di), *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Soveria Mannelli 2021; M.R. Piccinni, *La qualificazione giuridica dei beni culturali tra interesse pubblico e interessi religiosi*, Firenze 2021; F. Botti, *L'edilizia di culto all'alba del XXI secolo. Tra vecchi problemi e nuove sfide*, Bologna 2023, 58-67; P. Consorti, *I «luoghi di culto» fra diritto della Chiesa cattolica e diritto statale italiano*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 63, n. 1 (2023), 68-72; A. Bettetini, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*[2], Milano 2024, 119-135; G. Boni, *I 'beni culturali ecclesiali'*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

sa cattolica, il riferimento è all'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama[15], che stabilisce un ampio principio di collaborazione tra le autorità ecclesiastiche e quelle civili per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Non ritenendo che la nozione di bene culturale di interesse religioso debba essere intesa in senso restrittivo, facendola coincidere con i soli beni destinati al culto, di proprietà degli enti ecclesiastici, preferiamo proporre un'interpretazione maggiormente estensiva, in forza della quale si possono ricomprendere tra i beni culturali di interesse religioso tutti quei beni in relazione ai quali sussiste una duplicità di interessi, di natura culturale e religiosa, costituzionalmente fondata rispettivamente sull'art. 9 e art. 19 cost., interessi che occorre contemperare e bilanciare, attraverso il metodo della collaborazione pattizia. In questa prospettiva, anche la questione del riuso degli edifici di culto dimessi non potrà essere affrontata e risolta se non per mezzo del dialogo e del confronto tra tutti i soggetti coinvolti.

e il diritto canonico, specie codiciale: verso la riabilitazione di una reputazione ingiustamente intaccata, in *Archivio giuridico online* 3, n. 1 (2024), 1-87; A. Fabbri, *Il diritto allo spazio di preghiera tra laicità e pluralismo religioso*, Torino 2024, 146-151; L. Lacroce, *Il patrimonio culturale della Chiesa cattolica tra diritto canonico e diritto statale: il sistema normativo*, in *Diritto e religioni* 19, 1 (2024), 294-324; Id., *Tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali della Chiesa*, in *Lezioni di diritto patrimoniale canonico* (a cura di A. Bettetini - A. Perego), Torino 2024, 365-388; G. Sciullo, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 64, n. 2 (2024), 331-351.

[15] L'art. 12 della legge 25 marzo 1985, n. 121, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*, così dispone:

«1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

2. *Le clausole di non indecorosità dell'uso e il trasferimento a terzi: una proposta interpretativa*

Un problema comune a tutti e tre gli ordinamenti considerati concerne la difficoltà a garantire l'ultrattività delle clausole, da inserire negli strumenti giuridici individuati per attuare l'ipotesi di riuso prescelta, onde tentare di garantire un utilizzo non indecoroso del bene. Tale problema, conseguenza del principio di relatività degli effetti del contratto, appare essere particolarmente sentito da parte della gerarchia ecclesiastica, la quale vuole cercare di premunirsi, prima di dare il proprio assenso alla *désaffectation* civile del bene, contro usi che possano risultare in contrasto con la dottrina e la morale cattolica ovvero con le parti caratterizzanti l'edificio.

In Belgio, la dottrina ha suggerito di utilizzare il diritto reale di godimento dell'enfiteusi oppure i contratti di locazione, commerciale o ordinaria, nei quali è possibile inserire clausole contenenti limiti ai possibili nuovi usi delle chiese dimesse. In Francia, si è evocato, per quanto riguarda le chiese di proprietà delle associazioni diocesane, il ricorso al patto di preferenza e al divieto di alienazione, con i limiti derivanti dal fatto che si tratta di clausole dotate di effetti limitati nel tempo. Non dissimilmente, anche nell'ordinamento italiano, in cui, ai sensi dell'art. 1372 c.c., «il contratto ha forza di legge tra le parti» e «non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge», si devono ricercare gli strumenti giuridici o interpretativi più idonei per tentare di sostituire il vincolo di destinazione della *deputatio ad cultum*, riconosciuto dall'art. 831 c.c. ma venuto meno con l'emanazione del decreto di dimissione, con un vincolo di utilizzo non indecoroso.

A nostro avviso, potrebbe essere utile coniugare l'interpretazione offerta da quella dottrina che ha tentato di garantire l'ultrattività della clausola di uso non indecoroso mediante l'applicazione diretta dell'art. 19 cost., nel suo aspetto di tutela del sentimento religioso dei fedeli[16], con il vincolo di destinazione per interessi meritevoli di tutela di cui all'art. 2645-*ter* c.c. Al succitato obiettivo si potrebbe giungere a partire dalle riflessioni di quella parte della dottrina civilistica che intenderebbe importare in Italia il *Community Land Trust*, istituto di origine ameri-

[16] C. Azzimonti, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., 63-64.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

cana che ambisce a garantire l'accesso all'abitazione alle fasce più povere e disagiate della popolazione. In particolare, si propone di mettere in relazione l'art. 1379 c.c., relativo alla clausola con cui le parti stabiliscono un divieto di alienazione[17], con il diritto all'abitazione, bene primario dell'individuo, al fine di derogare all'efficacia *inter partes* delle clausole che limitino la circolazione del bene e ottenere il riconoscimento della loro ultrattività nei confronti dei successivi acquirenti[18].

Seguendo quella dottrina secondo cui il principio di relatività degli effetti delle clausole contrattuali dovrebbe essere limitata ai soli limiti all'alienazione ma non ai vincoli di destinazione[19], sarebbe possibile inserire clausole limitative dell'alienazione, e, per quanto a noi interessa, alle facoltà di godimento del bene, in «qualsiasi atto che, suscettibile di trascrizione, sia idoneo a imprimere sul bene un vincolo di destinazione, e cioè a conformare il bene su di uno specifico uso», rendendole, in questo modo, efficaci *erga omnes*[20]. Ciò potrebbe avvenire, in particolar modo, mediante il ricorso al meccanismo dell'art. 2645-*ter* c.c., che consentirebbe di derogare all'efficacia meramente obbligatoria del divieto di alienazione *ex* art. 1379 c.c., tramutandola in efficacia reale[21].

[17] L'art. 1379 c.c., rubricato «Divieto di alienazione», così dispone:
«1. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti».

[18] A. Vercellone, *Community Land Trust. Autonomia private, conformazione della proprietà, distribuzione della rendita urbana*, Milano 2020.

[19] M. Comporti, *Divieti di disposizione e vincoli di destinazione*, in *Responsabilità civile e tutela dei diritti. Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. V, Milano 1998, 847-867, e partic. 859-867.

[20] A. Vercellone, *Community Land Trust*, cit., 211-212.

[21] Si vedano, con riferimento all'opponibilità ai terzi del vincolo convenzionale all'alienazione inserito in un atto di destinazione di cui all'art. 2645-*ter* c.c., G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, *in Rivista di diritto civile* 52, n. 2 (2006), 198; M. Ceolin, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Assago 2010, 264; U. Stefini, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, Assago 2010, 165, nota 100; R. Lenzi, *Atto di destinazione*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, vol. V, Milano 2012, 76-77; V. Corriero, *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione*, Napoli 2015, 17-20 e 124; A. Vercellone, *Sulla derogabilità dell'art. 1379 c.c.: pactum de non alienando e vincoli di destinazione immobiliare*, in *Notariato* 26, n. 2 (2020), 157-159. In senso contrario, si vedano A. Morace Pinelli, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Rivista di diritto civile* 54, n. 4 (2008), 480; R. Calvo, *Vincoli di destinazione*, Bologna 2012, 154.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

La deroga al principio di libera disponibilità dei beni deve essere, tuttavia, limitata a «destinazioni che rechino una meritevolezza qualificata, la quale dovrà dunque recare un *quid pluris* rispetto alla meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., tradizionalmente interpretata come non illiceità», tale da controbilanciare e giustificare la compressione che esso impone al succitato principio[22].

Ne consegue che, secondo la succitata dottrina, un limite convenzionale all'alienazione sarebbe opponibile ai terzi in presenza di quattro condizioni:

1) l'accessione della clausola ad un vincolo di destinazione;

2) la trascrizione dell'atto in cui il vincolo è contenuto;

3) il soddisfacimento di interessi superindividuali da parte della destinazione;

4) l'idoneità dell'interesse posto alla base del vincolo a giustificare i sacrifici richiesti ai poteri dispositivi del proprietario e all'affidamento dei terzi[23].

Se appare teoricamente possibile, seguendo questa interpretazione, riconoscere l'ultrattività del vincolo di inalienabilità stabilito tra le due parti originarie del contratto ai fini della creazione di un *Community Land Trust* – invero recentemente istituito, primo esempio in Italia, nella città di Torino[24] – essa dovrebbe poter essere riconosciuta, *a fortiori*, anche in favore di un limite contrattuale dalla portata ben più limitata, qual è quello dell'utilizzo non indecoroso delle chiese dimesse[25] o meglio del

[22] A. Vercellone, *Community Land* Trust, cit., 213-214.

[23] *Ivi*, 215.

[24] R. Graglia, *A Torino il primo Community Land Trust in Italia. In corso Giulio Cesare nasce il «condominio solidale»*, in *Corriere della Sera - Edizione di Torino*, 4 luglio 2024, disponibile sul sito: *https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/24_luglio_04/a-torino-il-primo-community-land-trust-in-italia-in-corso-giulio-cesare-nasce-il-condominio-solidale-56e9c573-7846-417a-890d-e9683bd66xlk.shtml*.

[25] Si veda, in questa prospettiva, F. Valenti, *Beni comuni, autonomia privata, obligationes propter rem*, in *I beni comuni. Seminario congiunto della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. Programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma di giustizia costituzionale e diritti fondamentali. Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012* (a cura di U. Breccia - G. Colombini - E. Navarretta, R. Romboli), Pisa 2015, 233-235, il quale commenta la sentenza del Tribunale di Firenze 28 dicembre 1951, in cui sono stati riconosciuti il carattere reale e la validità *erga omnes* di una clausola, inserita in un contratto di compravendita di un terreno, alienato dal Comune di Firenze ad un privato, con la quale lo si destinava in perpetuo «esclusivamente alla costruzione di una o più fabbriche ad uso di studio per esercenti arti belle», a pena di risoluzione del contratto.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

perseguimento, in positivo, di un loro uso decoroso, per finalità sociali o culturali ritenute *ab origine* compatibili con l'originaria destinazione.

Per far ciò, l'ente ecclesiastico proprietario potrebbe inserire la clausola di uso non indecoroso in un atto, anche unilaterale, di destinazione del bene per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela di cui all'art. 2645-*ter* c.c.[26] ovvero nell'atto costitutivo di una fondazione oppure in un altro atto suscettibile di trascrizione, egualmente idoneo a imprimere un siffatto vincolo, quale potrebbe essere il contratto costitutivo del diritto di superficie ovvero il contratto di compravendita, contenente la succitata clausola come condizione risolutiva. In questo modo, al vincolo legale della *deputatio ad cultum*, venuto meno con la riduzione ad usi profani, se ne sostituirebbe un altro, di natura unilaterale o convenzionale, ma, al contempo, in grado di spiegare i propri effetti anche nei confronti dei terzi che, grazie alla pubblicità nei registri immobiliari, sarebbero tenuti a conoscere e a rispettare il succitato vincolo[27].

In questa prospettiva, secondo parte della dottrina civilistica[28], il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-*ter* c.c. dovrebbe risultare opponibile, entro i limiti della sua durata, *erga omnes*, ovvero anche nei confronti dei successivi acquirenti[29], in quan-

[26] In questa prospettiva, si veda L. Decimo, *Templa moderna*, cit., 201-202. Nel senso che gli interessi meritevoli di tutela di cui all'art. 2645-*ter* c.c. dovrebbero avere carattere altruistico o solidaristico oppure natura sociale o culturale, si veda G. Cian, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli*, vol. I, Padova 2007, 88.

[27] In questo senso, con riguardo alla possibilità di utilizzare il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-*ter* c.c. per tutelare la destinazione degli edifici di culto appartenenti a confessioni o a gruppi religiosi acattolici e privi di intesa con lo Stato, si vedano P. Cavana, *Lo spazio fisico della vita religiosa (luoghi di culto)*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa* (a cura di V. Tozzi - G. Macrì - M. Parisi), Torino 2010, 220-221; L. Decimo, *La destinazione privatistica al culto pubblico*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica* (a cura di A. Fuccillo), Napoli 2017, 491-492.

[28] Per un'efficace sintesi circa le diverse posizioni della dottrina civilistica con riguardo all'art. 2465-*ter* c.c., si veda M.M. Francisetti Brolin, *L'interesse non patrimoniale del creditore. Rileggendo Emilio Betti*, Napoli 2019, 83-129.

[29] In questo senso, G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., 198-199; A. Gentili, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Rivista di diritto privato* 15, n. 1 (2010), 53; 124.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

to il bene, in virtù della trascrizione, circola con tale vincolo[30] e potrà essere utilizzato soltanto per la realizzazione del fine cui è destinato[31], a pena di inefficacia degli atti ad esso manifestamente contrari[32]. Secondo altra dottrina, il beneficiario del vincolo, ovvero, nel nostro caso, la diocesi, potrà domandare la «risoluzione del trasferimento di proprietà per l'indiretta trasgressione dell'obbligazione reale di destinazione»[33], nel caso in cui il terzo alienante adibisca il bene ad un uso indecoroso, contrariamente a quanto indicato nel vincolo.

Questa soluzione troverebbe una sua giustificazione costituzionale nell'art. 19 cost., che garantisce la libertà religiosa, nel suo aspetto di tutela del sentimento religioso dei fedeli (e, quindi, del rispetto dovuto al precedente utilizzo dell'edificio e alle memorie ad esso collegate), e nell'art. 9 cost., che tutela il patrimonio storico-artistico della Nazione[34] e promuove, mediante la sua conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica, lo sviluppo della cultura e della società tutta, e che non può tollerare un uso contrario ai valori culturali (ivi compresi quelli espressione di cultura religiosa) che il bene continua ad esprimere, anche una volta venuta meno la sua funzione cultuale. Il riuso di questi beni dovrebbe risultare, peraltro, improntato ad esigenze più che meritevoli di tutela, quali lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità territoriali, tutte finalità volte a garantire una funzione sociale alla proprietà, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 42 cost.[35].

[30] A. Gentili, *La destinazione patrimoniale*, cit., 63-64.

[31] G. Gabrielli, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Rivista di diritto civile* 53, n. 3 (2007), 329.

[32] S. D'Agostino, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645ter c.c.*, in *Rivista del notariato* 61, n. 6 (2007), 1546-1549; G. Rojas Elgueta, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa, titoli di credito* 60, n. 2 (2007), 192-193.

[33] R. Calvo, *Vincoli di destinazione*, cit., 155.

[34] A. Mignozzi, *La disciplina dei beni culturali tra tradizione e innovazione. Tutela, gestione e valorizzazione*, in *Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana. Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale* (a cura di F. Lucarelli), vol. XIV, Napoli 2006, 321, afferma che: «Non deve stupire che nell'art. 9 Cost. si faccia riferimento al patrimonio della Nazione, piuttosto che al patrimonio dello Stato: il termine Nazione ha, infatti, una valenza più ampia e sta ad indicare non lo Stato inteso quale soggetto pubblico o pubblica amministrazione ma lo Stato-Comunità, ossia l'insieme di tutti i soggetti che la compongono accomunati da pensiero, cultura, lingua, tradizioni, religione».

[35] Nell'ordinamento italiano, la funzione sociale della proprietà è stata esaminata con riguardo a diversi aspetti specifici, ivi inclusi la promozione del-

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Siamo consapevoli che quella qui prospettata è un'interpretazione fortemente innovativa e a carattere meramente speculativo, che rimane in attesa di trovare un effettivo riscontro nella pratica e nelle aule di giustizia. Tuttavia, essa ci pare un buon passo in avanti nella ricerca di una soluzione giuridica che possa effettivamente garantire l'ultrattività della clausola di uso non indecoroso nei confronti dei successivi terzi acquirenti, a tutela del sentimento religioso dei fedeli e dei tratti caratterizzanti l'edificio, che permangono anche oltre la sua dimissione dal culto.

In alternativa a questa prima possibilità, occorre valutare l'opportunità di affrontare questo problema ad una scala diversa, individuando altri strumenti con i quali poter tentare di imprimere un vincolo di destinazione sul bene, come quelli offerti dai beni comuni e dalla fondazione di partecipazione.

3. *La prospettiva dei beni comuni*

Come si è avuto modo di rilevare nel corso della trattazione, né nell'ordinamento giuridico belga, né in quello francese, si è soliti fare riferimento alle chiese come "beni comuni". Il motivo appare evidente: poiché la maggior parte delle chiese appartengono a enti pubblici, ovvero ai Comuni, alle Province o

la cultura, la valorizzazione del patrimonio culturale e l'identificazione della nuova categoria dei beni comuni. Si vedano, *ex multis* sul punto, G. Rolla, *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni* 15, n. 1-2 (1987), 53-71; G. Arezzo di Trafiletti, La *valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata quale attività socialmente utile*, in *L'amministrazione italiana* 60, n. 7-8 (2005), 972-976; A. Lucarelli, *Beni comuni e funzione sociale della proprietà. Il ruolo del Comune*, in *Beni comuni e cooperazione* (a cura di L. Sacconi - S. Ottone), Bologna 2015, 111-122; A. Lazzaro, *Valorizzazione dei beni culturali e funzione sociale*, in *Diritto e processo amministrativo* 9, n. 4 (2015), 1213-1267; F. Longobucco, *Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà obbliga*, in *Politica del diritto* 47, n. 4 (2016), 547-562; A. Lucarelli, *Crisi della demanialità e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva costituzionale. Verso i beni comuni*, in *Diritto pubblico europeo. Rassegna online* 2, n. 1 (2016), 131-140; S. Marotta, *Per una lettura sociologico giuridica dei beni culturali come beni comuni,* in *Munus* 6, n. 2 (2016), 439-453; B. Accettura, *Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di cittadinanza attiva*, in *federalismi.it* 17, n. 16 (2019), 1-20; C. Napolitano, *Il partenariato pubblico privato nel diritto dei beni culturali: vedute per una sua funzione sociale*, in *Dirittifondamentali.it* 8, n. 2 (2019), 1-28; M.C. Girardi, *La funzione sociale nella proprietà pubblica. Comuni, attività regolamentare e diritto alla città*, in *Nomos* 9, n. 1 (2020), 1-20; M. Cenini, *La funzione sociale del patrimonio culturale: tra proprietà e persona*, Napoli 2024.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

direttamente allo Stato, potrebbe apparire superfluo attribuire espressamente la qualifica di "bene comune" a beni che sono, per la stragrande maggioranza, di proprietà pubblica e, quindi, già potenzialmente "comuni"[36].

Tale carattere emerge in modo peculiare in Belgio, laddove sono le fabbricerie, ovvero un ente pubblico diverso dall'ente proprietario, a gestire i beni a nome della comunità. In Francia, dove lo Stato è forte ed accentratore, ma le collettività locali mantengono un ruolo importante all'interno della Repubblica, la valorizzazione culturale delle chiese, mediante l'organizzazione di visite turistiche o di concerti, su iniziativa dei Comuni proprietari, dimostra la sussistenza di un interesse ben più ampio di quello dei soli credenti, al punto che, come abbiamo avuto modo di evidenziare, parte della dottrina argomenta sull'esistenza di una vera e propria *affectation culturelle*, che si aggiunge a quella *cultuelle*. In ambedue i casi, per cercare di valorizzare gli edifici di culto, ci si è indirizzati verso forme di accordo tra l'autorità pubblica, proprietaria dei beni, e quella confessionale, che ne detiene il godimento: i piani strategici sul futuro degli edifici di culto in Belgio; gli accordi tra la proprietà pubblica e il preposto all'officiatura sulle attività profane compatibili in Francia.

In Italia, si potrebbe prefigurare il ricorso alla stipula di una sorta di "piani strategici" nell'ambito degli strumenti giuridici messi a disposizione dalla teoria dei "beni comuni". Si tratta di una nozione che, emersa a partire dalle scienze ecologiche ed economiche[37], si è poi ampliata sino a rientrare nell'ambito giuridico, configurandosi come una sorta di *tertium genus*, rispetto alla proprietà pubblica e a quella privata. I beni comuni sono, infatti, beni di natura relazionale, di cui una comunità intende

[36] C. Lavialle, *Le code général de la propriété des personnes publiques. Les édifices affectés aux cultes*, cit., 949, così si esprime: «Les lieux de culte sont par nature, des lieux publics. Depuis l'Antiquité, cette publicisation, inhérente au phénomène religieux qui, l'étymologie l'indique, relie les individus et constitue un lien social, s'est traduite, sous des formes variées, par une appropriation publique, garantie de leur ouverture aux fidèles ou de leur soustraction au commerce des hommes».

[37] La nozione di beni comuni trova un primo fondamento in G.J. Hardin, *The tragedy of commons*, in *Science* 162, n. 3859 (1968), 1243-1248, ma è soprattutto con E. Ostrom, *Governing the Commons. The evolution of institutions for collective actions*, Cambridge 1990, tradotto in italiano come E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, Venezia 2006, che il dibattito intorno all'individuazione e alla definizione di questi beni ha incominciato a svilupparsi, anche da un punto di vista giuridico.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

prendersi cura al fine del soddisfacimento di bisogni e interessi generali ovvero meta-individuali, coerentemente con la funzione sociale della proprietà, sancita dall'art. 42, comma secondo, cost.

Secondo la definizione proposta nel 2007 dalla Commissione Rodotà, incaricata di apprestare una riforma della proprietà pubblica nel codice civile, i beni comuni sono quelli che «esprimono utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona» e che «devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future»[38]. Tra questi beni, elencati a titolo esempli-

[38] Il testo della proposta di legge è pubblicato in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato: per un diritto dei beni comuni*, Verona 2012, 161-168. Il dibattito sui beni comuni, accresciuto notevolmente a seguito di questa proposta, è davvero molto copioso. Ci limitiamo a rinviare, *ex multis*, a U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 2011; A. Ciervo, *I beni comuni*, Roma 2012; M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato: per un diritto dei beni comuni*, cit.; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012; A. Algostino, *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3 (2013), 1-43; A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni: nuove frontiere del diritto pubblico*, Roma-Bari 2013; S. Rodotà, *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna 2013; N. Genga - M. Prospero - G. Teodoro (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Torino 2014; A. Lucarelli, *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3 (2014), 1-40; G. Arena - C. Iaione (a cura di), *L'età della condivisione: la collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Roma 2015; U. Breccia - G. Colombini - E. Navarretta - R. Romboli (a cura di), *I beni comuni. Seminario congiunto della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. Programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma di giustizia costituzionale e diritti fondamentali: Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012*, Pisa 2015; L. Sacconi - S. Ottone (a cura di), *Beni comuni e cooperazione*, Bologna 2015; M. Bombardelli (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi: nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Napoli 2016; A. Quarta - M. Spanò (a cura di), *Beni comuni 2.0: contro-egemonia e nuove istituzioni*, Milano-Udine 2016; F. Viola, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e Società* 5, n. 3 (2016), 381-398; G. Fidone, *Proprietà pubblica e beni comuni*, Pisa 2017; C. Miccichè, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, Napoli 2018; A. Putini, *Beni comuni urbani. Soggetti, pratiche e retoriche della città condivisa*, Milano 2019; R.A. Albanese, *Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio*, Torino 2020. Tra le voci più critiche rispetto alla teoria dei beni comuni, si vedano quantomeno E. Vitale, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Bari 2013; E. Somaini (a cura di), *I beni comuni oltre i luoghi comuni*, Torino 2015; G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rassegna di diritto civile* 43, n. 1 (2022), 136-163. In giurisprudenza, si veda la fondamentale pronuncia sulle valli da pesca nella laguna veneta, Cass. civ., SS.UU., sent. 14 febbraio 2011, n. 3665,

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

ficativo, sono ricompresi anche «i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate»[39], intesi come mezzi attraverso cui esercitare il diritto alla cultura, al paesaggio e ad un ambiente salubre. Senza dimenticare che i beni culturali sono già, di per sé, beni "a proprietà funzionalizzata", ovvero «beni la cui disciplina garantisce la preminenza dell'interesse sociale (in senso lato alla cultura) su quello individuale»[40], in quanto vincolati e destinati alla pubblica fruizione.

Preso atto della polisemia di questa nozione, ancora priva di un'univoca definizione giuridica, in quanto può ricomprendere situazioni assai diverse, dai limiti alla proprietà per «assicurare una fruizione estesa di utilità considerate essenziali per la buona qualità della vita di un gruppo sociale», alla riorganizzazione, su basi democratiche, della gestione dei servizi pubblici locali, ai «beni caratterizzati dalla non escludibilità e dalla rivalità nel consumo», sino a «denotare una particolare modalità di organizzare, a livello dell'amministrazione locale, la gestione di beni (spazi e immobili) prevalentemente di proprietà pubblica, caratterizzata dal programmatico coinvolgimento nella medesima di gruppi di cittadini, e in conformità ad un disegno che abbina fruizione collettiva e governo democratico della risorsa»[41], nella nostra trattazione intendiamo fare riferimento, in particolar modo, a quest'ultima accezione.

Nell'ambito del paradigma offerto dalla cosiddetta "amministrazione condivisa"[42], possono, infatti, dirsi "comuni" quei

la quale ha individuato nel combinato disposto degli artt. 2, 9 e 42 cost. il fondamento giuridico per il riconoscimento, all'interno del nostro ordinamento, della categoria dei "beni comuni".

[39] Per un quadro di sintesi sul rapporto tra beni culturali e beni comuni, si veda M.G. Pulvirenti, *Patrimonio culturale e ordinamento pluralista*, Torino 2022, 159-169.

[40] S. Foà, *La gestione dei beni culturali*, Torino 2001, 47-48. In questo senso, già A.M. Sandulli, *Beni pubblici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano 1959, 279, individuava nei beni di interesse storico-artistico, anche laddove fossero di proprietà privata, «la caratteristica di realizzare *direttamente* essi stessi un interesse pubblico». Si vedano, inoltre, S. Mabellini, *I beni culturali e lo status di beni comuni: un'assimilazione indispensabile?*, in *Economia della cultura* 27, n. 1 (2017), 81-93; V. Di Capua, *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune*, in *Aedon* 24, n. 3 (2021).

[41] L. Nivarra, *Quattro usi di «beni comuni» per una buona discussione*, in *Liber amicorum per Bruno Troisi* (a cura di C. Cicero - G. Perlingieri), vol. II, Napoli 2017, 820-822.

[42] Con la locuzione "amministrazione condivisa" si intende il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

beni cui l'amministrazione e la cittadinanza riconoscono un particolare valore, di natura sociale, culturale o identitario[43], che si concretizza nella volontà, da parte di una specifica comunità,

In tema di amministrazione condivisa, si vedano, *ex multis*, G. Arena, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale* 117-118, n. 3-4 (1997), 29-65; S. Giovannini, *Sussidiarietà orizzontale e amministrazione condivisa,* in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana* 162, n. 1-2 (2011), 5-28; C. Tubertini, *Sviluppare l'amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) e leale collaborazione: riflessioni e proposte*, in *Istituzioni del Federalismo* 40, n. 4 (2019), 971-994; G. Arena, *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giurisprudenza costituzionale* 65, n. 3 (2020), 1449-1457; G. Arena, *Il diritto dell'amministrazione condivisa*, in *Lo sguardo del giurista e il suo contributo all'amministrazione in trasformazione. Scritti in onore di Francesco Merloni* (a cura di E. Carloni - A. Pioggia - B. Ponti), Torino 2021, 3-16; G. Arena - M. Bombardelli (a cura di), *L'amministrazione condivisa*, Napoli 2022; G. Barozzi Reggiani - A. Giordano, *Per un'amministrazione condivisa dei "commons" nella realtà dei Comuni*, in *ambientediritto.it* 23, n. 3 (2022), 1-9; B.G. Di Mauro, *L'urbanistica rigenerativa "condivisa": tra attualità (PNRR), desiderio (amministrazione condivisa) e scopo (sussidiarietà orizzontale)*, in *Diritto e processo amministrativo* 16, n. 3 (2022), 809-838; G. Fidone, *Dai beni comuni all'amministrazione condivisa*, in *Diritto e processo amministrativo* 16, n. 2 (2022); L. Gori, *L'"amministrazione condivisa': contributo alla ricomposizione del quadro normativo*, in *Studium iuris* 28, n. 7-8 (2022), 835-846; G. Natale, *La microrigenerazione urbana come esperienza di cittadinanza attiva e modello operativo della c.d. amministrazione condivisa*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato* 74, n. 3 (2022), 244-262; D. Palazzo, *Pubblico e privato nelle attività di interesse generale. Terzo settore e amministrazione condivisa*, Torino 2022, G. Pisani, *L'"amministrazione condivisa" al centro di un nuovo modello di solidarietà*, in *Sociologia del diritto* 23, n. 1 (2022), 9-36; S. Busso - A. Reggiardo - R. Sciarrone, *L'amministrazione condivisa: nuovi assetti istituzionali e ruolo dei contesti locali*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione* 52, n. 2 (2023), 1-29; S. Canali, *Amministrazione condivisa e partecipazione: verso un nuovo paradigma istituzionale*, in *Finanza e tributi locali* 7, n. 5 (2023), 19-31, e n. 7-8 (2023), 36-45; G. Fidone, *Il coinvolgimento del settore privato nell'amministrazione condivisa dei beni comuni: un "patto" tra parte pubblica, comunità e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione*, in *Il diritto dell'economia* 69, n. 1 (2023), 373-395; E. Polizzi - M. Castelli, *Le sfide attuative dell'amministrazione condivisa. Cosa apprendere dall'esperienza*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione* 52, n. 2 (2023), 1-14; D. Selloni, *L'amministrazione condivisa si fa anche con il "design": dal supporto tecnico a quello culturale*, in *ivi*, 1-26. Con specifico riguardo al rapporto tra beni culturali e amministrazione condivisa, si veda M.G. Pulvirenti, *Patrimonio culturale e ordinamento pluralista*, cit., 206-212.

[43] Con riferimento all'idea di "identità" di una comunità, G. Zagrebelsky, *Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione*, Einaudi, Torino 2014, 5, sottolinea che essa è «ciò che fa sì che ci si riconosca senza conoscersi» e, ci permettiamo di aggiungere, ciò che permette di riconoscerci nella nostra essenza, in ciò che siamo veramente.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

di assumersi la responsabilità della loro cura e gestione, al fine di garantirne la fruizione collettiva e trasformare questi beni da pubblici o privati in "beni della comunità"[44].

In attuazione diretta dell'art. 118, comma quarto, cost.[45], si è avviata, nella prassi di centinaia di comuni italiani[46], l'approvazione di un regolamento comunale, propedeutico alla stipula di "patti di collaborazione" per la gestione condivisa di "beni comuni urbani"[47]. Si tratta di accordi, stipulati di regola dal Comune e da gruppi più o meno organizzati di cittadini "attivi"[48], nei quali si stabiliscono i diritti e gli obblighi dei soggetti, singoli o associati, che liberamente si impegnano a curare, rigenerare o quantomeno utilizzare e gestire questi beni, per lo svolgimento

[44] G. Arena, *I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia fra cittadini attivi e istituzioni*, Milano 2020, 89-93.

[45] L'art. 118, comma quarto, cost. così dispone: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

[46] L'associazione Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà – tiene un elenco aggiornato dei comuni che si sono dotati di un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che attualmente supera i trecento, nonché delle Regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria), che hanno legiferato in materia, disponibile sul sito: *https://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/*.

[47] Sui beni comuni urbani, si vedano, *ex multis*, M. Bombardelli, *La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive*, in *Giornale di diritto amministrativo* 24, n. 5 (2018), 559-568, E. Fidelbo, *Strumenti giuridici di valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti di collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini*, in *Aedon* 21, n. 3 (2018); R.A. Albanese - E. Michelazzo - A. Quarta (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino 27-28 febbraio 2019*, Torino 2020; R.A. Albanese - E. Michelazzo, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Torino 2020; L. Casalini, *"Commons", "Commoning and Community". I patti di collaborazione*, in *Persona e Mercato* 14, n. 1 (2022), 34-46.

[48] La proposta di regolamento, predisposta dall'associazione Labsus e aggiornata al 2025, sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, presa a modello da molti comuni italiani, definisce, all'art. 2, lett. c), i "cittadini attivi" come «tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto». Si vedano, inoltre, su questa nozione, G. Arena, *Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia*, Roma 2006; G. Macdonald, *Sussidiarietà orizzontale. Cittadini attivi nella cura dei beni comuni*, Canterano 2018.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

di una o più attività di interesse generale[49]. Di fatto, questi patti costituiscono un mezzo innovativo[50] per imporre una funzione d'uso, un vincolo di destinazione[51] sul bene che si propone il soddisfacimento dei bisogni e delle necessità emergenti dalla comunità territoriale di riferimento, e che ben si potrebbe prestare anche al riuso di edifici di culto dimessi, siano essi di proprietà pubblica, privata o ecclesiastica[52].

Tale soluzione ci pare coerente con il costante magistero della Chiesa, che afferma e predica la valorizzazione del principio di sussidiarietà[53], sia *ad intra*, all'interno della comunità eccle-

[49] M. Bombardelli, *La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive*, cit., 42, afferma, con riguardo alla nozione di rigenerazione, che essa «comprende non solo gli interventi materiali sull'immobile (un edificio o parti di esso, piuttosto che uno spazio aperto), ma anche i nuovi usi o ri-usi del bene che conseguono all'attività stessa di rinnovamento. Si tratta di interventi finalizzati a mutare l'identità del bene rispetto al passato, consentendo nuovi positivi utilizzi dello stesso a favore della collettività, come ad esempio l'organizzazione di attività sociali o ricreative in uno spazio precedentemente inutilizzato o abbandonato».

[50] Si tratta di accordi che la dottrina riconduce a contratti di diritto privato *ex* art. 1, comma 1-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 oppure agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento *ex* art. 11 della medesima legge, e si divide anche in merito alla natura pubblicistica o privatistica di questi ultimi. Si vedano, sul punto, M. Bombardelli, *La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive*, cit., 564-566; L. Casalini, *"Commons", "Commoning and Community". I patti di collaborazione*, cit., 42-45.

[51] R. Di Raimo, *La proprietà pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali*, in *Rassegna di diritto civile* 31, n. 4 (2010), 1109-1110, afferma che la destinazione, nell'individuare una funzione oggettiva del bene, «interrompe il rapporto dominicale tra esso e il soggetto di esso titolare».

[52] In questo senso, si veda G. Arena, *I custodi della bellezza*, cit., 166, 170, 188. Sia consentito, inoltre, rinviare, con riferimento al possibile inquadramento tra i beni comuni dei beni ecclesiastici, ivi compresi gli edifici di culto dimessi, a D. Dimodugno, *Ecclesiastical properties as common goods. A challenge for the cultural, social and economic development of local communities,* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 12 (2022), 11-37.

[53] Il principio di sussidiarietà si trova enunciato in molteplici documenti magisteriali, qui riferiti, per facilitare il lettore, alla loro traduzione in lingua italiana: Leone XIII, *Rerum novarum*, Lettera enciclica sulla condizione dei lavoratori, 15 maggio 1891, n. 31, in *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa* (a cura di P. Magagnotti), Bologna 1991, 95-96; Pio XI, *Quadragesimo anno*, Lettera enciclica sulla ricostruzione dell'ordine sociale secondo il Vangelo nel 40° anniversario della «*Rerum novarum*», 15 maggio 1931, in *ivi*, nn. 13-15, 117-121; Giovanni XXIII, *Mater et magistra*. Lettera enciclica sui recenti sviluppi della questione sociale, nella nuova condizione dei tempi nel 70° anniversario della «*Rerum novarum*», 15 maggio 1961, nn. 40, 104 e 138, in *ivi*, 196, 211, 220; Paolo VI, *Octogesima adveniens*, Lettera apo-

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

siale[54], sia *ad extra*, all'interno degli Stati e nei rapporti tra la Chiesa e le realtà statuali[55], nonché con il sempre più necessario

stolica nell'80° anniversario dell'enciclica *Rerum novarum*, 14 maggio 1971, n. 47, in *ivi*, 288-289; Giovanni Paolo II, *Centesimus annus.* Lettera enciclica ai venerati fratelli nell'episcopato al clero, alle famiglie religiose, ai fedeli della Chiesa cattolica e a tutti gli uomini di buona volontà nel Centenario della «*Rerum novarum*», 1° maggio 1991, Città del Vaticano 1991, nn. 46-48, 71-76; Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, Lettera enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità, 29 giugno 2009, Città del Vaticano 2009, nn. 57-58, 95-98; Francesco, *Evangelii gaudium*. Lettera enciclica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, Città del Vaticano 2013, n. 240, 213; Francesco, *Fratelli tutti*. Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale, 3 ottobre 2020, Città del Vaticano 2020, nn. 142, 175 e 187, 111-112, 138-139 e 148-149. Si vedano, sul principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa, L. Rosa, *Il "principio di sussidiarietà" nell'insegnamento sociale della Chiesa*, in *Aggiornamenti sociali* 13, n. 11 (1962), 589-606, e in *Aggiornamenti sociali* 14, n. 3 (1963), 151-166; P. Magagnotti, *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, Bologna 1991, 7-59; G. Feliciani, *Il principio di sussidiarietà nel magistero sociale della Chiesa*, in *Vita e Pensiero* 77, n. 3 (1994), 181-185; G. Feliciani, *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale* (a cura di G. Cimbalo - J.I. Alonso Pérez), Torino 2005, 307-318; B. Di Giacomo Russo, *Il valore della sussidiarietà: origini e attualità*, Roma 2015, 35-50.

[54] Si vedano, *ex multis*, sul principio di sussidiarietà nel diritto canonico, O. Karrer, *Il principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in *La Chiesa del Vaticano II* (a cura di G. Barauna), Firenze 1965, 589-615; G. Barberini, *Appunti e riflessioni sul principio di sussidiarietà nell'ordinamento della Chiesa*, in *Ephemerides iuris canonici* 20, nn. 3-4 (1980), 329-361; J. Beyer, *Principio di sussidiarietà o «giusta autonomia» nella Chiesa*, in *Vita Consacrata* 23 (1987), 318-336; F.X. Kaufmann, *Il principio di sussidiarietà: punto di vista di un sociologo delle organizzazioni*, in *Natura e futuro delle conferenze episcopali* (a cura di H. Legrand - J. Manzanares - A. García y García), Bologna 1988, 297-314; J. A. Komonchak, *La sussidiarietà nella Chiesa: stato della questione*, in *ivi*, 321-369; E. Manzon, *Appunti per una riflessione sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico* (a cura di V. Tozzi), Salerno 1990, 111-119; C. Cardia, *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà della Chiesa*, in *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II* (a cura di J. Canosa), Milano 2000, 233-270; O. Condorelli, *Sul principio di sussidiarietà nell'ordinamento canonico: alcune considerazioni storiche*, in *Il diritto ecclesiastico* 114, n. 3 (2003), 942-1010; G. Boni, *Corresponsabilità e sussidiarietà nella Chiesa*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 224, n. 4 (2004), 497-575; G. Boni, *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 230, n. 2 (2010), 135-247; G. Ghirlanda, *Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa*, Roma 2013, 98-104; E. Chiti, *Il diritto di una comunità comunicativa. Un'indagine sul diritto amministrativo della Chiesa*, Milano 2019, 67-71.

[55] Si veda, in generale, sul punto, A. Bettetini, *Tra autonomia e sussidia-*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

coinvolgimento del laicato, anche per quanto riguarda la gestione dei beni ecclesiastici. Da un punto di vista teologico, l'idea di mettere a disposizione i beni ecclesiastici in favore di una comunità più ampia ci pare, altresì, in linea con quegli autori che sottolineano la fondamentale dimensione del "dono ridonato", quale base di partenza per l'annuncio e la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo[56].

Seguendo il modello di regolamento predisposto dall'associazione Labsus[57], gli edifici di culto, dimessi o ancora utilizzati per il culto, che siano, altresì, beni culturali, dovrebbero costituire l'oggetto di patti di collaborazione "complessi"[58], ai sensi degli artt. 8[59]

rietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a carattere locale tra Chiesa e Istituzioni pubbliche, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 4, (maggio 2010), 1-27, e, specificatamente, con riguardo ai beni culturali di interesse religioso, 15-18. La tesi per cui i principi di decentramento e sussidiarietà si siano sviluppati nel diritto amministrativo statale a partire dal diritto canonico, si rinviene in G. Le Bras, *Les origines canoniques du droit administratif*, in *L'évolution du droit public. Études offertes à Achille Mestre*, Paris 1956, 405-407.

[56] Il riferimento è a R. Repole, *La Chiesa e il suo dono. La missione fra teo-logia ed ecclesiologia*, Brescia 2019.

[57] La versione del testo cui facciamo riferimento è quella, aggiornata a febbraio 2025, disponibile sul sito: *https://www.labsus.org/2024/06/dieci-anni-dopo-un-nuovo-prototipo-del-regolamento/*.

[58] G. Arena, *I custodi della bellezza*, cit., 161-172.

[59] Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

e 9[60] della proposta. La peculiare complessità di questi patti emer-

5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.

7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

[60] Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

ge sia dal loro oggetto, in quanto «riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale», sia dalla «partecipazione alla co-progettazione di una pluralità di soggetti pubblici e privati [che] trasformano questi immobili abbandonati in "beni di comunità"»[61]. Una volta che questi beni, pubblici o privati, siano stati individuati dal Comune ovvero dai cittadini, e sia stato ottenuto il consenso del terzo privato proprietario, sarà possibile per i cittadini attivi presentare una o più proposte, con le quali assumersi l'impegno della loro manutenzione, restauro o rigenerazione. Ciò può avvenire direttamente, se essi sono in grado di garantire «organizzazione e capacità tecnico-finanziarie idonee per il rispetto delle normative vigenti», ovvero mediante il coinvolgimento di «soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi». Tali proposte dovranno essere successivamente vagliate dagli uffici comunali e, se possibile, ricondotte ad una proposta unitaria e condivisa, fermi in ogni caso il rispetto della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e la necessità di richiedere le opportune autorizzazioni alla competente Soprintendenza.

La stipula di questi peculiari patti di collaborazione, che coinvolgano gli enti ecclesiastici proprietari, la Diocesi, il Comune

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

[61] G. Arena, *I custodi della bellezza*, cit., 166. Sulla possibilità, per gli enti religiosi, di partecipare ad attività di co-progettazione, si veda S. Foglia, *Enti religiosi e co-progettazione nel prisma della riforma del Terzo settore*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 156, n. 3 (2024), 691-735.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

e i cittadini interessati alla cura di singoli beni, percepiti dalla comunità come veri e propri "beni comuni", oltre a superare il ricorso alla "tradizionale" donazione modale in favore dei Comuni[62], potrebbe costituire una delle possibili declinazioni italiane dei "piani strategici" fiamminghi. Tuttavia, nell'ambito del sistema di relazioni tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, improntato una più marcata "distinzione degli ordini" rispetto a quello belga, non si potrebbe giustificare l'imposizione di un obbligo, per gli enti ecclesiastici proprietari, di stipula dei succitati piani strategici o di altre forme di accordo in qualsiasi modo denominate, aventi ad oggetto il futuro di questi beni. Alla luce del regime di proprietà, prevalentemente privata, di questi edifici in capo agli enti ecclesiastici, una previsione di tal genere potrebbe apparire come un'ingerenza nell'organizzazione interna e nella gestione dei beni di una confessione religiosa, e rischierebbe, pertanto, di incorrere in profili di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 7, 8, 19 e 20 cost. Ciò che, invece, si potrebbe prevedere è la creazione di meccanismi incentivanti, volti a premiare, anche da un punto di vista economico, il partenariato tra autorità pubbliche, ecclesiastiche e soggetti privati, per il riuso di quei beni che l'autorità ecclesiastica non abbia più interesse ad utilizzare per il culto e intenda mettere a disposizione per rispondere ai bisogni concreti espressi dalla comunità. Tale modello, improntato alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, appare coerente con le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 2014 in tema di *governance* partecipativa del patrimonio culturale, laddove gli Stati membri sono invitati a «sviluppare quadri di governance multilivello fra diversi soggetti interessati che riconoscano il patrimonio culturale quale risorsa condivisa rafforzando i legami tra il piano locale, regionale, nazionale ed europeo della governance del patrimonio culturale, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà, affinché siano previsti benefici per le persone a tutti i livelli»[63].

[62] Si veda, per una rilettura critica dell'istituto della donazione modale e del mutamento della destinazione d'uso funzionale del bene donato, a partire da Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2802, e alla luce della teoria dei beni comuni, M. D'Auria, *Dalla donazione modale alla teoria dei beni comuni*, Napoli 2022.

[63] Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale* (2014/C 463/01), 23 dicembre 2014. Il contenuto di tale documento è stato ripreso da Consiglio dell'Unione europea - Parlamento europeo, *Decisione (UE) 2017/864 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)*, 17 maggio 2017. Si veda, per un qua-

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Se è vero, infatti, che questi beni sono giunti sino a noi come frutto del lavoro delle generazioni precedenti, che hanno inteso rendere il proprio culto a Dio, ovvero esprimere, mediante le proprie competenze tecniche e capacità artistiche, il proprio sentimento religioso, la cui tutela è oggi garantita a tutti dall'art. 19 cost., appare allora giusto e coerente che, nel momento in cui l'uso primigenio viene meno, questi edifici tornino a disposizione di quella medesima comunità, per usi compatibili, di natura sociale e culturale, rispondenti al soddisfacimento di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, e ciò in attuazione della funzione sociale della proprietà riconosciuta dall'art. 42 cost.

4. *Dalle fabbricerie alle fondazioni di partecipazione: "il modello delle cattedrali"*

In Italia, il sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose è molto diverso sia da quello belga sia da quello francese, in quanto improntato ad un generale principio di collaborazione, che si concretizza nella stipula di concordati, intese e accordi di secondo livello su specifici aspetti, ivi compreso l'ambito dei beni culturali religiosi[64]. Ciò appare in netto contrasto con quanto avviene in Francia, dove vige una più rigida separazione tra ciò che attiene la sfera civile e quella religiosa, con la distonia della proprietà pubblica delle chiese costruite prima del 1905, conseguenza non prevista al momento dell'emanazione della legge di separazione, in quanto derivata dalla mancata costituzione delle *associations cultuelles* da parte della Chiesa cattolica. Il Belgio si pone in una situazione intermedia, in cui, oltre alla remunerazione con denaro pubblico dei ministri dei culti riconosciuti e alla proprietà pubblica degli edifici di culto anteriori al 1802, sopravvivono ancora le *fabriques d'église*, quali enti deputati, in concreto, alla loro gestione.

In Belgio il sistema delle *fabriques d'église* ha avuto il pregio di coinvolgere direttamente i fedeli, mediante un'attività che potremmo definire "di volontariato", nella gestione di questi beni,

dro ricostruttivo della situazione italiana, dal punto di vista del diritto amministrativo degli enti locali, M.G. Pulvirenti, *Patrimonio culturale e ordinamento pluralista*, cit., 1-109.

[64] Per una prima rassegna di accordi a livello locale, si vedano M. Renna - V. M. Sessa - M. Vismara Missiroli (a cura di), *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, Milano 2003; I. Bolgiani (a cura di), *La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia*, Milano 2009.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

mentre la proprietà pubblica, in capo a Comuni e Province, ne ha fatto emergere implicitamente il loro carattere di "beni comuni", ovvero di "beni della comunità", con risvolti positivi non solo sotto il profilo religioso, ma anche dal punto di vista culturale e sociale[65]. In Italia, appare inconcepibile rendere generalizzato un sistema del genere, in quanto collide con un'interpretazione molto più rigorosa del principio di distinzione degli ordini o di separazione tra Stato e confessioni religiose – peraltro non chiaramente affermato dalla costituzione belga[66] – in forza del quale l'ordine secolare non può ingerirsi in alcun modo nell'organizzazione interna di una confessione religiosa e, per ciò che qui interessa, nella gestione dei beni destinati al culto che, nel nostro ordinamento, sono considerati "beni privati", in quanto generalmente di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ne consegue che questi enti, dotati di personalità giuridica di diritto privato, non possono tollerare ingerenze di stampo neo-giurisdizionalista da parte dello Stato o di altri enti pubblici nella gestione dei propri beni, ovvero i penetranti controlli apprestati in Belgio nell'ambito della cosiddetta "tutela amministrativa".

Il sistema di relazioni belga si caratterizza, infatti, per essere "ibrido", in quanto né pienamente concordatario né del tutto separatista, bensì fondato su un principio di reciproca indipendenza, temperato dal finanziamento pubblico ai culti[67], sulla cui riforma si sta da anni continuando a discutere sia a livello nazionale sia regionale, soprattutto sulla spinta di motivazioni di natura economica, dimenticandosi, forse, che continuare a finanziare il mantenimento degli edifici di culto significa garantire un futuro ad un patrimonio collettivo di inestimabile valore, per di più generalmente di proprietà di enti pubblici, quali i Comuni e le Province. Al contrario, in Italia vige un'interpretazione più rigida del principio dualistico[68], che trova fondamento negli artt. 7 e 8 cost. e che non conosce un meccanismo di finanziamento diretto e di controllo sulla gestione degli edifici di culto, ma soltanto uno strumento di sostegno indiretto, qual è quello dell'8 per mille, limitato, tuttavia, alla

[65] A. Borras, *Paroisses et fabriques d'église, un héritage pour le futur*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 55.

[66] C. Sägesser, *Cultes et laïcité*, cit., 13 e 23.

[67] *Ivi*, 7, 13-14, e 23.

[68] Sulle diverse possibili declinazioni del principio dualistico negli ordinamenti statuali, si veda I. Zuanazzi, *Spunti per una nuova impostazione del rapporto tra spirituale e temporale nel diritto canonico e nei diritti secolari*, in *Rigore e Curiosità. Scritti in memoria di Maria Grazia Folliero* (a cura di G. D'Angelo), vol. I, Torino 2018, 777-789.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato. Allo stesso modo, nel Bel Paese le chiese in mano pubblica costituiscono un'eccezione alla regola: le poche fabbricerie tuttora esistenti in forza di una tradizione plurisecolare, svolgono un ruolo del tutto residuale nel complesso panorama del patrimonio chiesastico italiano. Lo stesso Fondo Edifici di Culto, ente dello Stato dotato di personalità giuridica e incardinato presso il Ministero dell'Interno, erede della Cassa ecclesiastica e del Fondo per il Culto, istituiti dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico emanate nel corso del XIX secolo dapprima dal Regno di Sardegna e poi dal Regno d'Italia, dispone di sole 840 sulle circa 100.000 chiese stimate esistenti in Italia, pari allo 0,8%, seppur di grande valore storico-artistico, in quanto quasi tutte "chiese monumentali"[69]. Anche i Comuni, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono risultare, per le più variegate ragioni, proprietari di edifici di culto, anche se questo non costituisce il regime italiano prevalente, che è quello, invece, della proprietà privata da parte di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, *in primis* delle parrocchie[70].

[69] Il Fondo Edifici di Culto risulta attualmente disciplinato dagli artt. 54-65 della legge 20 maggio 1985, n. 222, *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*. Si vedano, per un approfondimento sul punto, M.F. Scandura, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Jus* 42, n. 3 (1995), 481-489; A. Botti, *Questioni e ipotesi ricostruttive interpretative della gestione del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)*, in *Gazzetta Ambiente* 2, n. 6 (1996), 179-191; G. Bianco, *Il fondo edifici di culto: il trasferimento degli edifici di culto ex art. 6 l. n. 848/29*, in *Lo studio del diritto ecclesiastico: attualità e prospettive* (a cura di V. Tozzi), vol. II, Salerno 1996, 41-48; Ministero dell'Interno. Direzione Generale degli Affari dei Culti (a cura di), *Il Fondo Edifici di Culto. Chiese Monumentali, storie, immagini, prospettive*, Roma 1997; F. Finocchiaro, *Appunti sulla natura giuridica e sul patrimonio del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997), 297-306; G. Bianco, *Osservazioni sulla disciplina del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997), 833-866; M.F. Scandura, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Amici dei musei*, n. 99-100 (2004), 8-18; F. Falchi, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)* (a cura di I. Bolgiani), Bologna 2007, 135-177; S. Tarullo, *Il Fondo Edifici di Culto ed i suoi beni visti dall'amministrativista. Un'analisi strutturale funzionale*, in *Diritto e religioni* 5, n. 1 (2010), 176-229; A. Bettetini, *Il Consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto: natura e composizione*, in *Diritto e religioni* 15, n. 2 (2020), 69-84; T. Di Iorio, *Il Fondo Edifici di Culto. Tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15, n. 5 (2021), 1-18.

[70] Sul portale BeWeb, *https://beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/*, sono stati censiti oltre 67.000 edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano (diocesi e parrocchie).

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Un caso a parte riguarda l'esistenza, al giorno d'oggi, in Italia, di alcuni esempi di fabbricerie[71], i quali rivestono un carattere meramente residuale. Se ne contano, attualmente, soltanto 25, anche se gestiscono beni di primaria importanza, da un punto di vista storico e artistico[72]. Tra questi, si possono menzionare il Duomo di Milano, la Basilica di Sant'Antonio a Padova, la Basilica di Santa Croce e il Duomo a Firenze, il Duomo di Pisa, la Cattedrale di Palermo e quella di Monreale.

A metà Ottocento la fabbriceria veniva definita dalla dottrina come una rendita, gestita da laici e da chierici, al fine di mantenere e riparare un edificio sacro, e far fronte a tutte le spese relative al culto[73], mentre l'unica definizione legislativa si rinviene tuttora nell'art. 15, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, in forza del quale sono "fabbricerie" «tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici».

Preso atto che tale figura non può essere, in via generale, ri-

[71] Per un primo inquadramento dell'istituto delle fabbricerie in Italia, si vedano Opera della Primaziale Pisana (a cura di), *La natura giuridica delle fabbricerie. Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004*, Pontedera 2005; F. Di Prima, *Le fabbricerie e l'ordinamento giuridico italiano: un ingarbugliato "rebus" sospeso tra pubblico e privato*, in *Il diritto ecclesiastico* 116, n. 1 (2005), 229-262; J.I. Alonso Perez (a cura di), *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione. Atti della Giornata di studio, Ravenna 10 dicembre 2005*, Bologna 2007; G. Orsoni, *Le fabbricerie*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religios*e, cit., 215-222; S. Bordonali, *Le fabbricerie*, in *Gli edifici di culto fra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 173-198; P. Moneta, *Le fabbricerie, esempio di intesa tra autorità civile e autorità religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 37 (2017), 1-12; F. Di Prima - M. Dell'Oglio, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, oggi: il consolidamento del principio della reciproca collaborazione (art. 1 Accordo di revisione concordataria). Il paradigma delle fabbricerie*, in *JusOnline* 4, n. 1 (2018), 28-89, e partic. 49-89; S. Bordonali, *Note sugli aspetti attuali delle fabbricerie*, in *Il diritto ecclesiastico* 131, nn. 3-4 (2020), 373-382; M. Croce (a cura di), *Le fabbricerie. Natura giuridica di un'istituzione secolare. Atti del Seminario del 26 settembre 2019 svoltosi nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce*, Torino 2021; S. Verdoliva, *Una moderna Istituzione medievale: le Fabbricerie*, in *Diritti Lavori Mercati* 19, n. 3 (2021), 593-617.

[72] L'elenco delle fabbricerie attualmente operanti in Italia è disponibile sul sito: *http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/fabbricerie_0.pdf*.

[73] G. Moroni, *Fabbrica*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, vol. XXII, Venezia 1843, 253.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

condotta alla categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto priva della preminente finalità di religione o di culto, si discute in dottrina se essa possa essere inquadrata o meno come un ente confessionale o religioso, un organo amministrativo della Chiesa, un ente di diritto privato oppure un organismo indipendente ovvero ancora un organismo di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti della direttiva sugli appalti pubblici[74], oppure se possa essere considerata ente del Terzo settore (già ONLUS ai fini della normativa fiscale)[75]. Ciò che appare importante sottolineare è il fatto che proprio con le fabbricerie, le venerande fabbriche e le opere – tutte denominazioni diverse dello stesso fenomeno – è nata e si è diffusa l'idea di creare delle persone giuridiche, degli "enti morali" che si occupassero di progettare, costruire e poi di gestire edifici di culto aventi un'importanza centrale per la vita di una comunità, con l'obiettivo di operare in una prospettiva temporale molto lunga, in grado di attraversare i secoli. Questa comunità non era altro che l'intera società civile che veniva coinvolta in prima persona, anche se a diverso titolo: le classi più abbienti potevano contribuire in denaro, mentre quelle più povere fornendo la propria manodopera, materiali o altri contributi in natura. Anche le tasse o i proventi di multe e sanzioni di natura comunale contribuivano a costituire il fondo necessario alla costruzione e alla manutenzione di questi beni[76].

[74] P. Moneta, *Le fabbricerie nella teoria degli enti ecclesiastici*, in *La natura giuridica delle fabbricerie* (a cura dell'Opera della Primaziale Pisana), cit., 41-49; G. Orsoni, *La natura giuridica delle fabbricerie nel diritto italiano e comunitario*, in *ivi*, 51-57; G. Dalla Torre, *Parere sulla applicabilità della normativa anticorruzione alle Fabbricerie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 38 (2018), 1-9; G. Orsoni, *Fabbricerie ed organismi di diritto pubblico: nota a T.A.R. Lazio, Sez. I, Roma 25 settembre 2020, n. 9759*, in *Il diritto ecclesiastico* 131, nn. 3-4 (2020), 569-578.

[75] Si vedano, sul punto, P. Consorti, *Se le fabbricerie possano essere Onlus*, in *Il diritto ecclesiastico* 116, n. 1 (2005), 214-228; P. Consorti, *La natura giuridica delle fabbricerie alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 32 (2019), 59-77; A. Bucelli, *Fabbricerie fra pubblico e privato*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 38, n. 1 (2022), 254-260; M. Tagliabue, *Ramo ente del Terzo settore e ramo impresa sociale delle fabbricerie*, in *Cooperative e enti non profit* 22, 5 (2022), 28-33; F. Bevilacqua, *Le fabbricerie tra regolamentazione pattizia e qualificazione come 'organismi di diritto pubblico'*, in *Urbanistica e appalti* 26, n. 6 (2022), 795-806.

[76] G. Greco, *Un luogo di frontiera: l'Opera del Duomo nella storia della Chiesa locale. Premessa storica sulle Fabbricerie*, in *La natura giuridica delle fabbricerie*, cit., 14-15.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Oggi parte della dottrina suggerisce di riprendere questo modello ideale, nel quale tutta la comunità e tutto il tessuto economico-produttivo erano coinvolti nella realizzazione e nella gestione di un'opera imponente e significativa, destinata a perdurare nel tempo, come è appunto una cattedrale[77], per applicarlo alla "fondazione di partecipazione"[78], in cui coinvolgere l'intera società civile, per perseguire scopi e progetti di utilità sociale e finalità di interesse generale[79].

Si tratta di un istituto, nato dalla prassi notarile e riconducibile alle «altre istituzioni di carattere privato» di cui all'art. 12 c.c.[80], che ha inteso prendere e fondere insieme il meglio di quanto possono offrire gli istituti classici della fondazione e dell'associazione, ovvero, da una parte, un patrimonio vincolato ad uno scopo, e, dall'altra, la partecipazione personale degli associati per il raggiungimento di un obiettivo comune. Ciò avviene, in con-

[77] E. Bellezza, *Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità*, in *Fondazioni di partecipazione. Atti del convegno tenutosi a Firenze 25 novembre 2006* (a cura della Fondazione Italiana per il Notariato), Milano 2007, 8-10; E. Bellezza - F. Florian, *Il modello delle cattedrali. Costruire l'impresa non lucrativa*, Passigli, Firenze 2001, 23-26. Si veda, inoltre, per un raffronto tra le fabbricerie e le fondazioni di partecipazione, G. Fidone, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 149-152.

[78] Si vedano, *ex multis*, sulle fondazioni di partecipazione, Fondazione Italiana per il Notariato (a cura di), *Fondazioni di partecipazione. Atti del convegno tenutosi a Firenze 25 novembre 2006*, Milano 2007; M. Cavanna, *La fondazione di partecipazione: "modello" atipico a struttura tipica*, in *Il Nuovo Diritto delle Società* 18, n. 3 (2020), 287-331; G. Sicchiero, *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contratto e impresa* 36, n. 1 (2020), 19-63; A. Di Sapio, *Le parole delle fondazioni di* partecipazione, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2493-2501; A. Fusaro, *Organi delle fondazioni di partecipazione*, in *ivi*, 2521-2525; M. Graziadei, *Le fondazioni di partecipazione nel prisma della comparazione*, in *ivi*, 2502-2507; G. Posio, *Norme del CTS applicabili a tutte le fondazioni di partecipazione*, in *ivi*, 2507-2513; G. Sicchiero, *Lo scopo delle fondazioni*, in *ivi*, 2513-2521; L. Tosi - E.M. Bagarotto, *Il trattamento fiscale delle fondazioni di partecipazione*, in *ivi*, 2525-2534; D. Giurato, *Per una definizione (attuale) di "fondazione"*, in *Jus civile*, n. 4 (2023), 878-881; C. Silvano, *La fondazione di partecipazione e la nozione di organismo di diritto pubblico: due istituti a confine?*, in *federalismi.it* 21, n. 27 (2023), 114-131.

[79] E. Bellezza - F. Florian, *Il modello delle cattedrali*, cit., 37, definisce «finalità di interesse generale» «quelle rivolte a conseguire obiettivi filantropici, educativi, scientifici, artistici, di valorizzazione del patrimonio artistico e storico, di difesa dell'ambiente nonché di promozione e diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze scientifiche e che non abbiano per destinatari singoli soggetti o gruppi di persone, non considerati in virtù della loro rilevanza sociale».

[80] *Ivi*, 189-190 e 193-194.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

creto, configurando la fondazione secondo una disciplina particolare, che prevede, oltre al tradizionale consiglio di amministrazione, anche un'assemblea, nella quale riunire una pluralità di interessi e di persone, fisiche o giuridiche, interessate a prendere parte all'iniziativa. Dal punto di vista patrimoniale, accanto ad un "fondo di dotazione", incrementabile nel tempo e consistente in tutti i beni immobili e mobili vincolati al perseguimento dello scopo, occorre costituire anche un "fondo di gestione", ovvero il "patrimonio spendibile"[81], con cui far fronte alle spese correnti.

Questa forma *sui generis* di fondazione permette il coinvolgimento di *partner* anche in un momento successivo rispetto alla sua costituzione. Vi sono, infatti, accanto ai "fondatori" o "promotori", ovvero coloro che partecipano al fondo di dotazione, anche i "partecipanti istituzionali", ovvero persone giuridiche pubbliche e private che partecipano soltanto al fondo di gestione[82]. A quest'ultimo fondo possono contribuire anche gli "aderenti", persone fisiche e giuridiche che si obbligano a versare «somme di denaro *una tantum* o annuali», oppure a conferire «beni materiali e immateriali», ovvero un «apporto di natura personale, che può consistere in prestazioni di lavoro o apporti di esperienza»[83]. Tutta questa pluralità di interessi raggiunge il suo momento di composizione nel "consiglio generale o d'indirizzo", una sorta di assemblea che riunisce tutti, i fondatori, i partecipanti e gli aderenti, e a cui competono le decisioni più importanti, quali la nomina del consiglio di amministrazione, le modifiche statutarie, l'approvazione dei bilanci, lo scioglimento della fondazione ecc., ferma restando la possibilità di ponderare il peso del voto a seconda della categoria cui ciascun soggetto appartiene e in base all'entità del contributo apportato[84].

Nell'ambito del riuso degli edifici di culto, si potrebbe prefigurare la costituzione, a livello diocesano, di una sorta di "Fondazione per gli edifici di culto", alla quale le parrocchie, le confraternite o le comunità di vita consacrata potrebbero conferire in proprietà i beni non più utilizzati per il culto. Prenderebbero parte all'organo assembleare della fondazione i parroci e gli altri

[81] E. Bellezza, *Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità*, cit., 15.

[82] *Ibidem*.

[83] C. Prele, *La fondazione. Evoluzione giuridica di un istituto alla ribalta*, Torino 2007, 51.

[84] M. Cavanna, *La fondazione di partecipazione: "modello" atipico a struttura tipica*, cit., 290.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

legali rappresentanti degli enti che conferiscono i beni alla fondazione, ma si dovrebbe pensare di coinvolgere anche i rappresentanti del Ministero della Cultura[85], della Regione, dei Comuni, di associazioni, di fondazioni bancarie, di imprese, nonché i singoli cittadini, ovverosia i membri delle comunità ecclesiali e territoriali di riferimento di ciascun bene che intenderanno contribuire a diverso titolo al progetto di valorizzazione e gestione[86].

Gli obiettivi principali di questo istituto consistono, quindi, nell'offrire una visione complessiva sui beni conferiti alla fondazione e nel conseguire economie di scala, mediante la stipula di contratti di appalto per lavori e forniture aventi ad oggetto una pluralità di beni, in grado di consentire l'attivazione di meccanismi perequativi. In pratica, si dovrebbero redistribuire i proventi derivanti dalla locazione di alcuni di questi beni, ad esempio come studi professionali, in favore di altri edifici, infruttiferi, gestiti direttamente per finalità sociali o culturali[87]. Altri beni potrebbero essere dati ad associazioni di cittadini attivi che intendano assumere la loro gestione, a seguito della stipula di specifici accordi con la fondazione proprietaria. Agli organi di consulenza scientifica e di controllo, nei quali dovrebbero poter sedere qualificati professionisti del settore e docenti universitari, spetterebbe il compito di garantire la qualità delle iniziative di valorizzazione culturale e la loro sostenibilità economica.

In alternativa a questo modello, frutto di una combinazione di norme del codice civile in materia di fondazioni e associazioni, si affianca la disciplina offerta dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo settore*, il quale agli artt. 23, comma quarto, e 24, comma sesto, delinea la possibilità che fondazioni ETS siano dotate di «un organo assembleare o di indirizzo, comunque de-

[85] Sulla possibilità, per il Ministero della Cultura, di costituire e partecipare a fondazioni aventi ad oggetto beni culturali, conferendo eventualmente anche beni che abbia in consegna, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. 27 novembre 2001, n. 491, *Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.*

[86] E. Bellezza - F. Florian, *Il modello delle cattedrali*, cit., 61-63, riporta che questo tipo di fondazione, in grado di coinvolgere enti pubblici e privati, è già stato utilmente utilizzato per la gestione di beni e imprese culturali su tutto il territorio nazionale, di cui viene offerta una elencazione esemplificativa.

[87] G. Fidone, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 355-356, sottolinea che la gestione di un bene comune può avere anche carattere economico, purché non venga meno la «caratteristica della non esclusione del bene» e i ricavi della gestione siano «reimpiegati in attività connesse al bene medesimo».

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

nominato», il quale può assumere tutte o parte delle competenze proprie dell'assemblea nelle associazioni ETS, «nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore». Per configurarsi come ente del Terzo settore, la fondazione dovrà disporre di un patrimonio minimo di 30.000 euro, rispettare i requisiti necessari al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, quindi, acquisire la personalità giuridica, nonché prevedere nel proprio statuto il perseguimento, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di una o più attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del codice. Nell'ambito che qui ci interessa, si potrebbe ipotizzare lo svolgimento di alcune tra le attività indicate dalle lett. d), f), i), k), q) e z), ovvero attività di «educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa», gli «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni», la «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo», la «organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso», le attività di «alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi», oppure la «riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata». I vantaggi derivanti dalla costituzione dell'ente nell'ambito della disciplina del Terzo settore non consistono solo in un regime fiscale di favore (artt. 79-83), ma anche nel suo coinvolgimento, da parte degli enti pubblici, come un interlocutore privilegiato ai fini dell'amministrazione condivisa[88],

[88] Si vedano, sul punto, F. Gaspari, *Terzo Settore ed Amministrazione condivisa: profili sostanziali e processuali*, in *Società e diritti* 8, n. 15 (2023), 71-104; A. Scialdone, *Realizzazione dell'interesse generale e coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore: un'introduzione ai problemi dell'amministrazione condivisa*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione* 67, n. 2 (2023), 1-9. In questa prospettiva, si veda la l.r. Emilia-Romagna 13 aprile 2023, n. 3, *Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

«attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento» (art. 55).

Una fondazione di partecipazione ETS[89] ci pare possa costituire davvero un mezzo attraverso cui concretizzare forme di collaborazione e partenariato innovative nell'ambito della tutela e della valorizzazione di beni culturali[90], anche di interesse religioso, in quanto in grado di coinvolgere non solo diversi enti, pubblici e privati, *profit* e *non profit*, ma anche i singoli individui, esaltando l'imprescindibile dimensione della partecipazione comunitaria. Per questo motivo, parte della dottrina ritiene questo istituto come particolarmente idoneo per la gestione di beni comuni urbani, in quanto consente di coniugare e perseguire congiuntamente due obiettivi: l'apposizione di un vincolo di destinazione sul bene e l'adozione di un modello di *governance* che, mediante la predisposizione di organi di stampo assembleare, consente ai bisogni della comunità di riferimento di farsi spazio e tornare ad avere voce in capitolo[91].

5. *Valutazioni conclusive*

Volendo trarre qualche riflessione conclusiva da questa nostra indagine, possiamo affermare che sia il sistema belga di gestione e riuso degli edifici di culto, sia quello francese, sono estrema-

condivisa e della cittadinanza attiva, che disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità, oltre all'attivazione di forme e di rapporti di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini, singoli e associati.

[89] Si vedano, sul punto, D. Corsico, *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni tra Codice civile e Codice del Terzo settore*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale* 10, n. 2 (2021), 419-445; A. Saporito, *Le Fondazioni nel Terzo Settore*, in *Società e diritti* 8, n. 15 (2023), 168-187.

[90] G. Fidone, *Proprietà pubblica e beni comuni*, cit., 147. Si vedano anche G.F. Scarselli, *La gestione dei servizi culturali tramite fondazione*, in *Aedon* 5, n. 1 (2002); Q. Camerlengo, *Analisi del quadro normativo-istituzionale per i distretti culturali*, in *Organizzare i distretti culturali evoluti* (a cura di A. Francesconi - G. Cioccarelli), Milano 2013, 228-239.

[91] Si vedano, sul punto, A. Vercellone, *Beni comuni urbani, fondazione e altri strumenti di destinazione patrimoniale*, in *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 259-273; Id., *La fondazione*, in *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive*, cit., 87-102.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

mente diversi da quello italiano. Ciò nonostante, le esperienze di ambedue questi Paesi appaiono in grado di fornire importanti spunti per iniziare ad approcciare e, infine, a risolvere, da un punto di vista giuridico, il problema delle chiese cattoliche sovrabbondanti che sta emergendo sempre più forte anche in Italia.

Il sistema belga, fondato su una proprietà tendenzialmente pubblica delle chiese e su ingenti finanziamenti pubblici, volti a coprire tutti i diversi aspetti – gestione degli aspetti materiali del culto, restauro dei beni monumentali, remunerazione dei sacerdoti con cura d'anime – comporta una forte, e forse inevitabile, ingerenza delle autorità civili rispetto alla gestione degli edifici di culto. Questo complesso *status quo*, nonostante le spinte riformatrici contrarie, ha comportato sinora il vantaggio di ridurre drasticamente il rischio di alienazioni massive e persino di distruzione di questi edifici, fenomeni entrambi riscontrati da molto tempo nei vicini Paesi Bassi, dove, superata la normativa napoleonica sulle *fabriques d'église*, vige ormai da anni un regime di proprietà privata dei luoghi di culto, più simile a quello italiano, direttamente in capo alle comunità territoriali delle singole confessioni religiose[92].

[92] Sul riuso degli edifici di culto nei Paesi Bassi, si rinvia a T. Pollmann, *Herbestemming van kerken. Een ontnuchterend relaas*, L'Aia 1995; A.J.C. Van Leeuwen, *"Believing in Churches," Church Buildings in the Netherlands: Conservation and New Functions*, in *Quel avenir pour quelles églises?*, cit., 257-268; K. Velthuis - D.H.R. Spennemann, *The Future of Defunct Religious Buildings: Dutch Approaches to Their Adaptive Re-use*, in *Cultural Trends* 16, n. 1 (2007), 43-66; N. Nelissen, *Geloof in de toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed*, Utrecht 2008; H. Bisseling - H. de Roest - P. Valstar (onder redactie van), *Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen*, Zoetermeer 2011; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, *Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen*, Amersfoort 2011, 1-79; H.P. de Roest, *"Losing a Common Space to Connect": An Inquiry into Inside Perspectives on Church Closure Using Visual Methods*, in *International Journal of Practical Theology* 17, n. 2 (2013), 292-313; M. van der Meulen, *Interior conversions: Redesigning the Village Church for Adaptive Reuse*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 8, n. 11 (2017), 321-334; A. Overbeeke, *Adaptations au changement. 2. Les Pays-Bas*, in *Les fabriques d'église en Wallonie*, cit., 95-113; S. Netsch - K. Gugerell, *Reuse of churches in urban and rural Dutch landscapes*, in *Acta Horticulturae et Regiotecturae*, n. 1 (2019), 48-55; F. Strolenberg, *De-churching as Crisis and Opportunity: The Response of the Dutch State*, in *The Bloomsbury handbook of religion and heritage in contemporary Europe* (edited by T.H. Weir - L. Wijnia), London-New York 2023, 337-339; Sa. Ummelen - St. Ummelen - A. Petersen, *Religious Heritage across Generational Divides: A Dutch Experiment to Fight Church Fatigue*, in *ivi*, 355-361.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Anche in Francia prevale la proprietà pubblica degli edifici di culto, in gran parte in capo ai Comuni, ma ciò si situa nel contesto di una laicità intesa in senso forte e di un regime di separazione tra lo Stato e le confessioni religiose. Il complesso meccanismo della *désaffectation* previsto dall'art. 13 della legge di separazione, insieme alle forti resistenze della Chiesa cattolica, ha reso sinora marginali i casi di riuso. La secolarizzazione e il decremento del numero di sacerdoti hanno indotto il legislatore a condividere le soluzioni emerse in ambito giurisprudenziale e ad apprestare una base giuridica per legittimare il possibile svolgimento di attività di natura profana, ritenute compatibili con l'*affectation cultuelle* da parte dell'autorità preposta all'officiatura, con ciò mostrando una sorta di preferenza verso soluzioni di uso misto, rispetto al riuso definitivo.

In Italia, invece, il regime della proprietà privata in capo agli enti ecclesiastici risulta assolutamente prevalente, e si inserisce nell'ambito di un sistema fondato sulla collaborazione pattizia, che si esplica mediante la stipula di accordi e di intese, ad ogni livello, a partire da quello apicale sino a quello locale, su materie specifiche di comune interesse. Quello che nella laicissima Francia appare straordinario, ovvero la necessità di procedere alla stipula di un accordo tra il Comune proprietario e l'autorità ecclesiastica *affectataire* per l'individuazione e l'organizzazione di usi profani all'interno delle chiese, in Italia dovrebbe costituire la normalità, allorquando si devono assumere decisioni concernenti beni culturali di interesse religioso, ovvero contemperare una pluralità di interessi, di natura sia religiosa sia culturale.

Ciò che colpisce, invece, studiando la disciplina giuridica e la realtà sociologica del Belgio, è che questo Paese sembra trovarsi avanti di almeno un ventennio rispetto all'Italia: se fino ai primi anni 2000 il tema del riuso veniva completamente minimizzato, oggi non si discute più del "se" ma del "come" gestire al meglio questo fenomeno. Per questo motivo, analizzare in una prospettiva comparata questo problema in tutti i suoi profili, in una realtà che ha già, seppur anch'essa con ritardo, incominciato ad approcciarlo, non potrà che risultare utile per tentare di affrontarlo su larga scala in Italia, dove il fenomeno appare essere ancora agli inizi. La soluzione che è stata individuata, almeno a livello regionale fiammingo, ma che pensiamo prima o poi sarà estesa a tutte le altre Regioni, è risultata essere quella dei cosiddetti "piani strategici". Le conseguenze più significative di questi piani, a cui anche noi in Italia dovremmo mirare, consistono nel fruttuoso dialogo che si è instaurato, a livello municipale, tra autorità civili

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

ed ecclesiastiche, sulla gestione del patrimonio religioso, nonché nell'accresciuta importanza assunta dai processi partecipativi, capaci di coinvolgere una comunità più ampia dei soli fedeli[93].

Se anche in Italia si intendesse affrontare il fenomeno del riuso seguendo la strada intrapresa dal Belgio, a nostro avviso appare difficile, e comunque non auspicabile, procedere con un'imposizione per legge. Sarebbe preferibile, piuttosto, l'individuazione di meccanismi incentivanti per le comunità che desiderino dotarsi di strumenti e forme di accordo analoghi, che siano redatti e stipulati all'esito di studi approfonditi e di una riflessione partecipata. Questi documenti dovrebbero avere ad oggetto non tanto il futuro delle chiese parrocchiali, questione che, a nostro avviso, deve rimanere di esclusiva competenza della confessione cattolica e non subire pressione alcuna da parte delle autorità pubbliche, quanto l'identificazione in concreto dei nuovi usi profani e delle modalità tecniche di gestione degli edifici di culto che l'autorità religiosa avrà, in ossequio al proprio diritto interno, previamente ritenuto sovrabbondanti e che intenderà dimettere. All'uopo, dovrebbero essere previsti appositi finanziamenti, sia di provenienza pubblica, sia ecclesiastica. In questo modo si potrebbero sostenere le proposte di riuso delle chiese che saranno ritenute effettivamente sovrabbondanti all'esito di un dialogo che coinvolga le comunità locali e che consentano di mantenere, per quanto possibile, la proprietà in mano agli enti ecclesiastici o ad enti da questi partecipati, perseguendo al contempo nuovi usi di interesse pubblico, in favore dell'intera collettività, e quindi meritevoli di ricevere un finanziamento da parte delle autorità civili.

I "piani strategici all'italiana" dovrebbero prendere le mosse dalle risultanze del censimento delle chiese di proprietà ecclesiastica[94] e declinarsi in una serie di accordi tra le Regioni, i Comuni, le Parrocchie, le Diocesi e gli altri soggetti pubblici e privati interessati[95], ivi comprese le articolazioni territoriali del Ministero della Cultura per gli aspetti tecnici ed economici. La stipula

[93] Sia consentito rinviare, sul punto, a D. Dimodugno, *Ecclesiastical properties as common goods*, cit., 28-32.

[94] I dati del censimento chiese sono riversati e gratuitamente fruibili da chiunque sul sito: *https://www.beweb.chiesacattolica.it/*.

[95] Sugli strumenti esistenti per il coinvolgimento di soggetti privati nella valorizzazione del patrimonio culturale pubblico in disuso, si veda M. Croce - S. De Nitto, *I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito*, in *Patrimonio culturale e soggetti privati* (a cura di A. Moliterni), Napoli 2019, 169-215.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

di tali patti, aventi potenzialmente ad oggetto beni di proprietà ecclesiastica, pubblica o privata, dovrebbe avvenire a livello comunale oppure, in alternativa, a livello di aree vaste ma omogene quali, ad esempio, le *core zone* Unesco[96], ovvero di aree più ristrette, come i quartieri delle grandi città. Si tratta, in altre parole, di dare attuazione al principio dell'*optimal size*, ovvero della «individuazione dell'ambito ottimale, connotato da una maggiore flessibilità e modularità organizzativa, funzionale gestionale e procedurale rispetto alle strutture preesistenti sul territorio»[97].

Al fine di individuare quale forma concreta possano assumere tali accordi, si potrebbe valutare di riscoprire l'istituto, sinora abbastanza trascurato, degli accordi di valorizzazione dei beni culturali[98] di appartenenza pubblica o di proprietà privata, di cui, rispettivamente, agli artt. 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio[99], oppure ampliare ad altri soggetti la partecipa-

[96] Si pensi, ad esempio, alle Langhe, al Roero e al Monferrato in Piemonte, tre diverse zone territoriali vicine l'una all'altra e caratterizzate da tanti piccoli paesi immersi in un paesaggio prettamente collinare e vitivinicolo.

[97] C. Vitale, *Riuso e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne. Profili giuridici*, Torino 2024, 19.

[98] Si vedano, sul punto, P. Michiara, *La valorizzazione dei beni culturali tramite accordi*, in *Studi in onore di Franco Bassi*, t. II, Napoli 2015, 997-1038; S. Gardini, *La valorizzazione integrata dei beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 66, n. 2 (2016), 403-425; F. Caporale, *La valorizzazione dei beni culturali. Analisi giuridica delle trasformazioni in corso*, Napoli 2024.

[99] Si vedano, sull'art. 112 del codice dei beni culturali, P. Carpentieri, *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di R. Tamiozzo), Milano 2005, 487-495; A. Fanizza, *Articoli 111-112*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di A. Angiuli - V. Caputi Jambrenghi), Torino 2005, 280-285; A.L. Tarasco, *Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di G. Leone - A.L. Tarasco), Padova 2006, 694-707; L. Zanetti, *Articolo 112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (a cura di M. Cammelli), Bologna 2007, 435-447; G. Severini, *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*[3] (a cura di M.A. Sandulli), Milano 2019, 1015-1033. Si vedano, sull'art. 113 del codice dei beni culturali, P. Carpentieri, *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 496-500; A. Fanizza, *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 285-286; A.L. Tarasco, *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 708-713; G. Piperata, *Articolo 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio.*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

zione alle riunioni tra gli organi centrali e periferici del Ministero della Cultura e gli organi ecclesiastici, già previste ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, ovvero definire altre forme di accordo a livello locale tra le autorità pubbliche e quelle ecclesiastiche, le quali potranno trovare una base giuridica negli artt. 1 e 12, n. 1, secondo periodo, dell'Accordo di modificazione del Concordato, e nell'art. 9, comma secondo, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Soluzioni ulteriori si possono rinvenire anche a livello regionale[100], in ossequio all'art. 8 del D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78: ad esempio, in Piemonte, si ricorre da alcuni anni allo strumento del "programma triennale della cultura"[101], sulla base del quale è stato possibile avviare la stipula di convenzioni con la Conferenza Episcopale Piemontese, al fine di definire gli interventi aventi ad oggetto i beni culturali ecclesiastici.

Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cit., 447-450; G. Severini, *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1033-1036.

[100] Si vedano, sul punto, S. Attollino, *Beni culturali di interesse religioso: territorio e forme di bilateralità*, in *Diritto e religioni* 19, n. 1 (2024), 237-252; A.G. Chizzoniti, *Unità e differenziazione nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso*, in *Libertà religiosa e collaborazione nei processi di differenziazione regionale* (a cura di G. D'Angelo), Salerno 2024, 185-206.

[101] Si tratta dell'istituto disciplinato dall'art. 6 della legge Regione Piemonte 1° agosto 2018, n. 11, *Disposizioni coordinate in materia di cultura*. Nel programma triennale 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 luglio 2022, n. 227 - 13907, consultabile sul sito: *https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-07/Programma_triennale_cultura_22-24.pdf*, al par. 2.1.4, 47, è dato leggere che: «La Regione Piemonte, riconoscendo l'importanza che il patrimonio culturale di interesse religioso riveste per la storia e la vita culturale del Piemonte, intende sostenere la fattiva e proficua collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche proprietarie, da tradursi e definirsi in specifiche convenzioni, per la realizzazione di interventi e attività volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio religioso e allo sviluppo di fattive collaborazioni con le altre istituzioni culturali, anche religiose, presenti sul territorio piemontese, come a titolo esemplificativo la Chiesa Cattolica, la Chiesa evangelica valdese, le Comunità ebraiche. In questo ambito si collocano i progetti realizzati con la Conferenza Episcopale Piemontese - Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche. Pertanto, si provvederà, considerati i risultati ottenuti con le passate collaborazioni (2017; 2018-2019-2020 e 2021-2022-2023) a prevedere nuove collaborazioni con la Conferenza Episcopale Piemontese per la realizzazione di interventi integrati sul patrimonio culturale ecclesiastico e di interesse religioso in ambito MAB (Musei, Archivi e Biblioteche) e per la pubblica fruizione del patrimonio».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Una programmazione e una concertazione simili, dedicate specificatamente al tema del riuso degli edifici di culto, dovrebbero essere ampliate e coinvolgere direttamente i soggetti proprietari e i Comuni nei quali insistono questi beni, nonché le organizzazioni di cittadini interessati a collaborare alla loro gestione.

Tuttavia, trattandosi di un problema nazionale, non limitato ad uno specifico contesto, tali azioni dovrebbero essere inquadrate all'interno di una cornice più ampia, ovvero quella di una nuova intesa tra il Presidente della CEI e il Ministro della Cultura, nella quale possano essere individuate le procedure e le sedi di dialogo in cui stabilire le priorità di intervento e mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per realizzare le migliori soluzioni di riuso. La base giuridica di un intervento pubblico in materia di riuso degli edifici di culto ci appare ravvisabile non solo nell'interesse culturale intrinseco a questi beni, che la Repubblica, nel suo insieme, si è impegnata a tutelare nell'art. 9 cost., ma anche in quello religioso, garantito dall'art. 19 cost., e nel principio di collaborazione pattizia con la Chiesa, di cui all'art. 7 cost. e agli artt. 1 e 12 dell'Accordo di Villa Madama. In concreto, alla luce di una rilettura della funzione di valorizzazione dei beni culturali proposta da parte della dottrina amministrativistica[102], il dialogo tra parte pubblica, ecclesiastica e privata dovrebbe muoversi lungo uno schema a tre fasi che, partendo da una «programmazione strategica», ad ampio spettro, volta a considerare una pluralità di beni situati in un determinato territorio, possa giungere alla «pianificazione e progettazione specifica» per ogni singolo immobile, e, infine, alla definizione dei «contenuti del rapporto di partenariato per realizzare l'intervento».

Tenuto conto dei risultati dei necessari studi preliminari, le autorità religiose e quelle civili dovrebbero, a nostro avviso, prendere le mosse da un'interpretazione relazionale di questi edifici, intesi come "beni comuni", ovvero beni per la cui conservazione e valorizzazione è disposta ad impegnarsi non solo la comunità dei credenti, ma l'intera società civile. A dimostrazione di ciò, si può rilevare come il tema del futuro del patrimonio culturale di interesse religioso tanto nelle Fiandre quanto in Francia interessa un pubblico molto più ampio dei soli addetti ai lavori, al punto da essere considerato un tema centrale nell'ambito delle politiche governative, oggetto negli ultimi anni di numerosi momenti di confronto e di dibattito pubblico. In questa prospettiva, si potrebbe ipotizzare la convocazione, anche in

[102] F. Caporale, *La valorizzazione dei beni culturali*, cit., 384-385.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Italia, di una sorta di *Stati generali del patrimonio culturale religioso*, da realizzare sulla falsariga dell'esperienza francese, ma in una prospettiva non meramente intra-ecclesiale, bensì fin da subito aperta alla collaborazione e al dialogo con le autorità civili e gli altri soggetti, pubblici e privati, interessati, ivi comprese le Soprintendenze e le Università, in modo da identificare le criticità, far emergere le buone pratiche ed individuare quali correttivi normativi apportare, tanto nell'ordinamento canonico quanto in quello civile, al fine di affrontare in modo efficace le sfide relative a questa specifica categoria di beni.

Per quanto riguarda le tipologie di usi, sebbene realizzate con soluzioni architettoniche probabilmente molto più creative rispetto alla maggior parte dei casi che abbiamo avuto modo di analizzare nell'Arcidiocesi di Torino[103], si deve riscontrare anche nelle Fiandre e, più in generale, in tutto il Belgio, una preponderanza di nuovi usi pubblici o comunque di interesse pubblico, rispetto a quelli eminentemente privati, e, quindi, maggiormente in grado di coinvolgere l'interesse dell'intera popolazione rispetto alla loro attuazione. Si pensi ad esempio, all'uso delle chiese come colombari[104], che potrebbe essere opportunamente introdotto anche in Italia, in quanto soluzione in grado di mantenere il carattere sacro del bene, di utilizzarlo per una finalità ritenuta compatibile dal diritto canonico e di garantire una sostenibilità, anche economica, sul lungo periodo.

L'adattamento del modello fiammingo deve, comunque, tenere conto della peculiare quantità e qualità di beni che caratterizza il contesto italiano, in cui si trovano tanti beni culturali "diffusi"[105]: si pensi, come termine di paragone, che le circa 1.700 chiese presenti nell'intera Regione delle Fiandre sono di poco superio-

[103] Cfr. D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 165-249.

[104] Sulla possibilità di adibire le chiese cattoliche italiane a colombari, alla luce del diritto canonico e della disciplina nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria, sia consentito rinviare a D. Dimodugno, Requiescat in loco sacro: *prime riflessioni sull'uso delle chiese cattoliche come colombari tra esigenze della Chiesa e complessità delle normative regionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 18, n. 12 (2024), 42-75.

[105] M. Cammelli, *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, in *Aedon* 20, n. 3 (2017), afferma che «ciò che caratterizza il nostro Paese non è solo la quantità e qualità del patrimonio artistico ma la sua disseminazione in tutto il territorio e il suo profondo intreccio con le attività, gli insediamenti, la storia e i saperi delle rispettive comunità dai quali non è né culturalmente né materialmente separabile».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

ri ai circa 1.500 edifici di culto esistenti nella sola Arcidiocesi di Torino, nella quale tutti i beni di età superiore ai settant'anni, in assenza di un provvedimento espresso, devono essere considerati come beni vincolati, sino alla conclusione, con esito negativo, del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Si tratta, quest'ultima, di un'ipotesi che appare ragionevole possa riguardare soltanto un numero limitato di casi, atteso l'indubbio valore culturale, storico o artistico, di quasi tutti i beni cultuali presenti sul territorio italiano, dalla piccola cappella alla cattedrale monumentale, attualmente sottoposti alla medesima disciplina.

Per questo motivo, sarebbe necessaria una seria e attenta riflessione circa l'attuale normativa in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, che sembra voler proteggere, nel modo più stringente possibile, quanti più beni, mediante i meccanismi presuntivi connessi all'età costruttiva, ma che poi stenta, in concreto, ad erogare i fondi indispensabili per assicurare un futuro dignitoso a questo immenso patrimonio e a distinguere ciò che ha un valore eccezionale da ciò che ha un valore più limitato. Il rischio nel quale si può incorrere è quello di una "ipertrofia della tutela", ovvero voler apprestare una tutela particolarmente rigorosa in astratto, con meticolose prescrizioni e lungaggini burocratiche, lasciando, in concreto, che una buona parte di questo ingente patrimonio sia condannata all'incuria e all'abbandono per la mancanza dei fondi e delle professionalità necessarie per adempiere a tutto quanto richiesto[106].

Se il settore culturale è, come molte volte si sente ripetere, una delle più importanti risorse economiche e sociali del nostro Paese, allora dovrebbe essere adeguatamente sostenuto e finanziato, sia dalle autorità pubbliche, sia dai privati, anche attraverso adeguati meccanismi incentivanti, come, ad esempio, l'estensione generalizzata del credito d'imposta, previsto dal meccanismo dell'*Art Bonus*[107], in favore dei beni culturali ecclesiastici, ovvero

[106] In senso analogo, si veda H. de Varine, *Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale*, cit., 138-139.

[107] Il riferimento è all'agevolazione fiscale che è stata introdotta dall'art. 1, comma primo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2014, n. 106, la quale prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, pari al 65%, in favore delle erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico ovvero dello spettacolo dal vivo, entro il limite massimo del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività d'impresa e del 5% dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

mediante raccolte fondi straordinarie, sulla scia della *collecte nationale pour le patrimoine religieux* francese. Si dovrebbe, altresì, valutare un diverso approccio alla materia che, prendendo spunto dalla disciplina belga e da quella francese, possa individuare differenti livelli di tutela, al fine di semplificare le procedure e rendere possibile realizzare, all'interno dei beni meno pregiati dal punto di vista storico-artistico, situati magari nelle zone rurali e periferiche[108], nuovi usi in grado di prospettare un futuro sostenibile per questi beni, che sia diverso dall'incuria e dall'abbandono, e che preveda la partecipazione attiva delle comunità nella loro gestione[109].

Inoltre, il legislatore dovrebbe finalmente prendere atto che non esiste un'unica nozione di "bene culturale"[110] ma che, alla luce della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003), della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 2005) e della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005), vi sono una pluralità di fattispecie che necessitano di un'appropriata e specifica regolamentazione, che possa andare anche al di là di quanto attualmente previsto dal codice. Non basta limitarsi a ratificare tali convenzioni, bensì occorre implementarle, ad esempio riconoscendo il ruolo delle

[108] Ci pare interessante, al riguardo, confrontare le soluzioni da noi già individuate in D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 251-352, con specifico riguardo al riuso delle chiese cattoliche in Italia, ovvero i patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni, la fondazione di partecipazione, gli enti del Terzo settore, il *trust* e le forme speciali di partenariato e i contratti di partenariato sociale di cui al codice dei contratti pubblici, con quelle proposte dalla dottrina amministrativistica in tema di riuso e la valorizzazione dei beni culturali nelle aree interne, pari al 60% del nostro Paese, in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Il riferimento è a C. Vitale, *Riuso e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne. Profili giuridici*, cit., 151-209, la quale propone il ricorso a diversi istituti, tra cui la concessione a canone agevolato o gratuito di questi beni a enti del Terzo settore, le forme speciali di partenariato e i contratti di partenariato sociale di cui al codice dei contratti pubblici, il partenariato con enti del Terzo settore, i patti di collaborazione civica per la rigenerazione del patrimonio culturale, il *community crowdfunding*, la collaborazione con fondazioni bancarie e la creazione di cooperative di comunità.

[109] In questa prospettiva, con riferimento ai «beni culturali minori», si veda G. Garzia, *Enti locali, associazioni e i c.d. beni culturali minori*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, n. 5 (2018), 379-392.

[110] C. Vitale, *Riuso e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne*, cit., 34.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

comunità patrimoniali[111] di cui all'art. 2, lett. b), della convenzione di Faro e rendendo finalmente effettiva la tutela del patrimonio culturale immateriale, anche religioso, a livello locale, regionale e statale, a seguito di una complessa opera di individuazione e censimento che si ponga su di un binario parallelo rispetto a quanto può offrire l'inserimento dell'elemento nelle liste dell'UNESCO[112]. Si dovrebbe, quindi, pensare a una nuova nozione di "patrimonio culturale di interesse religioso" che sappia coniugare in sé, in un rapporto di biunivocità armonico e coerente, tanto l'aspetto materiale quanto quello immateriale. Allo stesso modo, anche la dottrina canonistica sarà chiamata a uno sforzo di riflessione, onde offrire nuove soluzioni interpretative e proposte di modifiche legislative, tanto a livello universale quanto a quello particolare, per superare l'angusta nozione di *res pretiosae* e far emergere pienamente l'aspetto spirituale e immateriale connesso a questi beni, alla luce del principio dell'inculturazione della fede nei diversi contesti sociali e della competenza propria della Chiesa a definire ciò che debba intendersi come bene culturale ai propri fini. Allo stesso modo si dovranno normare gli usi misti nello spazio e nel tempo che si riterranno ammissibili per le chiese, in quanto non contrastanti con la destinazione al culto, al duplice fine di accrescere la fruizione di questi beni da parte di tutti ed evitare quanto più possibile la loro completa riduzione ad usi profani.

Sul fronte della partecipazione, si dovrebbe estendere l'iniziativa dei CLI-Lab[113], nata per coinvolgere le comunità locali nella

[111] Si vedano, per una prima interessante riflessione sul punto, S. Pinton, *La convenzione di Faro: alcuni profili di diritto internazionale*, in *Difendere insieme il patrimonio culturale dell'Europa. La convenzione di Faro* (a cura di L. Pavan-Woolfe), Padova 2023, 98-105; L. Zagato, *Alcune considerazioni su partecipazione e comunità patrimoniali*, in *ivi*, 143-154.

[112] Si veda, per un quadro di sintesi sul tema, A. Gianfreda, *Lo statuto internazionale dei beni culturali di interesse religioso dichiarati "patrimonio dell'umanità": aspetti di rilievo ecclesiasticistico*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 64, n. 2 (2024), 387-406.

[113] Si vedano, in relazione all'esperienza dei CLI-LAB, L. Bartolomei, *Prime intersezioni tra "Partecipation research" e "Partecipatio actuosa". Percorsi di progettazione partecipata per la realizzazione di edifici di culto*, in *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale "Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale" organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019*, Roma 2021, 123-136, A. Longhi, *Competenze e partecipazione per progetti ecclesiali: la sperimentazione e i metodi del CLI/LAB*, in *ivi*, 137-150.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

raccolta di idee, proposte e bisogni per la costruzione di nuovi complessi parrocchiali, anche per quanto riguarda la progettazione partecipata di interventi di riuso del patrimonio cultuale e religioso già esistente, ricompensando il progetto così elaborato con un riconoscimento economico aggiuntivo[114]. Comprendiamo che sia certamente più facile promuovere la partecipazione con riguardo a ciò che ancora non esiste rispetto al riuso dell'esistente, ma siamo certi che sussistano, anche in Italia, professionalità adeguate in grado di accompagnare il discernimento delle comunità. Purtroppo, ciò che al momento appaiono mancanti sono enti simili al PARCUM fiammingo, strutturati in modo da supportare, con efficacia, efficienza e con la dovuta competenza le comunità locali e tutte le istituzioni coinvolte, ecclesiastiche e civili, nella catalogazione ed inventariazione dei beni, nell'individuazione dei nuovi possibili usi, adeguati allo specifico contesto, e nell'attuazione delle decisioni assunte. Altrettanto sembrano mancare enti di respiro nazionale, come l'*Observatoire du patrimoine religieux* francese, che svolgano un'attività capillare di studio, censimento e segnalazione delle situazioni più critiche.

La creazione, a livello locale, di enti simili a PARCUM, sostenuti economicamente sia dallo Stato, sia dalla Chiesa, magari anche mediante il ricorso ai fondi dell'8 per mille non optati o a quelli destinati allo Stato per la tutela del patrimonio culturale, ovvero mediante il meccanismo del 5 per mille, potrebbe costituire un punto di svolta al fine di ridestare l'attenzione della popolazione su queste tematiche, in particolare dei giovani, ai quali offrire nuove opportunità occupazionali. PARCUM, in continua e costante espansione nel corso degli anni, offre attualmente lavoro ad una decina di persone, che si sono specializzate, chi nell'inventariazione dei mobili, chi nell'accompagnamento per l'elaborazione dei piani, chi nella realizzazione di mostre sul patrimonio culturale di interesse religioso. Una versione italiana di PARCUM dovrebbe dedicare tempo e risorse al futuro del patrimonio mobiliare e immobiliare degli istituti di vita consacra-

[114] L'art. 7 § 3, lett. b) del Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, così come modificato in data 15 gennaio 2019, ha previsto fondi aggiuntivi, «qualora la diocesi presenti la volontà di intraprendere un processo di accompagnamento con l'Ufficio Nazionale BCE per la redazione di uno studio di fattibilità, a partire esclusivamente dalle richieste del 2019, del Documento preliminare alla progettazione e l'indizione di un bando di progettazione».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

ta[115], che attualmente non godono in Italia di particolari sovvenzioni, né possono accedere alla ripartizione dei fondi derivanti dall'8 per mille. Queste comunità, per lo più anziane e prive di competenze interne in materie economico-giuridiche, se non supportate da personale esterno, al riparo da potenziali conflitti di interesse, rischiano di svendere i propri beni agli speculatori. Sarebbe, dunque, auspicabile la creazione di un unico ente con filiali regionali, ovvero di tanti enti autonomi, almeno uno per ogni Regione italiana, ma pur sempre posti in rete tra di loro, al fine di rispondere ai molteplici problemi che potranno insorgere in futuro, con riguardo alla gestione e al riuso di migliaia di beni (chiese, conventi, monasteri, seminari ecc.), sottoposti a condizioni giuridiche, conservative e proprietarie assai diversificate. Inoltre, tale innovazione comporterebbe la creazione di nuovi posti di lavoro altamente qualificati, tanto necessari a maggior ragione in questo periodo storico, nel quale, non ancora superate le conseguenze della crisi economica dovuta alla pandemia, ci si è ritrovati di fronte ad un mutato quadro internazionale, dominato da numerosi focolai di guerra, che sta rendendo alquanto difficile il consolidamento di una ripresa durevole e significativa.

Allo stesso modo, per individuare le migliori soluzioni architettoniche, si potrebbe percorrere la strada dei bandi internazionali di idee, con commissioni di concorso composte da rappresentanti delle autorità pubbliche, quali, ad esempio, le Soprintendenze, ma anche esperti del settore, autorità ecclesiastiche, membri dell'accademia, nonché rappresentanti degli *stakeholders* interessati ad investire in queste operazioni di riuso, tra cui le fondazioni bancarie[116], in modo da poter offrire occasioni di visibilità per i giovani professionisti del settore. Tali proposte progettuali dovrebbero accompagnarsi a proposte gestionali coerenti, con l'obiettivo di considerare il riuso degli edifici di culto, il turismo religioso e la partecipazione delle comunità, magari mediata per il tramite di enti del Terzo settore[117], non come questioni

[115] Tema al quale è dedicato il volume di F. Capanni - L. Bartolomei (a cura di), *Carisma e creatività. Catalogazione, gestione e progetti innovativi per il patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata - Charism and Creativity. Catalogues, management and innovation regarding the cultural heritage of institutes of consacred life*, Roma 2024.

[116] Sul ruolo delle fondazioni bancarie per la tutela del patrimonio culturale ecclesiastico, si veda, da ultimo, ACRI. Commissione per le attività e i beni culturali, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti* (a cura di V. Dania - L. Gazzerro), Bologna 2023.

[117] Ai sensi dell'art. 89, comma diciassettesimo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

a sé stanti, ma in un'ottica circolare, in grado di evidenziare tutte le possibili interrelazioni tra questi aspetti, che non costituiscono altro se non le diverse facce di un unico prisma[118].

Volendo, a questo punto, comparare, con riguardo all'esercizio del culto cattolico, gli effetti dell'*affectation cultuelle* di cui alla legge di separazione francese e della *deputatio ad cultum publicum* di cui all'art. 831, comma secondo, del codice civile italiano, possiamo sottolineare che la differenza principale risiede nel fatto che la prima sussiste soltanto laddove la proprietà dei beni, costruiti prima del 1905, sia pubblica ed è volta a tutelare la confessione religiosa dagli enti pubblici proprietari, che non possono godere e disporre di tali beni fintantoché permane il vincolo, mentre la seconda intende garantire la continuità dell'esercizio pubblico del culto cattolico, soprattutto laddove i proprietari risultino soggetti diversi dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e nonostante eventuali atti di alienazione. Inoltre, il vincolo italiano è limitato al solo culto cattolico e sorge e cessa in conformità ad atti interni all'ordinamento canonico (dedicazione/benedizione e dimissione a usi profani), mentre quello francese costituisce un vincolo di destinazione imposto unilateralmente dallo Stato sugli edifici di culto di proprietà pubblica appartenenti a tutte e tre le confessioni religiose riconosciute (cattolica, protestante, ebraica), costruiti prima del 1905, che però può cessare con il consenso dell'autorità rappresentativa del culto. La mancata costituzione delle associazioni cultuali da parte della

117, *Codice del Terzo settore*, il Ministero della cultura, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare «forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica». Si tratta di attività relative, rispettivamente, ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

[118] Concordiamo con F. Caporale, *La valorizzazione dei beni culturali*, cit., 383, il quale afferma che: «il successo di un'iniziativa di valorizzazione, anche declinata come trasmissione della cultura, dipende, specie nei cosiddetti beni culturali minori e nei luoghi meno battuti dagli itinerari turistici, anche dalla relazione con le politiche ambientali territoriali: la valorizzazione deve interagire con le politiche in materia di turismo, sostenibilità, sviluppo economico, rigenerazione urbana, ripopolamento dei borghi, mobilità, tutela e valorizzazione del paesaggio e di altri interessi congiunturalmente rilevanti».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Chiesa cattolica ha fatto sì che gli oneri di manutenzione e riparazione delle chiese rimanessero a carico dello Stato e dei Comuni, a differenza degli altri culti, che, costituendo le associazioni cultuali, hanno acquisito, per loro tramite, la proprietà di templi e sinagoghe, assumendosene anche i relativi costi.

Complessivamente, la proprietà pubblica delle chiese cattoliche di Francia e la sussistenza del vincolo della *affectation cultuelle* hanno avvantaggiato notevolmente la Chiesa cattolica, la quale può godere a titolo gratuito, pieno, perpetuo ed esclusivo, dell'uso dei "propri" edifici di culto, senza doversi preoccupare delle maggior parte delle spese, le quali incombono, invece, sugli enti pubblici, fatte salve quelle strettamente necessarie per il culto[119]. Tale meccanismo ha funzionato e potrà continuare a funzionare laddove i Comuni possano contare su una congrua disponibilità economica, sempre più difficile da assicurare in quelli più piccoli, a seguito della consistente e costante riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato centrale intervenuta negli ultimi anni e dei relativi vincoli di bilancio.

Questa situazione, già di per sé non priva di problematicità, soprattutto con riguardo agli edifici di culto costruiti dopo il 1905, che non godono del medesimo regime di protezione, suscita recriminazioni da parte degli altri culti, specialmente di quello islamico, di più recente insediamento nel Paese. Per la costruzione delle moschee, infatti, le associazioni cultuali musulmane hanno potuto godere soltanto di garanzie per i prestiti[120] e di altre forme di sostegno economico indiretto, come il contributo per la costruzione di parti dell'edificio destinate esclusivamente ad attività culturali[121], perché, altrimenti, si sarebbe incorsi nella violazione

[119] Per quanto riguarda le spese di luce elettrica e riscaldamento, una parte di esse deve essere sostenuta dall'ente pubblico proprietario, in quanto si tratta di spese utili alla conservazione dell'edificio, e un'altra dall'*affectataire*. La ripartizione può essere stabilita in via forfettaria tramite un accordo tra le parti, così come riconosciuto anche dalla giurisprudenza. Si veda, sul punto, G. Poutier - R.-M. Guillopé - T. Dupont, *Le maire et les édifices cultuels*, cit., 39-40.

[120] La possibilità, da parte dei Comuni e dei Dipartimenti, di concedere *garanties d'emprunt* per la costruzione di «édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux» è riconosciuta rispettivamente dagli artt. L.2252-4 e L.3231-5 del *code général des collectivités territoriales*, purché essa avvenga nelle «agglomérations en voie de développement» ovvero «zones urbanisées dont la population augmente significativement».

[121] Si veda, sul punto, Ministère de l'Intérieur, *Gestion et construction des lieux de culte. Guide pratique*, Paris 2016, 123-125. È il caso della cattedrale di Évry, costruita negli anni '90, per la quale lo Stato ha contribuito alla realizzazione dell'annesso museo di arte sacra.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

del principio di separazione e nel divieto di finanziamento diretto ai culti. Tale proibizione, mai espressamente dichiarata di valore costituzionale e nemmeno come principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica[122], può essere ed è già stata oggetto di alcune deroghe nel corso del tempo, come nel caso del *bail emphytéotique administratif*, ma ha pur sempre conservato un valore ideologico difficile da scalfire nella Francia, patria della "laicità forte"[123], in cui quest'ultimo principio è solennemente proclamato dall'art. 1 della costituzione[124].

D'altro canto, il rovescio della medaglia della proprietà pubblica degli edifici di culto risiede nel penetrante controllo e nel ruolo determinante del Comune, su cui gravano gli oneri e le responsabilità in ordine alla loro manutenzione, e che può decidere se mantenere un atteggiamento collaborativo o meno con l'*affectataire*. La copiosa giurisprudenza che si è pronunciata dal 1905 ad oggi dimostra che sono numerosi i possibili terreni di scontro tra il Comune e il *curé desservant*: dall'organizzazione delle visite culturali sulle terrazze di una chiesa al suono delle campane per gli eventi civili, dall'individuazione e realizzazione delle opere di manutenzione necessarie alla ripartizione degli eventuali proventi derivanti da attività culturali, solo per fare qualche esempio. Si tratta di problemi che, a nostro avviso, possono essere risolti solo mediante la ricerca e la conclusione di

[122] Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, *Rapport «Relations des cultes avec les pouvoirs publics»*, cit., 22-23; H. Maurey, *Le financement des édifices des lieux de culte*, cit., 44-45.

[123] Nel marzo 2021, a seguito della deliberazione del Comune di Strasburgo di sovvenzionare, con 2,5 milioni di euro, la costruzione di una moschea, sono sorte polemiche così forti che hanno portato il Ministro dell'Interno francese a opporsi pubblicamente alla decisione e ad invocare l'intervento del prefetto, affinché proponesse ricorso avanti al giudice amministrativo. Anche se in Alsazia non trova applicazione la legge di separazione, a seguito di tale dura presa di posizione, l'associazione promotrice della costruzione ha preferito ritirare la propria richiesta di sovvenzione. La notizia è riferita da numerosi articoli di quotidiani francesi. Si vedano, a titolo di esempio, gli articoli apparsi su *Le Monde https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/06/financement-public-d-une-mosquee-a-strasbourg-la-prefete-saisit-la-justice_6075772_3224.html* e *Le Point https://www.lepoint.fr/societe/mosquee-de-strasbourg-milli-gorus-retire-sa-demande-de-subvention-16-04-2021-2422427_23.php*.

[124] L'art. 1, primo paragrafo, della costituzione francese, così afferma: «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée».

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

accordi tra la proprietà pubblica e la competente autorità ecclesiastica, ispirati alla ricerca di un accomodamento, piuttosto che di uno scontro sterile e inutile per ambo le parti.

In questa prospettiva, anche la possibilità di ricorrere a soluzioni di uso misto nello spazio e nel tempo, sebbene non perfettamente in linea con la vigente normativa statale e con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, nonché con l'approccio restrittivo finora adottato dall'episcopato, sta invero emergendo nella prassi e non potrà che accrescere nei prossimi anni. Lo dimostrano gli atti dei diversi convegni tenutisi in questi ultimi anni sul futuro degli edifici di culto di Francia e le rassegne di casi concreti, nonché gli esiti degli *États généraux du Patrimoine religieux*. Anche in questo contesto, le soluzioni migliori appaiono emergere all'esito di processi partecipativi, in grado di coinvolgere la popolazione, le fondazioni operanti nel settore e le associazioni presenti sul territorio, che intendono impegnarsi, dedicando tempo, denaro ed energie, per la salvaguardia di questi beni.

Tutte queste iniziative stanno facendo emergere la dimensione patrimoniale di questi beni, che sussiste indipendentemente dalla condivisione della fede cattolica e dall'esistenza o meno di una protezione a titolo di *monuments historiques*. Tale riconoscimento concerne, peraltro, solo una minima parte del patrimonio culturale religioso francese e garantisce soltanto che il bene non potrà essere distrutto e che tutti gli interventi dovranno essere previamente autorizzati, ma non comporta, di per sé, limiti ai nuovi usi del bene, una volta *désaffecté*. Il sistema di tutela italiano appare più rigoroso, quantomeno in astratto, grazie alla presunzione di culturalità, che assoggetta alla disciplina vincolistica apprestata dal codice tutti i beni, di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, risalenti a più di settant'anni e di autore non più vivente, dotati di una ancorché minima parvenza di culturalità, e alla valutazione di compatibilità del nuovo uso con il carattere storico-artistico dell'edificio. Se in Francia sembra mancare, quindi, una adeguata protezione per una gran parte del patrimonio religioso, in quanto relegata ai soli beni per i quali lo Stato dichiara sussistente un interesse pubblico alla loro conservazione, mentre tutti gli altri possono incontrare serie difficoltà nell'ottenere i fondi necessari per i lavori di restauro, ciò che pare mancare in Italia sembra essere quella flessibilità applicativa che possa consentire di bilanciare, caso per caso, gli interessi proprietari al riuso (anche per attività economicamente sostenibili) di questi beni e la tutela del loro interesse storico-artistico, specialmente con riguardo a beni culturali di valore non eccezionale.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

L'aspetto che più appare interessante e sul quale occorrerebbe un supplemento di riflessione, per trarne gli opportuni adattamenti alla realtà italiana, consiste nel riconoscimento e nella possibilità di una regolamentazione "concordataria" delle attività profane ritenute compatibili con quelle cultuali, effettuato dall'art. L2124-31 del *code général de la propriété des personnes publiques*. Appaiono degni di nota e fonti di ispirazione sia il ricorso a forme di accordo tra gli enti pubblici proprietari e l'autorità confessionale *affectataire*, sia il fatto che la valutazione di compatibilità appare rimessa unicamente a quest'ultima autorità, la sola competente a giudicare rispetto al significato religioso e cultuale del bene, in ossequio ai princìpi di laicità e di distinzione degli ordini. Tale soluzione ha il pregio di fondarsi sull'ascolto e il dialogo reciproco tra autorità ecclesiastiche e civili e di porsi a un livello diverso rispetto alla completa dimissione del culto, in quanto consente usi misti nel tempo, anziché solo usi profani. Per tali ragioni, potrebbe essere interessante l'introduzione, anche in Italia, di una disposizione del genere, onde rendere possibile un utilizzo più strutturato e consapevole degli edifici di culto per attività culturali e/o sociali, non facendo con ciò venir meno la destinazione al culto pubblico di cui all'art. 831 comma secondo, c.c., e le conseguenti agevolazioni in materia tributaria. Così facendo, si supererebbe anche il rischio di tensioni che l'esito della valutazione di compatibilità del (nuovo) uso (profano) rispetto al carattere storico-artistico dell'edificio, prevista dal combinato disposto degli artt. 20, comma primo, e 21, comma quarto, secondo periodo, del codice dei beni culturali, rimessa alla sola discrezionalità tecnica del Soprintendente, potrebbe far sorgere a motivo della sua possibile oscillazione tra una valutazione legata alla dimensione meramente materiale del bene e una valutazione più "di valore", senza, però, esplicitare e concordare previamente i criteri sui quali essa si fonda[125].

Una strada sembra essersi recentemente aperta grazie alla sentenza 13 febbraio 2023, n. 5, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato[126], secondo cui è possibile apporre un vincolo di

[125] In questo senso, concordiamo con M. Roversi Monaco, *Prospettive giuridiche per le chiese 'chiuse' di Venezia*, in S. Marini - M. Roversi Monaco - E. Monaci, *Guida alle chiese "chiuse" di Venezia*, Melfi 2020, 163, la quale suggerisce di consentire la partecipazione di fedeli, autorità ecclesiastiche, operatori del settore e altri privati interessati, al procedimento amministrativo per l'autorizzazione del mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 21, comma quarto, secondo periodo, del codice dei beni culturali.

[126] La sentenza 13 febbraio 2023, n. 5 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato i seguenti principi di diritto:

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

destinazione su un bene culturale non solo al fine di preservare il bene nella sua materialità, ma anche per tutelare il suo valore immateriale intrinseco e trasmettere la manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituire la testimonianza[127]. In questo modo i competenti organi del Ministero della Cultura potrebbero, nei provvedimenti di loro competenza, includere prescrizioni volte ad escludere determinati usi che appaiano palesemente stridenti rispetto all'originario utilizzo cultuale, indipendentemente dalla loro incidenza sul bene nella sua immaterialità. Ciò appare un buon passo avanti per la tutela di questi beni e per una composizione del potenziale divario tra «uso compatibile con il carattere storico-artistico» e «uso non

«– ai sensi degli articoli 7 *bis*, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il 'vincolo di destinazione d'uso del bene culturale' può essere imposto quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l'esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato;

– ai sensi degli articoli 7 *bis*, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il 'vincolo di destinazione d'uso del bene culturale' può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza».

[127] Si vedano, per un primo commento a questa importante pronuncia, N. Aicardi, *Vincoli sui locali storici e prescrizioni d'uso: superamento di un (inesistente) contrasto giurisprudenziale e riconferma di principi pacifici anche (innovativamente) alla luce dell'art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2023*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 58-67; A. Bartolini, *Colpa d'Alfredo*, in *ivi*, 45-48; M. Cammelli, *Adunanza plenaria CdS 5/2023: chiusura del cerchio o apertura possibile?*, in *ivi*, 20-23; F. Cortese, *Il movimento del diritto. Sull'Adunanza Plenaria n. 5/2023 del Consiglio di Stato*, in *ivi*, 34-40; P. Marzaro, *Vincolo culturale di destinazione d'uso: il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della p.a. e il rischio dell'"effetto paradosso"*, in *ivi*, 41-44; G. Morbidelli, *Della progressiva estensione della componente immateriale nei beni culturali e dei suoi limiti*, in *ivi*, 53-57; L. Passarini, *Il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale a tutela di beni materiali e immateriali: nota all'Adunanza Plenaria 5/2023*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini online* 2, n. 2 (2023), 957-991; C.P. Santacroce, *L'Ad. Plen. n. 5/2023 e le "ulteriori restrizioni alla proprietà privata"*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 49-52; G. Sciullo, *Sull'utilizzo del vincolo culturale di destinazione d'uso*, in *ivi*, 24-27; G. Severini, *Sul vincolo di destinazione per il bene culturale immobiliare: prime considerazioni su Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 5*, in *ivi*, 28-33.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

indecoroso», iato che forse soltanto una partecipazione delle autorità ecclesiastiche al procedimento ovvero qualche altra forma di coinvolgimento previo – mediante la creazione o la valorizzazione, a livello locale, di opportune sedi di dialogo e programmazione degli interventi – può scongiurare o fortemente ridurre.

Nel contesto italiano, uno dei principali motivi di preoccupazione in materia di edifici di culto da parte delle autorità ecclesiastiche consiste nella volontà di continuare a fruire delle esenzioni tributarie di cui attualmente godono le chiese, con la conseguenza di frenare circa possibili "usi misti", in quanto l'esenzione dall'IMU è riservata, ai sensi dell'art. 7, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai soli «fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze». Una prima soluzione, a legislazione vigente, potrebbe essere quella di rammentare alle autorità ecclesiastiche che è possibile, mediante la compilazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, indicare quanta superficie dell'edificio è stata destinata ad altro uso e per quanto tempo, in modo da consentire il corretto calcolo dell'imposta dovuta per la parte e il periodo non esente. In una prospettiva *de iure condendo*, il legislatore dovrebbe promuovere accordi tra gli enti ecclesiastici proprietari e i Comuni, nei quali subordinare il permanere delle agevolazioni tributarie e il riconoscimento di altri tipi di sovvenzioni, dirette o indirette, in favore di edifici in cui l'utilizzo cultuale sia di fatto cessato ovvero si è estremamente rarefatto, alla condizione che l'ente ecclesiastico proprietario, un suo ramo ETS ovvero il Comune o terzi – ivi compresi gli enti del Terzo settore – vi svolgano, d'accordo tra di loro, attività di interesse generale, sociali o culturali, a vantaggio della popolazione tutta. In questo modo, si aprirebbero le porte ad una più ampia diffusione di soluzioni di uso misto nello spazio e nel tempo, riducendo così la necessità di dover sempre e comunque procedere con la definitiva e totale dimissione dell'edificio di culto ad usi profani, nella consapevolezza che solo una pluralità di funzioni possa consentire un uso continuativo e quindi rendere possibile una più efficace strategia di conservazione del bene sul lungo periodo. Si pensi, ad esempio, alle molte chiese sussidiarie, aperte una volta all'anno per la celebrazione della festa del santo patrono e poi tenute chiuse. Se si vuole evitare per esse un futuro diverso da un lento declino cui potrebbe conseguire, sul lungo periodo, un'irrimediabile distruzione, occorrerà individuare attività che si possano svolgere, se

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

non in tutti, quantomeno in parte dei restanti giorni dell'anno, onde rendere giustificabili e sostenibili – agli occhi della comunità ecclesiale e di quella civile, nonché dei finanziatori privati – i costi degli interventi di manutenzione e restauro, in un contesto in cui le risorse economiche e umane, ecclesiastiche, pubbliche e private, appaiono sempre più scarse.

Per far ciò, occorrerebbe intervenire sul disposto dell'art. 831 del codice civile, aggiungendo un terzo comma in cui si precisi che l'utilizzo degli edifici di culto cattolici per finalità sociali o culturali di interesse generale, effettuato d'accordo tra l'ente ecclesiastico proprietario e il Comune, secondo forme e con modalità compatibili con un anche saltuario esercizio pubblico del culto, non comporta, per ciò solo e in mancanza di un provvedimento espresso dell'autorità ecclesiastica competente, la cessazione del vincolo civile della destinazione al culto pubblico. In questa prospettiva, l'intervento del Comune sarebbe giustificato sia dal fatto che ad esso spettano, *in primis*, le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118, comma primo, cost., sia dal possibile inquadramento giuridico di questa tipologia di beni all'interno della categoria dei beni comuni, per la cui individuazione e successiva gestione il Comune svolge un ruolo fondamentale, quale soggetto che ha la «visione generale delle esigenze della comunità nel suo insieme»[128].

A tal riguardo, occorre segnalare il d.d.l. 1028 del 20 febbraio 2024[129], il quale, pur non intervenendo direttamente sull'art. 831 c.c., propone una normativa in materia rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo che affida ai Comuni l'individuazione, «sia d'ufficio sia su segnalazione della comunità interessata» (art. 12, comma sesto), di «beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni» (art. 12, comma primo), al fine dell'acquisizione al «patrimonio pubblico dei comuni», per «essere destinati a soddisfare l'interesse generale», dei «beni non utilizzati da più di dieci anni e che hanno perso la loro funzione sociale per colpa o dolo del proprietario» (art. 12, comma terzo), tra cui, potenzialmente, anche molte chiese chiuse o in disuso, ancora formalmente destinate al culto o già ridotte a usi profani. Alla medesima acquisizione si può pervenire se, entro diciotto mesi dall'ema-

[128] G. Arena, *I custodi della bellezza*, cit., 150.

[129] La proposta, a firma dei senatori Sironi, Patuanelli e Di Girolamo, è disponibile sul sito: *https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57978.htm*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

nazione di un'ordinanza contingibile e urgente, prorogabili di ulteriori sei mesi, il proprietario non si sia attivato per adottare i provvedimenti necessari «a) al ripristino delle condizioni di decoro dei beni fatiscenti e in stato di abbandono o inutilizzo presenti nel territorio; b) al perseguimento della funzione sociale dei beni» (art. 12, comma settimo).

Sottoponendo questa proposta ad un vaglio critico riteniamo che, pur essendo apprezzabile nei suoi obiettivi, essa sembra dimenticare che, tra i beni oggetto di possibile acquisizione alla proprietà comunale, vi possano essere anche edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico *ex* art. 831, comma secondo, c.c., e che, perdurante tale destinazione, anche solo formalmente[130], un intervento unilaterale in materia si porrebbe in contrasto tanto con i princìpi di indipendenza e distinzione degli ordini di cui all'art. 7 cost., quanto con la normativa concordataria (art. 5, comma primo, della legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale richiede, in materia di espropriazione degli edifici aperti al culto, la sussistenza di gravi ragioni e di un previo accordo con la competente autorità ecclesiastica). Una siffatta normativa, se attuata unilateralmente nei confronti dell'ingente patrimonio ecclesiastico in disuso, senza prevedere alcuna forma di collaborazione o di dialogo previ, anche con riguardo all'individuazione dei nuovi usi di utilità sociale cui adibire il bene, rappresenterebbe una soluzione di stampo neo-giurisdizionalista, a nostro avviso non compatibile con i princìpi e i valori del nostro ordinamento costituzionale. Inoltre, ci domandiamo con quali risorse i Comuni potrebbero provvedere, in autonomia, alla rigenerazione di decine di migliaia di edifici, non solo ecclesiastici, ma anche pubblici e privati. Questo disegno di legge ci conferma nella convinzione che la questione non possa essere risolta nel

[130] Parte della dottrina ritiene che il vincolo di destinazione *ex* art. 831, comma secondo, c.c., permanga soltanto laddove vi sia un effettivo esercizio del culto, attestato da parametri quali l'orario di apertura, l'affluenza di fedeli, la stabilità dell'officiatura. In questo senso, si vedano P. Cavana, *Gli edifici dismessi*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 237; P. Floris, *Apertura e destinazione al culto*, in *ivi*, 69-70; A. Bettetini, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 17. Occorre, tuttavia, rammentare che la giurisprudenza ritiene comunque necessario un provvedimento espresso di riduzione a usi profani *ex* can. 1222 § 2, al fine di far cessare il vincolo di destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico. In questo senso, si vedano T.A.R. Liguria, 13 maggio 2011, n. 770, e T.A.R. Basilicata, 9 novembre 2016, n. 1035.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

mero ambito delle politiche urbanistiche o di rigenerazione urbana[131], in quanto si devono considerare anche le problematiche di diritto ecclesiastico e canonico[132], se non si vogliono offrire soluzioni parziali, utopistiche o approssimative.

Come, infatti, tutta la comparazione offerta in questo volume dimostra, il tema del riuso degli edifici di culto deve essere affrontato in un'ottica sistematica, nell'inesorabile intreccio e nella reciproca influenza tra discipline diverse, di diritto amministrativo, urbanistico e dei beni culturali, di diritto canonico, di diritto civile, di diritto costituzionale, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale e dell'Unione europea, senza dimenticare le discipline extragiuridiche, e il coinvolgimento di una pluralità di attori sulla scena, in specie autorità pubbliche, statali, regionali, provinciali e comunali, autorità ecclesiastiche, *stakeholders* e centri di studio e di ricerca. A nostro avviso, le soluzioni di riuso che nei prossimi anni si potranno in concreto individuare risulteranno tanto più adeguate e "convincenti" quanto frutto di dialogo tra tutti i soggetti coinvolti e di una partecipazione attiva e consapevole da parte della popolazione, in grado di conciliare i propri bisogni con le specificità di ogni singolo bene.

Soltanto un'attenta disamina del complesso quadro normativo di riferimento e della molteplicità dei valori in gioco, con le conseguenti interazioni e problematicità che ne derivano, potrà restituire una visione completa sulla gestione e il riuso degli edifici di culto in un dato territorio, fenomeni che, comunque, non possono essere approcciati e, infine, risolti, prescindendo dal sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose e dal peculiare retaggio storico che caratterizza ciascun Paese.

[131] Sia consentito rinviare, sul punto, a D. Dimodugno, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia*, cit., 254-279.

[132] Si veda, per un'efficace ricostruzione del rapporto tra le norme in tema di rigenerazione urbana e quelle in materia di edilizia di culto, tra diritto statale e diritto canonico, F. Botti, *L'edilizia di culto all'alba del XXI secolo*, cit., 125-162.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Bibliografia

Abbal É., *Paroisse et territorialité dans le contexte français*, Paris 2016.

Abbal É., *Les reconfigurations paroissiales comme objet de recherche*, in *Revue de droit canonique* 67, n. 2 (2017), 413-438.

Accettura B., *Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di cittadinanza attiva*, in *federalismi.it* 17, n. 16 (2019), 1-20.

ACRI. Commissione per le attività e i beni culturali, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti* (a cura di V. Dania - L. Gazzerro), Bologna 2023.

Aerts J. - Jaspers J. - Klinckaert J. - Stevens D. - Van Dyck A., *Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen*, Heverlee 2014.

Aicardi N., *Vincoli sui locali storici e prescrizioni d'uso: superamento di un (inesistente) contrasto giurisprudenziale e riconferma di principi pacifici anche (innovativamente) alla luce dell'art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2023*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 58-67.

Albanese R.A. - Michelazzo E. - Quarta A. (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino 27-28 febbraio 2019*, Torino 2020.

Albanese R.A. - Michelazzo E., *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Torino 2020.

Albanese R.A., *Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio*, Torino 2020.

Albisetti A., *I beni culturali di interesse religioso*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale* (a cura di R. Botta), Napoli 2006, 1-14.

Algostino A., *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3 (2013), 1-43.

Alliata P. - Biscaldi A. - Marzagalli C. - Palomba A. - Piglionica V. - Salvemini L. - Zanetti T., *L'arte e il mistero. Sui beni culturali di interesse religioso*, Cinisello Balsamo 2020.

Alline J.-P. - Carrier R. (sous la direction de), *La culture au risque du marché. Le mécénat face à ses acteurs*, Paris 2010.

Alonso Perez J.I. (a cura di), *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religio-*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

ne. Atti della Giornata di studio, Ravenna 10 dicembre 2005, Bologna 2007.
Amez F., *Un aspect oublié de la réforme de l'État: le régime des cultes*, in *Journal des tribunaux* 121, n. 6062 (7 septembre 2002), 529-537.
Amez F., *De bevoegdheidsverdeling inzake erediensten*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 25-39.
Amez F., *Quel avenir pour le patrimoine privé des fabriques d'église?*, in *Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles*, n. 16 (2019), 757-766.
Amorosino S., *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 53, n. 2 (2003), 375-392.
Arcq É. - Sägesser C., *Le fonctionnement de l'Église catholique dans un contexte de crise*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d'information socio-politiques*, vol. 2112-2113, n. 27 (2011), 5-85.
Arena G. - Bombardelli M. (a cura di), *L'amministrazione condivisa*, Napoli 2022.
Arena G. - Iaione C. (a cura di), *L'età della condivisione: la collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Roma 2015.
Arena G., *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale* 117-118, n. 3-4 (1997), 29-65.
Arena G., *Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia*, Roma 2006.
Arena G., *I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia fra cittadini attivi e istituzioni*, Milano 2020.
Arena G., *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giurisprudenza costituzionale* 65, n. 3 (2020), 1449-1457.
Arena G., *Il diritto dell'amministrazione condivisa*, in *Lo sguardo del giurista e il suo contributo all'amministrazione in trasformazione. Scritti in onore di Francesco Merloni* (a cura di E. Carloni - A. Pioggia - B. Ponti), Torino 2021, 3-16.
Arezzo di Trafiletti G., La *valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata quale attività socialmente utile*, in *L'amministrazione italiana* 60, n. 7-8 (2005), 972-976.
Asselle E. - De Lucia G., *Luoghi di culto, spazi ibridi: la conoscenza del fenomeno per la gestione dei processi di trasformazione*, in *Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino* 73, n. 2 (2019), 117-124.
Assini N. - Cordini G., *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, Padova 2006.
Astorri R., *I beni culturali di interesse religioso: tra legislazione canonica e intese con le regioni*, in *Panorami* 6 (1994), 33-60.
Astorri R., *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano, spunti problematici*, in *Studi in onore di Anna Ravà* (a cura di C. Cardia), Torino 2003, 21-34.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Attollino S., *Beni culturali di interesse religioso: territorio e forme di bilateralità*, in *Diritto e religioni* 19, n. 1 (2024), 237-252.

Auber L., *Les lieux de culte en Seine-Maritime: quel avenir?*, in *Que vont devenir les églises normandes? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie* (sous la direction de P. Bouet), Condé-sur-Noireau 2017, 101-106.

Auby J.-F., *Le droit public de la culture*, Boulogne-Billancourt, 2016.

Audrerie D., *La notion et la protection du patrimoine*, Paris 1997.

Azzimonti C., *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29, n. 1 (2016), 59-69.

Barillaro D., *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 179, n. 1-2 (1959), 3-129.

Barozzi Reggiani G. - Giordano A., P*er un'amministrazione condivisa dei "commons" nella realtà dei Comuni*, in *ambientediritto.it* 23, n. 3 (2022), 1-9.

Barrès M., *Loi de la laicité de 1905: La grande pitié des églises de France*, Paris 2017.

Barrey G., *Le tourisme lié à la spiritualité, une composante majeure de l'offre touristique française*, in *Juris tourisme*, n. 206 (2018), 18-22.

Bartolini A., *Colpa d'Alfredo*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 45-48.

Bartolomei L., *Prime intersezioni tra 'Partecipation research' e 'Partecipatio actuosa'. Percorsi di progettazione partecipata per la realizzazione di edifici di culto*, in *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale "Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale" organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019* (a cura di J. Benedetti), Roma 2021, 123-136.

Basdevant-Gaudemet B. - Cornu M. - Fromageau J. (sous la direction de), *Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles*, Paris 2006.

Basdevant-Gaudemet B., *Propriété publique et affectation cultuelle. Fondements historiques*, in *Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles* (sous la direction de B. Basdevant - Gaudemet - M. Cornu - J. Fromageau), Paris 2006, 77-116.

Bellezza E. - Florian F., *Il modello delle cattedrali: costruire l'impresa non lucrativa*, Firenze 2001.

Bellezza E., *Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità*, in *Fondazioni di partecipazione: atti del convegno tenutosi a Firenze 25 novembre 2006* (a cura della Fondazione Italiana per il Notariato), Milano 2007, 8-20.

Benigni R., *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela* (a cura di E. Battelli - B. Cortese - A. Gemma - A. Massaro), Roma 2017, 115-145.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Bern S., *Cinq mille églises en souffrance*, in *La tragédies des églises*, *Revue des Deux Mondes*, hors-série, juillet 2020, 7-15.

Bestion F., *Approche diversifiée des reconfigurations paroissiales. L'exemple du diocèse de Tulle*, in *Revue de droit canonique* 67, n. 2 (2017), 403-412

Bettetini A., *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 18, n. 1 (2010), 3-26.

Bettetini A., *Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a carattere locale tra Chiesa e Istituzioni pubbliche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 4, maggio 2010, 1-27.

Bettetini A., *Il Consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto: natura e composizione*, in *Diritto e religioni* 15, n. 2 (2020), 69-84.

Bettetini A., *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*[2], Milano 2024.

Bettetini A., *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*[3], Milano 2024.

Bettio N. - Collot P.-A. (sous la direction de), *Le financement privé du patrimoine culturel*, Paris 2018.

Bettio N., *Patrimoine religieux et collectivités territoriales*, in *Actualité Juridique Collectivités Territoriales*, n. 12 (2022), 604-608.

Bevilacqua F., *Le fabbricerie tra regolamentazione pattizia e qualificazione come 'organismi di diritto pubblico'*, in *Urbanistica e appalti* 26, n. 6 (2022), 795-806.

Beyer J., *Principio di sussidiarietà o «giusta autonomia» nella Chiesa*, in *Vita Consacrata* 23 (1987), 318-336.

Bianco G., *Il fondo edifici di culto: il trasferimento degli edifici di culto ex art. 6 l. n. 848/29*, in *Lo studio del diritto ecclesiastico: attualità e prospettive* (a cura di V. Tozzi), vol. II, Salerno 1996, 41-48.

Bianco G., *Osservazioni sulla disciplina del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997), 833-866.

Bisseling H. - De Roest H. - Valstar P. (onder redactie van), *Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen*, Boekencentrum, Zoetermeer, 2011.

Blommaert D. - Vannerom J., *Vastgoedfinanciering. Over de klassieke kredietovereenkomst naar kant-en-klaar maatwerk bij de onroerende leasing*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 299-318.

Blondiau P., *Gestion du patrimoine: régime juridique des presbytères*, in *Mouvement communal*, n. 8-9 (2001).

Bolgiani I. (a cura di), *La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia*, Milano 2009.

Bolgiani I., *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ('vecchi' e 'nuovi')*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 33 (2012), 1-25.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Bombardelli M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi: nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Napoli 2016.
Bombardelli M., *La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive*, in *Giornale di diritto amministrativo* 24, n. 5 (2018), 559-568.
Boni G., *Corresponsabilità e sussidiarietà nella Chiesa*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 224, n. 4 (2004), 497-575.
Boni G., *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 230, n. 2 (2010), 135-247.
Boni G., *I 'beni culturali ecclesiali' e il diritto canonico, specie codiciale: verso la riabilitazione di una reputazione ingiustamente intaccata*, in *Archivio giuridico online* 3, n. 1 (2024), 1-87.
Bonny J., *Een houtskoolvuur met vis erop en brood. Visietekst van en voor het Bisdom Antwerpen*, 2012.
Bordonali S., *Le fabbricerie*, in *Gli edifici di culto fra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 173-198.
Bordonali S., *Note sugli aspetti attuali delle fabbricerie*, in *Il diritto ecclesiastico* 131, nn. 3-4 (2020), 373-382.
Borras A., *De heraanleg van het parochielandschap*, in *Collationes* 30 (2000), 391-413.
Borras A., *Le remodelage paroissial: un impératif canonique et une nécessité pastorale*, in *Paroisses et ministère. Métamorphoses du paysage paroissial et avenir de la mission* (dir. G. Routhier - A. Borras), Montréal 2001, 43-195.
Borras A., *Les paroisses et l'avenir*, in *Studia canonica* 35, n. 2 (2001), 421-462.
Borras A., *La voie belge des Unités pastorales*, in *Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique* (sous la direction de J.-P. Schouppe), Bruxelles 2008, 75-97.
Borras A., *Fabrique d'église et droit canonique*, in *Les Fabriques d'église* (sous la coordination de M. Davagle - J.-F. Husson - J.-F. Debuisson), Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012, 33-49.
Borras A., *Les regroupements paroissiaux: questions en cours*, in *Lumen vitae* 67, n. 1 (2012), 19-31.
Borras A., *Paroisses et fabriques d'église, un héritage pour le futur*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 54-71.
Boscolo E., *Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*[3] (a cura di M.A. Sandulli), Milano 2019, 302-306.
Botti A., *Questioni e ipotesi ricostruttive interpretative della gestione del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.)*, in *Gazzetta Ambiente* 2, n. 6 (1996), 179-191.
Botti F., *L'edilizia di culto all'alba del XXI secolo. Tra vecchi problemi e nuove sfide*, Bologna 2023.
Bouet P. (sous la direction de), *Que vont devenir les églises norman-*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

des? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie, Condé-sur-Noireau 2017.

Bourgeois G., Conceptnota *Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk*, 24 giugno 2011, disponibile sul sito: *https://www.parcum.be/files/Erfgoedadvies/kerkenbeleidsplannen/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf*.

Brassinne de la Buissiere J., *La régionalisation des lois communale et provinciale et de la législation connexe*, in *Courier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1751-1752, n. 6 (2002), 7-69.

Breccia U. - Colombini G. - Navarretta E. - Romboli R. (a cura di), *I beni comuni. Seminario congiunto della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. Programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma di giustizia costituzionale e diritti fondamentali: Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012*, Pisa 2015.

Brenet F. - Chamard-Heim C. - Melleray F. - Yolka P., *Code général de la propriété des personnes publiques. Annoté et commenté*, Paris 2021.

Brocca M., *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon* 9, n. 2 (2006).

Brugnotto G., *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1 (2016), 90-112;

Bucelli A., *Fabbricerie fra pubblico e privato*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 38, n. 1 (2022), 254-260.

Busso S. - Reggiardo A. - Sciarrone R., *L'amministrazione condivisa: nuovi assetti istituzionali e ruolo dei contesti locali*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione* 52, n. 2 (2023), 1-2

Calvo R., *Vincoli di destinazione*, Bologna 2012.

Camassa Aurea E., *I beni culturali d'interesse religioso: norme statali, norme pattizie e norme confessionali*, in *I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti* (a cura di L. Mezzetti), Padova 1995, 163-209.

Camassa E., *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Torino 2013.

Cammelli M., *Adunanza plenaria CdS 5/2023: chiusura del cerchio o apertura possibile?*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 20-23.

Canali S., *Amministrazione condivisa e partecipazione: verso un nuovo paradigma istituzionale*, in *Finanza e tributi locali* 7, n. 5 (2023), 19-31, e n. 7-8 (2023), 36-45.

Capanni F. - Bartolomei L. (a cura di), *Carisma e creatività. Catalogazione, gestione e progetti innovativi per il patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata - Charism and Creativity. Catalogues, management and innovation regarding the cultural heritage of institutes of consacred life*, Roma 2024.

Capanni F. (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage, Roma 2019.

Caporale F., *La valorizzazione dei beni culturali. Analisi giuridica delle trasformazioni in corso*, Napoli 2024.

Cardia C., *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà della Chiesa*, in *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II* (a cura di J. Canosa), Milano 2000, 233-270.

Cardia C., *La condizione giuridica*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 9-35.

Carpentieri P., *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di R. Tamiozzo), Milano 2005, 487-495.

Carpentieri P., *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di R. Tamiozzo), Milano 2005, 496-500.

Casalini L., *"Commons", "Commoning and Community". I patti di collaborazione*, in *Persona e Mercato* 14, n. 1 (2022), 34-46.

Cavana P., *Gli edifici dismessi*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 199-243.

Cavana P., *Lo spazio fisico della vita religiosa (luoghi di culto)*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa* (a cura di V. Tozzi - G. Macrì - M. Parisi), Torino 2010, 209-225.

Cavana P., *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino 2011.

Cavanna M., *La fondazione di partecipazione: "modello" atipico a struttura tipica*, in *Il Nuovo Diritto delle Società* 18, n. 3 (2020), 287-331.

Celton Y., *Des églises et chapelles bretonnes entre usage partagé et reconversion*, in *Bretagne et religion. Volume 4. Visages du catholicisme* (sous la direction de Y. Tranvouez), Vannes 2020, 165-178.

Cenini M., *La funzione sociale del patrimonio culturale: tra proprietà e persona*, Napoli 2024.

Ceolin M., *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Assago 2010.

Chabaud C., *Ces maires au chevet de leur église*, in *La vie* 4096, n. 9 (2024), 13-17.

Château J.-S., *Les liens entre culture et sacré à l'éprouve du droit public*, in *Sacré et droit* (sous la direction de J. Douillard - D. Jeusel), Paris 2021, 139-156.

Chatelain J., *Le statut juridique du patrimoine cultuel en France*, in *Protection et conservation du patrimoine culturel religieux en France et en République fédérale d'Allemagne* (ed. J. Chatelain - H. Beseler - L. Ray), Kehl am Rhein 1987, 3-15.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Chavardès B. - Dufieux P. (sous la direction de), *L'avenir des églises. État des lieux, stratégies et programmes de reconversion*, Lyon 2019.
Chiti E., *Il diritto di una comunità comunicativa. Un'indagine sul diritto amministrativo della Chiesa*, Milano 2019.
Chizzoniti A.G., *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici* (a cura di L. Degrassi), Milano 2008, 63-103.
Chizzoniti A.G., *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Tricase 2008.
Chizzoniti A.G., *Unità e differenziazione nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso*, in *Libertà religiosa e collaborazione nei processi di differenziazione regionale* (a cura di G. D'Angelo), Salerno 2024, 185-206.
Christians L.-L. - Magits M. - Sägesser C. - De Fleurquin L., *La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du groupe de travail instauré par Arrêté royal du 13 mai 2009, Bruxelles* 2010, disponibile sul sito: *http://belgianlawreligion.e.b.f.unblog.fr/files/2011/02/RapportChristiansMagitsCultes.pdf*.
Christians L.-L. - Magits M. - Sägesser C. - De Fleurquin L., *La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du groupe de travail instauré par Arrêté royal du 13 mai 2009. Note additionnelle*, Bruxelles 2011, disponibile sul sito: *https://www.laicite.be/app/uploads/2016/11/Cultes_note_additionnelle.pdf.*
Cian G., *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli*, vol. I, Padova 2007, 81-91.
Ciervo A., *I beni comuni*, Roma 2012.
Coenen A., *La régionalisation du temporel des cultes reconnus*, in *Mouvement communal*, avril 2002.
Colaianni N., *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 6, n. 21 (2012), 1-18.
Collet-Lombard M.-A., *L'avenir du patrimoine de nos églises et la Commission interdiocésaine du patrimoine religieux*, in *Revue d'histoire du Brabant Wallon. Religion, patrimoine et société* 31, n. 2 (2017), 105-114.
Collin L. - Jaspers J., *Current and future use of parish churches in Flanders (Belgium)*, in *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage* (a cura di F. Capanni), Roma 2019, 173-180.
Commission chargée de l'examen du statut des ministres des

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

cultes reconnus, *Le financement par l'Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque*, 2005-2006, disponibile sul sito: *https://justice.belgium.be/sites/default/files/rapport_commission_des_sages.pdf*.

Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, *Rapport «Relations des cultes avec les pouvoirs publics»*, 20 septembre 2006, disponibile sul sito: *https://www.amf.asso.fr/documents-relation-cultes-avec-les-pouvoirs-publics-rapport-machelon/8188*.

Commission interministérielle de droit humanitaire, *La Protection des biens culturels en Belgique: quel(s) régime(s) juridique(s) appliquer?*, 2007, disponibile sul sito: *https://cidh.be/fr/publications*.

Comporti M., *Divieti di disposizione e vincoli di destinazione*, in *Responsabilità civile e tutela dei diritti. Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. V, Milano 1998, 847-867.

Conférence des Évêques de Belgique, *Rapport annuel. L'Église Catholique en Belgique. Novembre 2018*, disponibile sul sito: *http://newsletter.cathobel.be/181120/2018_Rapport_annuel_Eglise.pdf*.

Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2019*, disponibile sul sito: *http://newsletter.cathobel.be/191204/Eglise_catholique_en_Belgique_2019-Rapport_annuel_2019.pdf.*

Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2022*, disponibile sul sito: *https://newsletter.cathobel.be/rapport-annuel-eglise/rapport-annuel-eglise-2022.pdf*.

Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2023*, disponibile sul sito: *https://newsletter.cathobel.be/rapport-annuel-eglise/rapport-annuel-eglise-2023.pdf*.

Conférence Épiscopale de Belgique, *L'Église catholique en Belgique 2024*, disponibile sul sito: *https://documents.cathobel.be/PDF%20GRATUITS/rapport-annuel-eglise/RAPPORT%20ANNUEL%20DIGI%202024.pdf*

Consorti P., *Se le fabbricerie possano essere Onlus*, in *Il diritto ecclesiastico* 116, n. 1 (2005), 214-228.

Consorti P., *La natura giuridica delle fabbricerie alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 13, n. 32 (2019), 59-77.

Consorti P., *I «luoghi di culto» fra diritto della Chiesa cattolica e diritto statale italiano*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 63, n. 1 (2023), 63-76.

Coomans T. - Bergmans A., *Van hertogelijke grafkerk tot studium generale: De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Predikherenkerk in Leuven*, in *M&L* 24, n. 5 (2005), 6-34.

Coomans T. - De Dijn H. - De Maeyer J. - Haeynickx R. - Verschaffel B. (eds.), *Loci Sacri. Understanding sacred places*, Leuven 2012.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Coomans T., *"Église à vendre, pour démolir ou autre chose". Herbestemming van kerken: eeuwenoude experimenten en nieuwe uitdagingen*, in *Vlaanderen. Kunsttijdschrift* 52 (2003), 270-277.

Coomans T., *Les églises en Belgique. Aspects architecturaux, enjeux juridiques et approche patrimoniale*, in *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?* (sous la direction de L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans), Québec 2006, 41-72.

Coomans T., *Quelle protection pour les églises à Bruxelles? Vers une approche patrimoniale intégrée*, in *Bruxelles Patrimoines* 2 (2012), 52-77.

Coomans T., *Églises désaffectées, patrimonialisation et usages alternatifs*, in *Bruxelles Patrimoine* 13 (2014), 52-63.

Coomans T., *Erfgoedwording en herbestemming van kerken*, in *Herdenken en vooruitgaan XXI. Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2014* (eds. B. Pattyn - P. d'Hoine), Leuven 2014, 71-81.

Corriero V., *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione*, Napoli 2015.

Corsico D., *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni tra Codice civile e Codice del Terzo settore*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale* 10, n. 2 (2021), 419-445.

Cortese F., *Il movimento del diritto. Sull'Adunanza Plenaria n. 5/2023 del Consiglio di Stato*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 34-40.

Cremer L., *Les habitants sont-ils des nouveaux acteurs dans la perpétuation du patrimoine religieux? L'avenir des églises pris en main par les communautés rurales avec l'aide de l'architecte*, Tesi di laurea, Relatori Prof. G. Gantois, Prof. A. Beguin, Université de Liège, Faculté d'Architecture, A.A. 2017-2018.

Croce M. - de Nitto S., *I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito*, in *Patrimonio culturale e soggetti privati* (a cura di A. Moliterni), Napoli 2019, 169-215.

Croce M. (a cura di), *Le fabbricerie. Natura giuridica di un'istituzione secolare. Atti del Seminario del 26 settembre 2019 svoltosi nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce*, Torino 2021.

Crosetti A. - Vaiano D., *Beni culturali e paesaggistici*[6], Torino 2023.

Crosetti A., *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 2-3 (2015), 445-489.

D'Agostino S., *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645ter c.c.*, in *Rivista del notariato* 61, n. 6 (2007), 1517-1566.

D'Auria M., *Dalla donazione modale alla teoria dei beni comuni*, Napoli 2022.

Dalla Torre G., *Parere sulla applicabilità della normativa anticorruzione alle Fabbricerie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 38 (2018), 1-9.

Dalla Vedova R., *I beni culturali di interesse religioso: dal Codice Urbani alle intese Stato-Chiesa*, Roma 2005.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Damoiseaux M., *Traité pratique de l'administration des fabriques d'église*, Louvain 1957.

Danckers J. - Jaspers J. - Stevens D. - Collin L., *Research on Flanders' religious heritage. A basis for an endurable future for church buildings*, in *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage* (a cura di F. Capanni), Roma 2019, 423-433.

Danckers J. - Jaspers J. - Stevens D., *The future of parish churches in Flanders, Belgium: a dialogue on municipality level*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (2016), 146-166.

Davagle M. - Husson J.-F. - Debuisson J.-F. (sous la coordination de), *Les Fabriques d'église*, Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012.

De Clippel B., *La gestion des fabriques d'église et les implications fiscales*, in *Les Fabriques d'église* (sous la coordination de M. Davagle - J.-F. Husson - J.-F. Debuisson), Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012, 131-152.

De Cock W., *Wat brengt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet?*, in *Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid*, n. 1 (2014), 82-96.

De Donder L., *De handhaving van het onroerenderfgoedbeleid: is het handhavingsluik van het onroerenderfgoeddecreet een stap in de goede richting?*, Tesi di laurea, Relatore Prof. B. Demarsin, KU Leuven Law Faculty, A.A. 2014-2015.

De Houwer V., *In ander licht. Herbestemming van religieus erfgoed*, Brussel 2009.

De Kesel J., *Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief*, Natale 2011.

de la Morena F., *Subventions locales aux associations, entre culte et culture*, in *Actualité Juridique Collectivités Territoriales*, 2013, 398-399.

De Maeyer J. - Suenens K., *Le patrimoine historique et culturel des instituts religieux en Belgique*, in *Des couvents en héritage. Religious houses: a legacy* (sous la direction de L. Noppen - T. Coomans - M. Drouin), Québec 2015, 329-341.

De Maeyer J., *Kirchenfinanzierung seit Napoleon in Belgien - zwischen direkter staatlicher Finanzierung und Subventionspolitik. Ein historischer und aktueller Überblick*, in *Kirchenfinanzierung in Europa: Modelle und Trends* (Hg. R.K. Höfer), Innsbruck-Wien 2014, 9-29.

De Naurois L., *L'affectation cultuelle des édifices du culte catholique, propriété des communes*, in *L'année canonique*, n. 26 (1982), 347-377.

De Pooter P. - Schouppe J.-P., *Hoe kan de erosie van het belgisch kerkelijk patrimonium worden tegengegaan? Een canoniekrechtelijke aanpak*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2008), 85-109.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

De Pooter P. - Schouppe J.-P., *Sur les traces du droit canonique des biens temporels en Belgique*, in *Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique* (sous la direction de J.-P. Schouppe), Bruxelles 2008, 145-171.

De Pooter P., *Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan*, in *Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrech* 49, n. 9 (1994), 594-602.

De Pooter P., *Quel avenir pour les lieux de culte en Belgique?*, in *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives* (sous la direction de J.-F. Husson), Namur 2005, 169-178.

De Roest H.P., *"Losing a Common Space to Connect": An Inquiry into Inside Perspectives on Church Closure Using Visual Methods*, in *International Journal of Practical Theology* 17, n. 2 (2013), 292-313.

de Saint-Pierre M., *Églises en ruine, Église en péril*, Paris 1973.

de Saint-Pulgent M., *Quand l'État est l'ange gardien des églises*, in *La tragédies des églises*, *Revue des Deux Mondes*, hors-série, juillet 2020, 23-28.

de Varine H., *Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale*, Bologna 2005.

Decimo L., *La destinazione privatistica al culto pubblico*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica* (a cura di A. Fuccillo), Napoli 2017, 481-492.

Decimo L., *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Napoli 2021.

Deiller N., *Le régime juridique des biens cultuels: vers une nouvelle approche du droit des cultes en France?*, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit Public, Université Bourgogne Franche-Comté, 21 novembre 2018.

Deiller N., *La métamorphose religieuse de la France: vers une nouvelle laicité?*, Versailles 2019.

Delbeke G., *Het geld van de kerk*, Leuven 2002.

Delhaye B., *L'art dans les chapelles de la vallée du Blavet en Morbihan*, in *Que vont devenir les églises normandes? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie* (sous la direction de P. Bouet), Condé-sur-Noireau 2017, 193-197.

Delicat Y., *Les pouvoirs de l'affectataire cultuel*, in *Actualité Juridique Droit Administratif*, n. 38 (2012), 2103-2108.

Dell'Agnese C., *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Il diritto ecclesiastico* 101, n. 2 (1990), 192-201.

Delsol X. - Garay A. - Tawil E., *Droit des cultes. Personnes, activités, biens et structures*, Paris 2005.

Delville J.-P., *Le financement des cultes en Belgique: approche historique*, in *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives* (sous la direction de J.-F. Husson), Namur 2005, 79-90.

Demenois P., *La désaffectation et l'exécration des lieux sacrés: appro-*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

ches civile et canonique, Mémoire en vue de l'obtention de la Licence canonique en Droit canonique, Directeur M. l'Abbé C. Burgun, Institut Catholique de Paris, A.A. 2016-2017.

Demeter S., *Lieux de culte et réaffectation. Aperçu des modalités réglementaires*, in *Bruxelles Patrimoine* 13 (2014), 74-77.

Demonie W., *Huur en andere contracten*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 137-169.

Derde P., *Toekomstige bestemmingen van kerkgebouwen in Vlaanderen: een pastorale uitdaging*, Tesi di laurea, Relatore Prof. M. Steen, KU Leuven, Faculty of Theology and Religious Studies, A.A. 2016-2017.

Desprez A. (par), *Code des lois ecclésiastiques. Recueil des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d'Etat et autres documents relatifs à la législation et à la jurisprudence en matière ecclésiastique*, Paris 1842.

Dewicke L., *De juridische aspecten aangaande de herbestemming van een kerk: "Wat zijn de verschillende juridische oplossingen om de leeglopende kerken van nut te laten zijn?"*, Tesi di laurea, Relatori Prof. F. Buyssens, Dr. P. Taffijn, KU Leuven, Law Faculty, A.A. 2017-2018.

Dewitte E., *(Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 171-204.

Di Capua V., *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune*, in *Aedon* 24, n. 3 (2021).

Di Giacomo Russo B., *Il valore della sussidiarietà: origini e attualità*, Roma 2015.

Di Iorio T., *Il Fondo Edifici di Culto. Tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 15, n. 5 (2021), 1-18.

Di Mauro B.G., *L'urbanistica rigenerativa "condivisa": tra attualità (PNRR), desiderio (amministrazione condivisa) e scopo (sussidiarietà orizzontale)*, in *Diritto e processo amministrativo* 16, n. 3 (2022), 809-838.

Di Prima F. - Dell'Oglio M., *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, oggi: il consolidamento del principio della reciproca collaborazione (art. 1 Accordo di revisione concordataria). Il paradigma delle fabbricerie*, in *JusOnline* 4, n. 1 (2018), 28-89.

Di Prima F., *Le fabbricerie e l'ordinamento giuridico italiano: un ingarbugliato "rebus" sospeso tra pubblico e privato*, in *Il diritto ecclesiastico* 116, n. 1 (2005), 229-262.

Di Raimo R., *La proprietà pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali*, in *Rassegna di diritto civile* 31, n. 4 (2010), 1101-1115.

Di Sapio A., *Le parole delle fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2493-2501.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Dieu F., *Les prérogatives de l'affectataire cultuel: étendue et limites*, in *Revue du droit des religions*, n. 2 (2016), 139-156.

Dimodugno D., *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 23 (2017), 1-32.

Dimodugno D., *La dimissione e il riuso di chiese: problematiche aperte e casi di studio nell'Arcidiocesi di Torino* in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia* (a cura di G. Mazzoni), Soveria Mannelli 2021, 165-170.

Dimodugno D., *Ecclesiastical properties as common goods. A challenge for the cultural, social and economic development of local communities*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 12 (2022), 11-37.

Dimodugno D., *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*, Torino 2023.

Dimodugno D., Requiescat in loco sacro: *prime riflessioni sull'uso delle chiese cattoliche come colombari tra esigenze della Chiesa e complessità delle normative regionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 18, n. 12 (2024), 42-75.

Diotallevi L., *La messa è sbiadita. La partecipazione ai riti religiosi in Italia dal 1993 al 2019*, Soveria Mannelli 2024.

Dobbelaere K. - Billiet J., *Late 20th-Century Trends in Catholic Religiousness. Belgium Compared with Western and Central European Nations*, in *Transformation of the Christian Churches in Western Europe (1945-2000). La transformation des Églises chretiennes en Europe Occidentale* (eds. L. Kenis - J. Billiet - P. Pasture), Leuven 2010, 113-145.

Draye A.M., *Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking*, in *Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken*, n. 4 (2014), 646-669.

Draye A.M., *Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming*, in *Actualia Onroerend Erfgoed* (ed. A.M. Draye), Mortsel 2014, 1-36.

Drouin M., *Associations locale et sauvegarde des chapelles en Bretagne*, in *Quel avenir pour quelles eglises? What future for which churches* (sous la direction de L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans), Québec 2006, 419-435.

Ducroq T., *Des èglises et autres édifices du culte catholique*, Poitiers-Paris 1866.

Dujardin J. - Vandenbossche E., *De regionalisering van de bestuursinstellingen van de erkende erediensten*, in *Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht* 57, n. 7 (2002), 447-453.

Durand J.-P., *Lieux de culte en droit français – Cultes affectataires –*, in *L'année canonique*, n. 37 (1995), 67-74.

Durand J.-P., *Les associations diocésaines*, in *Droit français des reli-*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

gions (sous la direction de F. Messner - P.-H. Prélot - J.-M. Woehrling), Paris 2013, nn. 1966-1984, 1255-1260.
Duroy S., *Le patrimoine cultuel immobilier: un patrimoine en péril?*, in *Revue du droit des religions*, n. 3 (2017), 43-59.
Dury J., *Désaffectation et réaffectation du patrimoine religieux en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 184-208.
Dury J., *Le patrimoine religieux en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 148-182.
Duvignacq J., *La gestion des édifices cultuels propriété de la Ville de Paris*, in *Quel avenir pour quelles églises?*, *What future for which churches* (sous la direction de L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans), Québec 2006, 469-489.
Fabbri A., *Il diritto allo spazio di preghiera tra laicità e pluralismo religioso*, Torino 2024.
Falchi F., *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)* (a cura di I. Bolgiani), Bologna 2007, 135-177.
Fanizza A., *Articoli 111-112*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di A. Angiuli - V. Caputi Jambrenghi), Torino 2005, 280-285.
Fanizza A., *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di A. Angiuli - V. Caputi Jambrenghi), Torino 2005, 285-286.
Fedele P., *In tema di «dicatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 1 (1948), 171-186.
Feliciani G., *Il principio di sussidiarietà nel magistero sociale della Chiesa*, in *Vita e Pensiero* 77, n. 3 (1994), 181-185.
Feliciani G. (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, Bologna 1995.
Feliciani G., *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale* (a cura di G. Cimbalo - J.I. Alonso Pérez), Torino 2005, 307-318.
Feliciani G., *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 255-269.
Fidelbo E., *Strumenti giuridici di valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti di collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini*, in *Aedon* 21, n. 3 (2018).
Fidone G., *Proprietà pubblica e beni comuni*, Pisa 2017.
Fidone G., *Dai beni comuni all'amministrazione condivisa*, in *Diritto e processo amministrativo* 16, n. 2 (2022), 435-460.
Fidone G., *Il coinvolgimento del settore privato nell'amministrazione condivisa dei beni comuni: un "patto" tra parte pubblica, comunità*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione, in *Il diritto dell'economia* 69, n. 1 (2023), 373-395.

Finocchiaro F., *I beni culturali d'interesse religioso: tra formalismo giuridico e sistema delle fonti*, in *Il diritto ecclesiastico* 105, n. 1 (1994), 427-445.

Finocchiaro F., *Appunti sulla natura giuridica e sul patrimonio del Fondo Edifici di Culto*, in *Il diritto ecclesiastico* 108, n. 1 (1997) 297-306.

Flores-Lonjou M., *Les lieux de culte en France*, Paris 2001.

Floris P., *Apertura e destinazione al culto*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Milano 2008, 57-77.

Foà S., *La gestione dei beni culturali*, Torino 2001.

Foglia S., *Enti religiosi e co-progettazione nel prisma della riforma del Terzo settore*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* 156, n. 3 (2024), 691-735.

Fornerod A. - Flores-Lonjou M., *Édifice cultuel. Droit français*, in *Dictionnaire du droit des religions* (sous la direction de F. Messner), Paris 2022, 251-253.

Fornerod A., *Affectation cultuelle et affectation culturelle*, in *Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles* (sous la direction de B. Basdevant-Gaudemet - M. Cornu - J. Fromageau), Paris 2006, 237-247.

Fornerod A., *Le régime juridique du patrimoine religieux*, Paris 2013.

Fornerod A., *Les édifices cultuels*, in *Droit français des religions* (sous la direction de F. Messner - P.-H. Prélot - J.-M. Woehrling), Paris 2013, nn. 2390-2481, 1465-1505.

Francisetti Brolin M.M., *L'interesse non patrimoniale del creditore. Rileggendo Emilio Betti*, Napoli 2019.

Fröhlich O., *Évolution des paroisses et avenir des fabriques d'église*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 226-232.

Furlan P., *Circulaire du 18 juillet 2014 - Opération pilote volontaire d'une convention pluriannuelle entre le communes / provinces et les établissements chargées de la gestion du temporel du culte*, disponibile sul sito: *http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/users/136756/public/2014_07_Operation%20pilote%20volontaire%20gestion%20temporel%20culte.pdf*.

Fusaro A., *Organi delle fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2521-2525.

Gabrielli G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Rivista di diritto civile* 53, n. 3 (2007), 321-339.

Gardini S., *La valorizzazione integrata dei beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 66, n. 2 (2016), 403-425.

Garzia G., *Enti locali, associazioni e i c.d. beni culturali minori*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, n. 5 (2018), 379-392.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Gaspari F., *Terzo Settore ed Amministrazione condivisa: profili sostanziali e processuali*, in *Società e diritti* 8, n. 15 (2023), 71-104.
Gaudemet Y., *Domanialité publique et biens cultuels* in *Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles* (sous la direction de B. Basdevant-Gaudemet - M. Cornu - J. Fromageau), Paris 2006, 117-132.
Gaudemet Y., *Le domaine public cultuel dans le code général de la propriété des personnes publiques*, in *Le dialogue des juges. Mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois* (sous la direction de R. Badinter - J.-M. Sauvé - R. Abraham - M.-E. Aubin), Paris 2009, 455-472.
Gaudemet Y., *Droit administratif des biens. La propriété publique. Les domaines administratifs. L'expropriation. La réquisition. Les travaux publics*, in *Traité de droit administratif*, vol. II, Paris 2014.
Gaudemet Y., *La laïcité, forme française de la liberté religieuse*, in *Revue du droit public*, n. 2 (2015), 329-338.
Genga N. - Prospero M. - Teodoro G. (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Torino 2014.
Gennart J., *Propriété des anciennes églises et des anciens presbytères en Belgique*, in *Annales de Droit et de Sciences Politiques* 21, 1961, 3-42.
Gennart J., *Les édifices du culte et le droit de propriété*, in *Annales de droit de Louvain* 61, n. 2 (1996), 213-224.
Gentili A., *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Rivista di diritto privato* 15, n. 1 (2010), 49-75.
Gerhards A. - De Wildt K. (herausgegeben von), *Der sakrale Ort im Wandel*, Würzburg 2015.
Ghirlanda G., *Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa*, Roma 2013.
Ghuysen X. - Drion X., *Les fabriques d'églises et établissements assimilés. Édition 2014*, Waterloo 2013.
Ghysels J. - Vanwinsen A.-S., *Reorganisatie van parochies*, in *Vastgoedrechtt en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 207-240.
Ghysels J. - Wauters K. - Bleux S. - Vanwinsen A.-S., *Administratief Toezicht*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 57-80.
Ghysels J. - Wauters K. - Bleux S., *Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en subsidiëring*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 243-298.
Giacomazzo G.R., *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il diritto ecclesiastico* 68, n. 2 (1957), 225-235.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Giovannini S., *Sussidiarietà orizzontale e amministrazione condivisa*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana* 162, n. 1-2 (2011), 5-28.

Girardi M.C., *La funzione sociale nella proprietà pubblica. Comuni, attività regolamentare e diritto alla città*, in *Nomos* 9, n. 1 (2020), 1-20.

Giurato D., *Per una definizione (attuale) di "fondazione"*, in *Jus civile*, n. 4 (2023), 859-887.

Goblet M. - Cortembos T. - Verhaegen P. - Draye A.-M. - Van Reybroek J.-P. - Joris F., *Belgium*, in *Policy and Law in Heritage Conservation* (ed. R. Pickard), London 2001, 12-40.

Godding P., *Les presbytères antérieurs au début du XIXe siècle appartiennent-ils à la commune ou à la fabrique d'église?*, in *Annales de droit de Louvain* 57, n. 2 (1992), 161-173.

Goliard F., *La 25e heure, ou la valorisation du patrimoine spirituel français*, in *Juris tourisme*, n. 223 (2019), 17.

Gori L., *L'amministrazione condivisa': contributo alla ricomposizione del quadro normativo*, in *Studium iuris* 28, n. 7-8 (2022), 835-846.

Govaert C., *Onroerenderfgoeddecreet gepubliceerd*, in *Vastgoed Info*, n. 19 (2013), 10-12.

Graziadei M., *Le fondazioni di partecipazione nel prisma della comparazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2502-2507.

Greco G., *Un luogo di frontiera: l'Opera del Duomo nella storia della Chiesa locale. Premessa storica sulle Fabbricerie*, in *La natura giuridica delle fabbricerie. Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004* (a cura dell'Opera della Primaziale Pisana), Pontedera 2005, 9-31.

Guillot P. Ch.-A., *Droit du patrimoine culturel et naturel*, Paris 2017.

Hardin G.J., *The tragedy of commons*, in *Science* 162, n. 3859 (1968), 1243-1248.

Hennart E., *Patrimoine et réaffectation: le rôle de l'Institut du patrimoine wallon*, in *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives* (sous la direction de J.-F. Husson), Namur 2005, 157-168.

Husson J.-F., *Le financement public des cultes, de la laïcité et des cours philosophiques*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d'information socio-politiques*, vol. 1703-1704, n. 38 (2000), 1-90.

Husson J.-F., *Reconnaissance des cultes - le projet d'accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*, in *Mouvement communal* (octobre 2003), 353-355.

Husson J.-F. (sous la direction de), *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives*, Namur 2005.

Husson J.-F., *Le financement des cultes et de la laïcité organisée en*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Belgique, in *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives* (sous la direction de J.-F. Husson), Namur 2005, 23-50.

Husson J.-F., *La tutelle concernant les fabriques d'églises*, in *Les Fabriques d'église* (sous la coordination de M. Davagle - J.-F. Husson - J.-F. Debuisson), Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012, 73-82.

Husson J.-F., *Les fabriques d'églises, leur fonctionnement et leurs relations avec les pouvoirs publics*, in *Les Fabriques d'église* (sous la coordination de M. Davagle - J.-F. Husson - J.-F. Debuisson), Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012, 51-72.

Husson J.-F. (éd.), *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle*, Wauthier-Braine 2017.

Husson J.-F., *Les pouvoirs publics et les édifices cultuels en Belgique*, in *Revue du droit des religions*, n. 3 (2017), 61-78.

Husson J.-F., *La fabrique d'église: une institution locale wallonne hors du commun*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 78-87.

Husson J.-F., *Les fabriques d'église dans le cadre des compétences locales. Un paysage convictionnel éclaté et des divergences croissantes entre entités fédérées*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 36-53.

Husson J.-F., *Financer les cultes pour promouvoir le «vivre ensemble» et l'ordre public? La Belgique entre discours et réalités*, in *Eurostudia* 13, n. 1 (2018), 71-92.

Icomos, *Heritage at risk 2001-2002*, disponibile sul sito: *https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/heritage/issue/view/2256.*

Jaspers J. - Danckers J. - Stevens D., *Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen*, Brugge 2018.

Jaspers J. - Danckers J. - Stevens D., *Een beetje voorgeschiedenis*, in J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen*, Brugge 2018, 15-18.

Jaspers J. - Danckers J. - Stevens D., *Kerkenbeleidsplannen, stand van zaken en implementatie*, in J. Jaspers - J. Danckers - D. Stevens, *Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen*, Brugge 2018, 25-29.

Jaspers J., *De Kerk in al haar facetten: bindmiddel dat het religieuze overstijgt*, in *Kerkfabrieken in Vlaanderen. Een erfenis van Napoleon voor de toekomst* (ed. B. Van Dooren), Brugge 2015, 128-145.

Jeholet P.-Y. - Husson J.-F. - Sägesser C., *La législation wallonne sur les cultes: état des lieux et pistes de réformes*, disponibile sul sito: *http://www.mrpw.be/wp-content/uploads/2016/05/Cultes_Rapport-last-version.pdf.*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Join-Lambert A., *Évolutions et avenir des paroisses et des Églises: Aperçu de recherches et réflexions récentes*, in *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 90, n. 1 (2014), 127-151.

Joyau M., *L'organisation des cultes et des congrégations outre-mer*, in *Droit français des religions* (sous la direction de F. Messner - P.-H. Prélot - J.-M. Woehrling), Paris 2013, nn. 2180-2192, 1347-1366.

Judo F., *Vlaams Eredienstendecreet van 7 mei 2004. De kerk in het midden van het dorp?*, in *Nieuw juridisch weekblad* 96, n. 2 (2005), 38-44.

Judo F., *Recente rechtspraak over het eigendomsrecht van pastorieën. Van dogmatisme naar casuïstiek*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2010), 35-54.

Judo F., *Waarschuwen en geraadpleegd worden - of net iets meer? Welke rol kan een overheid spelen in het beheer van religieus onroerend patrimonium?*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2014), 17-32.

Judo F., *Kerkenbeleidsplannen: een kort verhaal over de lange termijn*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2016), 5-17.

Karrer O., *Il principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in *La Chiesa del Vaticano II* (a cura di G. Barauna), Firenze 1965, 589-615.

Kaufmann F.X., *Il principio di sussidiarietà: punto di vista di un sociologo delle organizzazioni*, in *Natura e futuro delle conferenze episcopali* (a cura di H. Legrand - J. Manzanares - A. García y García), Bologna 1988, 297-314.

Kjellberg P., *Ce qui menace les églises*, in *Connaissance des arts*, n° 233, juillet 1971, 68-79.

Lacroce L., *Il patrimonio culturale della Chiesa cattolica tra diritto canonico e diritto statale: il sistema normativo*, in *Diritto e religioni* 19, 1 (2024), 294-324.

Lacroce L., *Tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali della Chiesa*, in *Lezioni di diritto patrimoniale canonico* (a cura di A. Bettetini - A. Perego), Torino 2024, 365-388.

Lamacchia L., *I beni culturali di interesse religioso alla luce dell'Intesa 26 gennaio 2005*, in *Notariato*, n. 4 (2007), 441-452.

Lancksweerdt E., *De minnelijke schikking in het Onroerenderfgoeddecreet*, in *Liber amicorum Anne Mie Draye* (eds. P. Foubert - B. Vanheusden - N. Torfs - A. De Becker - J. Ackaert - S. Verbist), Mortsel 2015, 21-32.

Laty F., *Coutances: les églises Saint-Nicolas et Saint-Pierre et la chapelle du Lycée*, in *Que vont devenir les églises normandes? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie* (sous la direction de P. Bouet), Condé-sur-Noireau 2017, 163-168.

Lavergne B., *Les édifices du culte: affectation cultuelle et utilisation culturelle*, in *Revue du Droit Public*, n. 5 (2012), 1279-1307.

Lavialle C., *Le code général de la propriété des personnes publiques. Les édifices affectés aux cultes*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 5 (2006), 949-956.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Lavialle C., *Remarques sur la définition législative du domaine public*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 3 (2008), 491-498.
Lavialle C., *De l'appropriation des édifices du culte*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 3 (2019), 461-470.
Lazzaro A., *Valorizzazione dei beni culturali e funzione sociale*, in *Diritto e processo amministrativo* 9, n. 4 (2015), 1213-1267.
Le Besnier A., *Législation complète des fabriques des églises*, Paris - Rouen 1822.
Le Bras G., *Les origines canoniques du droit administratif*, in *L'évolution du droit public. Études offertes à Achille Mestre*, Paris 1956, 395-412.
Leclercq I., *Délibérer en conseil de fabrique*, in *Délibérer en Église. Hommage à Monsieur l'abbé Raphaël Collinet, official du diocèse de Liège* (sous la direction de A. Borras), Bruxelles 2010, 2241-253.
Leclercq I., *Le régime juridique des fabriques d'église en Communauté Germanophone*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 89-94.
Leniaud J.-M., *Un étrange compromis. Le patrimoine cultuel en France*, in *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches* (sous la direction de L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans), Québec 2006, 73-84.
Leniaud J.-M., *Histoire de la domanialité publique des édifices du culte appartenant aux communes*, in Comité d'histoire du Ministère de la culture, *Droit public et patrimoine, le rôle du Conseil d'État: actes du colloque organisé conjointement par le Comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative et le Comité d'histoire du Ministère de la culture en partenariat avec l'Institut des Sciences sociales du politique les 16 et 17 mars 2018*, Paris 2019, 95-106.
Lenzi R., *Atto di destinazione*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, vol. V, Milano 2012, 52-82.
Longhi A., *Competenze e partecipazione per progetti ecclesiali: la sperimentazione e i metodi del CLI/LAB*, in *Comunità e progettazione. Atti della Giornata Nazionale "Comunità e progettazione. Dai Progetti pilota alla Progettazione pastorale" organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana - Viareggio, 17-18 giugno 2019* (a cura di J. Benedetti), Roma 2021, 137-150.
Longobucco F., *Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà obbliga*, in *Politica del diritto* 47, n. 4 (2016), 547-562.
Lopresti G., *Il diritto dei beni culturali d'interesse religioso: storia e legislazione*, Caserta 2014.
Lucarelli A., *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, Laterza, Roma-Bari 2013.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Lucarelli A., *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, in *Costituzionalismo.it* 12, n. 3 (2014), 1-40.

Lucarelli A., *Beni comuni e funzione sociale della proprietà. Il ruolo del Comune*, in *Beni comuni e cooperazione* (a cura di L. Sacconi - S. Ottone), Bologna 2015, 111-122.

Lucarelli A., *Crisi della demanialità e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva costituzionale. Verso i beni comuni*, in *Diritto pubblico europeo. Rassegna online* 2, n. 1 (2016), 131-140.

Mabellini S., *I beni culturali e lo status di beni comuni: un'assimilazione indispensabile?*, in *Economia della cultura* 27, n. 1 (2017), 81-93.

Macdonald G., *Sussidiarietà orizzontale. Cittadini attivi nella cura dei beni comuni*, Canterano 2018.

Madonna M. (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio* 2005, Venezia 2007.

Magagnotti P., *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, Bologna 1991.

Maillard F., *La comptabilité des fabriques d'église*, in *Les Fabriques d'église* (sous la coordination de M. Davagle - J.-F. Husson - J.-F. Debuisson), Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012, 123-130.

Manzon E., *Appunti per una riflessione sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico* (a cura di V. Tozzi), Salerno 1990, 111-119.

Marano V., *Art. 831*, in *Della proprietà. Commentario del codice civile* (a cura di A. Jannarelli - F. Macario), diretto da E. Gabrielli, vol. I, Torino 2012, 262-288.

Marella M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato: per un diritto dei beni comuni*, Verona 2012.

Marotta S., *Per una lettura sociologico giuridica dei beni culturali come beni comuni,* in *Munus* 6, n. 2 (2016), 439-453.

Martens J., *Revitaliseren, herbestemmen of slopen? Toekomstperspectieven voor kerkgebouwen*, Tesi di laurea, Relatore Prof. K. Depoortere, KU Leuven, Faculty of Theology and Religious Studies, A.A. 2002-2003.

Martens K., *Komen oude geesten terug?*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2011), 3-12.

Martens K., *A good lawyer knows the law, a great lawyer knows the judge. Canonieke beschouwingen bij fusies van parochies en sluitingen van kerkgebouwen*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2013), 5-33.

Martens K., *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, in *The Jurist* 73, n. 2 (2013), 626-643.

Martens K., *Commento/Note - Decretum n. 46612/12 CA*, in *Monitor ecclesiasticus* 129 (2014), 241-244.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Martens K., *Geef aan de keizer… Kerkelijk onroerend erfgoed en de kerkjuridische spelregels*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 1 (2014), 3-16.

Marzaro P., *Vincolo culturale di destinazione d'uso: il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della p.a. e il rischio dell'"effetto paradosso"*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 41-44.

Mattei U., *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 2011.

Maurey H., *Le financement des édifices des lieux de culte*, Rapport d'information n° 345, Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Sénat, 17 mars 2015, disponibile sul sito: *https://www.senat.fr/rap/r14-345/r14-3451.pdf*.

Maury G., *Simplicité, réticence ou innovation: reconversions contrastées d'églises dans les Hauts-de-France*, in *L'avenir des églises. État des lieux, stratégies et programmes de reconversion* (sous la direction de B. Chavardès - P. Dufieux), Lyon 2019, 45-56.

Mazzoni G. (a cura di), *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Soveria Mannelli 2021.

Meganck M., *La réaffectation historique. Vie(s) et mort du lieu de culte catholique (XVIe-XXe siècle)*, in *Bruxelles patrimoine* 13 (2014), 48-51.

Messner F., *L'organisation des cultes en droit local alsacien-mosellan*, in *Droit français des religions* (sous la direction de F. Messner - P.-H. Prélot - J.-M. Woehrling), Paris 2013, nn. 2016-2027, 1280-1284.

Messner F., *La réforme des cultes au Grand-duché du Luxembourg en 2015*, in *Revue du droit des religions* 1, n. 1 (2016), 161-166.

Messner F., *La réforme de l'organisation paroissiale au Luxembourg*, in *Revue du droit des religions* 2, n. 3 (2017), 177-185.

Meynier-Philip M., *Entre patrimoine et développement durable, quel avenir pour les églises paroissiales? Étude sur le territoire de la région urbaine Lyon Saint-Étienne*, in *Développement durable et territoires*, vol. 9, n. 1 (2018), 1-23.

Meynier-Philip M., *Entre valeur affective et valeur d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises? La région urbaine Lyon Saint-Etienne interrogée par le référentiel du "Plan églises" québécois*. Thèse de doctorat de l'Université de Lyon en Architecture, aménagement de l'espace, 16 novembre 2018.

Miccichè C., *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, Napoli 2018.

Michiara P., *La valorizzazione dei beni culturali tramite accordi*, in *Studi in onore di Franco Bassi*, t. II, Napoli 2015, 997-1038.

Mignozzi A., *La disciplina dei beni culturali tra tradizione e innovazione. Tutela, gestione e valorizzazione*, in *Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana. Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale* (a cura di F. Lucarelli), vol. XIV, Napoli 2006, 319-353.

Ministère de l'Intérieur, *Gestion et construction des lieux de culte. Guide pratique*, Paris 2016.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Ministero dell'Interno. Direzione Generale degli Affari dei Culti (a cura di), *Il Fondo Edifici di Culto. Chiese Monumentali, storie, immagini, prospettive*, Roma 1997.

Mirieu De Labarre É., *Droit du patrimoine architectural*, Paris 2006.

Mistò L., *L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione*, in *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato* (a cura di P. Clementi - L. Simonelli), Milano 2015, 275-286.

Molineau B., *Manuel des fabriques d'églises ave le résumé de la jurisprudence administrative et judiciaire jusqu'au ce jour* [25 août 1870], Paris 1870.

Moneta P., *Le fabbricerie nella teoria degli enti ecclesiastici*, in *La natura giuridica delle fabbricerie. Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004* (a cura dell'Opera della Primaziale Pisana), Pontedera 2005, 41-49.

Moneta P., *Le fabbricerie, esempio di intesa tra autorità civile e autorità religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 37 (2017), 1-12.

Monnier S. - Forey E. - Kulig G., *Droit de la culture*, Paris 2009.

Morace Pinelli A., *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Rivista di diritto civile* 54, n. 4 (2008), 451-483.

Morange J., *La dissociation fonctionnelle d'un bien affecté au culte*, in *Revue Française de Droit Administratif*, n. 5 (2012), 826-832.

Morbidelli G., *Della progressiva estensione della componente immateriale nei beni culturali e dei suoi limiti*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 53-57.

Morisset L.K. - Noppen L. - Coomans T. (sous la direction de), *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?*, Québec 2006.

Morisset L.K. - Noppen L. - Coomans T., *Introduction. L'angelisme n'est plus de mise*, in *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?* (sous la direction de L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans), Québec 2006, 1-18.

Moroni G., *Fabbrica*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, vol. XXII, Venezia 1843, 253-254.

Morrone A., *Patrimonio culturale fra Chiesa e Stato*, Roma 2013.

Muselle M., *De l'église au temple de l'art: la réaffectation des édifices catholiques désacralisés en musées*, in *Art et fact. Revue des historiens d'art, des archéologues, des musicologues et des orientalistes de l'Université de l'État à Liège*, n. 22 (2003), 54-60.

Napolitano C., *Il partenariato pubblico privato nel diritto dei beni culturali: vedute per una sua funzione sociale*, in *Dirittifondamentali.it* 8, n. 2 (2019), 1-28.

Natale G., *La microrigenerazione urbana come esperienza di cittadinanza attiva e modello operativo della c.d. amministrazione condivisa*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato* 74, n. 3 (2022), 244-262.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Nelissen N., *Geloof in de toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed*, Utrecht 2008.
Netsch S. - Gugerell K., *Reuse of churches in urban and rural Dutch landscapes*, in *Acta Horticulturae et Regiotecturae*, n. 1 (2019), 48-55.
Neveux F., *L'auditorium Saint-Laurent de Bayeux*, in *Que vont devenir les églises normandes? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie* (sous la direction de P. Bouet), Condé-sur-Noireau 2017, 169-171.
Nivarra L., *Quattro usi di «beni comuni» per una buona discussione*, in *Liber amicorum per Bruno Troisi* (a cura di C. Cicero - G. Perlingieri), vol. II, Napoli 2017, 803-824.
Oliosi F., *La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica: la sfida di un bilanciamento possibile tra i diritti del fedele e il can. 1222*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 64, n. 2 (2024), 467-479.
Opera della Primaziale Pisana (a cura di), *La natura giuridica delle fabbricerie. Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004*, Pontedera 2005.
Orsoni G., *La natura giuridica delle fabbricerie nel diritto italiano e comunitario*, in *La natura giuridica delle fabbricerie. Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004* (a cura dell'Opera della Primaziale Pisana), Pontedera 2005, 51-57
Orsoni G., *Le fabbricerie*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)* (a cura di I. Bolgiani), Bologna 2007, 215-222.
Orsoni G., *Fabbricerie ed organismi di diritto pubblico: nota a T.A.R. Lazio, Sez. I, Roma 25 settembre 2020, n. 9759*, in *Il diritto ecclesiastico* 131, nn. 3-4 (2020), 569-578.
Ostrom E., *Governing the Commons. The evolution of institutions for collective actions*, Cambridge 1990.
Ostrom E., *Governare i beni collettivi*, Venezia 2006.
Ouzoulias P. - Ventalon A., *L'état du patrimoine religieux*, Rapport d'information n° 765, Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, Sénat, 6 juillet 2022, disponibile sul sito: *http://www.senat.fr/rap/r21-765/r21-7651.pdf*.
Overbeeke A., *Le nouveau décret flamand sur le régime des cultes: quelques réflexions*, in *Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives* (sous la direction de J.-F. Husson), Namur 2005, 123-130.
Overbeeke A., *Nieuw, Vlaams eredienstenrecht. Een bespreking van het Vlaamse Eredienstendecreet van 7 mei 2004, in het licht van de organisatie-autonomie van godsdienstige gemeenschappen*, in *Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht*, 2007, 67-104.
Overbeeke A., *Geschiedenis, maar niet voorbij. Bijdragen over (bijzondere) rechtsvormen voor religie*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2009), 119-128.
Overbeeke A., *Adaptations au changement. 2. Les Pays-Bas*, in *Les*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 95-113.

Palazzo D., *Pubblico e privato nelle attività di interesse generale. Terzo settore e amministrazione condivisa*, Torino 2022.

Paquet P., *Le patrimoine classé*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (J.-F. Husson éd.), Wauthier-Braine 2017, 210-215.

Parisi M., *Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso: sulla cooperazione tra Stato e chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Napoli 2017.

Passarini L., *Il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale a tutela di beni materiali e immateriali: nota all'Adunanza Plenaria 5/2023*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini online* 2, n. 2 (2023), 957-991.

Passaseo F., *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra* ius conditum *e* ius condendum, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 12, n. 7 (2018), 1-29.

Passaseo F., *Prospettive attuali di tutela dell'interesse religioso dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, allo Stato o ad altri enti pubblici*, in *Religioni, diritto e regole dell'economia* (a cura di G. Dammacco - C. Ventrella), Bari 2018, 431-444.

Pauliat H., *La priorité de l'affectation cultuelle remise en cause?*, in *Revue du droit public*, n° 6 (2012), 1573-1583.

Perlingieri G., *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rassegna di diritto civile* 43, n. 1 (2022), 136-163.

Petrelli G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile* 52, n. 2 (2006), 161-214.

Petroncelli Hübler F., *I beni culturali religiosi: quali prospettive di tutela*, Napoli 2001.

Piccinni M.R., *La qualificazione giuridica dei beni culturali tra interesse pubblico e interessi religiosi*, Firenze 2021.

Picozza P., *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Milano 1992.

Picozza P., *I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale: le innovazioni nell'intesa con la Conferenza episcopale italiana*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, vol. V, Torino 2008, 31-41.

Pignatti A. - Baraldi L., *Il patrimonio culturale di interesse religioso: sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, Milano 2017.

Pinton S., *La convenzione di Faro: alcuni profili di diritto internazionale*, in *Difendere insieme il patrimonio culturale dell'Europa. La convenzione di Faro* (a cura di L. Pavan-Woolfe), Padova 2023, 87-114.

Piperata G., *Articolo 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (a cura di M. Cammelli), Bologna 2007, 447-450.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Piraux A., *Le financement par l'Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque*, in *Piramides* 13 (2007), 1-29.
Pisani G., *L'"amministrazione condivisa" al centro di un nuovo modello di solidarietà*, in *Sociologia del diritto* 23, n. 1 (2022), 9-36.
Plevoets B. - Vande Keere N. - Van Cleempoel K., *Landscape for mourning - Adaptive reuse of a rural church and its surroundings as an urn cemetery*, in *Journal of interior design* 44, n. 3 (2019), 173-184.
Polizzi E. - Castelli M., *Le sfide attuative dell'amministrazione condivisa. Cosa apprendere dall'esperienza*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione* 52, n. 2 (2023), 1-14.
Pollmann T., *Herbestemming van kerken. Een ontnuchterend relaas*, L'Aia 1995.
Posio G., *Norme del CTS applicabili a tutte le fondazioni di* partecipazione, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2507-2513.
Poutier G. - Guillopé R.-M. - Dupont T., *Le maire et les édifices cultuels*, Paris 2010.
Prele C., *La fondazione. Evoluzione giuridica di un istituto alla ribalta*, Torino 2007.
Prélot P.-H., *Les édifices cultuels*, in *Traité de droit français des religions* (sous la direction de F. Messner - P.-H. Prélot - J.-M. Woehrling), Paris 2003, nn. 1977-2067, 897-930.
Prélot P.-H., *Les lieux de culte en France et en Europe. Approche matérielle: Pratiques administratives et religieuses*, in *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, pratiques, fonctions* (eds. M. Flores-Lonjou - F. Messner), Leuven 2007, 95-118.
Prélot P.-H., *Usage patrimonial et désaffectation des édifices cultuels*, in *Société, droit et religion*, n. 1 (2011), 45-61.
Prélot P.-H., *La valorisation patrimoniale des édifices religieux entre affectation cultuelle exclusive et contractualisation*, in *Revue du droit des religions*, n. 3 (2017), 29-42.
Pulvirenti M.G., *Patrimonio culturale e ordinamento pluralista*, Torino 2022.
Putini, A., *Beni comuni urbani. Soggetti, pratiche e retoriche della città condivisa*, Milano 2019.
Quarta A. - Spanò M. (a cura di), *Beni comuni 2.0: contro-egemonia e nuove istituzioni*, Milano-Udine 2016.
Queinnec H., *Patrimoine cultuel et pratique culturelle en Bretagne. Les accommodements aux principes de la loi sur l'affectation cultuelle des lieux de culte*. Intervento al convegno *Patrimoine religieux en Bretagne. Valorisation, création, histoire*, 27 ottobre 2014, 1-13, disponibile sul sito: *https://hal.univ-brest.fr/hal-02997670*.
Rende A., *I beni culturali di interesse religioso*, in G. Volpe, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, Assago 2013, 148-163.
Renna M. - Sessa V.M. - Vismara Missiroli M. (a cura di), *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, Milano 2003.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Repole R., *La Chiesa e il suo dono. La missione fra teo-logia ed ecclesiologia*, Brescia 2019.
Resinelli L. - Draguet C., *Les groupements de fabriques en Wallonie*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 128-142.
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, *Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen*, Amersfoort 2011, 1-79.
Roccella A., *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, vol. II, Milano 2002, 1093-1127.
Roccella A., *I luoghi di culto come beni culturali*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 63, n. 1 (2023), 77-108.
Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012.
Rodotà S., *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna 2013.
Rojas Elgueta G., *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa, titoli di credito* 60, n. 2 (2007), 185-216.
Rolla G., *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni* 15, n. 1-2 (1987), 53-71.
Rolli R., *Sul concetto di «bene culturale» e di «bene culturale di interesse religioso»*, in *Il diritto come «scienza di mezzo». Studi in onore di Mario Tedeschi* (a cura di M. d'Arienzo), vol. IV, Cosenza 2017, 2113-2133.
Roque J.-D., *Édifice cultuel*, in *Droit des religions. Dictionnaire* (sous la direction de F. Messner), Paris 2010, 241-259.
Rosa L., *Il "principio di sussidiarietà" nell'insegnamento sociale della Chiesa*, in *Aggiornamenti sociali* 13, n. 11 (1962), 589-606, e in *Aggiornamenti sociali* 14, n. 3 (1963), 151-166.
Rouquet M., *De la situation juridique actuelle de édificies religieux des anciens cultes concordataires*, Montpellier 1911.
Rouquette R., *Cultes, laïcité et collectivités territoriales*, Paris 2007.
Roussel P., *Églises de l'Eure: états des lieux en 2015*, in *Que vont devenir les églises normandes? Sauvegarde et valorisation du patrimoine architectural de Normandie* (sous la direction de P. Bouet), Condé-sur-Noireau 2017, 107-111.
Roversi Monaco M., *Prospettive giuridiche per le chiese "chiuse" di Venezia*, in S. Marini - M. Roversi Monaco - E. Monaci, *Guida alle chiese "chiuse" di Venezia*, Melfi 2020, 134-173.
Russeil J.-P., *Reconfigurer les paroisses, une œuvre de longue haleine. L'exemple du diocèse de Poitiers*, in *Revue de droit canonique* 67, n. 2 (2017), 389-396.
Sacconi L. - Ottone S. (a cura di), *Beni comuni e cooperazione*, Bologna 2015.
Sägesser C. - Husson J.-F., *La reconnaissance et le financement de*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

la laïcité (I), in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1756, n. 11 (2002), 5-43.

Sägesser C. - Germani D., *La communauté germanophone: histoire, institutions, économie*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1986, n. 1 (2008), 7-50.

Sägesser C. - Husson J.-F., *La reconnaissance et le financement de la laïcité (II)*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1760, n. 15 (2002), 5-54.

Sägesser C., *Le temporel des cultes depuis sa régionalisation*, in *Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques*, vol. 1968, n. 23 (2007), 5-50.

Sägesser C., *Le financement public des cultes en France et en Belgique: des principes aux accommodements*, in *Politique et religion en France et en Belgique: l'héritage chrétienne en question* (ed. F. Foret), Bruxelles 2009, 91-105.

Sägesser C., *Les rapports entre l'Église et l'État en Belgique au XIXe siècle: l'application de la Constitution de 1831*, in *Le droit ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIIIe-XXe siècle)* (sous la direction de B. Basdevant-Gaudemet - F. Jankowiak), Leuven 2009, 37-46.

Sägesser C., *Cultes et laïcité*, in *Dossiers du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques* 78, n. 3 (2011), 9-102.

Sägesser C., *La fabrique d'église en Belgique - perspective historique*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (ed. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 20-34.

Sandulli A.M., *Beni pubblici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano 1959, 277-300.

Santacroce C.P., *L'Ad. Plen. n. 5/2023 e le "ulteriori restrizioni alla proprietà privata"*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 49-52.

Santi G., *Conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici. Atti del convegno di studi. Università cattolica del Sacro Cuore, Milano 22-23 giugno* 1994 (a cura di C. Minelli), Milano 1995, 65-72.

Saporito A., *Le Fondazioni nel Terzo Settore*, in *Società e diritti* 8, n. 15 (2023), 168-187.

Sauvé J.-S. - Coomans T. (sous la direction de), *Le devenir des églises. Patrimonialisation ou disparition*, Québec 2014.

Scandura M.F., *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Jus* 42, n. 3 (1995), 481-489.

Scandura M.F., *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Amici dei musei*, n. 99-100 (2004), 8-18.

Schiano G., *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, in *Diritto e religioni* 3, n. 2 (2008), 409-431.

Scialdone A., *Realizzazione dell'interesse generale e coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore: un'introduzione ai problemi*

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

dell'amministrazione condivisa, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione* 67, n. 2 (2023), 1-9.
Sciullo G., *I beni culturali della Chiesa cattolica nel codice Urbani*, in *Aedon* 23, n. 2 (2020), 113-119.
Sciullo G., *Sull'utilizzo del vincolo culturale di destinazione d'uso*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023), 24-27.
Selloni D., *L'amministrazione condivisa si fa anche con il "design": dal supporto tecnico a quello culturale*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione* 52, n. 2 (2023), 1-26.
Serra B., *La protecciónn de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11, n. 42 (2017), 1-21.
Sessa V.M., *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Milano 2005.
Severini G., *Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*[3] (a cura di M.A. Sandulli), Milano 2019, 1015-1033.
Severini G., *Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*[3] (a cura di M.A. Sandulli), Milano 1033-1036.
Severini G., *Sul vincolo di destinazione per il bene culturale immobiliare: prime considerazioni su Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 5*, in *Aedon* 26, n. 1 (2023) 28-33.
Sheldrake P., *The spiritual city. Theology, Spirituality and the Urban*, Hoboken 2014.
Sicchiero G., *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contratto e impresa* 36, n. 1 (2020), 19-63.
Sicchiero G., *Lo scopo delle fondazioni*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2513-2521.
Silvano C., *La fondazione di partecipazione e la nozione di organismo di diritto pubblico: due istituti a confine?*, in *federalismi.it* 21, n. 27 (2023), 114-131.
Somaini E. (a cura di), *I beni comuni oltre i luoghi comuni*, Torino 2015.
Sorbara J.-G., *Droit administratif des biens. La spécificité de la définition fiscale de l'édifice cultuel*, in *Société, droit et religion* 1 (2010), 105-116.
Stefanì P., *I beni culturali di interesse religioso*, in *Diritto dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di M.A. Cabiddu - N. Grasso), Torino 2007, 291-302.
Stefini U., *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, Assago 2010.
Strolenberg F., *De-churching as Crisis and Opportunity: The Response of the Dutch State*, in *The Bloomsbury Handbook of Religion and Heritage in Contemporary Europe* (edited by T.H. Weir - L. Wijnia), London-New York 2023, 337-339.
Subra De Bieusses P., *L'utilisation d'un édifice religieux sans l'accord*

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

du prêtre affectataire porte atteinte à une liberté fondamentale, in *Actualité Juridique Droit Administratif*, n. 2 (2006), 91-97.

Tagliabue M., *Ramo ente del Terzo settore e ramo impresa sociale delle fabbricerie*, in *Cooperative e enti non profit* 22, 5 (2022), 28-33.

Tarasco A.L., *Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di G. Leone - A.L. Tarasco), Padova 2006, 694-707.

Tarasco A.L., *Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio* (a cura di G. Leone - A.L. Tarasco), Padova 2006, 708-713.

Tarullo S., *Il Fondo Edifici di Culto ed i suoi beni visti dall'amministrativista. Un'analisi strutturale funzionale*, in *Diritto e religioni* 5, n. 1 (2010), 176-229.

Tawil E., U*ne commune ne peut pas mettre à la disposition d'une association un édifice légalement affecté au culte catholique*, in *La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales*, n. 21 (2004), 729.

Tawil E., *Cultes et congrégations*, Paris 2019.

Théry J.-F., *Les églises communales affectées au culte et leurs autres usages*, in *L'année canonique*, n. 50 (2008), 131-147.

Tigano M., *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, Napoli 2012.

Tigano M., *Sulla gestione, secondo criteri economici, dei beni culturali di interesse religioso*, in *Patrimonio culturale e modelli organizzativi e sviluppo territoriale. Atti del Convegno di Messina 14-15 ottobre 2016* (a cura di F. Astone), Napoli 2019, 95-115.

Tigano M., *Chiese non officiate o dismesse in Italia: aspetti problematici*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 64, n. 2 (2024), 353-385.

Tira A., «*Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto*, in *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa* (a cura di F. Oliosi), Modena 2023, 509-530.

Tocci M., *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Ospedaletto 2017.

Tomer A., *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Bologna 2022.

Torfs R., *The Permissible Scope of Legal Limitations on the Freedom of Religion or Belief in Belgium*, in *Emory International Law Review* 19, n. 2 (2005), 637-683.

Tosi L. - Bagarotto E.M., *Il trattamento fiscale delle fondazioni di partecipazione*, in *Giurisprudenza italiana* 173, n. 11 (2021), 2525-2534.

Tozzi V., *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Salerno 1990.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Tsivolas T., *Law and Religious Cultural Heritage in Europe*, Cham 2014.

Tubertini C., *Sviluppare l'amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) e leale collaborazione: riflessioni e proposte*, in *Istituzioni del Federalismo* 40, n. 4 (2019), 971-994.

Ummelen Sa. - Ummelen St. - Petersen A., *Religious Heritage across Generational Divides: A Dutch Experiment to Fight Church Fatigue*, in *The Bloomsbury handbook of religion and heritage in contemporary Europe* (edited by T.H. Weir - L. Wijnia), London-New York 2023, 355-361.

Untermaier E., *Culte, culture et domanialité publique. L'organisation de concerts dans les églises*. Université Jean Moulin Lyon 3, Mémoire pour le DEA de droit public, Année universitaire 2003-2004, Lyon 2005.

Untermaier E., *Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques. A propos de l'article L. 2124-31*, in *Actualité Juridique Droit Administratif*, n. 40 (2006), 2210-2213.

Van Cleempoel K. - Vande Keere N., *Memory and genius loci. An enquiry into values in the process of adaptive reuse of churches in Flanders, Belgium*, in *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage* (a cura di F. Capanni), Roma 2019, 377-385.

Van Der Meulen M., *Interior conversions: Redesigning the Village Church for Adaptive Reuse*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 8, n. 11 (2017), 321-334.

Van Dooren B. (ed.), *Kerkfabrieken in Vlaanderen - Een erfenis van Napoleon voor de toekomst*, Brugge 2015.

Van Dooren B., *Les fabriques d'église et l'administration centrale (centraal kerkbestuur) en Région Flamande*, in *Les fabriques d'église en Wallonie. De Napoléon au 21ème siècle* (éd. J.-F. Husson), Wauthier-Braine 2017, 143-147.

Van Hoorick G. -Vandenhende L., *Noot - Onroerenderfgoeddecreet doorstaat (grotendeels) de toets van het Grondwettelijk Hof*, in *Tijdschrift voor milieurecht*, n. 1 (2016), 58-65.

Van Impe D., *Erfgoedbescherming in Vlaanderen. Verzoenbaarheid van het Onroerenderfgoeddecreet met het eigendomsrecht in artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM*, Tesi di laurea, Relatore Prof. B. Demarsin, KU Leuven Law Faculty, A.A. 2015-2016.

Van Leeuwen A.J.C., *"Believing in Churches," Church Buildings in the Netherlands: Conservation and New Functions*, in *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?* (sous la direction de L.K. Morisset - L. Noppen - T. Coomans), Québec 2006, 257-268.

Van Looy L., *De 'nieuwe parochie'. Impulsvergadering voor parochieploegen, kerkfabrieken, dekenale conferenties*.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Vandenameele L., *Deus ex machina: De erosie van het kerkelijk patrimonium. Een masterscriptie over het eigendomsrecht van de Belgische kerken*, Tesi di laurea, Relatore Prof. W. Decock, KU Leuven, Law Faculty, A.A. 2015-2016.

Vandenhende L., *Het onroerenderfgoeddecreet: de bescherming van onroerend erfgoed in het vlaams gewest herschikt*, in *Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw* 74, n. 2 (2014), 41-66.

Vandenhende L., *Het Onroerenderfgoeddecreet: enkele bepalingen beoordeeld door het Grondwettelijk Hof*, in *Tijdschrift voor milieurecht*, n. 1 (2016), 43-44.

Vannerom J. (ed.), *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen*, Antwerpen 2014.

Vannerom J., *De alienatione. Vervreemding van tijdelijke goederen naar canoniek recht*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternativen voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 105-131.

Vannerom J., *Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke…*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternativen voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 3-23.

Varnier G.B., *Osservazioni in tema di alienazione di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico con speciale riferimento alle successioni «mortis causa» nella proprietà della basilica di S. M. Assunta di Carignano in Genova*, in *Il diritto ecclesiastico* 86, n. 2 (1975), 237-260.

Varnier G.B., *Gli edifici di culto nel diritto italiano. Vicende tra storia e politica*, in *Spazio pubblico per il fenomeno religioso* (a cura di A. Fabbri), Torino 2020, 96-109.

Vecchio Cairone I., *Principio di bilateralità e processi di innovazione. Il caso emblematico del patrimonio culturale a valenza religiosa*, in *Diritto e religioni* 9, n. 1 (2014), 251-320.

Velthuis K. - Spennemann D.H.R., *The Future of Defunct Religious Buildings: Dutch Approaches to Their Adaptive Re-use*, in *Cultural Trends* 16, n. 1 (2007), 43-66.

Verbeek V., *De Vlaamse parochiekerk: ten dode opgeschreven of net springlevend? Een masterproef over het efficiënt gebruik van de Vlaamse parochiekerk*, Tesi di laurea, Relatore Prof. B. Demarsin, KU Leuven, Law Faculty, A.A. 2017-2018.

Vercellone A., *Beni comuni urbani, fondazione e altri strumenti di destinazione patrimoniale*, in R.A. Albanese - E. Michelazzo, *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Torino 2020, 259-273.

Vercellone A., *Il Community Land Trust. Autonomia privata, conformazione della proprietà, distribuzione della rendita urbana*, Milano 2020.

Vercellone A., *La fondazione*, in *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino 27-28 febbraio* 2019

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

(a cura di R.A. Albanese - E. Michelazzo - A. Quarta), Torino 2020, 87-102.

Vercellone A., *Sulla derogabilità dell'art. 1379 c.c.: pactum de non alienando e vincoli di destinazione immobiliare*, in *Notariato* 26, n. 2 (2020), 155-162.

Verdoliva S., *Una moderna Istituzione medievale: le Fabbricerie*, in *Diritti Lavori Mercati* 19, n. 3 (2021), 593-617.

Verlinden V. - Overbeeke A., *Het Vlaamse Eredienstendecreet: overlegd of opgelegd?*, in *Tijdschrift voor Wetgeving*, 2007, 386-401.

Viaene V., *La liberté comme en Belgique. The semantic stakes of 'separation' between church and state in Belgium*, in *Recht, Religie en Samenleving*, n. 2 (2009), 129-146.

Videtta C., *Alla ricerca di un punto di equilibrio tra valutazioni tecniche opinabili e uso dei beni culturali*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 15, n. 2 (2017), 282-310.

Villé T., *De toepassing van het overheidsopdrachtenrecht, het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel in het kader van de herbestemming van religieus vastgoed door kerkelijke entiteiten*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 81-103.

Viola F., *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e Società* 5, n. 3 (2016), 381-398.

Vismara Missiroli M., *I beni culturali di interesse religioso dall'accordo del 1984 al Codice Urbani*, in *Iustitia* 57, n. 2-3 (2004), 310-327.

Vitale C., *Riuso e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne. Profili giuridici*, Torino 2024.

Vitale E., *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Roma-Bari 2013.

Vlaamns Parlament, *Ontwerp van decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria*, in *Parl. 2012-13*, n. 1961/1.

Vlietinck P., *Wie is eigenaar van de (parochie)kerk?*, in *Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen* (ed. J. Vannerom), Antwerpen 2014, 43-88.

Voyé L. - Dobbelaere K., *Une déculturation annoncée. De la marginalisation de l'Église catholique en Belgique*, in *Revue théologique de Louvain* 43 (2012), 3-26.

Voyé L. - Dobbelaere K. - Billiet J., *Une église marginalisée?*, in *Autres temps, autres mœurs. Travail, famille, éthique, religion et politique: la vision des Belges* (éd. L. Voyé - K. Dobbelaere - K. Abts), Bruxelles 2012, 145-172.

Wattier S., *Le financement public des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. Analyse de constitutionnalité et de conventionnalité*, Bruxelles 2016.

Witte E. - Craeybeckx J. - Meynen A., *Political history of Belgium. From 1830 onwards*, Bruxelles 2009.

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Witte E., *Breakthrough of a Liberal Constitutional State (1830-1848)*, in E. Witte, J. Craeybeckx, A. Meynen, *Political history of Belgium. From 1830 onwards*, Bruxelles 2009, 19-59.

Woehrling J.-M., *Droit local des cultes en Alsace-Moselle: entre système subtil et complexe et exemple de différenciation territoriale*, in *Actualité Juridique Collectivités Territoriales*, n. 12 (2022), 622-627.

Wynants P., *Évolution de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence sur les fabriques d'églises*, in *Les Fabriques d'église* (sous la coordination de M. Davagle - J.-F. Husson - J.-F. Debuisson), Les Dossiers d'ASBL Actualité n. 13, Liège 2012, 15-32.

Wynants P., *Les pouvoirs publics et les fabriques d'église en Belgique. Aperçu historique*, Cahiers du CHIREL n. 16, Wavre 2012.

Xenophontos X., *Le statut et la gestion publique des églises*, disponibile sul sito: *http://urbanisme.irisnet.be/publications/pdf/colloque_brigittines_17122013/participations/xenophontos*.

Xibaut B., *Les restructurations paroissiales dans le diocèse de Strasbourg. «Les communautés de paroisses»*, in *Revue de droit canonique* 67, n. 2 (2017), 397-401.

Zagato L., *Alcune considerazioni su partecipazione e comunità patrimoniali*, in *Difendere insieme il patrimonio culturale dell'Europa. La convenzione di Faro* (a cura di L. Pavan-Woolfe), Padova 2023, 143-154.

Zagrebelsky G., *Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione*, Torino 2014.

Zanetti L., *Articolo 112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (a cura di M. Cammelli), Bologna 2007, 435-447.

Zuanazzi I., *Spunti per una nuova impostazione del rapporto tra spirituale e temporale nel diritto canonico e nei diritti secolari*, in *Rigore e Curiosità. Scritti in memoria di Maria Grazia Folliero* (a cura di G. D'Angelo), vol. I, Torino 2018, 777-789.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Legislazione canonica

Documenti pontifici

Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, Lettera enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità, 29 giugno 2009, Città del Vaticano 2009.

Francesco, *Evangelii gaudium*. Lettera enciclica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, Città del Vaticano 2013.

Francesco, *Fratelli tutti*, Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale, 3 ottobre 2020, Città del Vaticano 2020.

Giovanni Paolo II, *Centesimus annus*. Lettera enciclica ai venerati fratelli nell'episcopato al clero, alle famiglie religiose, ai fedeli della Chiesa cattolica e a tutti gli uomini di buona volontà nel Centenario della «Rerum novarum», 1° maggio 1991, Città del Vaticano 1991.

Giovanni XXIII, *Mater et magistra.* Lettera enciclica sui recenti sviluppi della questione sociale, nella nuova condizione dei tempi nel 70° anniversario della «Rerum novarum», 15 maggio 1961, in *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa* (a cura di P. Magagnotti), Bologna 1991, 181-245.

Leone XIII, *Rerum novarum*. Lettera enciclica sulla condizione dei lavoratori, 15 maggio 1891, in *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa* (a cura di P. Magagnotti), Bologna 1991, 63-101.

Paolo VI, *Octogesima adveniens*. Lettera apostolica nell'80° anniversario dell'enciclica Rerum novarum, 14 maggio 1971, in *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa* (a cura di P. Magagnotti), Bologna 1991, 257-292.

Pio X, *Gravissimo officii munere*. Lettera enciclica, 10 agosto 1906, in *Actae Sanctae Sedis* 39 (1906), 385-390.

Pio X, *Vehementer nos*. Lettera enciclica, 11 febbraio 1906, in *Actae Sanctae Sedis* 39 (1906), 3-16.

Pio XI, *Maximam gravissimamque*. Lettera enciclica in occasione dell'abolizione del concordato in Francia, 18 gennaio 1924, in *Acta Apostolicae Sedis* 26, n. 1 (1924), 5-11; traduzione in francese in *ivi*, 12-18.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Pio XI, *Quadragesimo anno*, Lettera enciclica sulla ricostruzione dell'ordine sociale secondo il Vangelo nel 40° anniversario della «Rerum novarum», 15 maggio 1931, in *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa* (a cura di P. Magagnotti), Bologna 1991, 103-164.

Documenti di istituzioni curiali

Congregazione per i Vescovi, *Apostolorum successores*, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Città del Vaticano 2004.

Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, Leumann 1993.

Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, in *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici - Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical cultural heritage* (a cura di F. Capanni), Roma 2019, 258-271.

Documenti dell'episcopato belga

Bisdom Antwerpen - CRKC, *Stappenplan voor het opstellen van een parochiekerkenplan*, 19 febbraio 2016.

Bisdom Hasselt, *Van visie naar actie naar visie. Projectwerking in parochie en federatie*, 2009.

Bisdom Hasselt, *Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt*, autunno 2010.

Bisdom Hasselt, *Een toekomst voor de parochiekerken. Visietekst en plan van aanpak van het parochievicariaat en de dienst kerkfabrieken*, gennaio 2012.

Bisdom Mechelen-Brussels, *Over parochies en parochiekerken*, marzo 2012.

De Bisschoppen van België, *De bisschoppen over betekenis en toekomst van het kerkgebouw*, 27 giugno 2019.

De Vlaamse Bisschoppen, *Richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken*, 8 novembre 2012.

De Vlaamse Bisschoppen, *Het kerkgebouw Betekenis en toekomst*, novembre 2020.

Documenti dell'episcopato francese

Secrétariat Général de la Conférence des Évêques de France, *Églises de France*, in *Documents Épiscopat*, n. 2 (2009).

ISBN 978-88-495-5797-8 © Edizioni Scientifiche Italiane

Secrétariat Général de la Conférence des Évêques de France, *Ces églises qui font l'église*, in *Documents Épiscopat*, n. 6/7 (2017).

Documenti dell'episcopato italiano

Conferenza Episcopale Italiana, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, in *Notiziario CEI* 26, n. 9 (1992), 309-336.
Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, in *Notiziario CEI* 39, n. 8-9 (2005), 325-427.

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5797-8

Nella stessa collana:

1. Ilenia Massa Pinto (a cura di), *L'ambiente e la sua cura. Atti delle Giornate di Studio del Dottorato in Diritti e Istituzioni dell'Università di Torino svoltosi a Torino nei giorni 14-15 settembre 2023*, 2024.
2. Ilaria Riva (a cura di), *Fenomeni migratori, famiglie cross border e questioni di diritto successorio. Una prospettiva di genere*. Atti del Convegno inaugurale PRIN 2022 - ESODI (*Engaging with Settlement Obstacles: legal Diversity and socio-economic Inclusion of migrant families*) tenutosi a Torino l'11 aprile 2024, 2024.

Edizioni Scientifiche Italiane

Biblioteca
Ricerca Avanzata

Con Ricerca Avanzata puoi consultare l'intero catalogo della casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane in www.edizioniesi.it e accedere alla biblioteca digitale della casa editrice in Esidigita www.esidigita.it.

Ricerca Avanzata è uno strumento interattivo e gratuito ma soprattutto un potente alleato per autori, ricercatori e studenti. Grazie alla tecnologia *full-text search*, consente di accedere in maniera immediata e interattiva a tutti i titoli e i contenuti presenti nel catalogo della Edizioni Scientifiche Italiane, che a partire dal 1945 offre ai suoi lettori una vastissima gamma di pubblicazioni, libri e riviste oggi disponibili anche in versione digitale: PDF e E-book. Ricerca Avanzata può essere utilizzata agevolmente da PC (desktop e laptop) e dispositivi smart (smartphone, tablet, ecc.).

EDIZIONIESI

Inquadra il QR Code per provare Ricerca Avanzata nell'intero catalogo

ESIDIGITA

Inquadra il QR Code per provare Ricerca Avanzata nella Biblioteca Digitale

CONTATTACI

+39 081 7645443

info@edizioniesi.it

www.edizioniesi.it
www.esidigita.it

SEGUICI SUI SOCIAL

Edizioni Scientifiche Italiane

Library and Digital Library

The full catalogue of books and journals of Edizioni Scientifiche Italiane is on www.edizioniesi.it or on the Digital Library Esidigita www.esidigita.it in digital contents.

Advanced Search is an interactive and free tool but above all a powerful ally for authors, researchers and students. With to full-text search technology, it provides immediate and interactive access to all the titles and contents in the catalogue of Edizioni Scientifiche Italiane, which since 1945 has offered its readers a very wide range of publications, books and journals now also available in digital version: PDF and E-book. Advanced Search can be used easily from PCs (desktops and laptops) and smart devices (smartphones, tablets, etc.).

EDIZIONIESI

Scan the QR Code to try out Advanced Search in the full catalogue

ESIDIGITA

Scan the QR Code to try out Advanced Search in the Digital Library

CONTACT US

+39 081 7645443

info@edizioniesi.it

www.edizioniesi.it
www.esidigita.it

FOLLOW US

LA BUONA STAMPA

Questo volume è stato impresso
nel mese di marzo dell'anno 2025 per
la Edizioni Scientifiche Italiane S.p.a.
Stampato in Italia

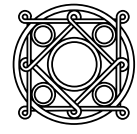

Edizioni Scientifiche Italiane

www.edizioniesi.it info@edizioniesi.it

https://www.edizioniesi.it
https://www.esidigita.it

edizioni_scientifiche_italiane

Edizioni Scientifiche Italiane

Edizioni Scientifiche Italiane

Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
3/2025

7325010250

La riflessione sui temi della gestione e del riuso degli edifici di culto, già avviata in una precedente monografia, giunge a compimento in questo volume mediante l'approfondimento delle esperienze di Belgio e Francia. Questi Paesi, seppur di antica tradizione cattolica, sono oggetto da decenni di un processo di secolarizzazione avanzata. La comparazione con l'Italia ha inteso indagare come i diversi sistemi di relazione tra Stato e confessioni religiose e la molteplicità di normative coinvolte incidano rispetto all'emanazione dei decreti di dimissione *ex* can. 1222 § 2 e all'attuazione di ipotesi di riuso o di uso misto nello spazio o nel tempo. Sono così individuate proposte di soluzione per il contesto italiano che si ispirano alle migliori pratiche internazionali, fondate sul dialogo, sulla collaborazione e sulla partecipazione.

Davide Dimodugno (1992) è Dottore di ricerca in "Diritti e Istituzioni" e Assegnista di ricerca in Diritto e Religione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.
Ha pubblicato il volume *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale* (Torino, 2023).
È stato *visiting scholar* presso la KU Leuven (Belgio) e l'Université Paris-Saclay (Francia).
È membro di EUARE, ICLARS, ICOMOS, ORFECT e FRH, nonché socio aggregato dell'ADEC.
È abilitato all'esercizio della professione forense.

DAVIDE DIMODUGNO
La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in una prospettiva comparata
ESI

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte, è da considerarsi copia saggio gratuito esente da IVA (art. 2, c. 3, lett. d, DPR 633/1972)

€ 47,00

ISBN 978-88-495-5797-8
9 788849 557978